

VENTESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

- ANNO 2014 -

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA
Via del Corso, 267 - 00186 Roma

Edizione 2015

INDICE

PREFAZIONE	5
ELEMENTI DI SINTESI	9
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	15
CAP. 2 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	19
Premessa	19
2.1 Il patrimonio	20
2.2 Gli impieghi del patrimonio	23
2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche	24
2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e dell'attività istituzionale	25
2.4.1 <i>Alcune note informative sul bilancio delle Fondazioni</i>	25
2.4.2 <i>L'investimento del patrimonio: la redditività</i>	27
2.4.3 <i>Le risorse destinate all'attività istituzionale</i>	33
Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali	39
CAP. 3 LA STRUTTURA OPERATIVA	63
3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni	63
3.2 Le risorse umane	66
Analisi riguardante il Sistema delle Fondazioni	66
Analisi riferita a gruppi di Fondazioni	77
CAP. 4 IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE	87
Introduzione	87
4.1 L'attività istituzionale	89
Analisi riguardante il complesso delle Fondazioni	91
4.1.1 <i>Quadro sintetico</i>	91

4.1.2 Settori di intervento.....	92
4.1.2.1 Arte, Attività e Beni culturali	97
4.1.2.2 Volontariato, Filantropia e Beneficenza	113
4.1.2.3 Assistenza sociale	128
4.1.2.4 Educazione, Istruzione e Formazione	138
4.1.2.5 Ricerca e Sviluppo.....	147
4.1.2.6 Salute pubblica.....	155
4.1.2.7 Sviluppo locale.....	164
4.1.3 Beneficiari delle iniziative.....	174
4.1.4 Tipo di intervento.....	175
4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti	176
4.1.6 Partnership di sistema	179
4.1.7 Localizzazione delle iniziative	195
Analisi riferita a gruppi di Fondazioni	197
4.1.8 Quadro sintetico	197
4.1.9 Settori di intervento.....	199
4.1.10 Beneficiari delle iniziative.....	200
4.1.11 Tipo di intervento.....	201
4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative.....	202
4.2 Gli investimenti correlati alla missione.....	204
4.2.1 Un breve inquadramento teorico.....	204
4.2.2 La situazione attuale.....	208
Tabelle relative all'Attività Istituzionale	223
CAP. 5 FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA E SOLIDARISMO INNOVATIVO	249
di Alberto Quadrio Curzio	
PROTOCOLLO DI INTESA.....	265
NOTA METODOLOGICA	279
APPENDICE NORMATIVA.....	285
NORMATIVA PRIMARIA	287
NORMATIVA SECONDARIA	315
ALTRA NORMATIVA.....	331

PREFAZIONE

Nell'accingermi a stendere la prefazione di questo Rapporto annuale relativo al 2014¹, ho voluto rileggere quanto avevo scritto lo scorso anno. Parlavo di un combinarsi di segnali contraddittori, di non facile lettura, che da una parte davano conto di un acuirsi dello stato di difficoltà in cui versava il nostro Paese e, dall'altra, di alcuni timidi segnali di inversione di tendenza rispetto a una crisi che sembrava non avere mai fine.

Ebbene, a un anno di distanza possiamo forse, timidamente dire che il peggio è passato. Che l'Italia, così come tanti altri paesi messi in ginocchio da questi lunghi anni di smarrimento, sta rialzandosi. Le gambe sono affaticate, atrofizzate da un lungo periodo di immobilità. Ma la volontà di riscatto c'è, è forte, e può essere finalmente in grado di sconfiggere quello stato di inedia che l'aveva fiaccata e demotivata. La strada della ripresa è lunga, piena di insidie e di ostacoli, per nulla scontata. Per consolidarla ci vorrà l'impegno di tutti, cittadini e istituzioni, perché si possa archiviare uno dei periodi più difficile che il nostro Paese abbia attraversato nel secondo dopoguerra, ma non senza aver prima fatto tesoro degli insegnamenti che gli eventi che si sono prodotti e che hanno creato le condizioni per la "tempesta perfetta", inequivocabilmente ci offrono.

Le Fondazioni di origine bancaria non hanno attraversato questi lunghi anni di crisi indenni. I patrimoni di alcune di esse hanno subito drastici ridimensionamenti, mentre l'attività erogativa si è gradualmente assottigliata. Ciò nonostante, le Fondazioni nel loro insieme hanno continuato a svolgere un ruolo di straordinaria rilevanza a sostegno delle comunità e dell'intero Paese, intervenendo a favore delle fasce più deboli della popolazione, dando fiducia ai giovani, promuovendo l'arte, la cultura, la ricerca. E finalmente, questo 2014 mostra il primo segnale di inversione di tendenza anche con riferimento alle erogazioni. Dal 2007, che segna l'avvio della crisi finanziaria mondiale, anno dopo anno, le erogazioni del sistema delle Fondazioni di origine bancaria si sono ridimensionate, lungo un piano inclinato che sembrava non avere soluzione di continuità. Per la prima volta, da allora, il valore delle erogazioni supera finalmente quelle dell'anno precedente. Di poco: circa il 3%. Ma è il segnale che attendevamo da tempo, e che dà fiducia e speranza. Non tanto per il dato numerico in sé, ma soprattutto perché dà conto dell'efficacia delle azioni che le Fondazioni hanno progressivamente intrapreso per porre rimedio alla situazione di difficoltà che non le aveva di certo lasciate immuni. E questo segnale è ancora più significativo se si tiene conto dello straordinario inasprimento della pressione fiscale a carico delle Fondazioni registrato nel corso dell'ultimo triennio, con il massimo raggiunto proprio nel 2014. Quando l'iter della legge di stabilità 2015 era ancora

¹ I dati rappresentati nel Rapporto si riferiscono all'anno 2014 ad eccezione del paragrafo 4.2 (Gli investimenti correlati alla missione) la cui rilevazione è stata effettuata sulla base dei bilanci 2013 delle Fondazioni.

in corso, avevamo rappresentato con decisione l'impatto che essa avrebbe generato con la misura prevista sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali (portando dal 5% al 77,74% la base imponibile), dopo gli inasprimenti già intervenuti in passato che avevano innalzato, in due passaggi consecutivi, l'imposta sulle rendite finanziarie dal 12,5% al 26%. Avevamo stimato che, dai circa 100 milioni di euro di imposte dei bilanci complessivi delle Fondazioni del 2011, saremmo passati a circa 340 milioni nel 2014. Ebbene, fummo troppo ottimisti. Nel 2014 il carico fiscale è stato pari a 424 milioni di euro. Più che quadruplicato in tre anni!

Non c'è bisogno di essere esperti di finanza, né di Fondazioni, per intuire che ogni euro in più in tasse è un euro in meno in erogazioni a sostegno dei bisogni delle comunità, per far fronte ai tanti e gravi problemi che ne minano la coesione. Senza questo inasprimento fiscale, le erogazioni annuali delle Fondazioni sarebbero state infatti, nel triennio 2012-2014, superiori a quelle del 2011. Ma così non è purtroppo stato. Nessuno vuol sottrarsi all'obbligo civico e morale di contribuire alla spesa pubblica. Ma una riflessione sulla ragionevolezza di una imposizione fiscale così consistente proprio a carico di quegli enti i cui unici obiettivi di missione, così come recita la Legge "Ciampi", sono l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico, sarebbe quantomeno opportuna. Soprattutto quando le risorse assorbite dal carico fiscale finiscono con il rappresentare, come avvenuto nel 2014, il primo settore di intervento.

Ma al di là dei risultati economici, il 2014 è stato un anno decisivo nel processo di autoregolamentazione delle Fondazioni che era iniziato nel novembre del 2010. Allora, si era intuita l'esigenza di dare un impulso affinché gli assetti, le attività e i comportamenti delle Fondazioni potessero essere ancora di più ispirati a principi di autonomia, indipendenza, trasparenza, efficacia e sana e prudente gestione. Ne scaturì un percorso, partecipato e corale, sviluppato in sede Acri, il cui approdo fu la Carta delle Fondazioni, approvata dall'Assemblea dell'Associazione nell'aprile 2012. La Carta rappresentava il primo documento organico di principi ispiratori che, nell'alveo del quadro normativo della Legge "Ciampi", cercava di stimolare e supportare processi di ottimizzazione dell'azione delle Fondazioni. A questi principi le Fondazioni, volontariamente, si sono gradualmente adeguate ridefinendo, ove necessario, gli assetti di *governance*, i criteri e le logiche dell'attività erogativa, e i processi di gestione del patrimonio, conseguendo miglioramenti significativi delle proprie *performance* organizzative e gestionali. Ma questo non era sufficiente. Nel 2014, pur consapevole dei significativi progressi conseguiti grazie all'adozione della Carta delle Fondazioni, l'Associazione ha finalmente ritenuto che i tempi fossero maturi per fare l'ultimo, determinante passo in avanti per completare il percorso avviato nel 2010. Cogliendo una disponibilità manifestata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, in occasione della 90ª Giornata Mondiale del Risparmio, Acri si è resa disponibile per elaborare, di concerto con l'Autorità di Vigilanza, un Protocollo che regolamentasse con ancora maggiore efficacia, l'applicazione di alcuni principi contenuti nella Legge. Il Protocollo ha visto la luce il 22 aprile 2015, sottoscritto dal Ministro dell'Eco-

nomia e delle Finanze e dal Presidente dell'Acri, in rappresentanza di 85 delle 86 Fondazioni aderenti all'Associazione.

Il Protocollo, di cui si darà conto nel presente volume, grazie all'autorevole commento del Prof. Alberto Quadrio Curzio, rappresenta un inedito risultato, sia nella forma che nella sostanza.

Nella forma, in quanto è probabilmente la prima volta che il rapporto tra autorità di vigilanza pubblica e soggetti privati da questa vigilati sia stato regolamentato con uno strumento tipico delle relazioni tra soggetti privati, cioè sostanzialmente un contratto.

Nella sostanza, in quanto riesce a contemperare con efficacia le esigenze di indipendenza e autonomia delle Fondazioni con la tutela degli interessi degli *stakeholder*, che su questi enti ripongono legittime aspettative in termini di sostegno e promozione degli interessi generali. Nel Protocollo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà inoltre due importanti riconoscimenti. Il primo alle Fondazioni, per la positiva azione svolta nei settori di intervento, per il sostegno al terzo settore e per l'assunzione di responsabilità nei confronti dei territori di maggior svantaggio del Paese con iniziative quali la costituzione della Fondazione con il Sud. Il secondo all'Acri, per il *“ruolo di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza”*. E cita proprio la Carta delle Fondazioni quale valido esempio per *“la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l'elaborazione di codici e prassi comportamentali”*.

Il Protocollo rappresenta, al contempo, un traguardo e un ulteriore stimolo ad operare sempre meglio. E' il completamento di un percorso evolutivo che metterà definitivamente in sicurezza le Fondazioni, liberandone ulteriormente il potenziale ancora inespresso a beneficio esclusivo dell'intera collettività.

* * *

Un sentito ringraziamento va agli autori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni associate che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando, come sempre, proficuamente e con grande disponibilità per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l'auspicio è che i risultati descritti in questo XX Rapporto costituiscano la base per un'ulteriore crescita della qualità e dell'impatto dell'attività delle nostre Fondazioni.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Il quadro istituzionale e normativo

Il 2014 è stato l'anno in cui le Fondazioni hanno subito un duplice inasprimento della pressione fiscale che ha inciso fortemente sulla loro capacità erogativa.

All'aumento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26% registratosi dal 1° luglio 2014, è seguito - con la Legge di Stabilità per il 2015 - un incremento, a partire dal 1° gennaio 2014, della quota imponibile ai fini IRES dei dividendi percepiti che ha prodotto un innalzamento della loro tassazione di 20 punti percentuali, passata dall'1,375% al 21,3785%. Ne è derivato un livello di tassazione di gran lunga superiore a quella dei soggetti privati profit, le cui risorse non vengono riversate a favore della collettività, e un ulteriore allontanamento delle Fondazioni da quegli analoghi soggetti non profit che in tutta Europa godono, per la loro funzione, di una fiscalità di vantaggio.

Il sovrapporsi delle citate misure ha così generato un incremento del carico fiscale sull'insieme delle Fondazioni di quasi quattro volte in soli tre anni, raggiungendo un livello mai toccato in passato, attestandosi a ben 424 milioni, rispetto ai circa 100 milioni di euro del 2011.

Ma l'anno passato si è caratterizzato anche per l'inizio di un percorso, avviato in occasione della 90^ Giornata Mondiale del Risparmio dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, prof. Carlo Padoan, con la manifestazione dell'intenzione di condividere, nell'ambito della cornice legislativa della legge "Ciampi", un atto negoziale con le Fondazioni sui temi di maggiore rilevanza.

Percorso che ha portato il 22 aprile 2015 alla sottoscrizione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Protocollo di Intesa, che rappresenta uno strumento regolamentare innovativo, frutto di collaborazione fra soggetti vigilati, le Fondazioni, e autorità vigilante, il Ministero. Va, tuttavia, evidenziato che le Fondazioni, prima dell'intesa cristallizzata nell'ambito del Protocollo, avevano già avviato una serie di iniziative, fra cui la Carta delle Fondazioni, volte a orientarle verso percorsi di miglioramento dei sistemi di *governance*, della gestione del patrimonio, della realizzazione delle attività istituzionali, della trasparenza e leggibilità della propria azione.

Con la definizione del Protocollo le Fondazioni si sono pertanto avviate verso una nuova fase del percorso evolutivo che le ha caratterizzate sin dalla loro costituzione e che ne rafforza ulteriormente la loro natura di corpi intermedi, protagoniste della società civile, nel solco del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione.

Le Fondazioni sono ora impegnate nell'implementazione delle diverse previsioni, fra cui l'adeguamento formale dei testi statutari, che auspicano possa avere luogo molto prima dei tempi previsti, proseguendo nel rapporto di leale collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui si è fatta parte attiva l'Associazione e su cui si fonda l'atto negoziale.

Fra le varie questioni di rilievo, va ricordato l'avvio della riforma del Terzo settore promossa dal Governo e che vede le Fondazioni particolarmente interessate non solo per il farne par-

te, ma altresì perché soggetti coinvolti operativamente con gli altri attori presenti e, quindi, partecipi delle decisioni di sviluppo. Per questo hanno, tramite l'Acri, non solo partecipato alla consultazione pubblica, ma hanno altresì preso parte alle audizioni svolte in proposito dal Parlamento, partecipando al dibattito affinché si pervenga ad un assetto della disciplina del Terzo settore coerente con il ruolo che i diversi soggetti che lo compongono hanno nella società italiana. In particolare, è stato sottolineata la necessità che, nella definizione delle norme relative ai Centri di servizio per il volontariato, venga evitato il prodursi di situazioni di conflitto di interesse e che vengano introdotti strumenti che ne possano stimolare maggiori livelli di efficienza e di efficacia nell'utilizzo delle risorse ad essi destinate, rafforzando il coordinamento e il monitoraggio a livello nazionale.

Purtroppo va segnalato, con rammarico, che a fronte dell'azione di revisione, sistematizzazione e innovazione legislativa, registrata sul fronte nazionale, non può dirsi altrettanto sul versante europeo, dove la nuova Commissione non ha ritenuto opportuno promuovere un percorso di unificazione delle discipline di ciascuno Stato in tema di fondazioni volto ad elaborare una normativa comune in tema di fondazioni, sostenendo il c.d. statuto europeo delle fondazioni.

Il patrimonio e la gestione economica

Il patrimonio contabile delle Fondazioni, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, ammonta a 41.243 milioni di euro e costituisce l'85% circa del passivo di bilancio. Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato un incremento di circa l'1%, con una variazione netta di 388,6 milioni di euro.

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2014 ammonta a 2.271,4 milioni di euro e fa segnare un aumento del 52,6% rispetto a quello dell'esercizio precedente (1.488,2 milioni di euro).

A fronte di una contrazione del peso degli interessi, i dividendi, inclusi quelli distribuiti dalle conferitarie, segnano un aumento, passando da 338,4 a 361,1 milioni; parallelamente crescono le gestioni patrimoniali, che chiudono con un risultato più che raddoppiato, passando da 110,6 milioni di euro a 254,5 milioni, la gestione degli strumenti finanziari, il cui margine positivo risulta essere pari a 800 milioni di euro, rispetto ai 44 milioni del 2013, mentre diminuiscono la componente straordinaria e i proventi non finanziari che passano da 366,2 milioni a 203,6 milioni di euro.

La redditività complessiva si attesta quindi al 5,5%, in sensibile miglioramento rispetto al 3,6% del 2013, che, viste le turbolenze dei mercati finanziari, era già apprezzabile rispetto al 2,7% registrato l'anno precedente.

L'Avanzo di esercizio relativo all'anno 2014 è pari a 1.662,7 milioni di euro (con una incidenza pressoché invariata sui proventi) e fa segnare un incremento di 563 milioni rispetto a 1.099,7 milioni del 2013 (il 73,9% dei proventi). La variazione dell'avanzo è sostanzialmen-

te in linea con quella dei proventi totali (rispettivamente +51,2% e +52,6%), e il sensibile contenimento degli oneri di funzionamento, pari a 53 milioni di euro grazie alla riduzione di tutte le componenti di costo, è stato annullato dal maggiore carico fiscale che ha gravato sul Conto economico per effetto delle due manovre che hanno accresciuto l'imposizione sui proventi finanziari delle Fondazioni. Fra le componenti più significative che hanno portato alla contrazione degli oneri di funzionamento vi sono la riduzione di oltre 28 milioni degli accantonamenti per rischi e oneri futuri, di 20 milioni per interessi passivi, e di 2,6 milioni per compensi agli organi.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, i dati di bilancio 2014 segnano un'ulteriore decisa impennata dell'ammontare delle imposte e tasse, dopo gli incrementi già registrati annualmente a partire dal 2011. Se si guarda la corrispondente voce di bilancio, questa mostra, infatti, che le imposte e tasse hanno raggiunto la cifra di 301,2 milioni di euro rispetto a 41,7 milioni di euro dell'esercizio precedente (erano 29,2 nel 2012 e 22,5 nel 2011). Va osservato, tuttavia, che dai bilanci non si evince l'effettivo carico fiscale sostenuto dalle Fondazioni, poiché la normativa contabile impone di iscrivere in bilancio i proventi al netto delle imposte trattate a titolo sostitutivo. Pertanto, considerando anche tale tipologia di imposte, emerge che nel 2014 l'effettivo carico fiscale per le Fondazioni è stato di circa 423,7 milioni di euro. In particolare, si evidenziano gli oltre 297 milioni per imposte sostitutive e differite sui redditi degli investimenti finanziari, i 108 milioni a titolo di IRES, i 5 milioni corrisposti per IMU e i 3 milioni per IRAP. Attraverso le imposte corrisposte, dunque, l'Erario costituisce il primo settore di intervento delle Fondazioni, collocandosi per importo davanti a quello dell'Arte, attività e beni culturali.

Per l'insieme delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 533,3 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto ai 340,8 milioni accantonati nel 2013, che tuttavia, al netto dei 35,8 milioni di disavanzo residuo, si traducono, per l'intero sistema, in accantonamenti netti per 497,5 milioni, pari al 29,9% dell'Avanzo.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, sono stati destinati 1.165,2 milioni di euro (70,1% dell'Avanzo), rispetto a 839,9 milioni (76,4% dell'Avanzo) del 2013.

Le considerazioni ora svolte hanno ovviamente valore se riferite all'intero sistema (per la singola Fondazioni valgono le risultanze del proprio bilancio e il disavanzo dell'una non compensa l'accantonamento dell'altra) e mostrano come, in media, la gestione abbia proseguito sulla strada imboccata nel biennio 2012-13 facendo registrare risultati comunque positivi, dopo anni particolarmente difficili come il 2011.

Le risorse umane

Gli occupati nel 2014 nelle strutture operative delle Fondazioni sono stati 1.015, esattamente come nel 2013, impegnati a tempo pieno nel 76% dei casi e con un costo totale di 63,3 milioni di euro (era di 61,8 nel 2012). Il valore medio degli occupati è stabile a 11,7 unità per Fondazione e quello mediano a 8.

L'articolazione interna delle risorse riguardo alla natura del rapporto di collaborazione non è variata se non per assestamenti di modesta entità nell'ormai marginale gruppo di risorse facenti capo ancora alla banca conferitaria (in tutto il 4% del totale): il personale in regime di distacco diminuisce di alcune unità (7), in parte compensate dalla lieve crescita delle collaborazioni in service (3). L'84% del personale è in organico presso la Fondazione, esattamente come nel 2013; le collaborazioni esterne costituiscono invece l'8% del totale delle risorse (nel 2013 erano il 9%). La parte restante del personale, circa il 3%, è legato alla Fondazione da rapporti di vario altro tipo, tra cui quello di "somministrazione".

Per quanto riguarda i valori medi degli organici, si rileva che nelle Fondazioni Grandi la media degli occupati è di 29,3 unità, mentre scendendo nelle classi dimensionali i valori si riducono già di circa due terzi nelle Fondazioni Medio-grandi (9,5 addetti per Fondazione), e di oltre tre quarti nei raggruppamenti delle Medie e Medio-piccole, caratterizzate da una sostanziale omogeneità organizzativa (rispettivamente 7,0 e 7,5 unità per Fondazione) e si attestano sulle 4,2 unità nel gruppo delle Fondazioni Piccole.

Circa la distribuzione di genere del personale delle Fondazioni, la rilevazione del 2014 conferma la complessiva prevalenza di personale femminile (57% del totale), con particolare riferimento ai ruoli specialistici, dove le donne occupano il 59% delle posizioni, alle funzioni di responsabilità intermedia con il 58% delle risorse e ai ruoli operativi/esecutivi (66%), che comprendono tipicamente attività di segreteria e amministrazione.

Il personale delle Fondazioni presenta, inoltre, un notevole grado di scolarizzazione, con una elevata quota di laureati sul totale occupati (il 66% di cui il 63% con laurea quinquennale e il 3% con laurea triennale).

Con riferimento all'inquadramento contrattuale si conferma, come nel 2013, la scelta prevalente del Contratto Nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono 462 (7 in più del 2013) con una incidenza del 46% sul totale (nel 2013 era il 45%). Il secondo comparto contrattuale di principale riferimento è quello del Credito, con 294 dipendenti (7 unità in meno rispetto al 2013) e il 29% del totale.

Sono 188 in tutto, pari al 19% del totale, le unità per le quali la disciplina dei rapporti di lavoro è affidata a contratti individuali, in prevalenza collegati a un regolamento interno della Fondazione. Per quanto riguarda la distribuzione del personale in relazione all'assetto organizzativo delle singole Fondazioni, si rileva che la maggiore concentrazione si rileva nell'Area Erogazioni e Progetti Propri, nella quale è impegnato il 41% del personale. Al secondo posto, con il 27% delle risorse occupate, si colloca l'area Segreteria e Amministrazione. Seguono le attività

di supporto tecnico, declinandosi nella componente specialistica nelle Funzioni varie di staff (Uffici legali, Comunicazione, Studi, Servizi informatici e tecnici), che assorbe il 14% degli occupati, e in quella di natura esecutiva delle Funzioni Ausiliarie (commessi, autisti, portieri, addetti al centralino, ecc.), che occupa il 5% del personale totale. Nell'area Direttiva, comprendente essenzialmente le posizioni di Segretario o Direttore Generale e gli eventuali loro Vice, è occupato il 9% del personale, mentre nell'area Finanza è presente il 4% del personale altamente specializzato e presente prevalentemente in quelle realtà che hanno la gestione diretta del patrimonio. Nelle altre invece, in cui la gestione è affidata a intermediari specializzati, le risorse deputate al controllo e al monitoraggio dei risultati sono ricomprese nell'area Segreteria e Amministrazione.

L'attività istituzionale

In valori assoluti, le erogazioni del 2014, ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, si sono attestate a 911,9 milioni di euro per 22.805 interventi, rispetto a 884,8 milioni di euro e 22.334 interventi nel 2013. Di segno positivo sono anche le variazioni riguardanti le medie di importo per singola iniziativa e di numero di interventi per singola Fondazione: la prima sale infatti a 39.985 euro (dai 39.619 euro del 2013), la seconda fa registrare 259 progetti in media per Fondazione (contro 254 iniziative nel 2013). Le erogazioni pluriennali progrediscono relativamente agli importi (da 10,4% nel 2013 a 11,6% nel 2014) mentre sono in lieve diminuzione riguardo al numero di interventi (da 3,3% nel 2013 a 2,8% nel 2014).

La ripartizione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario mostra la tradizionale concentrazione delle risorse erogate per interventi di rilevante dimensione (il 42,9% degli importi erogati è di taglio superiore a 500.000 euro e si riferisce all' 1,2% del numero di interventi); l'incremento di circa un punto percentuale rispetto al dato del 2013 (quando era il 42%) evidenzia un accenno di ripresa degli investimenti di questa consistenza, tipici ovviamente delle Fondazioni di maggiori dimensioni.

Globalmente si conferma, pur se con un lieve riallineamento verso il basso, la prevalenza delle iniziative di importi superiori a 100.000 euro che assorbono nel 2014 il 68,5% degli importi e il 5,9% del numero di interventi (rispetto al 68,8% e 7,0% nel 2013). Le erogazioni comprese tra 25.000 e 100.000 euro fanno registrare una variazione leggermente positiva passando, rispetto al 2013, da 17,8% a 18,4% degli importi; le altre classi di importo mantengono invece sostanzialmente invariato il proprio peso.

La distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario mostra come l'aumento del volume complessivo delle erogazioni (3,1% in totale rispetto al 2013) non rifletta un andamento omogeneo di tutti i settori, ma sia il risultato di una compensazione tra scostamenti di segno ed entità molto diversi tra loro.

I sette settori nei quali tradizionalmente le Fondazioni concentrano il maggior volume di erogazioni riaffermano il loro primato, raccogliendo nel loro insieme il 96,3% dei contributi totali (nel 2013 era stato 95,5%). In cinque casi si presentano variazioni in aumento sul 2013 (Volontariato Filantropia e Beneficenza +25,9%, Educazione, Istruzione e Formazione +14,8%, Assistenza sociale +3,1%, Arte Attività e Beni culturali +1,4% e Salute Pubblica +0,7%), mentre negli altri due casi si registra una diminuzione degli importi erogati (Ricerca e Sviluppo -10,8% e Sviluppo Locale -8,8%).

Tutte le Fondazioni censite operano nel settore Arte, Attività e Beni culturali; per quanto riguarda gli altri settori, le presenze più numerose si registrano nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza (dove operano 83 Fondazioni), Educazione Istruzione e Formazione (82 Fondazioni), Salute pubblica (67 Fondazioni), Ricerca e Sviluppo (61 Fondazioni) e Assistenza sociale (55 Fondazioni).

Dall'esame della graduatoria dei settori per importi erogati e numero di interventi si colloca al primo posto, anche nel 2014, il settore Arte, Attività e Beni culturali con 272,8 milioni di euro (29,9% degli importi erogati) e 7.786 interventi (34,1%).

Al secondo posto il settore Volontariato Filantropia e Beneficenza che, salendo di ben tre posizioni rispetto alla rilevazione 2013, registra un importo complessivo di erogazioni pari a 131,7 milioni di euro e 2.812 iniziative (in termini percentuali, 14,4% degli importi e 12,3% del numero di interventi totali).

Stabile al terzo posto si colloca il settore Assistenza Sociale, con 123,6 milioni di euro e 2.385 interventi (il 13,6% degli importi e l'10,5% del numero).

Educazione, Istruzione e Formazione si conferma al quarto posto anche in questa rilevazione, con 120,9 milioni di euro erogati (13,3% del totale) e 3.808 interventi (16,7%).

Ricerca e Sviluppo scende di tre posizioni in graduatoria, approdando al quinto posto per importi erogati, con 114,4 milioni di euro (12,5% del totale) per 1.408 interventi (6,2%).

Rimangono stabili rispetto al 2013: il settore Salute Pubblica, al sesto posto, che riceve 68,9 milioni di euro (7,6% del totale), con 1.209 interventi (5,3%) e Sviluppo Locale, settimo in graduatoria, con 45,4 milioni di euro, pari al 5,0% delle somme erogate, e 1.610 iniziative censite (7,1% del totale).

I restanti settori in graduatoria presentano, come già osservato, incidenze minori, che non superano in nessun caso il 2% del totale erogato: Protezione e Qualità Ambientale, con 18,4 milioni di euro (2,0% del totale) per 363 interventi (1,6%); Sport e Ricreazione con 8,1 milioni di euro (0,9%) per 1.157 interventi (5,1%), Famiglia e Valori Connessi, con 6,2 milioni di euro (0,7% del totale), per 169 interventi (0,7%).

Agli ultimi tre settori della graduatoria va complessivamente un milione e mezzo di euro con 98 interventi: Religione e Sviluppo Spirituale, Diritti Civili, e Prevenzione della Criminalità e Sicurezza Pubblica.

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Il 2014 può a buon diritto essere appellato, per quel che concerne la fiscalità delle Fondazioni, come *annus horribilis*, a ragione di un notevole inasprimento della pressione fiscale, che ha ridotto significativamente la capacità erogativa presente e prospettica delle stesse. Al contempo, tuttavia, l'anno in rassegna verrà ricordato come l'inizio del percorso, che ha portato il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Acri alla firma del Protocollo di Intesa, il cui iter si è concluso il 22 aprile del 2015, strumento innovativo per regolamentare e ottimizzare il perseguimento delle finalità istituzionali delle Fondazioni.

I contatti con l'Autorità di vigilanza per verificare la possibilità di nuove forme di collaborazione sono stati intensi e l'idea su cui si stava lavorando è stata resa nota, in occasione della 90^a Giornata Mondiale del Risparmio, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, prof. Carlo Padoan, che ha manifestato l'intenzione di condividere, nell'ambito della cornice legislativa della legge "Ciampi", un atto negoziale con le Fondazioni sui temi di maggiore rilevanza.

Il Protocollo di Intesa, che viene di seguito commentato nella monografia realizzata dal prof. Quadrio Curzio, apre doverosamente questo capitolo per la sua forza innovatrice insieme alle vicende fiscali di segno completamente opposto, ma che ugualmente segneranno profondamente l'attività delle Fondazioni.

Va detto, tuttavia, che le Fondazioni, prima dell'intesa cristallizzata nell'ambito del Protocollo, avevano già avviato una serie di iniziative, fra cui la Carta delle Fondazioni, volte a orientarle verso percorsi di miglioramento dei sistemi di *governance*, della gestione del patrimonio, della realizzazione delle attività istituzionali, della trasparenza e leggibilità della propria azione.

Con la definizione del Protocollo le Fondazioni si sono pertanto avviate verso una nuova fase del percorso evolutivo che le ha caratterizzate sin dalla loro costituzione. Il Protocollo, infatti, segna un cesura rispetto al rapporto con il mondo bancario, che ha caratterizzato fin dall'origine la loro veste di investitori, e rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare ulteriormente il ruolo delle Fondazioni quali corpi intermedi, protagoniste della società civile, nel solco del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione.

Come è stato acutamente sottolineato¹ il Protocollo costituisce un punto di arrivo di un percorso che, partito con la ricordata Carta delle Fondazioni, ha visto sempre più affermarsi l'anima "non *profit*" degli Enti, di cui accentuano i connotati sotto il profilo della conservazione del patrimonio, della governance e della operatività. Rappresenta, indubbiamente, un elemento di novità per il nostro ordinamento, in cui per la prima volta si sperimenta, con successo, uno strumento di disciplina dei rapporti fra soggetti vigilati e Autorità vigilante, a legislazione invariata.

¹ Va segnalato il contributo di approfondimento "Le Fondazioni di origine bancaria: dai principi delle leggi Amato e Ciampi al Protocollo Mef/Acri" fornito dal prof. Marcello Clarich nel suo intervento alla firma del Protocollo e riportato nel numero 5/2015 della rivista "il Risparmio".

I vari profili interessati rendono superflui eventuali interventi legislativi, sia perché la legge “Ciampi”, essendo una disposizione di principi, rende possibile l’elaborazione di strumenti di autodisciplina condivisa, sia perché forme di autoregolazione partecipate rendono più flessibile l’adeguamento normativo all’evoluzione operativa. Non va infatti sottaciuto che molti dei punti del Protocollo derivano anche dall’esperienza realizzata dalle Fondazioni e dall’Autorità di vigilanza nei 25 anni dalla legge “Amato”.

Va rimarcato come anche il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, abbia sottolineato nelle “Considerazioni finali” del 26 maggio 2015 che *“la necessità che le fondazioni bancarie svolgano il ruolo di azionista nel rispetto dell’autonomia gestionale delle banche partecipate e diversifichino i propri investimenti era da tempo sottolineata dalla Banca d’Italia. Il Protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Economia e delle finanze, cui compete la vigilanza sulle fondazioni, e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio muove in questa direzione. Il limite di concentrazione all’investimento in un singolo emittente tutela tanto l’interesse delle fondazioni quanto quello degli intermediari. Viene presidiato il rispetto del divieto di controllo delle banche partecipate, anche congiunto o di fatto; viene migliorata la qualità degli organi, rafforzandone il grado di indipendenza.”*

Le Fondazioni sono ora impegnate nell’implementazione delle diverse previsioni, fra cui l’adeguamento formale dei testi statutari, che si auspica possa avere luogo molto prima dei tempi previsti, proseguendo nel rapporto di leale collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui si è fatta parte attiva l’Associazione e su cui si fonda l’atto negoziale.

Se il Protocollo ha consentito, con un atto di autonomia condivisa, di integrare le norme legislative e regolamentari e, conseguentemente di rilanciare la loro operatività, sempre più caratterizzata da profili di trasparenza e responsabilità, non altrettanto positivamente si sono concluse, come già accennato, le questioni di carattere tributario, per le quali notevole è stato l’impegno nel tentativo di fare capire come ogni aumento di tassazione si trasli direttamente e automaticamente sulle risorse a disposizione per le comunità. L’azione svolta si è esplicata sia nel sensibilizzare le istituzioni, sia appoggiando la campagna, partita sui *social network* e che ha visto coinvolti anche Enti locali e soggetti del Terzo settore, dal titolo *#menotassepiùerogazioni*.

Nel corso del 2014 il legislatore è intervenuto sulla disciplina fiscale degli enti non commerciali, fra cui sono ricomprese le Fondazioni, con provvedimenti che incidono sensibilmente sulla loro capacità erogativa.

Come preannunciato nel Rapporto dello scorso anno, un primo intervento penalizzante è stato quello relativo all’incremento della ritenuta sulle rendite finanziarie, che a partire dal 1° luglio 2014 è passata dal 20% al 26%, e che, tra l’altro segue quello realizzato dal Governo Monti a partire dal 1° gennaio 2012, con l’aumento della medesima aliquota dal 12,5% al 20%.

Un secondo provvedimento, approvato nel dicembre 2014 con la Legge di Stabilità per il 2015, ha ridotto la quota di esenzione dalla tassazione IRES dei dividendi percepiti dal 95% al 22,26%, con effetto retroattivo al 2014. Tale misura ha prodotto un innalzamento della tassazione dei dividendi di 20 punti percentuali portandola dall’1,375% al 21,3785%. La misura ha attribuito alle Fondazioni – in maniera del tutto irrazionale rispetto alle loro finalità – una tassazione sui dividendi percepiti di gran lunga superiore a quella dei soggetti privati profit:

soggetti le cui risorse non vengono riversate a favore della collettività. Questa nuova penalizzazione ha allontanato ulteriormente le Fondazioni da quegli analoghi soggetti non profit che in tutta Europa godono, per la loro funzione, di una fiscalità di vantaggio.

Il sovrapporsi delle citate misure ha così generato un incremento del carico fiscale sull'insieme delle Fondazioni di quasi quattro volte, passato dai circa 100 milioni di euro del 2011 a ben 424 milioni di euro nell'esercizio 2014.

In relazione all'aumento della tassazione dei dividendi l'azione di Acri, affiancata dal mondo del Terzo settore, dalle istituzioni culturali e di ricerca e dai comuni, ha perlomeno evitato la penalizzazione di una tassazione retroattiva, fortemente illegittima, con il riconoscimento di un credito, limitato al solo anno 2014, pari alla maggiore imposta dovuta sui dividendi, scomputabile a partire dal 2016.

L'irrazionalità dell'incremento di tassazione è stata sottolineata anche dall'European Foundation Centre di Bruxelles il quale ha ricordato che ridurre la possibilità di reddito delle Fondazioni significa sottrarre risorse insostituibili per la ricerca, per le arti e, infine, per le categorie sociali svantaggiate come gli anziani, i disabili, i bambini in difficoltà, gli immigrati ed altre categorie della popolazione e aree ai cui bisogni le autorità pubbliche non possono più rispondere adeguatamente da sole.

La connotazione positiva, in questo frangente, è l'ampia solidarietà mostrata dalle varie componenti della società civile, che hanno preso posizione contro tali misure, riconoscendo in tal modo il prezioso lavoro che le Fondazioni svolgono quotidianamente a sostegno dello sviluppo e in risposta ai più urgenti bisogni delle comunità locali.

La Riforma del Terzo settore avviata dal Governo nel 2014 vede le Fondazioni particolarmente interessate e per questo hanno, tramite Acri, non solo partecipato alla consultazione pubblica, ma hanno altresì preso parte alle audizioni svolte in proposito dal Parlamento. Hanno così reso pubblico il proprio punto di vista, contribuendo al dibattito affinché si pervenga ad un assetto della disciplina del Terzo settore coerente con il ruolo che i diversi soggetti coinvolti hanno nella società italiana. In particolare, è stata sottolineata la necessità che, nella definizione delle norme relative ai Centri di servizio per il volontariato, venga evitato il prodursi di situazioni di conflitto di interesse e che vengano introdotti strumenti che ne possano stimolare maggiori livelli di efficienza e di efficacia nell'utilizzo delle risorse ad essi destinate, rafforzando il coordinamento e il monitoraggio a livello nazionale.

A fronte di tale azione di revisione, sistematizzazione e innovazione legislativa, registrata sul fronte nazionale, non può dirsi altrettanto sul versante europeo, dove il nuovo Presidente della Commissione, a differenza di quanto fatto dal predecessore, non ha ritenuto opportuno promuovere un percorso di unificazione delle discipline di ciascuno Stato in tema di fondazioni volto ad elaborare una normativa comune in tema di fondazioni, sostenendo il c.d. statuto europeo delle fondazioni.

CAPITOLO 2

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

Premessa

Le analisi patrimoniali ed economiche presentate in questo capitolo si basano sull'aggregazione delle poste dei singoli bilanci delle Fondazioni, resa possibile dopo un'opera di riclassificazione dei dati, allo scopo di renderli omogenei e confrontabili.

Tale operazione si rende necessaria poiché alcuni fatti amministrativi possono essere contabilizzati in maniera differente, in base alle diverse soluzioni previste dalla normativa in tema di bilancio specifica per le Fondazioni di origine bancaria.

In particolare, intendiamo far riferimento alla rappresentazione in bilancio del valore della partecipazione nella società bancaria conferitaria che è disciplinata dall'art. 9, c.4 del D.lgs. n. 153 del 1994 che così recita: *“Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazioni, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8”*.

La norma introduce una deroga specifica ai principi contabili in base ai quali le plusvalenze e minusvalenze (quest'ultime anche se derivanti da valutazione) rappresentano dei componenti positivi e negativi di reddito che contribuiscono alla determinazione dell'Avanzo dell'esercizio. Infatti in base alle previsioni dell'articolo appena citato le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente a patrimonio, senza influire sulla determinazione dell'Avanzo dell'esercizio; anzi, in caso di minusvalenza imputata al Conto economico, qualora le Fondazioni optassero per la contabilizzazione tradizionale, la norma prevede che, per quantificare le risorse da destinare all'attività istituzionale, si debba ricalcolare l'Avanzo senza tener conto di questa componente negativa di reddito. Al contrario, l'eventuale plusvalenza, in tutto o in parte imputata al Conto economico, concorre alla definizione delle risorse destinabili all'attività istituzionale.

La *ratio* della norma appare essere improntata ad un duplice obiettivo: la salvaguardia del patrimonio e la tutela del livello dell'attività erogativa. Nel primo caso infatti consente di imputare, per propria scelta, il maggior valore al patrimonio e di non erogarlo, nel secondo caso evita che l'attività erogativa risenta negativamente delle perdite, conseguite o stimate, che attengono la conferitaria, disponendo che le risorse da utilizzare siano commisurate solo al risultato della gestione, prescindendo dalle vicende che riguardano la partecipazione nella conferitaria stessa.

Sulla base di queste considerazioni, che discendono dall'interpretazione della norma, e al fine di ottenere quella omogeneizzazione dei dati che rende possibile la loro aggregazione e le

analisi che si propongono nel Rapporto, si è deciso di operare alcune riclassificazioni dei dati dei bilanci 2014 depurando il Conto economico delle svalutazioni della partecipazione nella banca conferitaria, così come è stato già fatto per il 2013, nel precedente Rapporto.

Di fatto tale scelta ha prodotto gli stessi effetti finali che si sarebbero ottenuti se le Fondazioni avessero, in origine, deciso di avvalersi della facoltà derogativa prevista dall'art. 9, c.4 del D.lgs. n. 153 del 1999 e, allineando i comportamenti contabili di tutte le Fondazioni, permette di ottenere una base di dati omogenei e confrontabili.

Nello specifico, nel 2014, tre Fondazioni hanno svalutato la partecipazione nella conferitaria per un importo complessivo di 24 milioni di euro, iscrivendo le svalutazioni al Conto economico invece di imputarle direttamente al patrimonio. La nostra riclassificazione ha dunque comportato il mantenimento di tali poste solo a livello patrimoniale, consentendo di fare emergere il corretto livello dell'Avanzo di gestione in base al quale le Fondazioni hanno operato le destinazioni all'attività istituzionale e le altre previste dalla norma. I dati dello Stato patrimoniale, invece, non sono ovviamente variati e la riduzione della posta del Patrimonio netto aggregato misura esattamente l'impatto delle svalutazioni operate.

Prima di passare all'analisi della gestione va altresì sottolineato che l'aggregato dei dati economici e patrimoniali esaminato è relativo a 87 Fondazioni su 88 esistenti. L'esclusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si è resa necessaria perché i dati del suo bilancio non presentano requisiti di omogeneità tali da renderli confrontabili con quelli dell'intero sistema.

2.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, ammonta a 41.243 milioni di euro e costituisce circa l'85% del passivo di bilancio¹ (Tab. 2.4).

Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato un aumento di circa l'1%, con una variazione netta di 388,6 milioni di euro, invertendo così il trend negativo che era iniziato nel 2011.

È tuttavia necessario precisare che il valore contabile del patrimonio, a parte la riduzione fatta segnare nel triennio 2011-2013, che rappresenta il periodo più difficile della crisi finanziaria iniziata nel lontano 2008, è costantemente aumentato negli anni e, se raffrontato con il valore al 31 dicembre 2000, anno di entrata in operatività della Legge "Ciampi" che regola l'attività delle Fondazioni, mostra un tasso di crescita medio annuo dell'1,1%,

¹ Il valore reale del patrimonio delle Fondazioni a fine 2014 è stimato in 42,2 miliardi di euro con una plusvalenza netta latente di 940 milioni. Il dato è migliorato rispetto al 2013, esercizio in cui si registrava una minusvalenza latente di 1,1 miliardi di euro. Il valore reale del patrimonio è stato calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate (sostanzialmente nelle società conferitarie) detenute dalle Fondazioni. Il valore reale delle partecipazioni è stato calcolato come media dei valori di borsa degli ultimi tre mesi del 2014, per le società quotate, e come ultimo valore disponibile della quota di patrimonio netto, per quelle non quotate. Se indicato, si è data prevalenza al dato fornito dalla Fondazione nel bilancio.

mentre l'inflazione media annua registrata nello stesso periodo è stata del 2,0%².

Ovviamente il ritmo di crescita è stato molto sostenuto negli anni precedenti la crisi finanziaria. Infatti dal 2000 al 2010 il patrimonio è cresciuto mediamente del 3,5% annuo, mentre l'inflazione, nello stesso periodo, è aumentata del 2,1% annuo.

Nel 2014 si rileva che 68 Fondazioni registrano un incremento del loro patrimonio per complessivi 869 milioni di euro, dato che al netto della riduzione aggregata di 480 milioni relativa a 20 Fondazioni, determina la già citata variazione dell'aggregato patrimoniale di 388,6 milioni rispetto al 2013.

Nel periodo 2000-2014, la cui seconda metà, a partire dal 2008, è stata caratterizzata da una pesantissima e lunga crisi dei mercati finanziari, si osserva che le Fondazioni hanno erogato complessivamente 18,4 miliardi di euro e accantonato ulteriori risorse per l'attività erogativa futura per circa 2 miliardi di euro, per un totale di 20,4 miliardi di euro, assolvendo, quindi, agli obblighi di salvaguardia del patrimonio e di erogazione di risorse, compatibilmente con l'andamento dei mercati finanziari.

Con riferimento alla distribuzione dimensionale e geografica dei patrimoni, si rileva come questa sia caratterizzata, per ragioni "genetiche", da una marcata concentrazione³ (Tab. 2.1 e Tab. 2.6). Per quanto riguarda il primo profilo, le 46 Fondazioni considerate⁴ - aventi sede nel Nord del Paese - hanno complessivamente un patrimonio di oltre 30 miliardi di euro, pari al 74,6% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grande dimensione, il valore medio del patrimonio è circa due volte e mezzo la media generale (1.153 milioni di euro contro 474). Il Nord Est ha una presenza più diffusa di Fondazioni (30), ma un valore medio del patrimonio più contenuto della media (411 milioni di euro). Il Centro, che pure conta 30 Fondazioni, ha valori patrimoniali medi ancora più contenuti, con 285 milioni di euro.

Il Sud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale (solo il 4,7% del totale), contando 11 Fondazioni dotate di un patrimonio medio che, con 175 milioni di euro, si pone sotto la metà del dato generale.

La forte disomogeneità territoriale deriva dalla distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel Centro Nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli *ex* istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia) e della Banca Nazionale delle Comunicazioni, meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

2 Va tenuto presente che le considerazioni svolte con riferimento all'andamento della consistenza patrimoniale rispetto al tasso di inflazione trovano forti limiti di ordine normativo dal momento che le Fondazioni non possono adottare politiche di adeguamento patrimoniale correlate al degrado monetario poiché: *i*) la misura dell'accantonamento viene stabilita dall'Autorità di vigilanza in funzione del risultato di esercizio; *ii*) i plusvalori derivanti dagli investimenti, diversi dalle partecipazioni nelle banche conferitarie, non possono essere patrimonializzati ma devono essere erogati.

3 I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la loro dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

4 Le Fondazioni con sede nel Nord sono 47, in particolare quelle del Nord Ovest 17. Circa le ragioni che hanno portato ad escludere dall'analisi i dati 2014 della Fondazione Cassa di Risparmio Genova e Imperia si rinvia a quanto evidenziato nella Premessa a questo capitolo.

Tab. 2.1 Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche
(situazione al 31/12/2014)

GRUPPI	Fondazioni Piccole		Fondazioni Medio-piccole		Fondazioni Medie		Fondazioni Medio-grandi		Fondazioni Grandi		Totale		
	Milioni di euro	N°	Milioni di euro	N°	Milioni di euro	N°	Milioni di euro	N°	Milioni di euro	N°	Milioni di euro	N°	Media
AREE GEOGRAFICHE													
Nord Ovest	167	4	114	1	319	2	954	4	16.897	5	18.451	16	1.153
Nord Est	169	6	202	2	1.053	7	2.678	8	8.223	7	12.325	30	411
Centro	308	6	789	9	970	6	1.331	4	5.144	5	8.542	30	285
Sud	73	2	489	5	266	2	201	1	896	1	1.925	11	175
Totale	717	18	1.594	17	2.608	17	5.164	17	31.160	18	41.243	87	474
Media	40		94		153		304		1.731		474		

Passando all'aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di grande dimensione detiene il 75,6% del totale del patrimonio complessivo, mentre le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per l'1,7%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza che alle regioni del Sud dell'Italia viene destinato un minor volume di risorse relative all'attività istituzionale. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell'Acri, hanno intrapreso alcune iniziative con l'obiettivo di contribuire ad attenuare tali differenze. In particolare, oltre ad aver finanziato alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud, alla fine del 2005, le Fondazioni, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, hanno costituito la Fondazione con il Sud che ha iniziato a operare dal 2007 nelle regioni meridionali⁵.

Oltre al conferimento della dotazione iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, a ulteriori erogazioni a favore della Fondazione con il Sud, impegno che è stato rinnovato nel 2010, con la sottoscrizione di un altro protocollo di intesa che riguarda il periodo 2010-2015.

⁵ Considerando la consistenza patrimoniale della Fondazione con il Sud nell'ambito delle Fondazioni operanti nelle regioni meridionali la distribuzione geografica dei patrimoni di queste ultime passa dal 4,7% al 5,6%.

2.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2014 ammonta a 48,6 miliardi di euro e registra una diminuzione di 653 milioni di euro, -1,3% rispetto al 2013, dovuta alle svalutazioni di strumenti finanziari, in buona parte, alla estinzione di debiti e al pagamento di delibere in attesa di essere liquidate. La struttura generale degli investimenti⁶ non è tuttavia mutata rispetto all'anno precedente, anche se la composizione percentuale mostra le variazioni dovute alle svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. L'attivo è costituito per circa il 95% da attività finanziarie e liquidità, mentre le immobilizzazioni materiali e immateriali rappresentano poco più del 4%.

Le attività finanziarie fruttifere⁷ segnano una contrazione di circa 788 milioni di euro da attribuirsi alla partecipazione nella conferitaria che è l'unica posta a evidenziare una variazione negativa, mentre le altre sono sostanzialmente invariate o, come le disponibilità liquide, segnano un incremento.

Le attività finanziarie immobilizzate, che si sono ridotte di 2,7 miliardi (-9%), ammontano a 28 miliardi di euro e rappresentano meno del 58% dell'attivo contro il circa 63% del 2013. Tale riduzione è ricollegabile per il 98% alla diminuzione delle partecipazioni nella conferitaria dovuta, come meglio evidenziato di seguito, sia alle svalutazioni operate, che, in alcuni casi, alla loro contabilizzazione fra le attività per negoziazione.

L'investimento in attività finanziarie non immobilizzate, invece, aumenta di 1,4 miliardi di euro (+9,8%) attestandosi a 15,7 miliardi e il loro peso percentuale sul totale attivo cresce dal 29% al 32%. All'interno di questa classe di attività, diminuiscono tanto le gestioni patrimoniali, di quasi 500 milioni (nel 2013 tale tipologia di investimento aveva subito una contrazione molto più consistente di circa 4,5 miliardi di euro), quanto l'investimento in titoli di debito, quotati e non, di 690 milioni.

Tali variazioni negative sono più che compensate dalla crescita degli investimenti in parti di OICR di 1,6 miliardi (si attestano a 7,3 miliardi di euro, il 15% del totale attivo di bilancio) e dall'aumento di 1,1 miliardi di euro della partecipazione nella conferitaria (ammonta a 2,3 miliardi).

Soffermandosi sugli investimenti complessivi nella conferitaria (sia immobilizzati che non) si rileva che la riduzione di 1,6 miliardi di euro è il risultato netto di incrementi per totali 708 milioni di euro registrati da 11 Fondazioni (circa la metà dei quali per riprese di valore a fronte di precedenti svalutazioni), di cessione di partecipazioni per 1,6 miliardi da parte di 14 Fondazioni e di svalutazioni per 750 milioni di euro operate da 13 Fondazioni. A tale proposito si osserva che di queste 13 Fondazioni, tre, come già evidenziato nella Premessa, hanno imputato le svalutazioni a Conto economico e per esse si è operata la riclassificazione descritta, mentre le

⁶ Le categorie di investimento cui si fa riferimento nel commento non sono evidenziate distintamente negli schemi di bilancio proposti a fine capitolo, che sono strutturati in forma sintetica e con un maggior grado di aggregazione. A tale riguardo si rimanda alla Nota metodologica.


⁷ Con riferimento alle tabelle 2.6 di Stato patrimoniale, il dato in questione si ottiene sommando le Disponibilità liquide alle Attività finanziarie, al netto delle Partecipazioni nelle società strumentali.

altre hanno ridotto direttamente il valore del patrimonio, così come consentito dalla normativa (art. 9, comma 4, D.lgs. 153/99). La decisione di adeguare il valore di carico delle partecipazioni si è resa necessaria per recepire in bilancio una perdita di valore, rispetto ai valori di libro, che appariva di natura durevole, in base alle condizioni di contesto dei mercati.

Il grafico della Fig. 2.1 mostra l'andamento del peso dell'investimento nella conferitaria sul totale dell'Attivo dal bilancio 1992/93 a quello del 2014. Risulta evidente la progressiva riduzione del peso delle partecipazioni per effetto del processo di dismissione iniziato già nel 1997 con la Direttiva Dini, la fase di stabilizzazione che inizia dal 2002 e il successivo impegno profuso dalle Fondazioni, in qualità di investitori istituzionali, a sostegno e rafforzamento patrimoniale delle banche partecipate mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale a partire dal 2007.

Le altre poste dell'attivo non registrano variazioni di rilievo.

Fig. 2.1 - Totale Attivo e partecipazioni nella conferitaria (peso in % su Totale Attivo)



2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche

L'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni di origine bancaria si è sviluppata nell'ambito di un quadro normativo dinamico e talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie⁸ fu abolito dalla Legge n. 474/94 e la relativa direttiva "Dini" favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo nor-

⁸ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, con un evidente impatto negativo sull'ammontare delle risorse disponibili per l'attività istituzionale.

me di agevolazione fiscale laddove a seguito dei trasferimenti fosse stato rispettato il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Infine, nel 1998, la Legge "Ciampi" introdusse l'obbligo di cedere entro il 31 dicembre 2005 le quote di partecipazione che attribuivano il controllo delle banche conferitarie, obbligo da cui, successivamente, furono dispensate le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e quelle con sede in regioni a statuto speciale.

Nel passato le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita di grandi gruppi bancari, fra i quali: Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI, con un ruolo di protagoniste nel riassetto del settore creditizio italiano.

L'evoluzione del processo di dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, iniziato nel 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano partecipazioni di maggioranza di quasi tutte le banche conferitarie, ha portato, a dicembre del 2014, alla situazione rappresentata nel seguente schema:

A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50% ⁹	12
B) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella conferitaria	26
C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50% di cui:	50
C.1 partecipazione inferiore al 5%	26
C.2 partecipazione fra il 5% e il 20%	12
C.3 partecipazione fra il 20% e il 50%	12
Totale Fondazioni	88

2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e dell'attività istituzionale

2.4.1 Alcune note informative sul bilancio delle Fondazioni

A premessa della illustrazione dei risultati della gestione economico-finanziaria delle Fondazioni e per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni operano destinando all'attività istituzionale, fra cui gli obblighi previsti dalla Legge n. 266/91 sul volontariato, l'Avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva disposti dall'Autorità di vigilanza.

⁹ Nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola dimensione e di quelle con sede nelle regioni a statuto speciale.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'Avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'Avanzo alle finalità previste dallo statuto.

Per questo stesso motivo, l'eventuale revoca di erogazioni già deliberate non dà origine a ricavi straordinari, ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non appaiono nel Conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo, poiché il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione delle Fondazioni nel quale vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

Lo schema di Conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e Avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, emanato il 19 aprile del 2001¹⁰, si osserva che il Conto economico vero e proprio (che attiene alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'attività istituzionale.

Nell'ottica di favorire l'uniformità di rilevazione dei fatti amministrativi nella contabilità delle Fondazioni, la Commissione Bilancio e Questioni fiscali di Acri ha elaborato il documento "Orientamenti contabili in tema di bilancio" nel quale sono fornite talune indicazioni contabili in relazione ai contenuti delle voci di bilancio e alla loro esposizione secondo modalità e criteri uniformi.

Tali orientamenti sono stati sviluppati avendo come riferimento il Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, recante disposizioni transitorie per la redazione del bilancio delle Fondazioni, e si prefiggono l'obiettivo di perseguire una maggiore trasparenza e omogeneizzazione nella rendicontazione della gestione delle Fondazioni.

Tale iniziativa si affianca alle altre assunte in precedenza in tema di implementazione delle

¹⁰ Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta, al momento, l'unica fonte normativa in materia di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

informazioni di bilancio, che consistono nella definizione di una legenda delle voci tipiche di bilancio e nell'individuazione di un *set* di indicatori gestionali; queste informazioni, il cui scopo è quello di rendere sempre più leggibile il bilancio della Fondazione e della sua gestione, si aggiungono a quelle previste dalle norme di legge, e le Fondazioni, seguendo gli auspici e le indicazioni fornite dall'Associazione, le stanno progressivamente inserendo nei loro bilanci.

2.4.2 L'investimento del patrimonio: la redditività

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2014 ammonta a 2.271,4 milioni di euro (Tab. 2.5) e fa segnare un incremento del 52,6% rispetto a quello dell'esercizio precedente (1.488,2 milioni di euro).

Prendendo in esame la composizione dei proventi totali, si osserva che mentre gli interessi si riducono, i dividendi totali segnano un aumento, e nel loro ambito anche quelli distribuiti dalle conferitarie che passano da 338,4 a 361,1 milioni di euro.

Il 2014 si rivela essere un anno favorevole per gli investimenti finanziari. Infatti le gestioni patrimoniali chiudono con un risultato più che raddoppiato passando da 110,6 milioni di euro a 254,5 milioni, mentre la gestione degli strumenti finanziari vede crescere il margine positivo in maniera sensibile dai 44 milioni di euro del 2013, agli 800 milioni di euro del 2014; gli altri proventi di natura non finanziaria, pari a 134 milioni (21 nel 2013), e la componente straordinaria, di 69,5 milioni (345,2 nel 2013), diminuiscono complessivamente del 44% passando da 366,2 milioni a 203,6 milioni di euro.

In particolare, merita essere evidenziata la variazione del risultato della gestione degli strumenti finanziari, che è da ricollegare all'apprezzamento del valore dei titoli verificatosi nell'anno. Dall'esame delle componenti di tale voce¹¹ emerge, infatti, che le svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie del 2014 sono inferiori a quelle del 2013 (rispettivamente 107 contro 301 milioni di euro con un miglioramento di circa 194 milioni), che gli utili netti derivanti dalla negoziazione di titoli e soprattutto che le rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate sono aumentate di 562 milioni di euro, risultando pari a 907 milioni rispetto ai 345 milioni dell'esercizio precedente.

Da questa prima lettura dei dati emerge che nel 2014 la crisi non è ancora del tutto superata e il basso livello dei tassi di interesse ha di fatto depresso i rendimenti degli investimenti finanziari; tuttavia i corsi sia dei titoli azionari, che obbligazionari si sono in parte ripresi facendo registrare significativi guadagni in conto capitale.


In tale scenario, le Fondazioni sono riuscite a fronteggiare la situazione gestendo il portafoglio in maniera dinamica e riuscendo a catturare le opportunità offerte dal mercato che già dalla seconda metà del 2013 e ancora nel 2014 ha mostrato sensibili rialzi delle quotazioni di borsa.

¹¹ A tale riguardo, per una descrizione dettagliata delle poste che confluiscono nelle voci indicate nelle tabelle di bilancio, si rimanda alla Nota metodologica.

Ne è derivato un quadro generale molto variegato, con differenze che forse la crisi attuale ha contribuito ad amplificare, in cui vi sono realtà che sono riuscite a fronteggiare le difficoltà intrinseche del contesto economico e finanziario e altre che hanno sofferto maggiormente le avversità gestionali relative ai loro investimenti.

La Fig. 2.2 riporta la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2014, confrontata con gli esercizi precedenti a partire dal 2001.

Fig. 2.2 Composizione % dei proventi



La redditività del patrimonio¹² delle Fondazioni si attesta per il 2014 al 5,5%, in sensibile miglioramento rispetto al 3,6% registrato nel 2013. Un risultato positivo, che conferma il *trend* di ripresa iniziato nel 2012 e mostra una buona tenuta della struttura complessiva degli investimenti dell'insieme delle Fondazioni, in particolare di quelle 83 che hanno registrato un Avanzo della gestione, a prescindere dalle svalutazioni operate anche con riguardo alla partecipazione nella conferitaria.

Se si considera l'andamento della redditività su un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo (2000-2014), al fine di poter valutare i risultati della gestione degli investimenti delle Fondazioni al di là degli effetti generati dalla crisi, si può rilevare come la redditività media ponderata di periodo del patrimonio sia stata particolarmente significativa, pari al

¹² Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi totali, che secondo l'impostazione contabile definita dal MEF fa riferimento ai soli proventi al netto della relativa tassazione, e al denominatore dalla media dei valori patrimoniali di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

5,6% medio annuo. Il dato è ancora più eloquente considerando che, nello stesso periodo, l'andamento di investimenti finanziari in azioni ha fatto segnare valori negativi (indice Euro Stoxx -1,6% medio annuo, FTSE MIB 3,6% medio annuo) e che quello in obbligazioni governative dell'area euro ha conseguito risultati analoghi (indice JPM EMU Government All Mats. Total Return Index +5,5% medio annuo) alla evidenziata redditività media ponderata. Dalla tendenza delle due principali componenti dei proventi – i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi dagli altri investimenti finanziari – si rileva che il totale dei dividendi della conferitaria¹³ è, come anticipato in precedenza, aumentato (+6,7%) passando da 338 milioni di euro nel 2013 a 361 milioni di euro e la redditività di queste partecipazioni si attesta al 2,2% (1,9% nel 2013).

Gli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, invece, fanno registrare un valore di redditività pari al 6,0% (2,8%, nel precedente esercizio). Tale indicatore ha seguito negli ultimi anni un andamento alquanto discontinuo (si veda a tal proposito la Tab. n. 2.3) quale conseguenza dell'erraticità che ha caratterizzato i mercati finanziari nello stesso periodo.

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali si rileva una certa stabilità delle somme investite che a fine 2014 ammontano a 4,3 miliardi di euro rispetto ai 4,7 dell'anno precedente. Il risultato complessivo è di un utile di 254 milioni di euro con una redditività media del 5,7% (2,3% nel 2013). Nel 2014 solo una Fondazione registra una perdita, per un importo trascurabile, mentre 42 hanno registrato utili; nel corso dell'anno alcune posizioni sono state liquidate, per cui a fine dicembre 2014 solo 39 Fondazioni risultano avere ancora gestioni patrimoniali attive.

Nella Tab. 2.2 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

¹³ Nelle tabelle 2.7 del Conto economico, in calce al presente capitolo, i dividendi da conferitaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

Tab. 2.2 Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)

Anni	N° di Fondazioni che hanno gestioni patrimoniali a fine anno	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N° di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0 (*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	[15,8]	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1
2006	57	9.626	356,6	3
2007	60	14.343	376,9	5
2008	50	8.862	[192,9]	41
2009	50	9.126	509,1	3
2010	47	10.349	359,8	3
2011	42	9.366	18,9	28
2012	40	9.236	399,1	1
2013	39	4.716	110,6	3
2014	39	4.255	254,5	1

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.


A completamento dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento, la Tab. 2.3 e la Fig. 2.3 riportano le serie storiche dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni.

Tab. 2.3 Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Anni	$\frac{\text{Proventi Patrimonio}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti fin.ri medi}} \times 100$	$\frac{\text{Dividendi + plus - minu Soc. conf.ri}}{\text{Part.ni Soc. conf.ria [media[t-1,t]}} \times 100$
92/93	1,2	n.d.	1,0
93/94	1,6	7,1	1,4
94/95	1,7	8,0	1,4
95/96	1,8	7,1	1,2
96/97	2,2	5,9	5,5
98/99	4,2	3,9	4,4
2000	5,5	4,8	6,7
2001	4,9	3,1	6,4
2002	5,0	1,9	9,3
2003	5,2	3,8	6,5
2004	5,0	3,7	6,9
2005	6,3	5,0	8,5
2006	7,3	5,6	10,2
2007	8,0	4,5	14,8
2008	5,4	0,2	15,7
2009	5,1	4,7	3,1
2010	4,0	3,4	2,9
2011	2,7	[0,3]	2,9
2012	3,6	2,8	2,3
2013	3,6	2,8	1,9
2014	5,5	6,0	2,2

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi. Gli indici esprimono i livelli di redditività di ognuna delle diverse tipologie di investimento evidenziate.

Fig. 2.3 Andamento dei principali indicatori di redditività



Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili al rendimento degli altri investimenti finanziari¹⁴. Tuttavia i trend sono confrontabili.

La serie dei dati evidenzia come, a fronte della tendenziale crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti decorrelati: fino al 2002, il rendimento è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, per poi salire insieme fino al 2007. Il 2008 rappresenta l'anno in cui i rendimenti delle due tipologie di investimento raggiungono la massima forbice a causa delle note difficoltà dei mercati finanziari, da un alto, e della massima distribuzione di dividendi da parte delle banche, dall'altro. A partire da tale anno il rendimento del patrimonio oscilla in una forbice tra il 2,7% e il 5,5%, con un minimo nel 2011 di 2,7% e un trend in ripresa dal 2012; il rendimento della conferitaria si stabilizza fra il 2 e il 3%, mentre quello delle attività finanziarie mostra un andamento altalenante, con anni di rendimenti positivi seguiti da altri prossimi allo zero, che ben rappresenta la volatilità che ha caratterizzato i mercati in questi periodi relativamente recenti.

¹⁴ Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le rivalutazioni/ svalutazioni implicite della partecipazione e il dato al denominatore riflette il valore contabile, e non di mercato come per gli investimenti finanziari, della partecipazione. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

2.4.3 Le risorse destinate all'attività istituzionale

L'Avanzo di esercizio relativo all'anno 2014 è pari a 1.662,7 milioni di euro e fa segnare un incremento di 563 milioni (+51,2%) rispetto a 1.099,7 milioni del 2013, mentre la sua incidenza sul totale dei proventi è rimasta pressoché invariata. La variazione dell'avanzo è sostanzialmente in linea con quella dei proventi totali (rispettivamente +51,2% e +52,6%), e il sensibile contenimento degli oneri di funzionamento è stato annullato dal maggiore carico fiscale che ha gravato sul Conto economico e di cui si dirà più diffusamente in seguito.

Se si analizza la situazione delle singole Fondazioni, emerge che 82 di esse registrano un risultato di esercizio positivo per complessivi 1.704,8 milioni di euro (in crescita per 46 di esse, in diminuzione per 37), mentre sono solo 5 gli Enti che presentano un disavanzo per totali 42,2 milioni di euro.

Gli oneri fanno segnare una significativa riduzione di 53 milioni di euro grazie al contenimento di tutte le componenti di costo; tra le più evidenti vi sono la riduzione di oltre 28 milioni degli accantonamenti per rischi e oneri futuri, di 20 milioni per interessi passivi, e di 2,6 milioni per compensi agli organi.

Il contenimento delle spese di gestione denota l'attenzione con cui le Fondazioni hanno operato per razionalizzare la struttura dei costi e ridurre così l'assorbimento delle risorse da destinare all'erogazione.

Il numero complessivo dei dipendenti è invariato e si attesta a 1.015 unità, con un costo medio che passa da 61 mila euro a 62 mila euro pro-capite, in relazione al lieve aumento della spesa complessiva che da 61,8 milioni di euro passa a 62,5 milioni¹⁵. Benché molte Fondazioni si siano già dotate di una struttura operativa articolata, caratterizzata dalla presenza di personale con specifiche competenze operative nell'attività tipica, e altre stiano ancora rafforzando l'organico, i dati denotano una certa agilità e flessibilità dell'assetto organizzativo.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, i dati di bilancio 2014 segnano un'ulteriore decisa impennata dell'ammontare delle imposte e tasse, dopo gli incrementi già registrati annualmente a partire dal 2011. La corrispondente voce di bilancio mostra, infatti, che le imposte e tasse hanno raggiunto la cifra di 301,2 milioni di euro rispetto a 41,7 milioni di euro dell'esercizio precedente (erano 29,2 nel 2012 e 22,5 nel 2011).

Tuttavia, va osservato che dai bilanci non si evince l'effettivo carico fiscale sostenuto dalle Fondazioni, poiché la normativa contabile impone di iscrivere in bilancio i proventi al netto delle imposte trattenute a titolo sostitutivo. Se si considera dunque anche tale tipologia di imposte emerge che nel 2014 l'effettivo carico fiscale per le Fondazioni è stato di circa 423,7. In particolare, si evidenziano gli oltre 297 milioni per imposte sostitutive e differite sui redditi degli investimenti finanziari, i 108 milioni a titolo di IRES, i 5 milioni corrisposti per IMU e i 3 milioni per IRAP. Attraverso le imposte corrisposte, dunque, l'Erario costituisce, come si

¹⁵ Il dato della spesa complessiva per il personale indicato nel testo (62,5 milioni) differisce da quello analizzato nel capitolo 3 "La struttura operativa" (63,3 milioni) per l'esclusione dell'analisi economica e patrimoniale dei dati di bilancio della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, come indicato nella premessa a questo capitolo.

vede nel successivo capitolo 4, il primo “settore” di intervento delle Fondazioni, collocandosi per importo davanti a quello dell’Arte, attività e beni culturali.

L’aumento così rilevante dell’imposizione fiscale è l’effetto di alcuni fattori sui quali merita soffermarsi anche se brevemente. Una prima ragione è da ricercarsi nell’inasprimento dal 20% al 26%, a far data dal 1° luglio 2014, dell’aliquota per la tassazione delle rendite finanziarie; una seconda causa è l’aumento dal 5% al 77,74% della base imponibile dei dividendi incassati, introdotto con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di stabilità 2015), con efficacia a partire dai dividendi messi in distribuzione dall’inizio del 2014. Il provvedimento varato a fine anno ha così comportato un onere fiscale aggiuntivo di 100 milioni di euro che, essendo del tutto impreveduto, ha fortemente interferito con la programmazione annuale dell’attività istituzionale ormai in via di conclusione.

A parziale mitigazione di questo maggior onere il legislatore ha riconosciuto per il solo anno 2014, a sanatoria della palese illegittima retroattività, un credito di imposta di importo pari al maggior carico fiscale, da fruire in via compensativa in tre rate annuali a partire dal 2016. Un terzo fattore che ha contribuito all’aumento delle imposte di competenza del 2014 è riconducibile all’accertamento di plusvalori insiti negli investimenti finanziari delle Fondazioni, dovuti alla ripresa dei mercati, e alla determinazione del relativo carico fiscale.

L’Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, è stato distribuito fra gli accantonamenti al patrimonio e l’attività istituzionale, nelle sue varie forme. In merito agli accantonamenti al patrimonio, l’Autorità di Vigilanza, per l’anno 2014, ha confermato l’aliquota dell’accantonamento alla “Riserva obbligatoria” al 20% dell’Avanzo della gestione e ha fissato al 15% l’aliquota massima di accantonamento facoltativo alla “Riserva per l’integrità del patrimonio”. Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% a un massimo del 35% dell’Avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l’entità dell’accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione e alla necessità di salvaguardare i livelli erogativi. Per l’insieme delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali (inclusendo anche gli accantonamenti per la copertura di disavanzi pregressi) è pari a 533,3 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto ai 340,8 milioni accantonati nel 2013, che tuttavia, al netto dei 35,8 milioni di disavanzo residuo, si traducono, per l’intero sistema, in accantonamenti netti per 497,5 milioni, pari al 29,9% dell’Avanzo. In questo senso i dati migliorano rispetto a quelli osservati negli anni precedenti in cui sia le somme nette accantonate, che l’incidenza sull’avanzo erano nettamente inferiori (nel 2013 259,8 milioni pari al 23,6% dell’Avanzo; nel 2012 188,8 milioni pari al 17,6%; nel 2011 l’accantonamento patrimoniale era totalmente assorbito dal disavanzo residuo).

All’attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l’attività futura, sono stati destinati 1.165,2 milioni di euro (70,1% dell’Avanzo), rispetto a 839,9 milioni (76,4% dell’Avanzo) del 2013.

Le considerazioni ora svolte hanno ovviamente valore se riferite all’intero sistema (per le singole Fondazioni valgono le risultanze dei propri bilanci e il disavanzo dell’una non compensa l’ac-


cantonamento dell'altra) e mostrano come, in media, la gestione abbia proseguito sulla strada imboccata nel biennio 2012-13 facendo registrare risultati comunque positivi, dopo anni particolarmente difficili come il 2011. Emerge, infatti, che le Fondazioni, grazie ai positivi risultati registrati nel 2014, hanno potuto rafforzare il patrimonio e i fondi per l'attività istituzionale futura, cui avevano attinto nei precedenti esercizi, senza far mancare il sostegno alle comunità di riferimento. In particolare, con riguardo ai fondi per l'attività istituzionale futura, si evidenzia che gli accantonamenti al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ammontano a quasi 252 milioni di euro, una dato sensibilmente maggiore rispetto ai 35 milioni del 2013.

Se si rapportano i dati concernenti la destinazione dell'Avanzo al totale di bilancio delle sole Fondazioni che hanno chiuso la gestione con risultati positivi osserviamo che l'incidenza degli accantonamenti patrimoniali è del 31,3% (era 28,7% nel 2013, 29,9% nel 2012 e 27% nel 2011) e quella dell'attività istituzionale risulta del 68,3% (era 70,4% nel 2013, 69,2% nel 2012 e 71,8% nel 2011) confermando una sostanziale continuità di ripartizione delle risorse disponibili fra patrimonio ed erogazioni, già consolidata nel tempo e solo lievemente influenzata dalle vicende economiche e finanziarie che, in generale, hanno caratterizzato gli anni in questione.

L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93-2014 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nel grafico della Fig. 2.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita, fino al 2007, dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'Avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio.

Nel 2008, primo anno del lungo periodo di crisi finanziaria tuttora perdurante, tutte le linee flettono sensibilmente fino a raggiungere un punto di minimo in corrispondenza del 2011, cui è seguita una ripresa che sembra trovare conferma anche nel 2014, anche se a livelli inferiori a quelli precedenti la crisi, e che per il terzo anno consecutivo traccia un trend con segno positivo.

Fig. 2.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni in rapporto al Patrimonio medio



L'ammontare delle delibere di erogazione assunte nel corso del 2014, al netto dei 45,0 milioni di euro destinati per legge al Volontariato (erano 31,5 nel 2013) si attesta a 866,8 milioni di euro, con un aumento dell'1,6% rispetto a 853,3 dell'esercizio precedente¹⁶. Il deliberato complessivo (includendovi anche lo stanziamento per il Volontariato previsto dalla Legge n. 266/91) assomma a 911,9 milioni di euro rispetto a 884,8 registrato nel 2013 (+3,1%) e fa segnare un tasso di erogazione del 2,2% sul patrimonio medio dell'insieme delle Fondazioni, in linea con i dati del periodo 2011 - 2013 (con valori oscillanti fra 2,1% e 2,3%).

Alla luce di questi dati si può osservare che l'andamento dell'attività istituzionale registrata nel 2014 riflette la dinamica della gestione delle risorse finalizzata, da un lato, ad alimentare il "cuscinetto" finanziario rappresentato dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni¹⁷ (utilizzato nei periodi di basso reddito e ricostituito in quelli di Avanzo più consistente) e, dall'altro, a tutelare il patrimonio.

Analizzando la dinamica delle delibere complessive e la loro articolazione, che viene sinteticamente rappresentata nella tabella che segue, si osserva che mentre le delibere a valere sulle risorse dell'esercizio corrente (cioè sul margine prodotto nell'anno) passano da 406 milioni di euro a 346,7 (-59,3 milioni), quelle finanziate con i fondi accantonati in anni precedenti aumentano da 447,3 milioni di euro a 520,2 (+72,8 milioni).

La riduzione delle delibere su risorse dell'esercizio corrente, si ritiene sia determinata anche dalla scelta operata da un numero sempre più consistente di Fondazioni, di commisurare la propria attività erogativa sulla base delle risorse accertate a consuntivo, piuttosto che sull'Avanzo dell'esercizio. Tale modalità prevede che il margine conseguito sia accantonato ai fondi per l'attività istituzionale e utilizzato nell'anno successivo, dando modo alla Fondazione di poter programmare la propria attività su basi certe e conseguite. Ciò spiega anche il *trend* in controtendenza della voce di accantonamento ai fondi.

L'andamento delle erogazioni finanziate con i fondi accantonati negli anni precedenti appare in linea con le maggiori disponibilità che le Fondazioni avevano accumulato nel 2013 in vista della futura attività istituzionale e che nel 2014 trova, come ovvio, concreta attuazione.

È interessante sottolineare, peraltro, come il saldo tra accantonamento ai fondi istituzionali e utilizzo degli stessi mostri nell'anno in esame, per la prima volta dal 2007, un segno positivo (cioè un accantonamento netto positivo con conseguente ricostituzione di riserve) dopo anni di continui utilizzi netti volti ad integrare le risorse disponibili per l'attività erogativa.

Il primo dei seguenti due prospetti evidenzia la destinazione delle maggiori risorse prodotte nel 2014, il secondo, invece, spiega la variazione delle delibere assunte nell'anno.

¹⁶ I dati si ottengono dalla somma degli importi delle poste indicate con le lett. c) e g) degli schemi di Conto economico contenuti nelle tabelle 2.7.

¹⁷ Tale posta di bilancio è inclusa nella voce "Fondi per l'attività di istituto" negli schemi di Stato Patrimoniale delle tabelle 2.4.

Destinazione dell'Avanzo d'esercizio rispetto all'anno precedente (in milioni di Euro)	2014	2013	Δ
Avanzo d'esercizio	1.662,7	1.099,7	563,0
A patrimonio:	497,5	259,8	237,7
Copertura disavanzi pregressi	16,8	17,9	[1,1]
Accantonamenti al patrimonio	516,5	322,9	193,6
Avanzo residuo	(35,8)	(81,0)	45,2
All'attività istituzionale (dell'esercizio e futura):	1.165,2	839,9	325,3
Delibere su risorse esercizio corrente	346,7	406,0	(59,3)
Accantonamento Fondo Volontariato	45,0	31,5	13,5
Acc.ti ai fondi per l'attività istituzionale futura	773,5	402,4	371,1

Variazione delle erogazioni deliberate rispetto all'anno precedente	Mil. Euro
Variazioni delle delibere dell'esercizio	27,0
Delibere su risorse esercizio corrente	(59,3)
Delibere per Volontariato	13,5
Delibere su risorse degli anni precedenti	72,8

Per una analisi dei dati economicogestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di Stato patrimoniale e di Conto economico in calce a questo capitolo.

TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Avvertenza

L'eventuale disallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle e il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione.

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Sistema Fondazioni

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	2.036,5	4,2	1.957,1	4,0
Attività finanziarie:	43.815,6	90,2	45.251,4	91,9
- partecipazioni nella conferitaria	16.790,8	34,5	18.431,6	37,4
- partecipazioni in altre società	4.944,6	10,2	4.754,8	9,7
- partecipazioni in società strumentali	903,4	1,9	919,0	1,9
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	21.176,8	43,6	21.145,9	42,9
Crediti, ratei e risconti attivi	415,6	0,9	335,3	0,7
Disponibilità liquide	2.172,7	4,4	1.541,1	3,1
Altre attività	159,5	0,3	168,4	0,3
Totale dell'attivo	48.599,9	100,0	49.253,2	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	41.243,3	84,9	40.854,8	82,9
Fondi per l'attività d'istituto	4.018,3	8,3	3.902,6	7,9
Fondi per rischi ed oneri	504,4	1,0	506,2	1,0
Erogazioni deliberate	1.682,0	3,5	1.856,2	3,8
Fondo per il volontariato L.266/91	108,4	0,2	107,7	0,2
Altre passività	1.043,5	2,1	2.025,7	4,1
Totale del passivo	48.599,9	100,0	49.253,2	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Piccole

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	78,5	9,2	77,5	9,2
Attività finanziarie:	634,4	74,8	699,0	83,3
- partecipazioni nella conferitaria	282,1	33,2	337,2	40,2
- partecipazioni in altre società	51,5	6,1	42,1	5,0
- partecipazioni in società strumentali	5,3	0,6	5,4	0,6
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	295,5	34,8	314,3	37,4
Crediti, ratei e risconti attivi	5,4	0,6	7,0	0,8
Disponibilità liquide	122,9	14,5	49,9	5,9
Altre attività	7,4	0,9	6,0	0,7
Totale dell'attivo	848,6	100,0	839,4	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	717,0	84,5	698,7	83,2
Fondi per l'attività d'istituto	64,6	7,6	63,7	7,6
Fondi per rischi ed oneri	3,8	0,5	3,5	0,4
Erogazioni deliberate da liquidare	13,7	1,6	13,6	1,6
Fondo per il volontariato L.266/91	1,4	0,2	1,5	0,2
Altre passività	48,1	5,6	58,4	7,0
Totale del passivo	848,6	100,0	839,4	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-Piccole

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	191,9	10,7	189,8	8,6
Attività finanziarie:	1.486,7	82,8	1.890,3	85,6
- partecipazioni nella conferitaria	435,4	24,2	910,3	41,2
- partecipazioni in altre società	104,7	5,8	115,8	5,2
- partecipazioni in società strumentali	19,8	1,1	19,4	0,9
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	926,8	51,6	844,8	38,3
Crediti, ratei e risconti attivi	23,1	1,3	15,3	0,7
Disponibilità liquide	94,3	5,2	111,7	5,1
Altre attività	0,7	0,0	0,2	0,0
Totale dell'attivo	1.796,7	100,0	2.207,2	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	1.594,3	88,7	1.578,9	71,5
Fondi per l'attività d'istituto	126,0	7,0	328,7	14,9
Fondi per rischi ed oneri	7,3	0,4	10,4	0,5
Erogazioni deliberate da liquidare	32,0	1,8	61,0	2,8
Fondo per il volontariato L.266/91	3,0	0,2	7,3	0,3
Altre passività	34,1	1,9	220,9	10,0
Totale del passivo	1.796,7	100,0	2.207,2	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medie

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	219,9	7,3	227,6	7,0
Attività finanziarie:	2.570,8	84,8	2.776,3	84,9
- partecipazioni nella conferitaria	839,9	27,7	1.038,7	31,8
- partecipazioni in altre società	296,1	9,8	293,9	9,0
- partecipazioni in società strumentali	49,1	1,6	44,0	1,3
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.385,8	45,7	1.399,7	42,8
Crediti, ratei e risconti attivi	28,8	1,0	26,4	0,8
Disponibilità liquide	209,4	6,9	236,1	7,2
Altre attività	3,7	0,1	2,0	0,1
Totale dell'attivo	3.032,6	100,0	3.268,4	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	2.607,7	86,0	2.838,3	86,8
Fondi per l'attività d'istituto	248,7	8,2	248,7	7,6
Fondi per rischi ed oneri	26,5	0,9	23,5	0,7
Erogazioni deliberate da liquidare	66,0	2,2	69,4	2,1
Fondo per il volontariato L.266/91	4,4	0,1	5,7	0,2
Altre passività	79,2	2,6	82,8	2,6
Totale del passivo	3.032,6	100,0	3.268,4	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-Grandi

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	365,8	6,2	330,1	5,6
Attività finanziarie:	5.146,9	86,8	5.006,0	85,3
- partecipazioni nella conferitaria	1.051,5	17,7	1.147,8	19,6
- partecipazioni in altre società	1.020,1	17,2	841,1	14,3
- partecipazioni in società strumentali	198,2	3,3	195,4	3,3
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	2.877,1	48,5	2.821,7	48,1
Crediti, ratei e risconti attivi	67,1	1,1	55,3	0,9
Disponibilità liquide	215,9	3,6	341,7	5,9
Altre attività	132,4	2,2	136,0	2,3
Totale dell'attivo	5.928,2	100,0	5.869,1	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	5.164,0	87,1	5.006,3	85,3
Fondi per l'attività d'istituto	470,0	7,9	429,7	7,3
Fondi per rischi ed oneri	40,6	0,7	46,9	0,8
Erogazioni deliberate da liquidare	130,3	2,2	148,5	2,5
Fondo per il volontariato L.266/91	10,9	0,2	11,1	0,2
Altre passività	112,4	1,9	226,6	3,9
Totale del passivo	5.928,2	100,0	5.869,1	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Grandi

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.180,4	3,2	1.132,1	3,1
Attività finanziarie:	33.976,8	91,8	34.879,8	94,1
- partecipazioni nella conferitaria	14.182,0	38,3	14.997,6	40,5
- partecipazioni in altre società	3.472,2	9,4	3.461,9	9,3
- partecipazioni in società strumentali	631,0	1,7	654,9	1,8
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	15.691,7	42,4	15.765,4	42,5
Crediti, ratei e risconti attivi	291,2	0,8	231,3	0,6
Disponibilità liquide	1.530,1	4,1	801,6	2,1
Altre attività	15,3	0,0	24,2	0,1
Totale dell'attivo	36.993,9	100,0	37.069,1	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	31.160,4	84,2	30.732,6	82,9
Fondi per l'attività d'istituto	3.109,0	8,4	2.831,8	7,6
Fondi per rischi ed oneri	426,2	1,2	421,9	1,1
Erogazioni deliberate da liquidare	1.440,1	3,9	1.563,6	4,3
Fondo per il volontariato L.266/91	88,7	0,2	82,1	0,2
Altre passività	769,6	2,1	1.437,1	3,9
Totale del passivo	36.993,9	100,0	37.069,1	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Ovest

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	185,8	0,9	191,2	0,9
Attività finanziarie:	20.588,3	96,4	20.790,5	97,3
- partecipazioni nella conferitaria	7.351,7	34,4	7.547,0	35,3
- partecipazioni in altre società	2.373,5	11,1	2.173,5	10,2
- partecipazioni in società strumentali	333,5	1,6	335,6	1,6
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	10.529,6	49,3	10.734,4	50,2
Crediti, ratei e risconti attivi	137,3	0,6	85,0	0,4
Disponibilità liquide	320,7	1,5	175,5	0,8
Altre attività	131,4	0,6	132,9	0,6
Totale dell'attivo	21.363,6	100,0	21.375,1	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	18.450,8	86,4	18.188,3	85,1
Fondi per l'attività d'istituto	1.435,5	6,7	1.436,7	6,7
Fondi per rischi ed oneri	286,1	1,3	100,0	0,5
Erogazioni deliberate da liquidare	805,3	3,8	859,4	4,0
Fondo per il volontariato L.266/91	49,6	0,2	45,9	0,2
Altre passività	336,3	1,6	744,8	3,5
Totale del passivo	21.363,6	100,0	21.375,1	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Est

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	927,0	6,2	870,6	5,8
Attività finanziarie:	12.911,0	86,7	13.399,6	89,3
- partecipazioni nella conferitaria	6.615,2	44,4	7.113,2	47,4
- partecipazioni in altre società	1.261,7	8,5	1.342,6	9,0
- partecipazioni in società strumentali	388,5	2,6	412,2	2,7
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	4.645,7	31,2	4.531,6	30,2
Crediti, ratei e risconti attivi	159,2	1,1	149,6	1,0
Disponibilità liquide	874,3	5,9	552,2	3,7
Altre attività	17,1	0,1	26,1	0,2
Totale dell'attivo	14.888,6	100,0	14.998,0	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	12.324,6	82,8	12.122,5	80,8
Fondi per l'attività d'istituto	1.478,7	9,9	1.436,3	9,6
Fondi per rischi ed oneri	141,3	0,9	314,7	2,1
Erogazioni deliberate da liquidare	531,4	3,6	615,7	4,1
Fondo per il volontariato L.266/91	32,7	0,2	35,0	0,2
Altre passività	379,8	2,6	473,8	3,2
Totale del passivo	14.888,6	100,0	14.998,0	100,0

Tab. 2.4 STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Centro

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	774,7	7,7	757,3	7,1
Attività finanziarie:	8.432,7	83,4	9.338,1	87,6
- partecipazioni nella conferitaria	2.323,0	23,0	3.277,6	30,7
- partecipazioni in altre società	989,7	9,8	951,2	8,9
- partecipazioni in società strumentali	161,8	1,6	151,4	1,4
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	4.958,3	49,0	4.957,9	46,6
Crediti, ratei e risconti attivi	97,1	1,0	79,6	0,7
Disponibilità liquide	800,2	7,9	477,2	4,5
Altre attività	10,9	0,1	9,2	0,1
Totale dell'attivo	10.115,7	100,0	10.661,4	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	8.542,0	84,4	8.633,8	80,3
Fondi per l'attività d'istituto	952,8	9,4	876,8	8,2
Fondi per rischi ed oneri	54,8	0,5	67,9	1,1
Erogazioni deliberate da liquidare	291,2	2,9	331,0	3,4
Fondo per il volontariato L.266/91	22,2	0,2	22,1	0,2
Altre passività	252,7	2,5	729,8	6,8
Totale del passivo	10.115,7	100,0	10.661,4	100,0

Tab. 2.4 – STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Sud

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	148,9	6,7	137,9	6,2
Attività finanziarie:	1.883,6	84,4	1.723,2	77,7
- partecipazioni nella conferitaria	501,0	22,4	493,8	22,3
- partecipazioni in altre società	319,7	14,3	287,5	13,0
- partecipazioni in società strumentali	19,6	0,9	19,8	0,9
- strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.043,3	46,7	922,1	41,5
Crediti, ratei e risconti attivi	22,0	1,0	21,1	1,0
Disponibilità liquide	177,4	7,9	336,3	15,1
Altre attività	0,1	0,0	0,2	0,0
Totale dell'attivo	2.232,1	100,0	2.218,7	100,0
PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
	milioni di euro	%	milioni di euro	%
Patrimonio netto	1.926,0	86,3	1.910,2	86,1
Fondi per l'attività d'istituto	151,3	6,8	152,8	6,8
Fondi per rischi ed oneri	22,2	1,0	23,6	1,1
Erogazioni deliberate da liquidare	54,1	2,4	50,1	2,3
Fondo per il volontariato L.266/91	3,9	0,2	4,7	0,2
Altre passività	74,6	3,3	77,3	3,5
Totale del passivo	2.232,1	100,0	2.218,7	100,0

Tab.2.5 - CONTO ECONOMICO - Sistema Fondazioni

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	254,5	11,2	110,6	7,4
Dividendi e proventi assimilati	793,4	34,9	693,6	46,6
Interessi e proventi assimilati	220,2	9,7	274,7	18,5
Risultato gestione strumenti finanziari	799,9	35,2	43,9	2,9
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	(0,1)	0,0	(0,8)	(0,1)
Altri proventi e proventi straordinari	203,5	9,0	366,2	24,6
Totale proventi	2.271,4	100,0	1.488,2	100,0
Oneri (*)	257,8	11,3	311,1	20,9
di cui per gli organi statutari	44,7	2,0	47,3	3,2
Imposte	301,2	13,3	41,7	2,8
Oneri straordinari	49,7	2,2	35,7	2,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.662,7	73,2	1.099,7	73,9
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	16,8	1,0	17,9	1,6
Accantonamenti al Patrimonio:	516,5	31,1	322,9	29,4
a) alla riserva obbligatoria	337,8	20,3	235,1	21,4
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	178,7	10,7	87,9	8,0
Attività istituzionale:	1.165,2	70,1	839,9	76,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	346,7	20,8	406,0	36,9
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	45,0	2,7	31,5	2,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	773,5	46,5	402,4	36,6
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(35,8)	(2,2)	(81,0)	(7,4)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	520,2		447,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	911,9		884,8	

(*) La posta 2014 include mil. € 3 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 11,2%. Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 41 e l'indice rettificato era 18,2%

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Piccole

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	4,3	12,0	1,9	5,6
Dividendi e proventi assimilati	9,9	27,5	15,2	46,4
Interessi e proventi assimilati	6,8	19,0	6,4	19,4
Risultato gestione strumenti finanziari	12,5	34,9	5,5	16,9
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	(0,2)	(0,5)	(0,1)	(0,2)
Altri proventi e proventi straordinari	2,5	7,1	3,9	11,9
Totale proventi	35,9	100,0	32,8	100,0
Oneri (*)	12,2	33,8	10,7	32,7
di cui per gli organi statutari	2,4	6,7	2,7	8,1
Imposte	2,6	7,4	0,8	2,5
Oneri straordinari	0,1	0,2	0,5	1,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	21,0	58,6	20,7	63,2
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	8,2	38,9	2,3	11,1
Accantonamenti al Patrimonio:	3,9	18,3	4,7	22,5
a) alla riserva obbligatoria	3,3	15,7	4,0	19,5
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	0,6	2,7	0,6	3,0
Attività istituzionale:	12,3	58,6	14,4	69,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	3,0	14,3	5,7	27,4
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	0,5	2,2	0,5	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	8,9	42,1	8,1	39,3
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(3,3)	(15,9)	(0,6)	(3,0)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	9,7		7,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	13,2		13,6	

(*) La posta del 2014, come quella del 2013, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-piccole

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	7,9	10,4	5,7	6,5
Dividendi e proventi assimilati	10,2	13,4	23,2	26,7
Interessi e proventi assimilati	24,0	31,4	27,5	31,6
Risultato gestione strumenti finanziari	28,1	36,7	7,0	8,1
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,1	0,1	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	6,1	8,0	23,6	27,1
Totale proventi	76,4	100,0	87,0	100,0
Oneri (*)	22,7	29,7	29,6	34,0
di cui per gli organi statutari	5,7	7,5	7,1	8,1
Imposte	3,2	4,2	2,2	2,5
Oneri straordinari	3,5	4,6	5,6	6,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	47,0	61,5	49,6	57,0
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	4,5	9,6	1,3	2,7
Accantonamenti al Patrimonio:	10,4	22,2	13,7	27,5
a) alla riserva obbligatoria	8,6	18,3	12,2	24,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	1,9	4,0	1,5	2,9
Attività istituzionale:	32,5	69,2	40,1	80,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	11,3	24,2	18,2	36,6
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,3	2,7	1,6	3,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	19,9	42,3	20,3	40,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(0,5)	(1,0)	(5,5)	(11,0)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	20,7		23,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	33,3		43,6	

(*) La posta del 2014 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria). Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 2 senza i quali l'incidenza sarebbe 31,6%.

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medie

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	8,9	8,7	7,6	6,0
Dividendi e proventi assimilati	33,0	32,2	43,6	34,6
Interessi e proventi assimilati	29,9	29,2	35,8	28,4
Risultato gestione strumenti finanziari	20,7	20,3	(17,5)	(13,9)
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	9,8	9,6	56,7	44,9
Totale proventi	102,3	100,0	126,2	100,0
Oneri (*)	25,7	25,2	25,0	19,8
di cui per gli organi statutari	5,9	5,7	6,4	5,1
Imposte	8,1	7,9	2,3	1,8
Oneri straordinari	0,8	0,8	15,6	12,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	67,7	66,2	83,3	66,0
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	18,5	27,3	22,5	27,0
a) alla riserva obbligatoria	13,5	20,0	16,7	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	5,0	7,3	5,8	7,0
Attività istituzionale:	49,2	72,6	59,3	71,2
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	11,1	16,4	19,0	22,8
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,8	2,7	2,2	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	36,3	53,6	38,0	45,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	1,5	1,8
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	38,9		36,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	51,9		57,6	

(*) La posta del 2014, come quella del 2013, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-grandi

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	27,2	11,0	18,2	13,3
Dividendi e proventi assimilati	99,8	40,4	94,1	68,9
Interessi e proventi assimilati	73,3	29,6	69,5	50,9
Risultato gestione strumenti finanziari	15,2	6,1	(152,1)	(111,4)
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	(0,7)	(0,5)
Altri proventi e proventi straordinari	31,8	12,9	107,6	78,8
Totale proventi	247,3	100,0	136,6	100,0
Oneri (*)	48,1	19,4	46,6	34,0
di cui per gli organi statutari	8,8	3,6	8,7	6,3
Imposte	25,9	10,5	6,2	4,6
Oneri straordinari	2,4	1,0	10,4	7,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	170,8	69,1	73,4	53,8
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	3,0	1,8	1,0	1,4
Accantonamenti al Patrimonio:	42,5	24,9	35,1	47,8
a) alla riserva obbligatoria	33,9	19,8	27,3	37,2
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	8,6	5,0	7,8	10,7
Attività istituzionale:	119,8	70,1	105,3	143,4
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	47,8	28,0	48,1	65,5
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	4,3	2,5	3,6	5,0
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	67,7	39,6	53,6	72,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	5,5	3,2	(68,0)	(92,6)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	53,4		51,6	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	105,5		103,4	

(*) La posta 2014 non include per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria). Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 2 senza i quali l'incidenza sarebbe 32,5%.

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Grandi

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	206,1	11,4	77,2	7,0
Dividendi e proventi assimilati	640,5	35,4	517,6	46,8
Interessi e proventi assimilati	86,2	4,8	135,5	12,2
Risultato gestione strumenti finanziari	723,4	40,0	201,0	18,2
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	153,4	8,5	174,4	15,8
Totale proventi	1.809,5	100,0	1.105,7	100,0
Oneri (*)	149,1	8,2	199,3	18,1
di cui per gli organi statutari	21,9	1,2	22,5	2,0
Imposte	261,4	14,4	30,2	2,7
Oneri straordinari	42,8	2,4	3,5	0,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.356,1	74,9	872,7	78,9
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	1,0	0,1	13,2	1,5
Accantonamenti al Patrimonio:	441,2	32,5	247,1	28,3
a) alla riserva obbligatoria	278,5	20,5	175,0	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	162,7	12,0	72,1	8,3
Attività istituzionale:	951,4	70,2	620,8	71,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	273,4	20,2	315,0	36,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	37,2	2,7	23,5	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	640,8	47,2	282,3	32,3
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(37,4)	(2,8)	(8,4)	(0,9)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	397,4		328,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	708,0		666,7	

(*) La posta 2014 include mil. € 3 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 8,1%. Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 37 e l'indice rettificato era 14,7%

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Ovest

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	188,0	14,9	65,6	9,4
Dividendi e proventi assimilati	303,9	24,1	286,4	40,8
Interessi e proventi assimilati	32,9	2,6	66,7	9,5
Risultato gestione strumenti finanziari	666,4	52,9	143,9	20,5
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	(0,7)	(0,1)
Altri proventi e proventi straordinari	67,6	5,4	139,2	19,9
Totale proventi	1.258,8	100,0	701,1	100,0
Oneri (*)	73,7	5,9	99,0	14,1
di cui per gli organi statutari	12,3	1,0	14,1	2,0
Imposte	203,2	16,1	24,0	3,4
Oneri straordinari	24,4	1,9	23,2	3,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	957,4	76,1	554,9	79,2
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	323,8	33,8	159,8	28,8
a) alla riserva obbligatoria	193,0	20,2	112,3	20,2
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	130,9	13,7	47,5	8,6
Attività istituzionale:	640,5	66,9	393,5	70,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	253,3	26,5	288,9	52,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	25,7	2,7	15,0	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	361,5	37,8	89,7	16,2
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(6,9)	(0,7)	1,6	0,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	132,2		90,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	411,2		394,0	

(*) La posta 2014 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria). Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 20 senza i quali l'incidenza sarebbe 11,3%.

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Est

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	30,4	5,9	23,3	7,5
Dividendi e proventi assimilati	242,8	47,2	209,9	67,7
Interessi e proventi assimilati	73,0	14,2	76,7	24,7
Risultato gestione strumenti finanziari	77,8	15,1	(100,2)	(32,3)
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,1	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	90,0	17,5	100,5	32,4
Totale proventi	514,1	100,0	310,2	100,0
Oneri (*)	80,8	15,7	95,7	30,8
di cui per gli organi statutari	15,2	3,0	15,3	4,9
Imposte	65,0	12,6	8,6	2,8
Oneri straordinari	17,9	3,5	3,2	1,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	350,4	68,2	202,7	65,3
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	4,0	1,2	1,0	0,5
Accantonamenti al Patrimonio:	88,6	25,3	74,0	36,5
a) alla riserva obbligatoria	71,5	20,4	56,5	27,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	17,1	4,9	17,5	8,6
Attività istituzionale:	262,1	74,8	212,5	104,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	47,4	13,5	51,4	25,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	9,4	2,7	7,5	3,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	205,4	58,6	153,6	75,8
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(4,3)	(1,2)	(84,8)	(41,8)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	208,6		207,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	265,4		266,2	

(*) La posta 2014 include mil. € 3 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 15,2%. Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 17 e l'indice rettificato era 25,4%

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Centro

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	32,7	7,9	20,2	5,0
Dividendi e proventi assimilati	222,4	53,9	167,2	41,7
Interessi e proventi assimilati	84,3	20,4	90,2	22,5
Risultato gestione strumenti finanziari	44,4	10,8	0,1	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	(0,2)	0,0	(0,1)	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	28,7	7,0	123,2	30,8
Totale proventi	412,3	100,0	400,8	100,0
Oneri (*)	84,6	20,5	96,9	24,2
di cui per gli organi statutari	12,5	3,0	12,9	3,2
Imposte	25,6	6,2	5,2	1,3
Oneri straordinari	6,1	1,5	4,1	1,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	296,0	71,8	294,6	73,5
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	8,0	2,7	15,4	5,2
Accantonamenti al Patrimonio:	87,6	29,6	72,8	24,8
a) alla riserva obbligatoria	63,5	21,4	55,8	19,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	24,1	8,2	17,0	5,8
Attività istituzionale:	229,8	77,6	198,4	67,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	27,7	9,3	47,4	16,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	8,5	2,9	7,7	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	193,6	65,4	143,3	48,6
f) Avanzo (disavanzo) residuo	(29,4)	(9,9)	8,0	2,7
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	162,7		133,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	198,8		188,5	

(*) La posta 2014 non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) Nel 2013 l'accantonamento era di mil. € 4 senza i quali l'incidenza sarebbe 23,2%.

Tab. 2.5 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Sud

	2014		2013	
	Milioni di euro	%	Milioni di euro	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	3,5	4,0	1,5	2,0
Dividendi e proventi assimilati	24,3	28,2	30,1	39,6
Interessi e proventi assimilati	30,0	34,8	41,3	54,1
Risultato gestione strumenti finanziari	11,3	13,1	0,1	0,2
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	17,2	20,0	3,1	4,1
Totale proventi	86,2	100,0	76,1	100,0
Oneri (*)	18,8	21,8	19,4	25,6
di cui per gli organi statutari	4,7	5,5	5,0	6,5
Imposte	7,4	8,6	3,9	5,1
Oneri straordinari	1,3	1,5	5,3	6,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	58,8	68,2	47,5	62,4
Destinazione dell'Avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi pregressi	4,7	8,0	1,4	3,0
Accantonamenti al Patrimonio:	16,5	28,1	16,3	34,4
a) alla riserva obbligatoria	9,9	16,9	10,4	22,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	6,6	11,2	5,9	12,4
Attività istituzionale:	32,8	55,7	35,6	74,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	18,4	31,2	18,4	38,7
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,4	2,4	1,4	2,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	12,9	22,0	15,8	33,3
f) Avanzo (disavanzo) residuo	4,8	8,2	(5,8)	(12,3)
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	16,6		16,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	36,4		36,2	

(*) La posta del 2014, come quella del 2013, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.6 – Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale – Gruppi dimensionali

N°	N° NEL GRUPPO	FONDAZIONE	PATRIMONIO 2014	GRUPPI DIMENSIONALI
1	1	Fondazione C.R. Province Lombarde	6.889.487.562	Fondazioni Grandi n. 18
2	2	Compagnia di San Paolo di Torino	5.739.774.670	
3	3	Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A.	2.681.627.142	
4	4	Fondazione C.R. Torino	2.116.227.865	
5	5	Fondazione C.R. Padova e Rovigo	1.831.591.626	
6	6	Fondazione Roma	1.488.169.882	
7	7	Fondazione C.R. Cuneo	1.361.850.909	
8	8	Ente C.R. Firenze	1.317.497.954	
9	9	Fondazione C.R. Lucca	1.202.270.323	
10	10	Fondazione Banco di Sardegna	896.242.929	
11	11	Fondazione C.R. Parma	869.783.659	
12	12	Fondazione C.R. Modena	848.107.727	
13	13	Fondazione B.M. Lombardia	789.161.936	
14	14	Fondazione C.R. Bologna	755.008.584	
15	15	Fondazione C.R. Bolzano	735.414.313	
16	16	Fondazione C.R. Perugia	603.982.954	
17	17	Fondazione Monte dei Paschi di Siena	532.249.675	
18	18	Fondazione Cassamarca	501.932.715	
N°	N° NEL GRUPPO	FONDAZIONE	PATRIMONIO 2014	GRUPPI DIMENSIONALI
19	1	Fondazione Pisa	496.220.272	Fondazioni Medio-grandi n. 17
20	2	Fondazione C.R. Forlì	439.608.438	
21	3	Fondazione C.R. Trento e Rovereto	382.834.588	
22	4	Fondazione C.R. Pistoia e Pescia	354.999.032	
23	5	Fondazione di Piacenza e Vigevano	349.893.760	
24	6	Fondazione di Venezia	335.897.655	
25	7	Fondazione C.R. Trieste	323.164.656	
26	8	Fondazione C.R. Alessandria	310.896.406	
27	9	Fondazione C.R. Carpi	309.644.340	
28	10	Fondazione C.R. Udine e Pordenone	306.453.848	
29	11	Fondazione C.R. Ascoli Piceno	266.654.128	
30	12	Fondazione M. Bologna e Ravenna	230.033.700	
31	13	Fondazione C.R. Biella	221.611.969	
32	14	Fondazione C.R. Tortona	213.410.447	
33	15	Fondazione Livorno	213.224.012	
34	16	Fondazione C.R. Asti	208.091.104	
35	17	Fondazione Pescaraabruzzo	201.361.064	

N°	N° NEL GRUPPO	FONDAZIONE	PATRIMONIO 2014	GRUPPI DIMENSIONALI
36	1	Fondazione C.R. Terni e Narni	191.630.308	Fondazioni Medie n. 17
37	2	Fondazione C.R. della Spezia	190.444.304	
38	3	Fondazione C.R. Gorizia	171.412.812	
39	4	Fondazione C.R. Pesaro	169.830.262	
40	5	Fondazione C.R. Imola	165.133.280	
41	6	Fondazione C.R. San Miniato	163.981.648	
42	7	Fondazione C.R. Reggio Emilia Pietro Manodori	163.720.173	
43	8	Fondazione C.R. Ravenna	160.700.682	
44	9	Fondazione C.R. Macerata	154.175.111	
45	10	Fondazione C.R. Volterra	152.220.599	
46	11	Fondazione C.R. L'Aquila	142.841.977	
47	12	Fondazione C.R. Fano	138.488.796	
48	13	Fondazione C.R. Rimini	137.518.584	
49	14	Fondazione M. Parma	129.526.496	
50	15	Fondazione Agostino De Mari – C.R. Savona	127.719.611	
51	16	Fondazione C.R. Mirandola	125.032.492	
52	17	Fondazione C.R. Puglia	123.362.798	
N°	N° NEL GRUPPO	FONDAZIONE	PATRIMONIO 2014	GRUPPI DIMENSIONALI
53	1	Istituto Banco di Napoli - Fondazione	121.524.634	Fondazioni Medio-piccole n. 17
54	2	Fondazione C.R. Cesena	121.292.499	
55	3	Fondazione C.R. Vercelli	114.600.761	
56	4	Fondazione C.R. Carrara	108.516.886	
57	5	Fondazione Varrone C.R. Rieti	106.726.272	
58	6	Fondazione Sicilia	106.684.376	
59	7	Fondazione C.R. Fermo	93.009.947	
60	8	Fondazione C.R. Teramo	92.134.708	
61	9	Fondazione C.R. Foligno	90.221.870	
62	10	Fondazione C.R. Prato	89.389.091	
63	11	Fondazione C.R. Chieti	89.239.514	
64	12	Fondazione C.R. Vignola	80.568.161	
65	13	Fondazione C.R. Calabria e Lucania	79.477.274	
66	14	Fondazione C.R. Fabriano e C.	79.283.524	
67	15	Fondazione C.R. Jesi	76.388.622	
68	16	Fondazione C.R. Spoleto	73.659.765	
69	17	Fondazione B.M. Lucca	71.538.854	

N°	N° NEL GRUPPO	FONDAZIONE	PATRIMONIO 2014	GRUPPI DIMENSIONALI
70	1	Fondazione C.R. Civitavecchia	70.352.342	Fondazioni Piccole n.18
71	2	Fondazione C.R. Orvieto	68.516.786	
72	3	Fondazione B.N. delle Comunicazioni	67.106.202	
73	4	Fondazione C.R. Cento	55.976.773	
74	5	Fondazione C.R. Ferrara	55.140.130	
75	6	Fondazione C.R. Fossano	52.464.244	
76	7	Fondazione Carivit	44.685.856	
77	8	Fondazione C.R. Saluzzo	42.484.020	
78	9	Fondazione C.R. Salernitana	40.009.922	
79	10	Fondazione C.R. Bra	37.353.103	
80	11	Fondazione C.R. Savigliano	35.215.886	
81	12	Fondazione B.M. Foggia	33.075.896	
82	13	Fondazione C.R. e B.M. Lugo	30.828.914	
83	14	Fondazione C.R. Città di Castello	28.573.518	
84	15	Fondazione C.R. Loreto	28.432.239	
85	16	Fondazione B.M. e C.R. Faenza	17.843.611	
86	17	Fondazione B.M. Rovigo	7.106.678	
87	18	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza	1.800.259	
Totale			41.243.344.914	

CAPITOLO 3 LA STRUTTURA OPERATIVA

3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni

Come si avrà modo di osservare diffusamente nel prossimo capitolo, dedicato all'esame delle modalità di perseguimento della missione, il ruolo che le Fondazioni oggi assumono nei confronti delle comunità di riferimento è multiforme: da sostenitori finanziari di iniziative di utilità sociale a promotori di reti e collaborazioni, da innovatori nei metodi e nei contenuti di attività nei diversi ambiti disciplinari a propulsori dello sviluppo economico territoriale. Tanti modi di essere che trovano un comun denominatore nell'essere interpreti di una società civile impegnata per la piena attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

Nel tentativo di interpretare in modo sempre più appropriato questo ruolo, le Fondazioni hanno progressivamente adeguato il proprio profilo operativo, affinando nel tempo strategie e strumenti per il perseguimento degli obiettivi prefissati e sperimentando, dall'istituzione ad oggi, un processo di profonda trasformazione della struttura organizzativa.

Nella prima fase di sviluppo, caratterizzata da una normativa che ne profilava il ruolo in modo piuttosto contenuto, le Fondazioni si sono avvalse prevalentemente di strutture elementari. Le principali funzioni organizzative erano tipicamente assolve da personale delle banche conferitarie distaccato sulla base di appositi accordi di collaborazione. Si trattava evidentemente di assetti molto prudentziali, rispondenti a un'operatività ancora limitata, e condizionati dai bassi livelli di redditività del patrimonio tipici di quella fase costitutiva.

Con la definizione in sede istituzionale di un profilo di ruolo più ampio e complesso, le originarie strutture elementari delle Fondazioni hanno iniziato a progredire, aumentando la propria articolazione con nuove funzioni e responsabilità interne e con un arricchimento quantitativo e qualitativo degli organici.

Un importante suggello alla strategia di rafforzamento delle strutture organizzative, è poi giunto con la Carta delle Fondazioni elaborata dall'Acri nel 2012, in cui al Principio 9 della sezione dedicata alla *governance* si afferma: *“Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività”*.

Lo sviluppo organizzativo delle Fondazioni, che ha avuto come “faro” l'evoluzione dal ruolo di mero ente erogatore a quello più moderno e impegnativo di propulsore di iniziative e progettualità, ha riguardato sia componenti strutturali, come funzionigrammi, posizioni di lavoro, procedure e sistemi gestionali, sia tratti più profondi di cultura organizzativa, come valori, principi e modelli culturali di riferimento.

Alcuni di questi principi e valori, in particolare, fanno ormai parte di un paradigma cognitivo

tipico delle Fondazioni, che fa da sfondo ai loro molteplici interventi, ne guida le politiche e ne costituisce ormai un collante e un primario punto di forza.

La trasparenza e l'*accountability*, ad esempio, intese come necessaria contropartita dell'autonomia gestionale delle Fondazioni e riscontro dovuto alle comunità in ragione dell'utilizzo di un patrimonio la cui origine, e quindi per certi versi la titolarità, è riconducibile alla comunità stessa.

L'adesione al principio di sussidiarietà orizzontale, in coerenza con il quale le Fondazioni puntano ad esercitare un ruolo complementare o integrativo di quello degli attori pubblici, cercando di evitare che esso si riduca ad una loro mera sostituzione.

La salvaguardia del radicamento territoriale, in una visione non di chiusura localistica, ma di arricchimento di una società plurale in cui la logica di prossimità e l'attenzione al particolare siano non solo fonte di sviluppo per le singole comunità, ma anche valore aggiunto come per l'intera collettività.

Il riferimento costante ai criteri di efficienza nell'utilizzazione delle risorse e di efficacia e qualità degli interventi, assunti quali prioritari parametri di riferimento nella selezione delle iniziative da sostenere, e in tal modo promossi anche presso l'ampia platea dei potenziali beneficiari quali requisiti progettuali da curare con particolare attenzione.

Con riferimento alle variabili di carattere più strutturale l'evoluzione organizzativa ha interessato soprattutto le funzioni relative allo svolgimento dell'attività istituzionale, investendo le modalità di realizzazione degli interventi ideati dalla Fondazione e la gestione del processo erogativo a sostegno delle iniziative di altri attori del territorio.

Una significativa innovazione ha riguardato i profili professionali impegnati nel perseguimento della funzione istituzionale, relativamente ai quali si è registrata una transizione progressiva dall'originaria figura di addetto amministrativo con mansioni istruttorie verso un ruolo più affine a quello di *project manager*. Sono state orientate in tal senso le scelte riguardanti i nuovi ingressi di personale e l'attività formativa di quello in servizio.

Ulteriori cambiamenti hanno interessato i metodi di selezione *ex-ante* dei progetti e di valutazione *in itinere* ed *ex-post*. Sul primo terreno si è realizzato un significativo ammodernamento di metodologie e strumenti di lavoro, puntando ad un utilizzo sempre più intenso delle nuove tecnologie (come ad esempio l'acquisizione *on line* delle domande di contributo) e a procedure meglio finalizzate alla gestione di informazioni inerenti agli obiettivi e ai risultati conseguiti dai progetti ammessi.

Il monitoraggio dei progetti sostenuti, tradizionalmente focalizzato sul controllo amministrativo dei processi di spesa, si è progressivamente arricchito di momenti di approfondimento sui contenuti delle attività svolte e sull'efficacia delle stesse.

Sul terreno della valutazione *ex-post* le Fondazioni hanno maturato una più forte consapevolezza della necessità di soppesare analiticamente gli effetti delle progettualità finanziate, da un lato, per assicurare una più mirata finalizzazione futura delle risorse, e, dall'altro, per dare conto in termini più puntuali del valore della propria azione. Le sperimentazioni di nuovi approcci e modelli non mancano, benché ancora oggi non vi siano *standard* di riferimento

diffusi su larga scala e non siano stati risolti i dubbi, peraltro presenti in ogni sede dove si dibatte dell'argomento, in ordine alla applicabilità e/o all'economicità delle metodologie di valutazione del cosiddetto impatto sociale.

Un altro ambito di forte innovazione è stato quello delle funzioni di *staff* a supporto degli Organi e della Direzione, istituite *ex novo* o rafforzate in sintonia con il crescente rilievo strategico assunto nel tempo dalle attività di pianificazione, controllo di gestione e comunicazione.

In merito a quest'ultimo aspetto è da sottolineare l'impegno profuso dalle Fondazioni nell'azione di miglioramento per rendere sempre più e meglio conoscibili all'esterno le strategie, i programmi e i contenuti specifici delle iniziative sostenute, dando conto dei risultati con esse conseguiti.

Il *sito internet*, le riviste, le *newsletter* digitali, i quaderni di studio (documenti di approfondimento tematico) sono gli strumenti tipici a cui le Fondazioni affidano il compito di informare le comunità di riferimento sulla propria dimensione interna e sulle diverse attività svolte in adempimento della propria missione. Il *sito internet*, tuttavia, è ormai diventato l'interfaccia principale della comunicazione con il territorio, offrendosi altresì come contenitore di tutte le informazioni di profilo identitario della Fondazione (statuti, organi, struttura operativa, ecc.), come strumento di diffusione della rendicontazione (bilanci di missione, resoconti economico-patrimoniali, ecc.) e, in casi sempre più numerosi, come l'ambiente operativo per l'interazione con il territorio nella gestione dell'attività di erogazione (es.: pubblicazione dei regolamenti e dei bandi, presentazione *on line* delle richieste di contributo, aggiornamento sullo stato delle pratiche aperte, ecc.).

Pur se in modo meno diretto ed evidente, anche le altre tipiche unità organizzative di *staff* presenti nelle Fondazioni sono state influenzate dalle nuove propensioni verso l'innovazione tecnologica e la trasparenza. Dagli uffici di segreteria generale agli affari legali, e sin anche le unità di supporto logistico hanno in qualche modo ri-orientato atteggiamenti e pratiche operative informandoli a una fruizione sempre più massiccia delle nuove tecnologie, con evidenti recuperi di efficienza, e ad una cura più spinta della relazione con l'esterno.

Le funzioni preposte al controllo e alla gestione del patrimonio, anch'esse centrali nella vita delle Fondazioni, hanno visto crescere le proprie responsabilità e competenze in conseguenza della diversificazione degli investimenti derivata dai processi di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie. Gli assetti organizzativi in questo ambito si sono diversamente configurati in relazione alle scelte di ciascuna Fondazione in merito all'affidamento della gestione del portafoglio. Nel caso di gestione "interna" si sono strutturati nuclei operativi più numerosi e specializzati, mentre quando la gestione è stata affidata ad enti "esterni", i presidi interni preposti a questa funzione sono rimasti molto contenuti, focalizzandosi sul controllo dei risultati delle gestioni esterne attivate.

Per le funzioni amministrativo-contabili vale quanto detto in precedenza riguardo alle unità di *staff*: esse sono oggi più snelle ed efficienti in virtù della sempre più pervasiva utilizzazione dell'*office automation* e delle tecnologie *web*.

La maggiore articolazione delle strutture e il generale aumento della complessità gestionale delle Fondazioni ha accresciuto le necessità di coordinamento e controllo interno, dando luogo alla creazione di unità organizzative in *staff* alla Direzione, o direttamente a supporto degli Organi, preposte ai controlli di secondo livello o, nei casi più avanzati, all'*auditing* interno; in alcune Fondazioni sono stati attivati modelli organizzativi *ex* d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Si è già accennato come lo sviluppo degli assetti tecnico-organizzativi delle Fondazioni, sin qui descritto, abbia richiesto una significativa rimodulazione dei profili professionali del personale al fine di mantenere i necessari livelli di coerenza tra ruoli, responsabilità e competenze.

I processi di selezione del personale per i nuovi inserimenti sono stati meglio finalizzati a individuare le figure professionali più idonee al nuovo contesto organizzativo: risorse provenienti dalla realtà dei settori di intervento, aperte al cambiamento, al lavoro di squadra e con spiccato orientamento al risultato. Nel contempo è stata altresì arricchita e potenziata la formazione del personale, orientandola sempre più a percorsi mirati di crescita professionale e configurandone le modalità di fruizione a più avanzate metodologie: non più solo i corsi e seminari tradizionali, ma *webinar*, comunità di pratica, *workshop*, ecc.. Un'evoluzione che tende ad avvicinare l'approccio formativo delle Fondazioni a un'idea di "processo permanente" di crescita personale, in alternativa al tradizionale modello di formazione episodica e rigidamente finalizzata.

Il tema della valutazione della *performance*, quale strumento di valorizzazione e incentivazione delle risorse umane, è stato per ora affrontato con l'introduzione di specifici sistemi gestionali solo nelle realtà organizzative più strutturate e in presenza degli organici più numerosi.

3.2 Le risorse umane

Analisi riguardante il sistema delle Fondazioni

La principale leva organizzativa a disposizione delle Fondazioni per l'assolvimento della loro funzione è costituita dalle risorse umane impiegate. Per questo, come nei precedenti Rapporti annuali, l'analisi della struttura operativa delle Fondazioni si focalizza sul personale, presentando i dati raccolti attraverso un'apposita rilevazione statistica condotta dall'Acri. La ricognizione di quest'anno ha ampliato il campo d'indagine, esplorando alcune caratteristiche del personale che in precedenza non erano state prese in considerazione o erano state censite solo parzialmente; ciò ha permesso di arricchire il quadro informativo di questo capitolo con alcune analisi aggiuntive rispetto ai precedenti Rapporti annuali.

Sul piano metodologico si deve infine evidenziare che per consentire un confronto omogeneo dei dati 2014 con quelli del 2013 si è proceduto a un complessivo riallineamento dei dati 2013 secondo i nuovi criteri di rilevazione, da cui sono scaturite alcune (limitate) rettifiche delle

evidenze prodotte l'anno precedente. I dati del 2013 riportati in questo Rapporto non sono quindi del tutto coincidenti con quelli pubblicati lo scorso anno.

Il paragrafo prosegue in questa prima sezione con l'analisi relativa al complesso delle Fondazioni¹, mentre nella successiva sezione essa sarà riferita ai raggruppamenti dimensionali e geografici delle Fondazioni² tradizionalmente considerati in questo Rapporto.

Gli occupati nel 2014 nelle strutture operative delle Fondazioni sono stati 1.015, esattamente come nel 2013, impegnati a tempo pieno nel 76% dei casi e con un costo totale di 63,3 milioni di euro. La media degli occupati rimane stabile a 11,7 unità per Fondazione. Più del dato medio, però, in questo caso è il valore mediano che offre la visione di sintesi più efficace della dotazione di personale "tipica" delle Fondazioni, attenuando l'influenza statistica delle situazioni di organico particolarmente numeroso, presenti solo in pochissime Fondazioni di dimensione maggiore. La mediana della distribuzione degli occupati delle Fondazioni nel 2014 è pari a 8.

L'articolazione interna delle risorse riguardo alla natura del rapporto di collaborazione non è variata (Tab. 3.1) se non per assestamenti di modesta entità nell'ormai marginale gruppo di risorse facenti capo ancora alla banca conferitaria (in tutto il 4% del totale): il personale in regime di distacco diminuisce di alcune unità (7), in parte compensate dalla lieve crescita delle collaborazioni in *service* (3). L'84% del personale è in organico presso la Fondazione, esattamente come nel 2013; le collaborazioni esterne costituiscono invece l'8% del totale risorse (nel 2013 erano il 9%). La parte restante del personale, circa il 3%, è legato alla Fondazione da rapporti di vario altro tipo, tra cui quelli nell'ambito della "sommministrazione"³.

L'assetto risulta in definitiva stabilizzato con una netta predominanza delle risorse in organico, derivante da un percorso di crescita ininterrotto il cui *trend*, iniziato in vero sin dagli anni '90, viene rappresentato nella Fig. 3.1 nel suo andamento dal 2001 a oggi. Il processo, di cui si è molto parlato nei Rapporti degli anni passati, di "svincolo" organizzativo delle Fondazioni dalle rispettive banche conferitarie appare quindi prossimo al completamento sebbene, come si osserverà nella prossima sezione, permangano ancora alcune disomogeneità tra Fondazioni di diverso livello dimensionale e tra aree geografiche.

1 La rilevazione delle annualità 2013 e 2014 censisce i dati del personale di 87 Fondazioni di origine bancaria, poiché una Fondazione non ha personale alle sue dipendenze. I dati di 85 Fondazioni, quelle associate ad Acri, sono stati censiti a cura delle Fondazioni stesse mediante lo strumento di rilevazione fornito da Acri, mentre quelli relativi alle due Fondazioni non associate ad ACRI, la Fondazione Roma e la Fondazione Pisa, sono stati desunti dai bilanci pubblici, e pertanto non corredati di tutti i dettagli informativi previsti dal censimento.


2 Per il raggruppamento delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

3 La somministrazione di lavoro è una delle possibili forme di strutturazione dei rapporti di lavoro, introdotte nel 2003 con la c.d. legge Biagi (L. 14.02.2003 n. 30 e relativo d.lgs. 10.09.2003 n. 276). Il rapporto di somministrazione, che ha di fatto sostituito il lavoro *interinale* (abolito con la stessa legge Biagi), poggia su due distinti contratti: quello tra l'utilizzatore (in questo caso la Fondazione) e un'Agenzia per il lavoro autorizzata (definita somministratore), e quello tra la predetta Agenzia e il lavoratore. Il lavoratore è pertanto retribuito dall'Agenzia di somministrazione, ma opera alle dipendenze della Fondazione sulla base di un "incarico" appositamente affidatogli.

Tab. 3.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO	2014		2013	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	856	84%	855	84%
Organico distaccato dalla banca conferitaria	25	2%	32	3%
Collaborazioni in Service	17	2%	14	1%
Collaborazioni Esterne	84	8%	88	9%
Altro (anche rapporti di lavoro nell'ambito della somministrazione)	33	3%	26	3%
Totale	1.015	100%	1.015	100%

Fig. 3.1 - Incidenza % del personale in organico proprio (2000-2014)



Un primo livello di analisi sulle modalità di impiego del personale occupato nelle Fondazioni riguarda l'ambito di responsabilità organizzativa assegnata, definito in questa indagine come "ruolo organizzativo". Come nei precedenti Rapporti annuali si è considerata al riguardo una differenziazione tra quattro diversi tipi di ruolo: di direzione, di coordinamento intermedio, di natura specialistica e di carattere esecutivo. La distribuzione degli occupati in relazione a detti ruoli è presentata nella Tab. 3.2 A.

Un quarto degli occupati è chiamato a svolgere funzioni di guida e supervisione della struttura: l'11% del totale in ruoli di alta direzione (sono 108, quindici in meno del 2013) e il 14% in ruoli di coordinamento intermedio (147 persone, 6 in più del 2013).

Una quota leggermente superiore, pari al 29%, è costituita da specialisti, i quali nella strut-

tura assolvono funzioni tecnicamente complesse che richiedono il possesso di competenze disciplinari di alto livello. Nel 2014 hanno operato in questa veste 295 persone, 2 in meno rispetto all'anno precedente.

Il comparto operativo/esecutivo assorbe il restante 46% del personale, con 465 unità (11 in più rispetto al 2013) impegnate nell'assolvimento di mansioni di concetto o ausiliarie secondo procedure e disposizioni loro impartite.

Tab. 3.2 A - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

RUOLO ORGANIZZATIVO	2014		2013	
	Unità	%	Unità	%
Area Direzione	108	11%	123	12%
Area Responsabilità di coordinamento intermedio	147	14%	141	14%
Area Specialistica	295	29%	297	29%
Area Operativa/Esecutiva	465	46%	454	45%
Totale	1.015	100%	1.015	100%

Un interessante approfondimento dei dati appena osservati è offerto dalla disamina della composizione di genere dei diversi ruoli (Tab. 3.2 B).

Il personale femminile è in maggioranza (57% del totale) ma, in linea con quanto accade a livello nazionale sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato, le posizioni apicali sono ricoperte in netta prevalenza da uomini (84%).

La presenza maggioritaria della componente femminile è tuttavia confermata, nei ruoli specialistici e nelle posizioni di responsabilità intermedia, dove le donne occupano rispettivamente il 59% e il 58% delle posizioni.

Nel complesso si può quindi osservare che nelle Fondazioni le tradizionali barriere di genere risultano largamente superate sino ai livelli di responsabilità medio-alta delle strutture, mentre permangono più difficilmente accessibili i ruoli di vertice.

Tab. 3.2 B - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo e al genere

RUOLO ORGANIZZATIVO	2014					
	Numero Donne	% Donne	Numero Uomini	% Uomini	Unità Totali	% Totali
Area Direzione	17	16%	88	84%	105	100%
Area Responsabilità di coordinamento intermedio	79	58%	58	42%	137	100%
Area Specialistica	168	59%	117	41%	285	100%
Area Operativa/Esecutiva	280	66%	147	34%	427	100%
Totale	544	57%	410	43%	954*	100%

* Si veda la nota 1


Tra le nuove variabili rilevate a partire da quest'anno vi è la specifica posizione di lavoro ricoperta da ciascuna risorsa censita: ciò ha consentito di svolgere un approfondimento sull'articolazione funzionale di fatto adottata dalle Fondazioni, desunta dalla dislocazione del personale nei diversi comparti di attività.⁴

Un primo sguardo d'insieme è offerto relativamente al peso delle aree funzionali individuate quali componenti fondamentali del disegno organizzativo delle Fondazioni. Allo scopo sono state identificate (si veda la Fig. 3.2), riclassificando e sintetizzando le numerose articolazioni e unità organizzative menzionate dalle Fondazioni nei propri organigrammi, cinque principali macro-aree di riferimento: l'area direttiva, l'area erogazioni e progetti propri, l'area finanza, l'area segreteria e amministrazione, l'area delle funzioni di *staff*, l'area delle funzioni ausiliarie. Il grafico della Fig. 3.2 pone in evidenza il primato assoluto dell'Area Erogazioni e Progetti Propri, nella quale è impegnato il 41% del personale, in coerenza con la centralità che detta funzione riveste nell'assolvimento della missione delle Fondazioni. Al secondo posto con il 27% delle risorse occupate si colloca l'area Segreteria e Amministrazione, dedicata prevalentemente al supporto dell'attività degli Organi e all'espletamento dei numerosi adempimenti amministrativi e contabili correlati all'attività delle Fondazioni. Le attività di supporto tecnico seguono al terzo posto della graduatoria in esame, declinandosi nella componente specialistica nelle Funzioni varie di *staff* (Uffici legali, Comunicazione, Studi, Servizi informatici e tecnici), che assorbe il 14% degli occupati, e in quella di natura esecutiva delle Funzioni Ausiliarie (commessi, autisti, portieri, addetti al centralino, ecc.) che occupa il 5% del per-

⁴ Come già evidenziato nella nota 1, i dati relativi alle due Fondazioni non associate ad ACRI (la Fondazione Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa) sono ripresi dai bilanci pubblicati che, in relazione a questa variabile, non offrono informazioni sulla distinzione di genere del personale. Conseguentemente l'analisi di questo profilo non comprende il personale delle due suddette Fondazioni e il totale della tabella non corrisponde al totale generale delle risorse censite.

sonale totale. Nell'area Direttiva, comprendente essenzialmente le posizioni di Segretario o Direttore Generale e gli eventuali loro Vice, è occupato il 9% del personale, mentre in fondo alla graduatoria si pone l'area Finanza, con il 4% degli occupati: un nucleo altamente specializzato, ma con una presenza numericamente limitata nell'impianto organizzativo dell'insieme delle Fondazioni, poiché presente prevalentemente in quelle realtà che hanno la gestione diretta del patrimonio. Nelle altre invece, in cui la gestione è affidata a intermediari specializzati, le risorse deputate al controllo e al monitoraggio dei risultati sono ricomprese nell'area Segreteria e Amministrazione.

Fig. 3.2 - Posizioni di Lavoro per Macro Aree (2014)



Una visione più precisa e completa dell'articolazione funzionale delle Fondazioni è fornita nel quadro descrittivo che segue (Tab. 3.3), dove viene fornita la statistica esatta della dislocazione degli occupati nelle posizioni di lavoro censite.

Tra le posizioni di responsabilità la più presente è quella del Segretario o Direttore generale, rilevata in 81 casi e in cui la presenza femminile è pari al 14%. Si tratta della posizione apicale tipica della struttura operativa delle Fondazioni e perciò presente in quasi tutti i casi rilevati. Non lo è solo in pochissime situazioni in cui il ruolo di direzione è al momento vacante o è gestito attraverso deleghe affidate a una pluralità di soggetti. Solo in 13 casi si registra la presenza della figura del Vice segretario.

Spiccano ancora, tra le posizioni di responsabilità, quelle relative al comparto dell'attività erogativa (48 unità) e dell'amministrazione (44 unità). A una certa distanza si trova il gruppo dei Responsabili di Segreteria, presenti in 27 casi, i Responsabili Comunicazione (21 unità) e più staccati i Responsabili degli altri comparti (con al massimo 12 unità censite).

Per quanto riguarda le posizioni operative (c.d. “Addetti” nella tabella 3.3) si conferma il primato del settore dell’attività istituzionale filantropica/erogativa con 193 unità, a cui si possono aggiungere quelle censite nella voce “Altro” (147 unità) e alla voce “Collaboratori esterni per progetti o attività della Fondazione” (32 unità). Si tratta infatti, in questi ulteriori casi, di una miscellanea di posizioni relative alla gestione diretta, da parte di alcune Fondazioni, di attività e strutture di missione per le quali è dislocato stabilmente personale in servizio (ad esempio addetti a musei, bibliotecari, archivisti, ecc.) o sono impegnati collaboratori esterni. Anche queste posizioni, pur svolgendo attività atipiche rispetto a quelle dei tradizionali addetti alle erogazioni, concorrono direttamente al perseguimento della missione e sono quindi ad esse sommabili.

A seguire si allineano le posizioni della segreteria (101 addetti) e dell’amministrazione (99). Tra le altre posizioni ricorrono con frequenze ancora significative quelle degli ausiliari (con 53 addetti), delle risorse dedicate alla finanza (29), alla comunicazione (36) e ai servizi generali e logistica (24). Sono più limitati i casi di personale addetto al settore legale (15 unità) e ai sistemi informativi (8).

Tab. 3.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla principale posizione di lavoro

POSIZIONE DI LAVORO PRINCIPALE	2014		2013	
	Unità	%	Unità	%
Segretario/Direttore generale	81	8%	83	8%
Vice Segretario/ Vice Direttore generale	13	1%	12	1%
Responsabile Legale/Organi	12	1%	11	1%
Responsabile Finanza/Investimenti/Patrimonio	12	1%	14	1%
Responsabile Attività Istituzionale Erogativa/Filantropica	48	5%	45	4%
Responsabile Amministrazione (Amministrazione generale, Contabilità, Bilancio)	44	4%	44	4%
Responsabile Comunicazione / Ufficio Stampa/Relazioni Esterne	21	2%	21	2%
Responsabile Ufficio Studi	8	1%	8	1%
Responsabile Sistemi Informativi	4	0%	5	0%
Responsabile di Segreteria	27	3%	26	3%
Responsabile Servizi generali /Logistica/Tecnico	8	1%	9	1%
Addetto Legale/Organi	15	1%	19	2%
Addetto Finanza/Investimenti/Patrimonio	29	3%	28	3%
Addetto Attività Istituzionale Erogativa/Filantropica	193	19%	187	18%
Addetto Amministrazione (Amministrazione generale, Contabilità, Bilancio)	99	10%	99	10%
Addetto Comunicazione / Ufficio Stampa / Relazioni Esterne	36	4%	39	4%
Addetto Sistemi Informativi	8	1%	6	1%
Addetto di Segreteria	101	10%	98	10%
Addetto Servizi generali / Logistica / Tecnico	24	2%	23	2%
Ausiliario: Commesso / Usciere / Addetto Ricezione / Centralino / Portiere / Autista / Giardiniere	53	5%	53	5%
Altro (Addetto Biblioteca, Museo, Archivi, altro)	147	14%	154	15%
Collaboratori Esterni per progetti o attività della Fondazione	32	3%	31	3%
Totale	1.015	100%	1.015	100%

La metodologia di rilevazione proposta per il censimento delle posizioni di lavoro ha previsto la possibilità di indicare anche una seconda scelta identificando una posizione di lavoro secondaria. Ciò nell'ipotesi, basata sull'osservazione fattuale, che nelle realtà caratterizzate da strutture e organici molto limitati, vigesse un principio di polifunzionalità dei dipendenti, e fosse quindi troppo limitativa l'opzione di un'unica posizione di lavoro da associare al singolo dipendente.

I risultati della rilevazione 2014 confermano in buona misura l'ipotesi di partenza presentando per il 13% degli occupati (130) l'indicazione della seconda posizione di lavoro. Il numero dei casi è in assoluto e in percentuale sul totale occupati abbastanza limitato, ma interessa il 65% del totale nelle Fondazioni di dimensione piccola e medio-piccola (dove operano in tutto 200 persone, come si vedrà più avanti nella Tab. 3.5), in un rapporto di evidente correlazione.

Il personale di Segreteria è quello più coinvolto in questa dinamica di multi-funzionalità: 34 risorse qui impegnate (12 Responsabili e 22 Addetti) sono preposte anche a mansioni nei comparti erogativo, amministrativo e della comunicazione.


Negli Uffici Amministrativi sono 25 le unità a cui si associa una doppia posizione di lavoro (8 Responsabili e 17 Addetti), in questo caso nell'ambito delle funzioni finanziarie ed erogative. Infine, 21 unità di personale preposto alla funzione Filantropica-Erogativa (7 responsabili e 14 Addetti) sono impegnate contemporaneamente in attività amministrativa, legale e di segreteria. La lettura combinata dei dati sopra riportati evidenzia come, nei contesti organizzativi in esame, la contiguità operativa tra le funzioni amministrativa, erogativa e di segreteria sia particolarmente forte e tale da suggerire l'affidamento delle funzioni a una stessa figura di responsabile o addetto operativo.

Completato l'esame delle caratteristiche del personale associate al suo impiego funzionale nella struttura, l'analisi prosegue ora riferendosi ai profili di scolarizzazione e di inquadramento contrattuale.

Il grado di scolarizzazione è particolarmente elevato (Fig. 3.3), con il 66% di laureati: il 63% con laurea quinquennale (618 persone) e il 3% con laurea triennale (25 occupati). I diplomati di scuola secondaria di secondo grado sono il 29% degli occupati (289 unità), mentre quelli di scuola secondaria di primo grado (*ex* licenza media) rappresentano una quota minimale degli organici: in tutto 50 unità pari al 5% degli occupati.

Il quadro d'insieme documenta la scelta delle Fondazioni di acquisire in prevalenza risorse con elevata preparazione di base, avendo chiara l'esigenza di innalzare sempre più gli *standard* professionali del proprio capitale umano per far fronte al crescente livello di complessità tecnica e manageriale delle attività da svolgere.

Fig. 3.3 - Distribuzione del personale per grado di scolarizzazione (2014)



Con riferimento all'inquadramento contrattuale (Tab. 3.4), dal punto di vista metodologico dell'indagine si deve evidenziare l'inserimento di due voci classificatorie non contemplate nei precedenti Rapporti annuali (le collaborazioni professionali e le altre forme di collaborazione), che permette ora di ricomprendere nella disamina tutte le fattispecie contrattuali concretamente presenti nelle Fondazioni.

Si conferma, come in passato, la scelta prevalente del Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono 462 (7 in più del 2013) con una incidenza del 46% sul totale (nel 2013 era 45%). Il secondo comparto contrattuale di principale riferimento è quello del Credito, con 294 dipendenti (7 unità in meno rispetto al 2013) e il 29% del totale.

La terza tipologia contrattuale in ordine di frequenza è rappresentata dai contratti individuali, in prevalenza collegati a un regolamento interno della Fondazione. Le unità per le quali viene adottata questa forma di disciplina del rapporto sono 188 in tutto (di cui 152 collegate a un regolamento interno), pari al 19% del totale; 16 in meno rispetto al 2013.


Al di fuori delle tipologie contrattuali menzionate restano i pochi casi di collegamento ad altri contratti nazionali di lavoro (21 unità, pari al 2% degli occupati) e le altre forme di collaborazione professionale o di altro tipo (2% ciascuna, per un totale di 50 unità).

Tab. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

TIPO DI CONTRATTO	2014		2013	
	Unità	%	Unità	%
CCNL – Commercio e Servizi	462	46%	455	45%
CCNL – Credito	294	29%	301	30%
Altri CCNL	21	2%	13	1%
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	152	15%	156	15%
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	36	4%	48	5%
Collaborazioni Professionali	25	2%	22	2%
Altre Collaborazioni	25	2%	20	2%
Totale	1.015	100%	1.015	100%

Per quanto riguarda infine la qualifica di inquadramento delle risorse, la Fig. 3.4 mostra che il 64% degli occupati⁵ è inquadrato con la qualifica di Impiegato (625 unità), il 23% con quella di Quadro (223 unità) e il 10% di Dirigente (99 unità).

Fig. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla qualifica di inquadramento (2014)



⁵ Il totale di riferimento per l'analisi di questa variabile non coincide con il totale occupati delle Fondazioni poiché il dato delle due Fondazioni non associate ad Acri (Pisa e Roma) non è pubblicato nei bilanci da cui sono stati acquisiti i dati per il presente Rapporto.

Analisi riferita a gruppi di Fondazioni

Dopo l'esame dei dati riferiti al complesso delle Fondazioni si procede, in questa seconda sezione del paragrafo, all'analisi con riferimento ai consueti raggruppamenti dimensionali e geografici delle Fondazioni⁶.

Iniziando dal numero complessivo di unità occupate (Tab. 3.5) si rileva al primo sguardo una forte concentrazione nell'ambito delle Fondazioni Grandi, in cui opera più della metà del personale totale (52%). Per contro, nelle Fondazioni Medio-piccole e Piccole, che numericamente rappresentano quasi il 40% dell'insieme delle Fondazioni, si alloca solo il 20% degli occupati. Se da un lato si conferma l'intuitiva proporzionalità tra la dimensione complessiva della Fondazione e il personale alle dipendenze, si deve tuttavia osservare che la progressione degli organici è comunque meno che proporzionale rispetto a quella dei patrimoni: mentre il rapporto fra la dimensione media del patrimonio tra le Fondazioni Grandi e le Fondazioni Piccole è di 48 a 1, il rapporto del numero di dipendenti è di 7,3 a 1.

Una più diretta evidenza della differenza esistente tra le strutture operative delle Fondazioni di diversa dimensione è fornita dai valori medi degli organici.

Nelle Fondazioni Grandi la media degli occupati è di 29,3 unità, mentre scendendo nelle classi dimensionali i valori si riducono già di circa due terzi nelle Fondazioni Medio-grandi (9,5 addetti per Fondazione), e di oltre tre quarti nei raggruppamenti delle Medie e Medio-piccole, caratterizzate da una sostanziale omogeneità organizzativa (rispettivamente 7,0 e 7,5 unità per Fondazione). Nel gruppo delle Fondazioni Piccole, con 4,2 occupati in media, il rapporto rispetto all'organico delle Fondazioni Grandi scende come già visto di oltre sette volte.

La prospettiva di analisi geografica evidenzia che la maggior parte delle risorse umane si concentra nelle Fondazioni del Nord (in modo abbastanza equilibrato tra Ovest ed Est), dove è occupato il 63% del totale. Il dato riflette puntualmente sia la presenza territoriale delle Fondazioni censite (ben 46 al Nord rispetto alle 30 del Centro e alle 11 del Sud), sia la loro dimensione patrimoniale, che in questa area del Paese è mediamente più elevata. Il 28% del totale è occupato nelle Fondazioni del Centro e il 9% in quelle del Sud.

⁶ Per il raggruppamento delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

Tab. 3.5 - Distribuzione del personale impiegato da gruppi di Fondazioni in relazione a numero, percentuale e media (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	NUMERO UNITÀ IMPIEGATE	%	MEDIA
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi (n. 18)	527	52%	29,3
Fondazioni Medio-grandi (n.17)	162	16%	9,5
Fondazioni Medie (n.18)	126	12%	7,0
Fondazioni Medio-piccole (n.17)	128	13%	7,5
Fondazioni Piccole (n. 17)	72	7%	4,2
Totale Fondazioni	1.015	100%	11,7
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest (n.16)	307	30%	19,1
Nord Est (n. 30)	335	33%	11,2
Centro (n. 30)	282	28%	9,4
Sud e Isole (n. 11)	91	9%	8,3

La composizione di genere del personale nelle ripartizioni dimensionali evidenzia la più robusta presenza della componente femminile nelle Fondazioni della fascia dimensionale intermedia, con un picco del 73% nelle Medio-piccole e valori comunque superiori alla media nazionale nelle Medio-grandi e Medie (rispettivamente 60% e 58%). Nelle Fondazioni delle classi dimensionali estreme la presenza femminile media è inferiore a quella nazionale (50% nelle Fondazioni Piccole e 54% nelle Grandi), pur senza giungere a profilare l'esistenza di barriere di genere all'ingresso in Fondazione.

L'andamento della variabile di genere secondo la ripartizione geografica mostra nelle Fondazioni del Nord Ovest la più consistente presenza femminile (60%). Nel Nord Est e nel Centro la media delle donne occupate è in linea con quella nazionale (maggioritaria, con il 57%), mentre nelle Fondazioni del Sud e Isole si rileva ancora qualche ritardo di allineamento, con una percentuale di personale femminile ancora al di sotto del 50% .

Tab. 3.6 - Distribuzione del personale impiegato da gruppi di Fondazioni in relazione al genere (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	DONNE	UOMINI	TOTALE
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	54%	46%	100%
Fondazioni Medio-grandi	60%	40%	100%
Fondazioni Medie	58%	42%	100%
Fondazioni Medio-piccole	73%	27%	100%
Fondazioni Piccole	50%	50%	100%
Totale Fondazioni	57%	43%	100%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	60%	40%	100%
Nord Est	57%	43%	100%
Centro	56%	44%	100%
Sud e Isole	48%	52%	100%

La distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto di lavoro (Tab. 3.7) rivela per alcuni gruppi dimensionali scostamenti significativi rispetto al dato del totale Fondazioni, con una marcata differenziazione tra le classi maggiori e quelle più piccole.

Nelle prime il processo di strutturazione con organici propri è ormai completato (in organico il 91% degli occupati: 7 punti percentuali in più del dato nazionale); nelle altre si intravede invece un percorso ancora da completare. Nelle realtà più piccole, infatti, il ricorso ad apporti esterni, in particolare nella forma del *service*, delle collaborazioni esterne, e delle “altre” tipologie di collaborazione (ad es. contratti di somministrazione), presentano un’incidenza ancora molto significativa, coinvolgendo complessivamente il 36% degli occupati (contro il 13% nel totale Fondazioni).

Sempre nelle Fondazioni Piccole è inoltre ancora apprezzabile la presenza di “distacchi” dalla conferita (6%); modalità che trova in vero frequenze statisticamente rilevanti, più che doppie rispetto al dato di sistema, anche nelle Fondazioni Medie (5%) e Medio-piccole (4%). Nei raggruppamenti geografici, il più significativo scostamento dalla situazione media complessiva riguarda il Sud e Isole, dove il 26% delle risorse impiegate è di matrice esterna, di cui il 12% in regime di distacco e il 5% in *service*.

Nelle Fondazioni del Nord si registra invece il peso maggiore delle risorse inquadrare nell'organico proprio dell'ente, con percentuali superiori alla media nazionale (92% a Nord Ovest e 86% a Nord Est).

Nelle Fondazioni del Centro i dati evidenziano un minor ricorso, rispetto al dato nazionale, all'organico proprio (78% contro 84%) e una più alta incidenza delle collaborazioni esterne (12% contro 8%).

Tab. 3.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	ORGANICO PROPRIO DELL'ENTE	ORGANICO DISTACCATO DALLA BANCA CONFERITARIA	ORGANICO IN SERVICE	COLLABORAZIONI ESTERNE	ALTRO	TOTALE
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni Grandi	91%	2%	0%	4%	4%	100%
Fondazioni Medio-grandi	83%	1%	3%	11%	1%	100%
Fondazioni Medie	84%	5%	2%	8%	2%	100%
Fondazioni Medio-piccole	74%	4%	2%	18%	3%	100%
Fondazioni Piccole	58%	6%	11%	19%	6%	100%
Totale Fondazioni	84%	2%	2%	8%	3%	100%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	92%	1%	1%	4%	2%	100%
Nord Est	86%	1%	0%	9%	4%	100%
Centro	78%	2%	3%	12%	4%	100%
Sud e Isole	74%	12%	5%	7%	2%	100%

Passando all'esame della distribuzione del personale per ruolo organizzativo si evidenziano le seguenti tendenze (Tab. 3.8).

Nelle Fondazioni Piccole il ruolo di direzione presenta la più alta incidenza rispetto al totale occupati (21% contro l'11% del totale Fondazioni), in conseguenza del fatto che le posizioni di vertice della struttura (i Segretari o Direttori generali) si rapportano con organici molto più esigui rispetto alla media, determinando così un innalzamento del rapporto in questione. La limitatezza degli organici delle Fondazioni Piccole sembra poter spiegare anche la modesta incidenza in esse dei ruoli di coordinamento intermedio (8% contro 14%), essendo evidentemente questa funzione poco o per niente necessaria in contesti organizzativi dove il vertice di direzione assorbe in sé tutte le funzioni di coordinamento e opera ordinariamente a stretto contatto con gli addetti.

Relativamente ai ruoli specialistici la correlazione con il profilo dimensionale della Fondazione si affievolisce, e si rilevano dati simili in gruppi di Fondazioni strutturalmente molto differenti tra loro.

Le Fondazioni Grandi si caratterizzano in proposito per incidenze superiori alla media nazionale (36% dei ruoli specialistici contro 29%), mentre negli altri gruppi dimensionali, tutti con incidenze inferiori o uguali a quella di sistema, presentano dati molto simili tra loro le Fondazioni Medie e Medio-piccole da un lato (rispettivamente 17% e 16%), e quelle Medio-grandi e Piccole dall'altro (rispettivamente 29% e 25%).

La densità di occupati nelle funzioni operative/esecutive è particolarmente alta nelle Fondazioni Medio-piccole (62%) e si attesta molto al di sopra del dato di sistema nelle Fondazioni Medie (56% contro 46% nazionale). L'incidenza più bassa di questa categoria di addetti si registra invece nelle Fondazioni Grandi, con il 39% di addetti sul totale.

La segmentazione geografica rivela nel Nord Ovest un'incidenza particolarmente elevata dei ruoli specialistici, significativamente più presenti che nel resto del sistema (47% contro 29%). Al peso maggiore di questi ruoli si correla un'incidenza particolarmente bassa degli occupati con profilo operativo/esecutivo (30% contro 46% del totale Fondazioni), lasciando intuire modelli gestionali particolarmente orientati alla professionalizzazione delle risorse.

Il Sud e Isole presenta, viceversa, un'incidenza dei ruoli operativi/esecutivi molto superiore alla media nazionale (60% contro 46%); lo sbilanciamento verso questa tipologia di ruoli tuttavia non va letto, o almeno non nei termini suggeriti da questi numeri, come evidenza di una minore attenzione ai profili di specializzazione della struttura. I ruoli specialistici sono meno presenti che nella media nazionale, ma non a grande distanza da essa (23% contro 29% del sistema); le "compensazioni" del numero più elevato di occupati nel settore operativo/esecutivo si ritrovano invece nella minor quota di personale assegnata a ruoli di direzione apicale e intermedia (rispettivamente 9% e 8% contro un dato di sistema di 11% e 14%).

Una dinamica simile, ma di segno opposto e quantitativamente più contenuta, si registra nel Nord Est, dove la presenza di ruoli specialistici leggermente inferiore alla media nazionale (26% contro 29%) trova bilanciamento in una maggior densità di occupati nelle posizioni di direzione e di coordinamento intermedio (12% e 16% contro 11% e 14% del sistema).

Nel Centro, invece, appaiono strettamente correlate tra loro la situazione di minor densità di occupati nei ruoli specialistici (15% contro 29%) e la maggiore incidenza dei ruoli esecutivi (59% contro 46% nel sistema).

Tab. 3.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	AREA DIREZIONE	AREA RESPONSABILITÀ DI COORDINAMENTO INTERMEDIO	AREA SPECIALISTICA	AREA OPERATIVA ESECUTIVA	TOTALE
1) Secondo la classe dimensionale:					
Fondazioni Grandi	8%	17%	36%	39%	100%
Fondazioni Medio-grandi	12%	12%	29%	46%	100%
Fondazioni Medie	14%	13%	17%	56%	100%
Fondazioni Medio-piccole	11%	11%	16%	62%	100%
Fondazioni Piccole	21%	8%	25%	46%	100%
Totale Fondazioni	11%	14%	29%	46%	100%
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord Ovest	8%	15%	47%	30%	100%
Nord Est	12%	16%	26%	46%	100%
Centro	12%	14%	15%	59%	100%
Sud e Isole	9%	8%	23%	60%	100%

Riguardo alla scolarizzazione del personale (Tab. 3.9), in tutti i raggruppamenti dimensionali trova conferma la prevalenza di laureati; la quota relativa degli stessi è superiore nelle Fondazioni Grandi (69%) mentre è più bassa in quelle Medie e Piccole (57%), dove per contro si registra invece la presenza più alta di diplomati di scuola secondaria di secondo grado (37% e 36% rispetto a 29% nel complesso delle Fondazioni).

Nelle Fondazioni del Sud e Isole si evidenzia un grado di scolarizzazione mediamente più basso che nelle altre ripartizioni geografiche, con una incidenza di laureati minore rispetto al dato nazionale (58% contro 66%) e una maggiore presenza di diplomati di scuola secondaria di primo grado (10% contro 5% complessivo).

Tab. 3.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA II GRADO	LAUREA TRIENNALE	LAUREA QUINQUENNALE	TOTALE
1) Secondo la classe dimensionale:					
Fondazioni Grandi	4%	27%	2%	67%	100%
Fondazioni Medio-grandi	5%	28%	1%	66%	100%
Fondazioni Medie	6%	37%	5%	52%	100%
Fondazioni Medio-piccole	5%	31%	4%	59%	100%
Fondazioni Piccole	7%	36%	4%	53%	100%
Totale Fondazioni	5%	29%	3%	63%	100%
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord Ovest	4%	26%	3%	67%	100%
Nord Est	4%	32%	1%	62%	100%
Centro	5%	30%	4%	61%	100%
Sud e Isole	10%	32%	3%	55%	100%

L'esame dei dati prosegue con l'analisi per tipologia di contratto di lavoro utilizzato per disciplinare i rapporti con il personale (Tab. 3.10).

Le Fondazioni Grandi utilizzano in prevalenza il contratto del settore Credito con il 43% degli inquadramenti contro il 29% rilevato per il totale Fondazioni. In tutti gli altri raggruppamenti dimensionali la quota di rapporti di lavoro gestiti con questo strumento contrattuale è largamente minoritaria e al di sotto del valore medio complessivo.

Le Fondazioni Medio-grandi ricorrono invece maggiormente all'utilizzo del contratto del Commercio e Servizi, inquadrando in questo ambito il 54% dei loro dipendenti (contro un dato generale del 46%). Analoga prevalenza, ancor più pronunciata, si rileva nelle Fondazioni Piccole con il 58% degli inquadramenti.

Il collegamento a contratti collettivi nazionali diversi è utilizzato in maniera significativa solo dalle Fondazioni Medio-piccole (14% contro il 2% a livello complessivo) presentandosi in tutti gli altri gruppi dimensionali con un peso del tutto marginale.

Il ricorso allo strumento del contratto individuale non è mai maggioritario, ma trova mag-

giore diffusione nelle Fondazioni Medie (27%), e ha comunque in tutti i gruppi un'incidenza superiore al dato della media nazionale, che è del 19%, tranne che nelle Fondazioni Grandi, dove si colloca al 14%.

La caratterizzazione degli inquadramenti con riguardo alle ripartizioni geografiche è la seguente: il Nord Ovest privilegia il contratto del Credito (51% contro il 29% complessivo); nel Centro si adotta in prevalenza il contratto Commercio e Servizi (50% verso 46% di media nazionale); nel Sud e Isole si ricorre invece soprattutto allo strumento del contratto individuale assistito da regolamento (nel 42% dei casi contro il dato medio del 19%). Il Nord Est, infine, è l'ambito territoriale dove i dati sulle forme contrattuali utilizzate si avvicinano maggiormente a quelli nazionali, con una prevalenza di inquadramenti nel contratto del settore Commercio e Servizi (47%) e, a seguire, nel contratto del Credito (32%).

Tab. 3.10 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	CCNL COMMERCIO E SERVIZI	CCNL CREDITO	ALTRI CCNL	CONTRATTI INDIVIDUALI	COLLABORAZIONI	TOTALE
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni Grandi	42%	43%	0%	14%	2%	100%
Fondazioni Medio-grandi	54%	13%	0%	23%	9%	100%
Fondazioni Medie	45%	21%	1%	27%	6%	100%
Fondazioni Medio-piccole	44%	8%	14%	22%	13%	100%
Fondazioni Piccole	58%	14%	0%	21%	7%	100%
Totale Fondazioni	46%	29%	2%	19%	5%	100%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	40%	51%	0%	6%	3%	100%
Nord Est	47%	32%	0%	16%	4%	100%
Centro	50%	7%	7%	27%	9%	100%
Sud e Isole	43%	12%	0%	42%	3%	100%

L'esame del personale riferito ai raggruppamenti di Fondazioni si conclude con un'ultima analisi riguardante le qualifiche di inquadramento delle risorse (Tab. 3.11).

L'area dirigenziale registra posizioni in linea con il dato generale (10%) per tutte le classi di-

mensionali, con solo una modesta attenuazione di incidenza nelle due classi dimensionali più piccole (9% nelle Fondazioni Medio-piccole e 8% in quelle Piccole).

Maggiori scostamenti si rilevano per la categoria dei quadri, dove spicca una quota molto consistente di occupati nelle Fondazioni Grandi (30% contro il 23% generale), e una quota invece particolarmente ridotta nelle Fondazioni Medio-grandi (13%). Gli altri gruppi dimensionali si avvicinano di più al dato generale, rimanendone però tutti al di sotto con percentuali di occupati tra il 16% e il 19%.

La categoria degli impiegati presenta una densità particolarmente alta nelle Fondazioni Piccole (74% contro 64% a livello generale) e in quelle Medio-grandi (72%). Resta ancora al di sopra della media nazionale nelle Fondazioni Medie (68%), mentre si colloca sotto la medesima nelle Fondazioni Grandi e in quelle Medio-piccole (rispettivamente 59% e 61%). Gli ausiliari costituiscono ovunque una categoria residuale tra quelle presenti in struttura, ma con un picco non trascurabile nelle Fondazioni Medio-piccole, dove gli occupati con questa qualifica si attestano al 12%.

Dall'insieme degli abbinamenti appena evidenziati di gruppi dimensionali caratterizzati da situazioni simili, si deduce che le scelte delle Fondazioni inerenti le qualifiche di inquadramento non sono correlate con il profilo dimensionale, ma rispondono a logiche diverse.

Riguardo alla ripartizione geografica si può osservare che il Nord Ovest presenta la maggiore densità di occupati nelle qualifiche più elevate (12% di Dirigenti e 26% di Quadri). Nel Nord Est al contrario le qualifiche di Quadro sono meno numerose della media nazionale (19% contro 23% nazionale), con conseguente maggiore densità della fascia impiegatizia (68% contro 64% generale). Le Fondazioni del Centro invece hanno alle proprie dipendenze un gruppo di quadri più numeroso che nella media (26% rispetto a 23% generale), ma riducono gli inquadramenti a Dirigente al 7% (contro 10 % generale). Il Sud e Isole è in assoluto il comparto dove sono meno presenti i Quadri (11% contro 23% nazionale) e dove, per converso, gli Impiegati rappresentano la categoria più numerosa (74% contro 64% generale).

Tab. 3.11 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione all'Inquadramento (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	DIRIGENTE	QUADRO	IMPIEGATO	AUSILIARIO	TOTALE COMPLESSIVO
1) Secondo la classe dimensionale:					
Fondazioni Grandi	10%	30%	59%	1%	100%
Fondazioni Medio-grandi	11%	13%	72%	4%	100%
Fondazioni Medie	10%	16%	68%	6%	100%
Fondazioni Medio-piccole	9%	19%	61%	12%	100%
Fondazioni Piccole	8%	17%	74%	1%	100%
Totale Fondazioni	10%	23%	64%	3%	100%
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord Ovest	12%	26%	60%	1%	100%
Nord Est	10%	19%	68%	3%	100%
Centro	7%	26%	60%	7%	100%
Sud e Isole	11%	11%	74%	5%	100%

CAPITOLO 4 IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

Introduzione

Le Fondazioni di origine bancaria perseguono scopi di utilità sociale e di sviluppo economico operando in prevalente rapporto con i propri territori di riferimento.

Queste finalità generali, assegnate a tutte le Fondazioni dalla legge che attualmente le disciplina (decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999), sono declinate da ciascun ente in una più specifica e concreta missione attraverso lo statuto ed eventuali altri atti di regolamentazione. L'esercizio di questa auto-determinazione sostanzia il principio di autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni sancito nella citata norma ordinamentale¹, pur se con il limite di prescrizioni che individuano un insieme finito di settori di intervento (i cosiddetti “settori ammessi”) tra cui le Fondazioni sono chiamate a scegliere i “settori rilevanti” (massimo cinque) su cui concentrare maggiormente l'azione nel medio periodo.

A tutela del perseguimento degli interessi previsti dagli statuti, la normativa ha definito un apposito regime di vigilanza, alla cui attuazione provvede pro-tempore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e specifici obblighi di trasparenza e pubblicità dell'operato e di informazione degli organi di governo, a cui si sono di recente aggiunti gli impegni assunti dalle Fondazioni aderenti ad Acri con la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa con l'Autorità di vigilanza in materia di investimento del patrimonio, di *governance* e di modalità di svolgimento dell'attività istituzionale.

L'intervento delle Fondazioni è da tempo focalizzato sui settori di maggior rilievo per il benessere della comunità, quali i servizi alle categorie sociali più deboli, la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la sanità, la cultura, la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici. Con i loro interventi in questi campi, come negli altri ambiti previsti dai propri statuti, le Fondazioni puntano a realizzare a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione, mettendosi al servizio della collettività per la ricerca e l'attuazione di soluzioni ai bisogni più sentiti e diffusi, in un'ottica di complementarità con le pubbliche amministrazioni. Nella ben nota cornice di forte arretramento della presenza pubblica nei settori cruciali del contesto sociale ed economico, le Fondazioni hanno progressivamente maturato una maggior consapevolezza del proprio ruolo, coscienti del peso degli ingenti mezzi amministrati, e convinte di poter esprimere un potenziale importante, pur se limitato rispetto alla scala delle problematiche da affrontare, per lo sviluppo delle comunità locali e nell'interesse dell'intero Paese.

¹ Principio autorevolmente ribadito anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, che hanno confermato in modo chiaro e netto la natura privata delle Fondazioni, in quanto soggetti appartenenti all'organizzazione delle libertà sociali, chiamati ad assumere una piena responsabilità nell'individuazione di forme e strumenti per il raggiungimento delle finalità di interesse generale loro affidate.

Il profilo strategico e operativo delle Fondazioni si è arricchito nel tempo di contenuti e obiettivi nuovi rispetto a quelli legati all'originario ruolo di "enti di beneficenza", sino a configurare le stesse Fondazioni quali soggetti nevralgici nella propulsione e innovazione di progettualità territoriali, nella catalizzazione di risorse e nella creazione di sistemi locali di rete.

Le modalità più tipiche attraverso cui le Fondazioni assolvono la propria missione impiegando i rendimenti dei patrimoni investiti sono essenzialmente due: l'erogazione di contributi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (secondo il modello *granting* di ispirazione anglosassone), oppure la realizzazione diretta da parte della Fondazione di iniziative di utilità sociale (il cosiddetto modello *operating*).

Di frequente i due approcci sono integrati tra loro in un *mix* operativo in cui compaiono insieme progettualità proprie della Fondazione e attività erogativa a beneficio di iniziative proposte da terzi, basate talora su indirizzi previamente forniti dalla Fondazione riguardo a obiettivi strategici e modalità di realizzazione.

Negli ultimi anni la tendenza a combinare questi diversi tipi di intervento si è notevolmente diffusa tra le Fondazioni, al punto da configurarsi alla stregua di un "modello" tipico di nuova generazione, plasmato sui bisogni espressi del territorio e configurato flessibilmente in relazione agli obiettivi da conseguire.

I punti di forza su cui le Fondazioni fanno leva per conferire efficacia alla propria azione sono molteplici, e tali da conferire alla stessa un importante vantaggio competitivo soprattutto rispetto a quella dei soggetti appartenenti alla sfera pubblica.

Il primo e più tradizionale di tutti è la profonda conoscenza dei bisogni della comunità di riferimento, basata sullo storico radicamento territoriale, sulla plurale composizione degli organi e varietà delle competenze disciplinari in essi presenti, nonché su sempre più estese pratiche di consultazione con i principali attori locali.

La snellezza dei processi decisionali è l'altro tratto distintivo delle Fondazioni, favorite in questo dalla propria natura privatistica e dalla cultura "aziendalistica" ereditata dagli originari enti bancari, ora adattatasi al nuovo profilo istituzionale delle Fondazioni, ma non dispersa.

Infine, la possibilità di proiettare le proprie strategie nel lungo periodo, essendo le Fondazioni svincolate da logiche di ricerca del consenso a breve termine, con conseguente possibilità di rischiare di più sul versante della sperimentazione e dell'innovazione.

Proprio sul terreno dell'innovazione si collocano alcune nuove linee di intervento che le Fondazioni hanno realizzato negli ultimi anni per conferire una portata più continuativa e stabile alla propria azione.

Si tratta dei cosiddetti "investimenti correlati alla missione" (MRI), divenuti possibili con la rimozione dei vincoli inizialmente posti dal legislatore, consistenti nell'impiego di quote del patrimonio in operazioni di investimento capaci di produrre ricadute positive per il territorio, in un collegamento molto stretto con gli obiettivi di missione perseguiti dalla Fondazione interessata.

Gli investimenti in questione puntano in sostanza a coniugare l'obiettivo dell'adeguata remunerazione del capitale, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzionale,

con lo scopo di sostenere e dare impulso ad attività dedicate al perseguimento di fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

La quota di risorse finanziarie investite in questa linea di intervento non è ancora oggi particolarmente elevata, anche in conseguenza dei vincoli di adeguata redditività e di tutela del capitale che comunque permangono, ma è comunque tale da delineare una chiara attenzione delle Fondazioni verso questo approccio, cogliendosi in esso il forte contenuto strategico e la possibilità di valorizzare più pienamente il proprio ruolo istituzionale.

Nel 2013 l'ammontare degli impieghi del patrimonio in rapporto funzionale con le finalità delle Fondazioni², al netto degli investimenti nelle società bancarie conferitarie, è stato pari a 4,38 miliardi di euro (il 10,7% del patrimonio).

A questa avanzata frontiera dell'intervento delle Fondazioni è dedicata la sezione intitolata "Gli investimenti correlati alla missione", inserita al paragrafo 4.2.

4.1 L'attività istituzionale

L'analisi dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda come di consueto sull'annuale rilevazione realizzata dall'Acri in collaborazione con le Associate. L'indagine si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2014³, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno, sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati rilevati gli importi deliberati nell'esercizio 2014, cioè la quota parte di competenza dell'esercizio dell'intero impegno di spesa assunto dalla Fondazione.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, la modalità di rilevazione è come al solito semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati nei contributi non superiori a 5.000 euro.

E' previsto, per tali modici importi, il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione con l'evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero totale di interventi che lo compongono.

Questa tipologia di iniziative è censita con un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due considerate (le erogazioni annuali di importo superiore a € 5.000 e le pluriennali): ciò comporta che per alcune analisi di dettaglio sviluppate nel Rapporto essa non sia stata presa in considerazione⁴.

2 Finalità perseguite attraverso strumenti finanziari direttamente correlati alle iniziative prescelte, ovvero indirettamente per il tramite di veicoli dedicati, come gli organismi di investimento collettivo.

3 Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa degli organi delle Fondazioni nei confronti di un beneficiario individuato; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

4 Nelle analisi di dettaglio del Rapporto sono esclusi dal campo di osservazione, oltre alle erogazioni inferiori a 5.000 euro, gli interventi per i quali in sede di rilevazione non sono stati forniti dalle Fondazioni tutti i necessari elementi informativi.

Nel dettaglio, ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle variabili di seguito indicate:

Settore beneficiario, cioè l'ambito tematico generale in cui si inquadra l'intervento sostenuto con l'erogazione. Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale non coincide, per motivi che saranno indicati nel successivo paragrafo 4.1.2, con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D.Lgs 153/1999), tuttavia è definito in modo tale da consentire un allineamento con essi;

Soggetto beneficiario, cioè il tipo di organizzazione destinataria del contributo, specificato in funzione della natura giuridica o di attività della stessa. Si tratta di enti e organismi vari, pubblici e privati, che operano sul territorio per la realizzazione di attività di interesse sociale. Essi, ricevendo contributi dalle Fondazioni a sostegno delle proprie attività, realizzano una sorta di intermediazione tra le Fondazioni stesse e i cittadini, che sono in definitiva i beneficiari ultimi delle erogazioni concesse;

Tipo di intervento, ossia la destinazione funzionale dell'erogazione;

Valenza territoriale, che indica il perimetro territoriale in cui si producono gli effetti dell'intervento realizzato con il contributo della Fondazione;

Origine del progetto, cioè la fonte, interna o esterna alla Fondazione, da cui è stata generata l'idea progettuale alla base dell'intervento finanziato;

Gestione del progetto, che evidenzia la modalità organizzativa attraverso cui si realizza l'intervento;

Collaborazioni con altri soggetti, ossia le compartecipazioni, di natura soprattutto progettuale, di altri enti alla realizzazione dell'intervento (erogazioni in *pool*);

Cofinanziamento, che indica il concorso finanziario di altri enti al sostegno del progetto.

Questa sezione del Capitolo 4 prosegue con l'analisi dei dati raccolti attraverso l'indagine, suddivisa in due distinte parti. La prima è dedicata all'intero aggregato delle Fondazioni⁵. Tra gli approfondimenti proposti in questo ambito, un paragrafo è dedicato alle principali iniziative "di sistema", cioè condotte dalle Fondazioni in *partnership* tra loro.

Nella seconda parte della sezione si prendono invece in considerazione gli andamenti dei dati relativamente ad alcuni "segmenti" dell'intero sistema: in particolare si tratta di gruppi di Fondazioni composti in funzione della dimensione patrimoniale e dell'area territoriale di insediamento⁶ delle stesse.

⁵ Si precisa che relativamente alle due Fondazioni non associate ad Acri (Fondazione Roma e Fondazione Pisa) non è stato possibile acquisire i dati con il medesimo dettaglio del resto del sistema, e pertanto alcune elaborazioni del Rapporto non includono i dati di queste Fondazioni. Inoltre, non sono stati considerati i dati erogativi di Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per i motivi indicati nella Premessa.

⁶ Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

Analisi riguardante il complesso delle Fondazioni

4.1.1 Quadro sintetico

Nel paragrafo 2.4.3 si è già dato conto dell'entità economica dell'attività erogativa del 2014 in rapporto agli aggregati principali di bilancio e in comparazione con l'esercizio precedente. Il cospicuo aumento dell'avanzo di gestione aggregato del 2014 (+51,2%, con 1,662 miliardi contro 1,099 miliardi del 2013) ha dato grande vigore alla timida ripresa rilevata nell'anno precedente, segnando un deciso punto di svolta dopo la forte recessione subita negli anni della crisi.

L'attività erogativa del 2014 registra così finalmente un'inversione di tendenza dopo ben sei anni di ininterrotta contrazione (il primo segno meno nell'andamento delle erogazioni si presentò per la prima volta nel 2008 e si è riproposto in tutte le successive rilevazioni sino al 2013). Nel 2014 torna l'atteso segno positivo nelle variazioni anno su anno, sia nei volumi di erogazione che nel numero degli interventi: rispettivamente +3,1% degli importi e + 2,1% degli interventi.

In valori assoluti, le erogazioni del 2014, ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato *ex art. 15 L. 266/91*, si sono attestate a 911,9 milioni di euro per 22.805 interventi, rispetto a 884,8 milioni e 22.334 interventi nel 2013.

Di segno positivo sono anche le variazioni riguardanti le medie di importo per singola iniziativa e di numero di interventi per singola Fondazione: la prima sale infatti a 39.985 euro (dai 39.619 euro del 2013), la seconda fa registrare 259 progetti in media per Fondazione (contro 254 iniziative nel 2013).

La Tab. 4.1 (si veda a fine capitolo) illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

La quota largamente maggioritaria degli importi assegnati è assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano l'85,5% del totale erogato e il 48,0% del numero di interventi (in leggera diminuzione rispetto al 2013, quando erano rispettivamente 86,6% e 49,4%).

Il peso delle erogazioni non superiori a 5.000 euro resta sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente quanto ad importi erogati (2,9% contro 3,0 %), mentre aumenta di quasi 2 punti percentuali la quota del numero di iniziative (49,2% contro i 47,3% del 2013).

Il 3% su cui all'incirca si attesta la quota riservata alle erogazioni annuali inferiori a 5.000 euro si rivela ancora una volta lo "zoccolo duro" sotto al quale le Fondazioni non sono propense a ridurre il proprio impegno nei confronti delle piccole iniziative locali. Con esso infatti si punta a sostenere quella fitta rete di piccole organizzazioni del territorio per le quali un pur modesto contributo della Fondazione è spesso essenziale per la realizzazione di micro-progettualità apprezzate e partecipate dalla comunità.

Le erogazioni pluriennali progrediscono relativamente agli importi (da 10,4% nel 2013 a 11,6% nel 2014), mentre sono in lieve diminuzione riguardo al numero di interventi (da 3,3% nel 2013 a 2,8% nel 2014). Nel complesso sembra ancora permanere l'atteggiamento prudentiale delle Fondazioni riguardo ad impegni di contribuzione prolungati nel tempo, sebbene con un leggero incremento delle contribuzioni elargite nei casi di specie.

La distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (si veda ancora Tab. 4.1) mostra la tradizionale concentrazione delle risorse erogate per interventi di rilevante dimensione (il 42,9% degli importi erogati è di taglio superiore a 500.000 euro e si riferisce all' 1,2% del numero di interventi); l'incremento di circa un punto percentuale rispetto al dato del 2013 (quando era il 42%) evidenzia un accenno di ripresa degli investimenti di questa consistenza, tipici ovviamente delle Fondazioni di maggiori dimensioni.

Globalmente si conferma, pur se con un lieve riallineamento verso il basso, la prevalenza delle iniziative di importi superiori a 100.000 euro che assorbono nel 2014 il 68,5% degli importi e il 5,9% del numero di interventi (rispetto al 68,8% e 7,0% nel 2013). Le erogazioni comprese tra 25.000 e 100.000 euro fanno registrare una variazione leggermente positiva passando, rispetto al 2013, da a 17,8% a 18,4% degli importi; le altre classi di importo mantengono invece sostanzialmente invariato il proprio peso.

4.1.2 Settori di intervento

Come anticipato nell'introduzione di questo Capitolo la normativa vigente definisce puntualmente gli ambiti di intervento nei quali le Fondazioni possono esclusivamente operare, individuando i seguenti 21 "settori ammessi"⁷:

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali

⁷ D.lgs. 17/5/1999, n. 153, art. 1, comma 1, lettera c-bis), e d.lgs. 12/4/2006, n. 163, artt. 153, comma 2, e 172, comma 6.

- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili
- realizzazione di infrastrutture.

Come si può osservare, si tratta di un insieme ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale: alcune voci dell'elenco si riferiscono ad ambiti estesi, mentre altre riguardano campi di attività più specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una definizione di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa").

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei "settori ammessi" indicati dalla normativa ai fini di un'analisi sistematica dell'attività svolta.

Pertanto, anche per questo Rapporto, si è scelto di fondare l'analisi su raggruppamenti settoriali definiti più organicamente, secondo la tradizionale griglia di classificazione utilizzata da Acri, già proposta nei Rapporti degli scorsi anni.

L'esposizione dei dati secondo l'elenco dei "settori ammessi" indicati dalla normativa viene tuttavia proposta qui di seguito in via introduttiva, per il 2014 e per il 2013, per un opportuno riscontro con il primario riferimento di legge.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONI 2014				EROGAZIONI 2013			
	Importi*	% importi	Numero	% numero	Importi*	% importi	Numero	% numero
Arte, attività e beni culturali	272,8	29,9%	7.786	34,1%	269,2	30,4%	7.681	34,4%
Volontariato, filantropia e beneficenza	204,2	22,4%	4.151	18,2%	179,3	20,3%	4.233	19,0%
Ricerca scientifica e tecnologica	114,4	12,5%	1.408	6,2%	128,3	14,5%	1.222	5,5%
Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola	106,0	11,6%	3.032	13,3%	93,7	10,6%	3.074	13,8%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	68,5	7,5%	1.166	5,1%	67,2	7,6%	1.088	4,9%
Crescita e formazione giovanile	42,5	4,7%	1.203	5,3%	32,7	3,7%	995	4,5%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	30,4	3,3%	1.389	6,1%	36,4	4,1%	1.285	5,8%
Assistenza agli anziani	19,5	2,1%	441	1,9%	19,8	2,2%	539	2,4%
Protezione e qualità ambientale	18,2	2,0%	350	1,5%	15,5	1,8%	313	1,4%
Attività sportiva	8,1	0,9%	1.157	5,1%	12,1	1,4%	1.138	5,1%
Realizzazione di infrastrutture	7,6	0,8%	42	0,2%	6,1	0,7%	36	0,2%
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	7,4	0,8%	179	0,8%	7,2	0,8%	143	0,6%
Famiglia e valori connessi	6,2	0,7%	169	0,7%	10,5	1,2%	234	1,0%
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	2,1	0,2%	49	0,2%	2,7	0,3%	55	0,2%
Protezione civile	1,8	0,2%	129	0,6%	1,4	0,2%	148	0,7%
Religione e sviluppo spirituale	0,7	0,1%	25	0,1%	0,2	0,0%	33	0,1%
Patologie e disturbi psichici e mentali	0,4	0,0%	43	0,2%	1,1	0,1%	33	0,1%
Protezione dei consumatori	0,3	0,0%	20	0,1%	0,2	0,0%	15	0,1%
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	0,3	0,0%	23	0,1%	0,2	0,0%	14	0,1%
Diritti civili	0,2	0,0%	30	0,1%	0,3	0,0%	32	0,1%
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	0,2	0,0%	13	0,1%	0,7	0,1%	23	0,1%
Totale complessivo	911,9	100,0%	22.805	100%	884,8	100,0%	22.334	100,0%

* Importi in milioni di euro.

Nota: i dati di questa tabella non sono confrontabili con quelli delle tabelle successive poiché sono aggregati secondo l'elenco dei "settori ammessi" previsto dalla normativa e non sulla base del sistema di classificazione per settore utilizzato da Acri.

L'analisi dei settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.2 alla Tab. 4.10) prosegue ora basandosi sullo schema di classificazione definito in sede Acri.

Preliminarmente si propone una rassegna generale dei dati quantitativi di tutti i settori comparandone l'andamento rispetto all'anno precedente; nei successivi paragrafi si riprenderanno invece uno alla volta i sette settori principali di intervento, per una più approfondita analisi quali-quantitativa di ciascuno di essi.

La distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario evidenziata nella Tab. 4.2 mostra come l'aumento del volume complessivo delle erogazioni (come già visto + 3,1% in totale rispetto al 2013) non rifletta un andamento omogeneo di tutti i settori, ma sia il risultato di una compensazione tra scostamenti di segno ed entità molto diversi tra loro.

I sette settori nei quali tradizionalmente le Fondazioni concentrano il maggior volume di erogazioni riaffermano il loro primato, raccogliendo nel loro insieme il 96,3% dei contributi totali (nel 2013 era stato 95,5%). In cinque casi si presentano variazioni in aumento sul 2013 (Volontariato Filantropia e Beneficenza +25,9%, Educazione, Istruzione e Formazione +14,8%, Assistenza Sociale +3,1%, Arte Attività e Beni culturali +1,4% e Salute Pubblica +0,7%), mentre negli altri due casi si registra una diminuzione degli importi erogati (Ricerca e Sviluppo -10,8% e Sviluppo Locale -8,8%).

Gli altri settori di intervento presentano un'incidenza residuale nell'attività delle Fondazioni, assommando tutti insieme meno del 5% del totale erogato. Anche per essi l'esame degli scostamenti rispetto al 2013 rivela andamenti contrastanti: si presentano variazioni fortemente positive per Religione e Sviluppo Spirituale (+186,6%), Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica (91,5%), Diritti Civili (+16,9%) e Protezione e Qualità ambientale (13,5%), mentre subiscono flessioni marcate i settori Famiglia e valori connessi (-40,3%) e Sport e Ricreazione (-33,1%).

Nel valutare l'entità degli scostamenti di questi settori residuali si deve però tener presente che il modesto valore assoluto degli importi di partenza rende le variazioni percentuali particolarmente rilevanti anche in presenza di aumenti o diminuzioni degli importi erogati relativamente modesti.

Nonostante la normativa consenta alle Fondazioni di scegliere sino a cinque settori, tra quelli ammessi, su cui concentrare il proprio intervento, nella prassi consolidata il numero di settori "elettivi" è mediamente più basso.

La conferma di questa propensione anche per il 2014 si ricava dalla consueta analisi del grado di specializzazione settoriale, svolta anche quest'anno sulla base della distribuzione percentuale per settore degli importi erogati.

L'indice utilizzato per un'analisi comparativa di tali distribuzioni prevede tre possibili gradi di intensità:

- grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta maggiore o uguale al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori raggiunge almeno il 60% del totale;

- grado medio, quando si registra almeno il 30% di erogazioni in un solo settore, oppure almeno il 40% in due;
- grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione dell'indice ai dati del 2014 evidenzia i seguenti risultati:

GRADO DI SPECIALIZZAZIONE	N. FONDAZIONI	%
Alto	41	48
Medio	44	52
Basso	-	-
Totale	85	100 %

Poco più della metà delle Fondazioni opera quindi con un grado di specializzazione settoriale degli interventi medio, mentre la restante parte si attesta su un livello alto.

Ciò significa che i primi due settori di intervento della Fondazione sono destinatari di quote di erogazioni che mediamente oscillano tra il 40% e il 60%; incidenze che documentano una piena conformazione delle Fondazioni alle già ricordate prescrizioni normative che impongono loro di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per erogazioni a non più di cinque settori (c.d. “settori rilevanti”), scelti tra i “settori ammessi” richiamati in apertura del paragrafo.

Il numero medio di settori di intervento di ciascuna Fondazione è 7, in linea rispetto all'anno precedente (nel 2013 la media era 6,9).

Tutte le Fondazioni censite operano nel settore Arte, Attività e Beni culturali; per quanto riguarda gli altri settori, le presenze più numerose si registrano nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza⁸ (dove operano 83 Fondazioni), Educazione Istruzione e Formazione (82 Fondazioni), Salute pubblica (67 Fondazioni), Ricerca e Sviluppo (61 Fondazioni) e Assistenza sociale (55 Fondazioni).

Passando all'esame della graduatoria dei settori per importi erogati e numero di interventi (Tab. 4.2) si osserva al primo posto, anche nel 2014, il settore Arte, Attività e Beni culturali con 272,8 milioni di euro (29,9% degli importi erogati) e 7.786 interventi (34,1%).

Al secondo posto il settore Volontariato Filantropia e Beneficenza che, salendo di ben tre posizioni rispetto alla rilevazione 2013, registra un importo complessivo di erogazioni pari a 131,7 milioni di euro e 2.812 iniziative (in termini percentuali, 14,4% degli importi e 12,3% del numero di interventi totali).

⁸ E' da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91, sulla base degli avanzi di esercizio conseguiti.

Stabile al terzo posto si colloca il settore Assistenza Sociale, con 123,6 milioni di euro e 2.385 interventi (il 13,6% degli importi e l'10,5% del numero).

Educazione, Istruzione e Formazione si conferma al quarto posto anche in questa rilevazione, con 120,9 milioni di euro erogati (13,3% del totale) e 3.808 interventi (16,7%).

Ricerca e Sviluppo scende di tre posizioni in graduatoria, approdando al quinto posto per importi erogati, con 114,4 milioni di euro (12,5% del totale) per 1.408 interventi (6,2%).

Rimangono stabili rispetto al 2013: il settore Salute Pubblica, al sesto posto, che riceve 68,9 milioni di euro (7,6% del totale), con 1.209 interventi (5,3%) e Sviluppo Locale, settimo in graduatoria, con 45,4 milioni di euro, pari al 5,0% delle somme erogate, e 1.610 iniziative censite (pari al 7,1% del totale).

I restanti settori in graduatoria presentano come già osservato incidenze minori, che non superano in ciascun caso il 2% del totale erogato. In ottava posizione si colloca la Protezione e Qualità Ambientale, con 18,4 milioni di euro (2% del totale) per 363 interventi (1,6%); segue al nono posto il settore Sport e ricreazione con 8,1 milioni di euro (0,9%) per 1.157 interventi (5,1%), e in decima posizione il settore Famiglia e valori connessi con 6,2 milioni di euro (0,7% del totale), per 169 interventi (0,7%).

Agli ultimi tre settori della graduatoria va complessivamente un milione e mezzo di euro con 98 interventi. In ordine di posizione essi sono: Religione e sviluppo spirituale, Diritti Civili, e Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica.

Come anticipato, l'analisi prosegue nei successivi paragrafi con un commento più dettagliato relativamente a ognuno dei sette settori principali individuati.

4.1.2.1 Arte, Attività e Beni culturali

In ambito nazionale il settore dei beni culturali registra da diversi anni una continua sottrazione di risorse finanziarie. Dal 2004 a oggi la spesa stanziata per il finanziamento del MIBACT è stata ridotta del 27,4%, passando da 2.197 milioni di euro del 2004 a 1.595 nel 2014. Nella legge di stabilità per il triennio 2014-2016 si prevede uno stanziamento medio pari a 1.527 milioni di euro, con un calo ulteriore del 3,1%⁹. La spesa per la cultura in Italia continua a rappresentare lo 0,2% del bilancio statale. Naturalmente il taglio delle risorse si ripercuote negativamente anche sugli enti locali. In tal senso, può essere indicativa la spesa dedicata alla cultura in alcune città d'arte, quali ad esempio Torino dove rispetto al totale del bilancio comunale il finanziamento alla cultura è passato dal 4,2% del 2012 al 3,8% nel 2013, o Bologna dove negli stessi anni la spesa è scesa dal 4% al 3,9% e Genova passata dal 3,3 al 2,9¹⁰. A questo panorama non confortante si aggiunge la conseguente assenza di politiche

9 Fonte: "Cultura. L'alternativa alla crisi una nuova idea di progresso". 10° Rapporto Annuale Federculture, a cura di Roberto Grossi, 24 ore Cultura, 2014, Milano.

10 *idem*

attive di investimento nello sviluppo di attività culturali che prevedano un piano organico per un'efficace tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Pensare alla cultura come un fattore che può concorrere allo sviluppo sociale e economico del territorio è un argomento oggi molto discusso, ma presente per ora solo nei dibattiti sul tema. Diverse fonti affermano che per superare la crisi occorre operare con urgenza un cambiamento di mentalità, soprattutto per ciò che riguarda le strategie di intervento nel settore dei beni culturali: realizzare investimenti nella cultura significa infatti non solo sostenere il rilancio della crescita intellettuale individuale e collettiva della comunità, ma altresì progettare e studiare una molteplicità di strumenti che portano al sostegno dello sviluppo civile ma anche economico della comunità, puntando sui giovani, sulla scuola e sulla formazione. La cultura è patrimonio storico e artistico, è paesaggio, è spettacolo; ma è anche conoscenza, scienza e filosofia, creatività e competenza. La cultura non dovrebbe pertanto essere più intesa come corredo del tempo libero, ma essere riconosciuta quale fattore indispensabile per la produzione di innovazione e sviluppo, indirizzando le risorse soprattutto sul tessuto culturale delle città e dei territori, mettendo in moto attrattori competitivi, accessibili a tutti, garantendo la sostenibilità delle azioni.

Da una recente ricerca realizzata dalla Fondazione Symbola sul tema del “peso” della cultura e della creatività nell'economia nazionale, emerge che le imprese delle filiere culturali e creative producono 78,6 miliardi di valore aggiunto e ‘attivano’ altri settori dell'economia arrivando a muovere complessivamente il 15,6% del valore aggiunto nazionale, equivalente a 227 miliardi di euro. Questo è il valore nel 2014 del sistema produttivo culturale e creativo, un dato comprensivo del valore prodotto dalle filiere culturali e creative, ma anche da quella parte dell'economia nazionale che viene attivata dalla cultura, a cominciare dal turismo¹¹.

La cultura dunque come strumento necessario per una strategia efficace che restituisca ai cittadini e, soprattutto alle giovani generazioni, la speranza per un futuro e una qualità di vita migliore.

Le Fondazioni di origine bancaria operano in questa direzione da diversi anni. Oltre a indirizzare il proprio operato verso il potenziamento delle politiche e delle azioni di conservazione e tutela del patrimonio storico-culturale locale, esse sostengono sempre più attività che abbiano come principale obiettivo l'interesse pubblico della comunità di riferimento, con una maggiore attenzione alla sostenibilità nel tempo della gestione delle iniziative, al fine di promuovere costantemente la crescita e lo sviluppo civile e sociale della collettività.

Negli ultimi anni, il contesto in cui operano le Fondazioni è fortemente cambiato: le istituzioni pubbliche, gli altri soggetti privati sono in difficoltà e non solo nelle scelte strategiche di intervento e nella programmazione; la situazione è complessa anche nello svolgimento


¹¹ Rapporto 2015 “Io sono cultura – l'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi” elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere: “Dalle 443.208 imprese del sistema produttivo culturale, che rappresentano il 7,3% delle imprese nazionali, arriva il 5,4% della ricchezza prodotta in Italia: 78,6 miliardi di euro. Che arrivano ad 84 circa, equivalenti al 5,8% dell'economia nazionale, se si includono anche istituzioni pubbliche e realtà del non profit attive nel settore della cultura”.

dell'attività ordinaria. Per le Fondazioni cresce il ruolo di supplenza e crescono le richieste e le aspettative da parte della comunità di riferimento. Si modifica conseguentemente l'azione svolta, si diversificano i compiti e gli strumenti operativi. La riduzione delle risorse disponibili ha portato ad un processo di selezione attenta degli interventi accanto ad un uso di strumenti in grado di ottimizzare azioni, competenze e risorse. Sempre più prevale, infatti, la necessità di operare attraverso linee di intervento integrato, che prevedono azioni congiunte e coordinate di conservazione, gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del bene culturale. Il ruolo rilevante assunto nel settore, ulteriormente responsabilizzato dall'assenza di altri soggetti, punta infatti a focalizzare gli interventi consolidando i grandi investimenti realizzati nel tempo.

L'attività erogativa, ancora segnata dall'esperienza degli anni della crisi, si rivela prudente e quindi risulta essere frutto di una ridefinizione necessaria delle linee strategiche e di indirizzo del settore, rafforzando l'incisività dell'intervento.

Come si evince dalla lettura degli importi erogati dalle Fondazioni nel settore negli anni 2002-2014 (Fig.4.1), comparati con i dati delle erogazioni totali dello stesso arco temporale, l'andamento di lungo periodo risulta tendenzialmente stabile anche negli anni più cruciali della crisi, in presenza di una marcata flessione delle risorse. Ciò a testimonianza di un'attenzione costante nel tempo verso il patrimonio culturale e di una visione che assegna a questo settore una valenza strategica, potenzialmente anticiclica, anche nelle fasi di più acuta sofferenza del sistema paese.

Fig. 4.1 Erogazioni totali e del settore Arte e Cultura nel periodo 2002-2014 (valori in milioni di euro)



Andando nel dettaglio dei vari comparti che compongono il settore (Tab. 4.3), si rileva nel 2014 un elemento di novità rispetto agli anni precedenti: ristabilendo il tradizionale primato, l'attività di recupero e di restauro del patrimonio storico e architettonico torna ad essere l'ambito dove le Fondazioni canalizzano le maggiori risorse, con un aumento del 31% rispetto al 2013. Le motivazioni del significativo incremento sono da individuare probabilmente sia nella necessità di intervenire tempestivamente e in emergenza sui beni storici e architettonici, soprattutto laddove è più palese l'arretramento del soggetto pubblico, sia nelle scelte programmatiche di intervento che spingono le Fondazioni a sostenere progetti importanti, pluriennali e integrati, saldandosi anche con le politiche di sviluppo turistico a forte caratterizzazione culturale.

E' il caso della Fondazione Cariverona che nella programmazione dell'attività ha dedicato 1,7 milioni di euro per il restauro di edifici storici e religiosi cui va aggiunto l'impegno straordinario di 7 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione dell'Arena di Verona; o la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si è impegnata in un importante investimento per il recupero e la valorizzazione delle Mura cittadine: ai 7 milioni di euro previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Lucca, ha fatto seguito un ulteriore impegno di 4 milioni che saranno destinati ai lavori di restauro delle porte S. Jacopo e S. Donato, alla prosecuzione del restringimento dell'asfalto, all'ultimazione del nuovo impianto di illuminazione e all'esecuzione di ulteriori lotti di restauro del paramento esterno.

Le scelte operative puntano quindi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, non solo per il recupero della memoria, della storia, della tradizione locale, ma anche per renderlo fruibile ad un pubblico vasto attraverso un sostegno che incrementi il tasso di soddisfazione della domanda della comunità di riferimento. A questo tipo di scelte si affianca un particolare interesse verso una pluralità di iniziative culturali che puntano soprattutto alla riqualificazione sociale, culturale ed economica del territorio. Accanto agli interventi di restauro sono così promosse iniziative pilota e processi di valorizzazione delle varie attività culturali, nell'ambito delle quali sono previste le azioni di recupero: si tratta in definitiva di un sistema integrato di linee di intervento, a cui corrispondono azioni diversificate quali la conservazione, la gestione, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione del bene.

Anche il comparto Attività dei musei registra, rispetto all'anno precedente, un aumento rilevante delle risorse segnando un incremento del 45%. Di nuovo, le motivazioni sono da ricercare in una maggiore responsabilizzazione delle Fondazioni, per via del già citato arretramento di altri soggetti, e in scelte programmatiche più attente al sostegno di proposte espositive di valore e di qualità, coerenti con le politiche locali di valorizzazione dei beni museali del territorio e con l'obiettivo strategico di rafforzare l'immagine della città e della comunità di riferimento. Si consolidano, in particolare, le azioni che puntano a migliorare la fruizione delle attività museali e l'ampliamento della domanda ad esse rivolta, al fine di incentivare la diffusione della conoscenza e offrire alla comunità di riferimento maggiori opportunità di arricchimento culturale.

L'altro tipico filone di intervento del settore, che a differenza dei due appena esaminati si contrae leggermente nel 2014, riguarda le creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie. Trovano spazio in questo comparto gli interventi a sostegno di svariate forme e segmenti delle diverse espressioni culturali e artistiche in stretta correlazione con la crescita non solo culturale, ma anche civile e occupazionale del territorio, e come opportunità di espressione della creatività e delle tendenze culturali delle nuove generazioni.

Un esempio dell'impegno e dell'attenzione costanti delle Fondazioni verso i giovani è costituito dal progetto "Funder35", promosso dalla Commissione per le Attività e i Beni culturali di Acri a sostegno dell'impresa culturale giovanile. Il progetto, frutto di un'iniziativa a carattere sperimentale sostenuta da 10 Fondazioni, seleziona e accompagna dal punto di vista gestionale e organizzativo imprese giovanili che operano in campo culturale, offrendo loro anche un sostegno formativo e assistenza nella gestione amministrativa e fiscale. Nel 2014 si è svolta e conclusa la terza edizione del bando che ha messo a disposizione un milione di euro e si è deciso, considerati i positivi risultati del primo triennio, di proseguire nel progetto allargando l'area di intervento all'intero territorio nazionale, coinvolgendo un numero maggiore di Fondazioni, tra cui anche la Fondazione con il Sud, e aumentando il *plafond* di risorse da mettere a bando (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6 alla fine di questo Capitolo dedicato alle *partnership* di sistema).

Le Fondazioni partecipano attivamente, inoltre, alla definizione dei modelli di promozione culturale della comunità con l'obiettivo di allargare e diversificare i consumi culturali, sia agendo sugli attrattori turistici, sia cercando di intercettare la domanda nuova o latente della collettività. Il sostegno alle politiche culturali e turistiche nelle strategie urbane e territoriali si realizza attraverso azioni programmatiche condivise con gli altri attori e istituzioni locali, al fine di ottimizzare costi e raggiungere risultati ottimali. Si conferma quindi la propensione delle Fondazioni a "fare sistema locale", una scelta che esprime tutta la sua valenza propulsiva soprattutto nell'attuale contesto di crisi economica e di conseguente riduzione degli investimenti pubblici. In questa ottica le Fondazioni perseguono il miglioramento dell'offerta culturale attraverso collaborazioni e alleanze con altri soggetti (imprese culturali locali, realtà economiche e sociali del territorio) cercando di far convergere interessi e ulteriori risorse su progetti articolati e di ampio respiro. Nell'area territoriale di riferimento le Fondazioni continuano così a rappresentare una leva moltiplicatrice di risorse, di *know-how* e di benefici per la comunità.

Una dimostrazione dell'interesse delle Fondazioni verso forme di collaborazione ancor più allargata è data dal progetto "R'Accolte. L'arte delle Fondazioni", promosso da Acri, a cui sta progressivamente aderendo la maggior parte delle Fondazioni. Sono attualmente 59 le Fondazioni presenti, con 71 collezioni e ancora altre se ne preannunciano per il prossimo futuro. Il progetto è finalizzato al censimento delle raccolte d'arte di proprietà delle Fondazioni di origine bancaria, con l'obiettivo di realizzare la catalogazione delle opere in esse presenti. E' stata costituita una banca dati in rete (www.raccolte.acri.it) che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Ad oggi R'ac-

colte annovera oltre 12.000 opere catalogate (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6 alla fine di questo Capitolo, dedicato alle *partnership* di sistema).

La cornice istituzionale e normativa in cui si cala l'intervento delle Fondazioni relativamente al settore in esame si è arricchita nel 2014 di due importanti riforme legislative, di cui è utile dare conto in questa sede.

In primo luogo il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, (convertito in Legge 29/07/2014 n.106), che ha introdotto novità significative, a cominciare dal cosiddetto *Art Bonus*, prevedendo la deducibilità del 65% delle donazioni devolute a molteplici finalità culturali e artistiche. Gli sgravi fiscali sono riconosciuti, in particolare, per contribuzioni destinate al restauro di beni culturali pubblici, a biblioteche e archivi, a investimenti nei teatri pubblici e nelle fondazioni lirico sinfoniche. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali per favorire la competitività del settore turistico attraverso la sua digitalizzazione e la ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi. In virtù di tali novità, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle Fondazioni negli anni 2014, 2015 e 2016 per interventi nei settori citati fruiranno, in luogo dell'attuale detrazione d'imposta del 19% (di cui all'art. 15, comma 1, lett. h) e i) del TUIR), di un credito d'imposta del 65% del loro ammontare per i primi due anni e del 50% per il 2016¹².

L'altra novità normativa è relativa alla riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il regolamento di riorganizzazione del MIBACT (DPCM 29 agosto 2014, n. 171) incide soprattutto sull'assetto organizzativo periferico del Ministero, riallocando funzioni, strutture e dirigenti in tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso si tratta di un cambiamento destinato a impattare significativamente sulle Fondazioni, incidendo in modo sostanziale nelle relazioni tradizionalmente intrattenute con soprintendenze, organizzazioni museali e direzioni regionali nello svolgimento dell'attività nel settore dei beni culturali¹³.

Nella rassegna introduttiva sui settori di intervento presentata nel paragrafo precedente (4.1.2) sono stati già evidenziati i dati quantitativi generali dell'attività svolta dalle Fondazioni nel 2014 nel settore Arte, Attività e Beni culturali. Si riprende ora da lì l'esame per sviluppare, nel resto del paragrafo, un'analisi più dettagliata della distribuzione interna delle risorse erogate. Come si è visto (Tab. 4.2) il settore conferma anche nel 2014 il suo primato nella graduatoria degli interventi delle Fondazioni, con 272,8 milioni di euro erogati e 7.786 interventi. Rispetto al 2013 i volumi di attività aumentano dell'1,4% (sia per importi erogati che per numero di iniziative), ma con un saggio di crescita inferiore a quello medio del totale delle erogazioni dell'anno, che è di 3,1%. Di conseguenza l'incidenza del settore sul totale generale delle erogazioni registra un lieve arretramento (da 30,4% a 29,9% riguardo agli importi, e da 34,4% a 34,1% del numero di interventi).

I sottosettori interni al comparto presentano un andamento diversificato, che produce una

12 Si veda a riguardo il numero 3/2014 della Rivista "Aedon. Rivista di arti e diritto on line", in particolare l'articolo di Marco Cammelli, *La riga prima della riga, ovvero: ragionando su art Bonus e dintorni*, pagg. 1-4.

13 Si veda sul tema il numero 1/2015 della rivista Aedon interamente dedicato alla riforma del Mibact.

significativa rimodulazione del loro peso relativo rispetto all'anno precedente (Tab. 4.3).

In forte crescita rispetto alla passata rilevazione (+30,7% rispetto al 2013), al primo posto si colloca la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, a cui sono destinati 93 milioni di euro (per 1.213 interventi) con un'incidenza del 34,1% sul totale erogato. La tipologia di iniziative qui considerate riguarda prevalentemente il recupero e la riqualificazione del patrimonio monumentale e archeologico dei territori di riferimento delle Fondazioni. Gli interventi sono prevalentemente indirizzati nei centri storici, dove si realizzano opere di progettazione e restauro di complessi architettonici, riqualificazione urbana, recupero di immobili ed edifici storici con l'intento di potenziare gli attrattori storico-architettonici urbani e accrescerne la fruibilità da parte del pubblico. Non mancano tuttavia interventi in un raggio territoriale più esteso, finalizzati al recupero di testimonianze artistiche e culturali disperse sul territorio, in condizioni di degrado o scarsa valorizzazione.

Le progettualità in questo ambito sono mediamente più onerose di quelle di altri comparti: l'importo medio unitario delle erogazioni qui è infatti più che doppio rispetto alla media del settore (€ 76.639 contro € 35.042).

I soggetti beneficiari delle erogazioni nel comparto sono in maggioranza privati (fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni), ma la loro prevalenza è nel comparto meno pronunciata che nel complesso del settore (60,1% contro 75,5%). Il restante il 39,9% è destinato a comuni, province e altri enti locali territoriali.

Le *partnership* sviluppate nel comparto pesano per il 18,8% degli importi erogati, in linea con quelle dell'insieme del settore (18,9%).

Al secondo posto per importi erogati nel settore (ma largamente prime quanto a numero di iniziative realizzate), si collocano le Iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie, a cui vanno 80,7 milioni di euro (il 29,6% delle erogazioni del settore) e 3.212 interventi. Il confronto con l'anno precedente mostra una diminuzione del valore assoluto e delle relative incidenze negli importi e nel numero delle iniziative sostenute (-8,3% negli importi e -5,4% negli interventi).

Le progettualità del 2014 in questo campo hanno interessato le più diverse forme di espressione artistica: dalla musica al balletto, dalla letteratura al teatro, dalla fotografia al cinema. Gli interventi assumono spesso la forma del sovvenzionamento di istituzioni stabili storicamente radicate sul territorio (enti lirici, teatri stabili, ecc.), ma non mancano gli interventi di diretto sostegno alla produzione di rappresentazioni e concorsi (sono molto diffuse le iniziative di sostegno alle programmazioni annuali teatrali e ai festival).

Anche in questo comparto i soggetti privati sono di gran lunga i principali beneficiari delle erogazioni, con una incidenza stavolta più marcata rispetto al dato complessivo di settore (87,1% rispetto a 75,5%).

Di rilievo nel comparto sono anche le *partnership* con altri soggetti per la realizzazione delle iniziative, che qui hanno un'incidenza del 20,6% degli importi erogati, contro il 18,9% rilevato a livello di settore.

La terza linea di intervento principale nel settore è costituita dalle iniziative di Promozione e valorizzazione delle arti visive, a cui sono destinati 41,6 milioni di euro per 1.652 interventi. Il comparto mantiene le posizioni dell'anno precedente, con un incremento dell'1,9% degli importi erogati (rispetto a +1,4% dell'intero settore) e del del 17,7% del numero di iniziative. I progetti qui ricompresi sono indirizzati al sostegno della pittura, della scultura e del disegno, ivi incluse le attività espositive che abbiano carattere temporaneo e che non siano ascrivibili ad attività museali.

Proprio le Attività museali occupano la quarta posizione nella graduatoria del settore con 391 interventi per complessivi 25,8 milioni di euro e un'incidenza del 9,4% degli importi e del 5% del numero di iniziative del settore. Qui la variazione rispetto al 2013 è particolarmente pronunciata quanto ad importi erogati (+44,6%) pur in presenza di una lieve diminuzione delle iniziative (-3%); ciò ad evidenza di una cospicua crescita dell'importo medio delle iniziative sostenute nel comparto.

Il comparto Biblioteche e Archivi segue a una certa distanza da quelli sin qui esaminati, con un importo erogato pari 9,7 milioni di euro per 386 interventi. Anche in questo caso si registra una crescita rispetto al 2013, significativa per quanto riguarda gli importi (con un incremento del 8,3%), ma ancor di più relativamente al numero di iniziative (+29,5%). Le iniziative sostenute nel comparto riguardano restauro, censimento, catalogazione e archiviazione di opere antiche, con un particolare impulso all'impiego delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

Chiudono l'elenco dei sotto-settori gli interventi a sostegno dell'Editoreia e altri mezzi di comunicazione, che subiscono rispetto al 2013 una pesante contrazione dell'importo erogato, diminuito del 56% (7,5 milioni, pari al 2,8% del settore contro 17,1 milioni e 6,4% nel 2013). E' da osservare che nonostante la suddetta flessione il numero di interventi resta praticamente invariato (649 contro 646 nel 2013), con una evidente riduzione dell'importo medio unitario delle contribuzioni.

L'analisi del settore Arte Attività e Beni culturali si conclude con la presentazione di alcune schede progettuali¹⁴ riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni in questo settore nel corso del 2014. E' necessario precisare che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti; essi più semplicemente sono un "micro-spaccato" della realtà operativa delle Fondazioni, avente l'unico obiettivo di fornire al lettore qualche esempio concreto delle linee di intervento di cui si è diffusamente parlato nel paragrafo.

¹⁴ Le schede qui proposte derivano da un'apposita rilevazione curata da Acri attraverso la quale è stato raccolto, per ciascuna Fondazione, un progetto "esemplare" (uno soltanto per Fondazione, tranne poche eccezioni riguardanti alcune di maggiori dimensioni) liberamente da questa segnalato tra quelli realizzati nel 2014, perché ritenuto particolarmente rappresentativo delle proprie modalità di intervento e/o del legame con la comunità di riferimento.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Denominazione del progetto:	Restauro e valorizzazione delle mura urbane di Lucca
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 3.900.000
Partner operativi:	Comune di Lucca, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Descrizione del progetto:	Le Mura di Lucca rappresentano un simbolo della città riconosciuto a livello mondiale sia per la bellezza artistico-monumentale che per il valore storico. Nel 2013, in occasione del 500° anniversario della costruzione, è stato avviato un progetto di restauro complessivo e di valorizzazione. Per la sua realizzazione, la Fondazione ha coinvolto il Comune di Lucca (proprietario del bene), la Regione Toscana e il MIBACT. L'investimento complessivo della Fondazione è di € 11.150.000, cui si aggiungono gli impegni di € 3.350.000 della Regione Toscana e di € 800.000 del MIBACT. La Fondazione, sulla base di appositi protocolli d'intesa, si è occupata dell'acquisizione dei necessari pareri della Soprintendenza e di ogni altro Organo e/o Ente competente ai sensi di legge, e dell'esecuzione diretta delle opere.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cariplo
Denominazione del progetto:	iC-innovazioneCulturale
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 2.000.000
Partner operativi:	Avanzi – Make a Cube e Fondazione Fitzcarraldo
Descrizione del progetto:	Il progetto punta a sostenere l'avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali mirate alla produzione e alla diffusione di servizi d'innovazione per la cultura. L'articolazione del progetto prevede: un bando per la raccolta d'idee d'innovazione culturale (aperto anche alle singole persone fisiche), la selezione delle migliori e il loro accompagnamento alla progettazione di strategie di realizzazione e sviluppo, il contributo finanziario all'avviamento imprenditoriale e il loro monitoraggio. La prima edizione ha portato alla raccolta di 451 idee e alla partecipazione di più di mille proponenti. Al termine del processo di accompagnamento, durato 3 mesi, sono state avviate 12 attività imprenditoriali.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Denominazione del progetto:	Mostra "Da Giotto a Gentile: Pittura e Scultura tra due e trecento"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 824.422
Partner operativi:	Fondazione Veneto Banca, Comune di Fabriano, Regione Marche, Soprintendenza Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche di Urbino, Soprintendenza Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria e Diocesi di Fabriano-Matelica. Il progetto ha ottenuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Descrizione del progetto:	La Mostra si è collocata al secondo posto tra gli eventi culturali di maggiore prestigio del semestre europeo. Oltre 75.000 presenze nell'arco di sei mesi. Aperta al pubblico il 26 luglio 2014, è stata prorogata eccezionalmente fino al 18 gennaio 2015. Oltre 100 le opere esposte presso la Pinacoteca Civica "Bruno Molajoli" di Fabriano, tra cui, oltre a dipinti, pale d'altare, tavole, affreschi staccati, anche sculture, oreficerie rarissime, miniature, manoscritti, codici. Opere preziose, concesse in prestito dai più prestigiosi musei italiani e stranieri. L'itinerario della mostra ha previsto anche la Chiesa di Sant'Agostino con le Cappelle Giottesche, la Chiesa di San Domenico con la Cappella di Sant'Orsola e Sala Capitolare, la Cattedrale di San Venanzio, le Cappelle di San Lorenzo e della Santa Croce. Il catalogo, edito da Mandragora, è stato curato da Vittorio Sgarbi con 6500 copie vendute.

Nome della Fondazione:	Fondazione Pescarabruzzo
Denominazione del progetto:	Pescara Cityplex
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 500.000
Partner operativi:	Gestioni Culturali Srl Socio Unico (Ente strumentale della Fondazione)
Descrizione del progetto:	<p>"Pescara Cityplex" è un progetto con il quale la Fondazione Pescarabruzzo si è impegnata nella costante manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei Cineteatri Massimo, Circus e Sant'Andrea di Pescara e nella loro gestione e riqualificazione, offrendo alla città sette sale cinematografiche e quattro palcoscenici per eventi teatrali, musicali e culturali con oltre 3.500 posti a sedere. Dopo l'ingente investimento effettuato per adeguare gli impianti di proiezione cinematografica, attraverso l'integrazione del tradizionale sistema a 35 mm con quello digitale presso tutte le sale del circuito Pescara Cityplex, nel 2014 è stata avviata anche la progettazione della sesta sala presso il Cineteatro Massimo.</p> <p>Il progetto "Pescara Cityplex" rientra in un più ampio disegno pluriennale con il quale la Fondazione si pone l'obiettivo di promuovere sul territorio strutture culturali in grado di contribuire all'animazione della città di Pescara e di tutta la sua provincia, attraverso l'acquisizione e la valorizzazione di edifici di inestimabile valore storico ed artistico.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Denominazione del progetto:	L'incanto dell'affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 400.000
Descrizione del progetto:	La mostra intende illustrare le vicende che negli ultimi tre secoli hanno segnato l'evoluzione tecnica e la fortuna critica della prassi estrattista, l'arte di distaccare le pitture murali. Protagonisti assoluti delle sale della Loggetta Lombardesca più di un centinaio di capolavori un tempo sulle volte, sulle pareti e sulle facciate dei più noti edifici sacri e profani della nostra penisola: decine di affreschi trasportati a massello, strappati e poi condotti su tela fra la seconda metà del Cinquecento e gli anni ottanta del Novecento. Un progetto innovativo che attraversa la storia della pittura murale italiana dai dipinti di Ercolano e Pompei a quelli realizzati da Tiepolo nella Villa Valmarana a Vicenza, il tutto in un continuo confronto e rimando con la storia del gusto, del restauro, del collezionismo e della conservazione delle opere d'arte.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
Denominazione del progetto:	Festival con-vivere 2014: Africa. Il cuore del pianeta (nona edizione)
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 363.000
Descrizione del progetto:	Il Festival ha presentato oltre 70 eventi ad ingresso gratuito, articolati in un programma multidisciplinare e vario, con conferenze, spettacoli, cinema, musica, tradizioni gastronomiche e spazio bambini. Fra i protagonisti: Remo Bodei (curatore del festival), Giobbe Covatta, Marta Dassù, Myrta Merlino, Giancarlo Perego, Jean-Léonard Touadi, Walter Veltroni, Y'akoto, Angelique Kidjo, Ballake Sissoko. Ampio il coinvolgimento della città di Carrara (ristoranti, scuole, associazioni) e oltre 200 i volontari. Il Festival ha ricevuto in questi anni, per il suo valore culturale, l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. L'Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Massa Carrara ha analizzato e confermato il significativo impatto economico che la manifestazione produce sul territorio.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano
Denominazione del progetto:	Auditorium Santa Margherita
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 250.000
Descrizione del progetto:	<p>L'Auditorium Santa Margherita è la cornice storica degli incontri e delle iniziative culturali organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano e rappresenta un tassello importante dell'attività svolta in ambito culturale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano gestisce gli spazi dell'Auditorium selezionando le organizzazioni a cui gratuitamente consente di realizzare molteplici iniziative, ospitate a cadenza pressoché quotidiana: convegni, seminari e workshop destinati all'approfondimento artistico e letterario, scientifico, di attualità, storia o costume; conferenze-concerto; esecuzioni musicali; rappresentazioni teatrali. Iniziative che ne trasformano lo spazio, di volta in volta, declinando il luogo da sala conferenze a teatro, sala concerti o galleria d'arte.</p> <p>È spesso a disposizione anche di iniziative realizzate su impulso delle realtà presenti sul territorio: sodalizi e associazioni che svolgono un importante ruolo di divulgazione culturale, cui la Fondazione fornisce il suo supporto, trovano in Auditorium una cornice ideale per presentare al pubblico i risultati della loro attività.</p> <p>I temi trattati sono spesso strettamente connessi all'ambito piacentino; altre volte la dimensione locale è solo un punto di partenza per analisi e disamine italiane e internazionali. L'Auditorium ospita con frequenza i protagonisti della scena nazionale: testimoni dei tempi che in Fondazione raccontano la realtà attraverso la loro visuale privilegiata di protagonisti dell'arte, della scienza, della comunicazione, della letteratura o dell'imprenditoria.</p>

Nome Fondazione:	Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Denominazione Progetto:	Realizzazione Museo Palazzo Sansedoni
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 200.000
Partner Operativi:	Vernice Progetti Culturali Srl, società strumentale
Descrizione Progetto:	<p>Il progetto ha riguardato la realizzazione di un percorso museale all'interno della sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. In tali ambienti, contraddistinti da una decorazione pittorica dei soffitti e delle pareti realizzata da artisti settecenteschi di ambito fiorentino, è esposta la Collezione di Opere d'Arte acquisita negli anni dalla Fondazione con lo scopo di contribuire al recupero del patrimonio artistico senese disperso in Italia e all'estero. La progettazione dello spazio espositivo prevede anche la possibilità di utilizzare il Piano Nobile per l'esposizione temporanea di altre opere, oltre alla possibilità di ospitare piccoli concerti, mostre itineranti e laboratori didattici per bambini in età scolare.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Monteparma
Denominazione del progetto:	Musei della Fondazione Monteparma – Museo Amedeo Bocchi e Museo Renato Vernizzi.
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 152.518
Descrizione del progetto:	<p>Il contributo deliberato è relativo alle spese di gestione 2014 dei due Musei creati dalla Fondazione Monte Parma, nati per volontà della Fondazione e grazie alla generosità degli eredi dei due pittori che hanno donato un importante corpus di opere. Il progetto ha preso avvio con l'apertura del Museo Amedeo Bocchi nel 1999 ed è proseguito nel 2014 con l'allestimento del Museo Renato Vernizzi. I Musei sono allestiti a Palazzo Sanvitale, nel cuore di Parma, in uno spazio espositivo attento a valorizzare le singole individualità degli artisti che hanno lasciato una profonda impronta nell'arte del XX secolo: Amedeo Bocchi (Parma 1883 – Roma 1976) e Renato Vernizzi (Parma 1904 – Milano 1972). Oltre alle sale riservate alle esposizioni permanenti, sono stati allestiti alcuni spazi dedicati ad altre attività culturali quali mostre temporanee e laboratori didattici. All'interno degli ambienti espositivi si tengono concerti, letture pubbliche, rappresentazioni teatrali e altri eventi per consentire ai visitatori di sperimentare un museo non solo custode di opere importanti, ma anche promotore di cultura.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto
Denominazione del progetto:	Manutenzione straordinaria altari laterali Chiesa S. Filippo Neri in Spoleto
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 60.000
Descrizione del progetto:	<p>L'intervento si è esplicato nella straordinaria manutenzione delle mostre d'altare in marmi policromi e stucco e degli apparati decorativi in stucco bianco e dorato presenti nelle otto cappelle laterali. La chiesa di san Filippo Neri in Spoleto, costruita su progetto dell'architetto Scelli tra il 1640 ed il 1671, ispirata al modello delle chiese barocche-romane, è stata notevolmente danneggiata dal terremoto del 1997. I lavori strutturali, dopo 17 anni, sono giunti ad ultimazione, senza prevedere il restauro degli altari.</p> <p>Il progetto in esame si è rivelato importante in quanto ha permesso il completamento della ristrutturazione complessiva dell'edificio e la riapertura al culto dello stesso, posizionato nel centro storico della città di Spoleto, frequentato sia dai fedeli sia dai turisti.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Denominazione del progetto:	Premio Letteratura Ragazzi
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 50.000
Partner operativi:	I principali partner sono gli Istituti scolastici di tutto il territorio nazionale, che contribuiscono a formare la Giuria Popolare, il Comune di Cento e alcune associazioni del territorio
Descrizione del progetto:	Il Premio, unico nel suo genere, ha raggiunto nel 2014 la 35° edizione consecutiva e ininterrotta. Aperto a tutti i libri per ragazzi, editi in lingua italiana, raccoglie ogni anno il meglio della produzione editoriale. Tra le centinaia di libri partecipanti, una Giuria Tecnica sceglie due terne finaliste: una per la scuola primaria e una per la secondaria di primo grado. Da quel momento la Giuria Popolare, formata da circa 10.000 studenti di tutta Italia decide i migliori testi. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento invia gratuitamente i libri finalisti alle scuole iscritte come Giuria Popolare, affinché i ragazzi possano leggere i libri e votarli. Il Progetto è interamente gestito dalla Fondazione ed ha tre finalità: la prima e più importante è quella di incentivare i ragazzi alla lettura, la seconda è quella di arricchire le biblioteche delle scuole ed infine, dare un sostegno all'editoria per ragazzi.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
Denominazione del progetto:	Concorso Violinistico Internazionale "Andrea Postacchini"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 30.000
Partner operativi:	Associazione Culturale Antiqua Marca Firmana e Comune di Fermo
Descrizione del progetto:	La Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, insieme all'Associazione Culturale Antiqua Marca Firmana, ha dato vita dal 1994 al prestigioso Concorso Violinistico Internazionale "Andrea Postacchini", in onore dell'illustre liutaio fermano vissuto tra il XVIII e il XIX secolo. Ospitato nei primi dieci anni presso lo storico palazzo "Sassatelli" di proprietà di Carifermo, il Concorso si svolge ora nell'incantevole scenario del Teatro dell'Aquila di Fermo.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassamarca
Denominazione del progetto:	Catalogazione e valorizzazione del Fondo Artistico Mons. Gino Bortolan
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 17.800
Descrizione del progetto:	La Fondazione Cassamarca, nel 2008, ha ricevuto una ricca collezione d'arte da Mons. Gino Bortolan, già direttore del Museo d'arte Sacra e Rettore di Santa Maria del Giglio, nonché punto di riferimento della cultura veneziana. La donazione comprende 2.900 opere grafiche e disegni, 160 dipinti e una raccolta di oltre 3.000 volumi d'arte. La Fondazione ha realizzato la puntuale catalogazione del fondo poi trasferito in una sala dedicata a Ca' Spineda. La donazione comprende opere di circa 900 autori, tra i quali: Carrà, Felice e Francesco Casorati, Emma e Guglielmo Ciardi, Mario De Luigi, Pericle Fazzini, Lucio Fontana, Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Carlo Levi, Riccardo Licata, Giacomo Manzù, Anton Zoran Music, Ardengo Soffici, Tancredi, Ettore Tito, Emilio Vedova. Il fondo è aperto al pubblico ed è possibile l'accesso alla banca dati informatizzata. La Fondazione Cassamarca ha inaugurato la nuova collocazione in occasione della 2ª Giornata Europea delle Fondazioni.

Nome della Fondazione:	Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo
Denominazione del progetto:	Restauro conservativo dei dipinti posti sulle pareti e sulla volta del vano di passaggio tra "Appartamento invernale" ed "Appartamento estivo" presso Palazzo Farnese di Caprarola (VT)
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 16.000
Partner operativi:	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; Ditta individuale "Marina Furci"
Descrizione del progetto:	L'intervento comprende la rimozione di depositi superficiali incoerenti; i bendaggi protettivi per sostenere l'intonaco durante il consolidamento anche attraverso puntellatura; le operazioni di coesione degli intonaci mediante malta; il ristabilimento della pellicola pittorica; la pulitura con solventi, l'uso di acqua deionizzata e strumenti di precisione; le stuccature; la reintegrazione delle superfici con acquarello al fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera.

Nome della Fondazione:	Fondazione Banca del Monte di Rovigo
Denominazione del progetto:	Virgilio Milani, un artista per la città
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 4.000
Descrizione del progetto:	<p>Realizzazione del DVD "Virgilio Milani, un artista per la città" quale veicolo di promozione della figura e dell'opera del grande maestro del '900 pole-sano che, con i suoi lavori, ha qualificato la città di Rovigo.</p> <p>Il filmato propone interessanti ed inedite note critiche e testimonianze di studiosi ed esperti insieme alla dettagliata illustrazione del "Percorso Milani" e dei venti siti artistici che compongono l'itinerario nel centro cittadino. Il DVD si pone in continuità con precedenti azioni per valorizzare il maestro Milani ed è distribuito a scuole, biblioteche, associazioni ed istituzioni per interventi di animazione culturale. Dopo l'istituzione del "Percorso Milani", che evidenzia le più rappresentative opere pubbliche dell'artista, e il progetto didattico con visite guidate e interventi in classe, il video rappresenta uno strumento di conoscenza duratura e facilmente fruibile da tutti.</p>

4.1.2.2 *Volontariato, Filantropia e Beneficenza*

Il criterio di classificazione che accomuna i dati aggregati in questo settore è diverso da quello utilizzato per gli altri ambiti settoriali.

Mentre negli altri settori il comun denominatore è il contenuto tematico e disciplinare delle azioni realizzate con i contributi erogati dalle Fondazioni, nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza è il profilo delle organizzazioni beneficiarie dei contributi ad assumere rilevanza. Sono qui censite, in particolare, le iniziative che coinvolgono nel ruolo di attuatore dell'intervento le organizzazioni di volontariato e alcuni intermediari filantropici (es. le fondazioni di comunità) caratterizzati da pregnanti finalità solidaristiche; di essi si è ritenuto opportuno dimensionare una specifica entità statistica dedicando loro una classe settoriale *ad hoc*. Per affinità, sono inoltre raggruppate in questo settore le iniziative assunte in proprio dalle Fondazioni con stringenti finalità umanitarie e filantropiche.

Il rapporto tra le Fondazioni e il mondo del Volontariato ha radici antiche, che affondano nella tradizione storica delle Casse di Risparmio e Banche del Monte da cui le Fondazioni hanno avuto origine. Già quelle peculiari realtà istituzionali, infatti, tenute ad abbinare alla funzione creditizia una speciale attività "morale" a vantaggio della comunità, avevano iniziato a coltivare uno stretto legame con le realtà di volontariato locali. Le Fondazioni, chiamate poi ad assolvere una più mirata e moderna funzione di servizio alla comunità, hanno ripreso, rivitalizzato e approfondito questo rapporto ponendolo in primo piano nell'articolato sistema di relazioni instauratosi con gli attori del territorio.

Il Volontariato svolge un ruolo di primo piano nell'affermazione dei valori della solidarietà e della coesione sociale, promuovendoli nel proprio quotidiano impegno sul territorio e proiettandoli nel modello di cittadinanza attiva e responsabile che pervade le sue iniziative.

Aderendo convintamente a questi valori, le Fondazioni hanno cercato nel tempo di rafforzare il rapporto con il Volontariato (e con le altre forme organizzative confinanti del terzo settore, quali l'associazionismo di promozione sociale e la cooperazione sociale) perseguendo una strategia di collaborazione e di alleanze culminata negli ultimi anni in accordi e protocolli d'azione comune particolarmente significativi.

Gli ambiti in cui si dispiega la cooperazione tra le Fondazioni e il Volontariato sono essenzialmente due: uno previsto dalla legge (il finanziamento dei fondi speciali per il volontariato istituiti con l'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato") e l'altro legato allo svolgimento della comune attività "istituzionale" delle Fondazioni, consistente nell'erogazione diretta di contributi per la realizzazione di progetti e programmi.

Secondo le disposizioni della citata legge n. 266/91 una parte delle risorse annualmente prodotte dalle Fondazioni (un quindicesimo dell'avanzo d'esercizio al netto della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) viene accantonata in appositi fondi speciali istituiti presso le regioni (o province autonome) e messa a disposizione di Centri di servizio, organismi specificamente istituiti nelle stesse regioni allo scopo di sostenere e qua-

lificare le organizzazioni di volontariato del territorio di riferimento. Le norme stabiliscono che i suddetti fondi speciali siano amministrati da Comitati di gestione regionali, anch'essi appositamente costituiti¹⁵, a cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della regione e di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse.

I Centri di servizio, al cui governo partecipano direttamente le organizzazioni di Volontariato territoriali, offrono un'ampia gamma di servizi al volontariato locale: formazione dei volontari, promozione del Volontariato sul territorio (in particolare rivolta ai giovani, mediante una stretta collaborazione con le scuole), consulenza amministrativa e tecnica, accompagnamento nella predisposizione dei progetti, servizi informativi e logistici, comunicazione esterna, ecc. Attraverso il finanziamento dei Centri di servizio le Fondazioni concorrono quindi, in forma mediata ma molto concreta, a sostenere l'attività delle organizzazioni di Volontariato sul territorio. Si tratta di un apporto molto consistente: si pensi che dall'emanazione della Legge 266/91 ad oggi le Fondazioni hanno complessivamente destinato ai fondi speciali per il volontariato poco meno di 1,3 miliardi di euro, con una media annuale di circa 54 milioni. Non è un caso perciò se il Volontariato ravvisa ormai in questo apporto uno strumento di sostegno e promozione pressoché irrinunciabile, e se vi sono molteplici spinte (manifestatesi anche nel processo in corso di riforma legislativa del Terzo settore italiano) che puntano ad allargare ad altri comparti del terzo settore la platea di destinatari dell'attività dei Centri di servizio.

Attualmente nel panorama nazionale operano 74 Centri di servizio¹⁶, presenti sul territorio con circa 400 punti operativi, tra sedi centrali e sportelli, in cui prestano la loro collaborazione oltre 700 dipendenti, per un equivalente di 543 unità a tempo pieno.


Nella Fig. 4.2 si presenta l'andamento degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato nel periodo 2002-2014, evidenziando l'importo degli accantonamenti di legge (ex art. 15 L. 266/91) e il valore totale messo a disposizione dei Centri di servizio nel periodo 2005-2012, comprendente oltre ai predetti accantonamenti obbligatori, anche gli importi integrativi assegnati in attuazione degli accordi nazionali sottoscritti per il tramite dell'Acri (di cui si riferisce più avanti nel paragrafo)¹⁷.

15 E' istituito un Comitato di gestione in ciascuna regione italiana, ad eccezione del Trentino Alto Adige, dove ne sono istituiti due: uno per la Provincia Autonoma di Trento e uno per quella di Bolzano.

16 Nel 2014 il numero dei Centri è diminuito di quattro unità rispetto al 2013, in conseguenza di una riorganizzazione territoriale dei Centri di servizio del Piemonte, che sono passati da 9 a 5.

17 L'accordo nazionale Acri-Volontariato ha previsto delle soglie minime di assegnazione annuale, cosicché ogni anno il plafond delle risorse da assegnare ai Centri di servizio (per l'attività dell'anno successivo) è stato costituito dal "quindicesimo" accantonato dalle Fondazioni con il bilancio dell'anno precedente e da eventuali somme aggiuntive stanziare (quando il quindicesimo è risultato inferiore alle soglie minime concordate).

Fig. 4.2 - Accantonamenti ai fondi speciali per il Volontariato (da art. 15 L. 266/1991 e da accordo nazionale Acri-Volontariato) nel periodo 2002-2014 (valori in milioni di euro).



Attraverso la lettura del grafico è possibile ripercorrere i momenti più significativi che hanno segnato la vita del sistema nel corso di questi anni. Nel 2005 si osserva il primo punto di svolta, con una secca diminuzione degli accantonamenti (da 105,4 milioni a 71,8 milioni). Sino ad allora si era assistito a una lunga fase di crescita delle risorse assegnate ai fondi speciali per il Volontariato, grazie al progressivo innalzamento dei livelli di redditività conseguiti dalle Fondazioni in quegli anni. Si pensi che il valore dell'accantonamento nel primo anno di applicazione della legge 266/91 fu di circa 4 milioni di euro; nel 2004, come visto, l'importo accantonato aveva toccato la punta di 105,4 milioni di euro. La brusca inversione di tendenza del 2005 fu dovuta all'introduzione da parte del Ministero del Tesoro di un nuovo criterio di calcolo del "quindicesimo"¹⁸. Le nuove disposizioni risalivano in realtà al 2001, ma l'applicazione delle stesse era rimasta sospesa a seguito dell'impugnazione del provvedimento ministeriale da parte del Volontariato, sino a quando nel 2005 il TAR del Lazio confermò la legittimità del nuovo criterio di calcolo rendendolo operativo a tutti gli effetti.

¹⁸ Fu introdotto l'obbligo per le Fondazioni di portare in detrazione dalla base di calcolo del "quindicesimo" l'importo corrispondente alla quota minima obbligatoria da destinare ai settori rilevanti. Essendo detta quota pari al 50% del margine disponibile per le erogazioni (cioè la precedente base di calcolo dell'accantonamento ex art. 15) l'effetto dell'applicazione del nuovo criterio fu, a parità di avanzo d'esercizio, il dimezzamento del quindicesimo per il Volontariato.

Fu anche in relazione a queste vicende che nel 2005 venne stipulato il primo accordo nazionale (quinquennale) tra le Fondazioni e il Volontariato¹⁹. Sulla base di quell'accordo, nel periodo 2005-2009 furono effettuati dalle Fondazioni accantonamenti integrativi che, in parte, si aggiunsero a quelli disposti in ottemperanza alla legge 266/91²⁰. Il grafico di Fig. 4.2 ne dà conto mostrando la curva degli importi totali messi a disposizione dei Centri di servizio, ed evidenziando il rilevante contributo ad essi fornito dagli "extra-accantonamenti" per compensare le minori entrate causate dall'applicazione del nuovo criterio di calcolo del "quindicesimo".

Nel quinquennio di durata del citato accordo si susseguirono due fasi dagli andamenti diametralmente opposti.

Nei primi due anni (2006-2007) gli accantonamenti al Volontariato crebbero sensibilmente continuando a beneficiare dell'ininterrotto innalzamento dei risultati gestionali delle Fondazioni, al punto da raggiungere, con i fondi integrativi stanziati secondo l'accordo, un valore addirittura superiore al picco toccato nel 2004, quando ancora vigeva l'originario sistema di calcolo del "quindicesimo" (120 milioni di euro nel 2007 rispetto a 105,4 nel 2004).

Nel 2008 la ben nota crisi dei mercati finanziari irruppe sulla scena provocando la caduta degli accantonamenti di legge delle Fondazioni, e parallelamente degli extra-accantonamenti. Grazie a questi ultimi tuttavia il ridimensionamento delle entrate per i Centri di servizio è avvenuto in modo relativamente graduale.

Nel 2010 le Fondazioni e il Volontariato rinnovarono l'intesa²¹ rieditando, con qualche aggiornamento, le linee di collaborazione già sperimentate nel precedente quinquennio e prevedendo ulteriori apporti aggiuntivi al "quindicesimo" di legge. Gli ultimi anni della serie esaminata nel grafico mostrano l'importante effetto stabilizzatore prodotto da queste integrazioni, frutto di contributi aggiuntivi delle Fondazioni e dell'utilizzo di una parte delle "riserve" presenti nel sistema.

Nell'arco dei nove anni di attuazione degli accordi richiamati le Fondazioni hanno pertanto messo a disposizione dei Centri di servizio fondi aggiuntivi per un totale di oltre 125 milioni di euro, ai quali si è aggiunto un ulteriore plafond di circa 50 milioni di euro stanziati, sempre nel quadro dei citati accordi nazionali, per finanziare bandi speciali rivolti alle organizzazioni di Volontariato e gestiti in concorso con i Centri di servizio e i Comitati di gestione.

19 Protocollo d'intesa del 5.10.2005 sottoscritto da Acri, Forum Terzo Settore, Convol, Consulta nazionale del Volontariato presso il Forum Terzo Settore, CSVnet e Consulta Nazionale dei Comitati di gestione.

20 Le Fondazioni accantonarono nel quinquennio un importo doppio rispetto a quello dell'accantonamento di legge (calcolato con il nuovo criterio introdotto dal Ministero del Tesoro), mettendo quindi di fatto a disposizione una somma equivalente a quella che si sarebbe dovuta accantonare in mancanza dell'intervento ministeriale. Tali extra-accantonamenti furono destinati però solo in parte all'integrazione dei fondi speciali per il Volontariato, poiché una quota degli stessi fu utilizzata come contributo per l'attività istituzionale della neonata Fondazione con il Sud (di cui si dirà meglio nel seguito del paragrafo) e un'altra fu riservata al finanziamento di bandi per la "progettazione sociale" del Volontariato nelle regioni meridionali (bandi gestiti localmente di concerto tra le Fondazioni, i Centri di servizio per il Volontariato del territorio, il Comitato di gestione e i rappresentanti delle altre parti firmatarie dell'intesa nazionale).

21 Accordo del 23.06.2010, sottoscritto dagli stessi firmatari del Protocollo del 5.10.2005.

Tra i principali altri risultati di questa stagione di cooperazione si annovera inoltre, come già accennato, la nascita della Fondazione con il Sud²², un soggetto filantropico del tutto nuovo nel panorama italiano, governato pariteticamente dalle Fondazioni e dal Volontariato e terzo settore, a cui è stato affidato il compito di realizzare un articolato programma di interventi nel Meridione per il rafforzamento delle infrastrutture sociali.

Il richiamo alla Fondazione con il Sud introduce all'altra linea principale di intervento delle Fondazioni analizzata in questo paragrafo: i contributi a fondazioni *grant-making* e ad altri intermediari filantropici.

I destinatari tipici delle erogazioni di questo comparto sono, oltre all'appena citata Fondazione con il Sud, le fondazioni di comunità. Si tratta di istituzioni che realizzano un peculiare modello territoriale di filantropia introdotto in Italia proprio dalle Fondazioni di origine bancaria, sulla scia di esperienze di successo realizzatesi soprattutto negli Stati Uniti.

Le fondazioni di comunità sono organizzazioni strettamente legate a un territorio di riferimento, dove operano per il soddisfacimento di bisogni comunitari avvalendosi di risorse provenienti in parte da una fondazione "promotrice" (in questo caso la Fondazione di origine bancaria che ha dato impulso all'istituzione della fondazione di comunità) e in parte da donazioni raccolte direttamente tra i cittadini, le imprese e le istituzioni del territorio.

Con una progressione non rapida, ma costante, il modello delle fondazioni comunitarie si è andato diffondendo, estendendosi prima, ad opera della Fondazione Cariplo, in tutte le province della Lombardia (e, in Piemonte, a Novara e Verbania), successivamente in Veneto, dove la Fondazione di Venezia ha costituito due fondazioni di questo tipo, e in Piemonte, ad opera della Compagnia di San Paolo, con cinque ulteriori esperienze. Le più recenti realizzazioni si sono avute nel meridione dove, su impulso della Fondazione con il Sud, è stata promossa la nascita a Napoli, Salerno, Messina e in Val di Noto di cinque nuove fondazioni di comunità.

Un altro caratteristico comparto di intervento del settore in esame in questo paragrafo è quello delle iniziative umanitarie e filantropiche. Qui l'azione delle Fondazioni è dedicata al sostegno di interventi di varia natura volti a rispondere a situazioni di carattere soprattutto emergenziale: in caso di calamità naturali, di estrema povertà, ecc.

Le iniziative di solidarietà rivolte verso l'estero completano le tipologie di intervento del settore. In questo campo agiscono tradizionalmente alcuni fattori di attrito dell'espandersi degli interventi: in primo luogo vincoli statutari che talora precludono alle Fondazioni di impegnarsi in questa direzione, ma non da meno la tradizionale cultura territoriale delle Fondazioni che non incoraggia le azioni proiettate al di fuori della comunità di riferimento. La crisi economica nazionale ha ulteriormente aggravato la situazione, acuendo le emergenze "domestiche" e disincentivando così ulteriormente le Fondazioni dal proiettarsi oltre il più vicino confine territoriale. Ciò nonostante, nel loro insieme le Fondazioni hanno mantenuto un impegno non irrilevante nel comparto, grazie soprattutto alle Fondazioni di maggiori

22 Per maggiori informazioni sulla Fondazione con il Sud si rinvia al paragrafo 4.1.6 in questo Capitolo.

dimensioni. Esse infatti, in virtù di un orizzonte strategico più allargato e di strutture più robuste e specializzate in quest'ambito, hanno continuato a promuovere iniziative interessanti nel campo della cooperazione internazionale e dell'aiuto alle popolazioni dei paesi poveri.

Ne sono interessanti esempi il filone progettuale nato sulla scorta dell'iniziativa "Fondazioni4Africa" promossa e realizzata da quattro tra le maggiori Fondazioni (Cariplo, Compagnia di San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Cariparma), che prosegue con una iniziativa in Burkina Faso promossa dalla Commissione per la Cooperazione internazionale dell'Acri e che vede coinvolte 25 Fondazioni ²³.

L'analisi prosegue ora con l'esame più dettagliato dei dati relativi all'attività svolta nel settore nel 2014.

Come già evidenziato in apertura del Capitolo le risorse complessivamente erogate dalle Fondazioni nel settore Volontariato Filantropia e Beneficienza ammontano a 131,7 milioni di euro per un totale di 2.812 iniziative, il 14,4 % degli importi totali e il 12,3% del numero di iniziative (Tab. 4.2). Si tratta di volumi di assoluto rilievo, che spiccano ancor più nel confronto con il 2013 da cui si evince che questo settore è, tra i sette ambiti di principale intervento delle Fondazioni, quello che registra l'incremento più importante (+25,9% degli importi erogati, contro il 3,1% di incremento medio generale delle erogazioni). In virtù di questo andamento il settore non solo compensa abbondantemente la flessione registratasi nell'anno precedente (-10,9%), ma si propone con decisione come catalizzatore principale della rimodulazione in atto delle linee di intervento delle Fondazioni, spinta dalle contingenti esigenze delle comunità di riferimento in questo prolungato periodo di crisi.

Gli Accantonamenti ex art. 15 L. 266/91 si confermano al primo posto tra gli aggregati di destinazione delle risorse, rafforzando la propria incidenza nel settore quanto a importi erogati (da 30,1% del 2013 a 34,2% del settore). Nel 2014 gli accantonamenti complessivi sono pari a 45,0 milioni di euro, il 42,7% in più dell'anno precedente. Come già evidenziato, l'ammontare degli accantonamenti ex art. 15 è frutto di un automatismo di legge, che pone detti accantonamenti in stretta correlazione con i risultati della gestione delle Fondazioni, e quindi non è espressivo di un'autonoma scelta delle Fondazioni.

Ciò non significa tuttavia che esse non si occupino responsabilmente di favorire l'efficace impiego di queste somme. E' anzi vero il contrario, come si evince dal ruolo trainante che esse hanno sempre giocato nei Comitati di gestione²⁴ e dall'attenzione critica con cui seguono gli sviluppi del sistema, nell'intento di stimolare costantemente i Centri di servizio ad un utilizzo ottimale dei fondi nell'interesse del Volontariato.

Il rilevante impegno delle Fondazioni a favore del Volontariato è confermato anche dall'ascesa al secondo posto nella graduatoria dei sotto-settori degli Interventi diretti di promozione

²³ Per ulteriori informazioni sul progetto si veda il paragrafo 4.1.6 sulle *Partnership* di sistema.

²⁴ I Comitati di gestione sono gli organismi preposti dalla normativa alla vigilanza sui Centri di servizio. Dei 15 componenti previsti in ogni Comitato, la maggioranza (cioè 8) è nominata dalle Fondazioni.

e sostegno del volontariato, che raggiungono 37,3 milioni di euro erogati, cioè il 28,3% del settore, con un incremento rispetto al 2013 dell'86,4% degli importi e del 31,4% del numero di iniziative. Proprio il numero di iniziative in questo caso è forse ancor più emblematico delle somme spese poiché segnala, con ben 1.738 interventi (il 61,8% di quelli del settore), la capillarità del sostegno offerto al volontariato. In questo caso, a differenza di quanto osservato per gli accantonamenti ex art. 15, si palesa una precisa strategia erogativa delle Fondazioni, che evidentemente riconoscono nella progettualità del Volontariato, sostenuta in modo così consistente e diffuso, una leva particolarmente efficace per fronteggiare il momento di grave difficoltà che le comunità stanno attraversando.

I Contributi a fondazioni grant making e altri intermediari filantropici si collocano al terzo posto con 27,9 milioni di euro (7,2% in meno rispetto al 2013) pari al 21,2% degli importi erogati nel settore.

A distanza, al quarto posto nella graduatoria del settore, si trovano le Iniziative umanitarie e filantropiche, nelle quali sono censiti, tra gli altri, i fondi messi a disposizione dalle Fondazioni per alimentare il "Fondo nazionale iniziative comuni"²⁵ costituito presso l'Acri. Il comparto, in forte diminuzione rispetto alla passata rilevazione (-44,9% degli importi e -34,9% delle iniziative) assorbe 6,1 milioni di euro per 491 iniziative, pari al 4,6% degli importi e al 17,5% del numero di interventi.

Il Sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri, con 5,6 milioni di euro, pari al 4,2% degli importi, mostra un leggero arretramento rispetto al 2013 (-8,8% negli importi), ma nella sostanza mantiene il suo posizionamento nel settore.

Chiude infine la graduatoria il comparto Scambi culturali e cooperazione internazionale che, pur se in una dimensione di spesa in valore assoluto molto modesta, nel 2014 aumenta sensibilmente rispetto al 2013 (+84,5%) raccogliendo circa 550.000 euro per 27 iniziative.

Prima di concludere questo paragrafo, al centro del quale si è posto il rapporto tra le Fondazioni e il mondo del volontariato, è opportuno svolgere qualche ulteriore osservazione, corredata da dati, per comporre un quadro d'insieme più completo.

Le attività delle organizzazioni di volontariato sostenute dalle Fondazioni si esplicano in una molteplicità di settori, e sebbene il sistema di rilevazione utilizzato dall'Acri preveda appositamente il settore Volontariato Filantropia e Beneficienza per la classificazione delle stesse (in ossequio alle indicazioni normative), non è preclusa all'ente rilevatore la possibilità di censire l'intervento privilegiando la sua connotazione tematica, classificandolo così in un settore diverso.

Ne consegue che i dati sin qui esposti non sono del tutto esaustivi delle iniziative promosse dalle Fondazioni a sostegno del Volontariato.

Per avere il quadro completo è necessario estendere la ricerca anche agli altri settori, selezionando al loro interno le iniziative riconducibili alle organizzazioni di volontariato quali soggetti beneficiari delle erogazioni (cfr. anche par. 4.1.3).

25 Per maggiori informazioni su questo fondo si veda il paragrafo 4.1.6 sulle *Partnership* di sistema.

Da questa più allargata ricognizione si evince che nel 2014 le erogazioni rispondenti a detto requisito, rilevabili soprattutto nei settori Assistenza sociale e Salute Pubblica, ammontano complessivamente a 7,9 milioni di euro. Sommando questo importo ai valori già ricordati dell'accantonamento ai fondi speciali per il Volontariato (45 milioni di euro) e agli interventi diretti di promozione e sostegno del Volontariato (37,3 milioni di euro) si ottiene un aggregato di 90 milioni di euro (52,1% in più del 2013), che può essere assunto come valore di riferimento più puntuale del sostegno rivolto dalle Fondazioni al mondo del volontariato nel 2014. Andando oltre nel ragionamento, l'analisi potrebbe essere utilmente estesa agli interventi che interessano le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale. Si tratta infatti di due realtà organizzative che, sebbene giuridicamente distinte dalle organizzazioni di volontariato, operano avvalendosi strutturalmente di significativi apporti di lavoro volontario. Anche le erogazioni ad esse destinate possono quindi essere considerate, sebbene in misura meno diretta delle prime, come contributi promozionali dell'attività di volontariato. Nel 2014 l'ammontare delle risorse destinate a queste realtà è stato pari a oltre 41 milioni di euro. Un ultimo ambito da considerare ai fini di questa analisi, sebbene qui sia impossibile tentare una stima anche solo di massima del suo impatto sul mondo del volontariato, è quello degli interventi delle Fondazioni a favore di iniziative di istituzioni pubbliche e private che prevedono l'attivazione di collaborazioni dirette con le organizzazioni di volontariato. Anche in questo caso, infatti, i benefici del contributo concesso dalle Fondazioni si riversano, seppure indirettamente, sulle stesse organizzazioni di volontariato, ampliando quindi la sfera delle sinergie tra l'attività istituzionale delle Fondazioni e il contesto dell'azione volontaria dei cittadini al servizio della comunità.

L'analisi del settore si conclude, come per il precedente, con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2014. Si rammenta ancora che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti; essi più semplicemente sono un "micro-spaccato" della realtà operativa delle Fondazioni, avente l'unico obiettivo di fornire al lettore qualche esempio concreto delle linee di intervento delle Fondazioni di cui si è parlato diffusamente nel paragrafo.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste
Denominazione del progetto:	Dormitorio per persone senza fissa dimora
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 2.000.000
Partner operativi:	Comune di Trieste
Descrizione del progetto:	<p>La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha avuto un ruolo attivo nella realizzazione della nuova struttura adibita a dormitorio per persone senza fissa dimora.</p> <p>Ultimati i lavori di ristrutturazione la Fondazione metterà l'immobile a disposizione, attraverso apposita convenzione, del Comune di Trieste, il quale si occuperà poi di gestirlo, anche per il tramite di associazioni di volontariato.</p> <p>L'edificio oggetto della riqualificazione da parte della Fondazione risale al 1840 ed è sito nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Le attuali condizioni sono fatiscenti e pertanto l'immobile necessita di ingenti opere di ristrutturazione.</p> <p>Il progetto prevede il mantenimento dell'edificio nella sua attuale conformazione. Tuttavia, per poter ospitare un dormitorio, ai due livelli esistenti sarà necessario aggiungere un ulteriore piano di copertura che consentirà, inoltre, anche l'accesso al giardino retrostante situato a un livello rialzato. Al piano terra e al primo piano saranno concentrate tutte le funzioni prevalentemente notturne mentre al secondo piano saranno concentrate le attività comuni diurne, compresi gli spazi per la preparazione e il consumo dei pasti. A questi spazi vanno ad aggiungersi diversi ripostigli, sia sui vari livelli che su un soppalco che sarà ricavato tra il primo e il secondo piano.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cariverona
Denominazione del progetto:	Progetto Esodo
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 1.347.070
Partner operativi:	Il progetto 2014 conta 21 soggetti non profit attuatori delle singole azioni progettuali nei territori di riferimento (12 a Verona, 7 a Vicenza e 2 a Belluno)
Descrizione del progetto:	<p>Il Progetto realizza azioni di rete e coordinate finalizzate all'inclusione socio-lavorativa di detenuti, ex detenuti e persone in esecuzione penale esterna.</p> <p>Le aree di intervento individuate con la finalità di garantire un efficace accompagnamento della persona presa in carico sono tre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione, - azioni di accoglienza residenziale e sostegno psicologico/educativo alla persona - azioni di inclusione occupazionale/lavorativa. <p>Esodo, avviato sperimentalmente nel 2011, interessa le provincie di Verona, Vicenza e Belluno. Nel 2014 è giunto alla sua quarta edizione. Il coordinamento operativo e di governance ha agevolato nel tempo lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché la progressiva adozione di indicatori omogenei di progettazione e di monitoraggio.</p> <p>Nel 2014 sono stati presi in carico 590 utenti, attivando 984 azioni: 239 percorsi formativi, 156 accoglienze residenziali, 188 azioni di sostegno psicologico/educativo, 124 azioni di orientamento, 39 inserimenti in laboratori occupazionali, 181 tirocini, 57 contratti di lavoro.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Denominazione del Progetto:	Iniziativa Lavoro 2014
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 800.000 (ai quali si sommano € 221.500 ridestinati da precedenti esercizi e € 200.000 a valere sull'esercizio 2015 per un totale di € 1.221.500)
Descrizione del progetto:	La Fondazione CRT sostiene per la prima volta Iniziativa Lavoro, organizzazione che favorisce percorsi di accesso al lavoro per giovani in cerca di primo impiego, persone in condizioni di disagio lavorativo e chi intenda rientrare al lavoro dopo periodi senza ricerca attiva. È stato rivolto a proposte progettuali che attuino l'incontro domanda/offerta attraverso partenariati fra aziende, enti non profit, agenzie formative e soggetti accreditati per i servizi per l'impiego. A fronte di 66 progetti pervenuti, ne sono stati avviati 32 per la creazione di circa 300 percorsi che si concluderanno alla fine del 2015. È previsto un programma di follow-up a medio/lungo termine.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Denominazione del progetto:	EmergenzaCasa
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 750.000
Partner operativi:	14 Comuni della provincia di Cuneo (Alba, Borgo S.D., Boves, Bra, Busca, Ceva, Cuneo, Dronero, Fossano, Mondovì, Racconigi, Saluzzo, Savigliano, Sommariva B.), che hanno costituito e coordinano, su ciascuno dei loro territori, delle Commissioni locali per l'emergenza abitativa, cui partecipano gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali di riferimento e le Caritas diocesane/cittadine; a fine 2014 è stato avviato un confronto formale con la Regione Piemonte per addivenire, nel 2015, alla sottoscrizione di un protocollo di cooperazione con riferimento al coordinamento e al monitoraggio dei dati sui temi dell'emergenza abitativa in provincia di Cuneo
Descrizione del progetto:	Emergenza Casa è un progetto di contrasto all'emergenza abitativa, avviato nel 2011 nell'ambito di un più strutturato piano di interventi contro le conseguenze sociali della crisi. I destinatari sono famiglie di diritto o di fatto, in affitto sul mercato locativo privato e con difficoltà a sostenere i costi di locazione a causa delle conseguenze della crisi economica, e famiglie che abbiano ricevuto ingiunzioni di sfratto per morosità incolpevole. Il progetto prevede una misura per la prevenzione degli sfratti e una misura per la gestione di situazioni di emergenza abitativa. Il progetto si collega all'iniziativa EsperienzaLavoro, anch'essa inclusa nel Piano di contrasto alle conseguenze sociali della crisi, per l'individuazione da parte delle Commissioni Locali per l'emergenza abitativa di persone disoccupate nei nuclei familiari assistiti, che possano essere inserite in tirocinio per 6 mesi con un rimborso di euro 700 al mese. Si tratta del tentativo di garantire a questi nuclei familiari un accompagnamento più integrato all'autonomia.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Denominazione del progetto:	Villaggio della Carità "Sorella Provvidenza"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 350.000
Partner operativi:	Caritas Diocesana di Perugia
Descrizione del progetto:	<p>L'Emporio della Solidarietà occupa una superficie di circa 400 metri quadrati, con locali per lo stoccaggio dei prodotti e due celle frigorifere per la conservazione degli alimenti freschi.</p> <p>Per la sua realizzazione sono stati spesi € 184.000,00 di cui € 150.000,00 donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che contribuisce con € 200.000 aggiuntivi anche all'acquisto di generi alimentari.</p> <p>L'Emporio inizialmente è fruibile da una novantina di famiglie dimoranti in Perugia città, ed è concepito come luogo non solo di distribuzione dignitosa di prodotti di prima necessità (alimenti e igiene personale) a chi si trova in difficoltà economica, ma soprattutto come luogo di incontro e conoscenza reciproca.</p> <p>L'Emporio, è stato pensato in modo da raggiungere vari obiettivi, a cominciare da un "ribaltamento della prospettiva", ovvero realizzare non un luogo in cui si va a ricevere un pacco viveri, "bensì un luogo dove tornare a scegliere ciò di cui si ha bisogno", e inoltre è un passo verso "la riduzione dello spreco alimentare attraverso il recupero dell'invenduto".</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Denominazione del progetto:	Tortona Solidale
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 300.000 (€ 900.000,00 nel triennio 2012/2014)
Partner operativi:	Diocesi di Tortona, Comune di Tortona, Piccola Opera della Divina Provvidenza (Congregazione Orionina)
Descrizione del progetto:	<p>Sulla base di un protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Tortona, la Diocesi di Tortona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la Piccola Opera Divina Provvidenza (Congregazione Orionina), la Fondazione ha inteso dare vita ad una rete di servizi di solidarietà per affrontare in modo più organico ed efficiente situazioni di vulnerabilità, disagio, esclusione sociale e povertà, incentrata, nelle fasi iniziali, su una struttura da adibire all'ospitalità di servizi a bassa soglia.</p> <p>L'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona si è sostanziato nell'acquisto dell'immobile e nella realizzazione delle opere di adeguamento strutturale dei locali che sono state concesse in comodato alle Associazioni di Volontariato.</p> <p>La sede principale di tali servizi, ubicata nell'edificio un tempo adibito a Stazione autolinee, nel centro di Tortona, già in parte utilizzato come dormitorio per persone senza fissa dimora, è un immobile che oggi versa in parziale stato di degrado. Attraverso un intervento di recupero edilizio, gli attori del protocollo intendono offrire alle Associazioni di Volontariato della Diocesi di Tortona una nuova e funzionale sede in cui svolgere le loro attività socio-assistenziali di residenza per senza fissa dimora (accoglienza, dormitorio, bagni pubblici, ecc.), segretariato sociale e sostegno economico alle famiglie in difficoltà (distribuzione viveri e vestiario, ecc.).</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Livorno
Denominazione del progetto:	Progetto Asili nei Comuni di Livorno e Piombino
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 200.000 (di cui 150.000 nel Comune di Livorno e 50.000 nel Comune di Piombino)
Partner operativi:	Amministrazione Comunale di Livorno e Amministrazione Comunale di Piombino, nidi privati accreditati che hanno aderito al progetto
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto è una risposta agli effetti della perdurante crisi economica, tra i quali l'impoverimento delle famiglie e le conseguenti minori possibilità educative che riescono a garantire ai loro figli, in una fase molto delicata ed importante della crescita individuale come quella della prima infanzia. Nell'anno educativo 2012/13 prende avvio nel Comune di Livorno, poi l'anno successivo 2013/14 anche nel comune di Piombino, il "Progetto Asili", attraverso il quale le famiglie dei bambini rimasti nella lista di attesa del "Bando di iscrizione ai servizi educativi 0-3 anni" possono fare domanda per accedere alla riserva di posti messi a disposizione dalla Fondazione nei nidi privati accreditati che aderiscono al progetto. Il progetto consente di offrire un percorso educativo a bambini provenienti da famiglie in situazioni di forte disagio economico-sociale che non sono in grado di pagare la retta; agevolare il rientro lavorativo dei genitori (soprattutto delle madri), in un momento di gravi difficoltà economiche; mantenere il livello occupazionale nei nidi privati accreditati che hanno aderito all'iniziativa, i quali hanno registrato negli ultimi anni, a causa delle crisi economica, un calo delle presenze.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori
Denominazione del progetto:	Promozione di reti educative e sociali per la prevenzione del disagio giovanile
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 150.000
Partner operativi:	I fondi a disposizione sono stati assegnati attraverso apposito Bando a n. 5 partner operativi (Associazioni e Cooperative Sociali) a sostegno di specifiche azioni di intervento
Descrizione del progetto:	<p>Il complessivo progetto ha individuato quale obiettivo generale la promozione di azioni efficaci volte a prevenire e/o intervenire rispetto al disagio dei minori e a garantire i diritti relativamente a tutti gli aspetti essenziali del loro percorso di crescita.</p> <p>Le specifiche azioni proposte alla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori dovevano obbligatoriamente: essere ideate ed attuate in rete da organizzazioni del terzo settore; cercare di stimolare la solidarietà sociale (volontariato e cittadinanza attiva); avere come obiettivo la prevenzione e l'intervento rispetto alle seguenti tipologie di disagio socio-economico: disagio scolastico, disagio relazionale e comunicativo. I cinque soggetti destinatari di contributo hanno svolto la funzione di capofila di una rete di ulteriori partner (minimo quattro) che hanno partecipato alla realizzazione delle specifiche azioni di intervento. Il requisito del lavoro in rete è stato richiesto per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività e/o servizi e perché la risposta ai bisogni relativi ai minori è un processo vasto e complesso e nessun ente, servizio, organizzazione è in grado da solo di contemplarne tutti gli aspetti.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Denominazione del Progetto:	La Bottega del Terzo Settore
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 100.000
Partner Operativi:	Tutte le organizzazioni di Terzo Settore del territorio di riferimento della Fondazione
Descrizione del progetto:	<p>Obiettivo del progetto La Bottega del Terzo Settore, che prende le mosse dalla ristrutturazione dell'edificio di proprietà della Fondazione sito nel centro di Ascoli Piceno «Ex Cinema Olimpia», e che nell'edificio troverà il suo luogo simbolico, è quello di creare consapevolezza, promuovere i valori e la cultura del non profit, stimolare l'incontro tra i diversi soggetti protagonisti del Terzo Settore e favorire una relazione sempre più stretta con la comunità; in sintesi, valorizzare l'identità del Terzo Settore che costituisce un pilastro importante della società e sempre più destinato ad essere, nel futuro, un fermento di dinamiche relazionali, aggregative e di pensiero creativo.</p> <p>Oltre ad accogliere gli uffici del Centro Servizi Volontariato e della stessa Fondazione, l'edificio ospiterà strutture e offrirà servizi ed attività utili al Terzo Settore locale; alcune di esse – in parte e per ora in linea generale – sono già state identificate: aule di formazione, spazi di co-working, sale riunioni, biblioteca, servizi di segreteria organizzativa, servizi di orientamento ed informazione.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Denominazione del progetto:	Progetto Sollievo. Sostegno alla domiciliarità per la non autosufficienza e disabilità grave
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 90.000
Partner operativi:	Ambiti Distrettuali Alto e Basso Isontino, Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", Provincia di Gorizia, Consorzio Isontino Servizi Integrati, Servizio sociale per minorenni, associazioni che operano sul territorio
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto è realizzato nell'ambito di un Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Fondazione e gli enti partner. L'obiettivo è alleggerire il carico assistenziale che grava sulle famiglie di persone affette da patologie dementigene e da gravi disabilità, favorendo la permanenza dei pazienti nel proprio domicilio, ma offrendo al contempo un servizio di assistenza domiciliare tramite dei buoni servizio, così da garantire ai familiari alcune ore di riposo.</p> <p>Da ottobre a dicembre 2013 il solo Ambito Alto Isontino ha attivato in 16 Comuni 57 utenze, di cui 16 in continuità e 41 nuove immissioni per un totale di 1.871 ore di assistenza. Partecipando al Protocollo la Fondazione viene a conoscenza dei bisogni della popolazione, delle progettualità avviate e della conseguente pianificazione operativa relativa ai Piani di Zona 2013-2015, strumenti di programmazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali dell'Ambito.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cariparma
Denominazione del progetto:	Emporio Solidarietà Parma
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 80.000
Partner operativi:	<p>Centro di Servizi per il Volontariato in Parma - Forum Solidarietà Comune di Parma Provincia di Parma Coop Consumatori Nordest Associazione Centoperuno (associazione di volontariato di 2° livello formata da: Assistenza Pubblica Parma Onlus, Betania – Comunità di servizio e di accoglienza, Casa della Giovane, Casaperta, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione (Ciac), Coordinamento Provinciale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, Coordinamento Pace e Solidarietà, Fondo Provinciale Solidarietà Multisoccorso Parma, Il Portico, Il Pozzo di Sicar, L'Anello Mancante, Per Ricominciare, San Cristoforo – Un pezzo di strada insieme) ARCA Amici d'Africa Associazione Solidarietà Caritas Diocesana di Fidenza Caritas Diocesana Parmense Centro Aiuto alla Vita Onlus Centro di Solidarietà L'Orizzonte Comitato antirazzista Di Mano in Mano Eumeo Coop. Soc. Gruppo Amici – Casa di Lodesana Pane e Vita, Perché no? San Giuseppe Onlus</p> <p>Il progetto è reso possibile grazie alla solidarietà di oltre 30 aziende private che donano la propria merce e di centinaia di singoli cittadini che hanno donato una "spesa on line" attraverso il sito www.emporioparma.org</p>
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto è rivolto a famiglie e persone in difficoltà che, oltre alla fatica del sostentamento, rischiano un indebolimento della rete di relazioni. I promotori hanno creato un servizio integrato di accoglienza dove, a fianco della fornitura di beni di primi necessità, vi sono spazi e tempi dedicati al raccordo/orientamento coi servizi sociali pubblici e privati ed alle relazioni interpersonali.</p> <p>Emporio Solidarietà Parma assiste 3.200 persone e nel 2014 sono state oltre 150 le persone che hanno avuto accesso allo sportello di ricollocazione lavorativa.</p> <p>Al servizio accedono circa 900 famiglie con ISEE medio 2.000 euro/anno. A giugno 2013 è stato inaugurato l'Emporio Solidale Valtaro (370 persone assistite) e ad ottobre 2014 ha aperto l'Emporio Solidale Val Parma (165 persone assistite).</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Banca del Monte di Lucca
Denominazione del progetto:	Città di Lucca
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 62.500
Partner operativi:	European Foundation Center, Lega delle Città Storiche Accessibili (League of Historical Accessible Cities), Comune di Lucca, Opera delle Mura di Lucca, Consorzio Itinera, Soprintendenza BAPPSAE di Lucca e Massa Carrara, Provincia di Lucca, UIC, ANFFAS, UILDM, ANMIL, ANMIC, AISM, FASM, Università di Pisa, CNR Pisa, Veret, Fondazione Serono, CESVOT, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Fondazione Campus, PROMO P.A. Fondazione
Descrizione del progetto:	Dal 2009 la Fondazione ha promosso un percorso partecipato locale e, a livello europeo, 11 fondazioni stanno migliorando l'accessibilità in 6 centri storici. L'UNIFI, insieme al CNR e all'UIC, hanno creato uno smart cane per i non vedenti che possano visitare in autonomia le Mura, il principale monumento cittadino. Numerose le iniziative collaterali e di sensibilizzazione sull'inclusione sociale. Collaborazione fra pubblico e privato, coinvolgimento di associazioni che operano in materia di disabilità, confronto continuo con utenti e partner europei. Nel 2014 l'iniziativa ha ricevuto un award europeo ed è stata inserita come best practice a livello europeo nello Zero Report, presentato all'ONU di Vienna.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Denominazione del progetto:	Ristrutturazione immobile da destinare a Comunità terapeutica femminile da parte della Cooperativa Sociale "L'Imprevisto" arl
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 35.000
Partner operativi:	La Fondazione, con un contributo complessivo concesso nell'arco di un triennio di € 235.000,00 e la Cooperativa Sociale "L'Imprevisto" arl con risorse proprie
Descrizione del progetto:	La Cooperativa Sociale "L'Imprevisto" arl ha ristrutturato ed ammodernato secondo i parametri socio-sanitari un immobile per ospitare la Comunità Terapeutica femminile volta al recupero di minori tossicodipendenti e con problemi di devianza/disadattamento. In essa verranno ospitate una ventina di ragazze garantendo un percorso educativo e formativo volto al loro inserimento sociale e lavorativo. La precedente sede della Comunità femminile, ubicata in un condominio, si era rivelata inadeguata per le crescenti esigenze di spazio e tutela della Comunità. La nuova sede è in uno stabile più spazioso e fuori dal centro abitato, maggiormente rispondente all'attività di recupero.

4.1.2.3 Assistenza sociale

Il settore qui esaminato comprende molteplici interventi che le Fondazioni realizzano allo scopo di sostenere i cittadini in condizione di disagio o a rischio di esclusione sociale, nonché a sostegno dei servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi e rifugiati.

Come si è illustrato già nel precedente paragrafo, gli interventi che vedono quali soggetti beneficiari le organizzazioni di Volontariato o alcuni particolari intermediari filantropici sono censiti a parte, nell'ambito del settore "Volontariato Filantropia e Beneficienza". Essi pertanto non vengono qui considerati, pur se spesso perseguono finalità generali assimilabili a quelle anzidette.

L'analisi del settore si colloca in una cornice purtroppo ben nota: otto anni di recessione ininterrotta hanno pesantemente fiaccato il tessuto economico e sociale del paese, acuendone vulnerabilità già croniche e aggiungendo ad esse inedite problematiche di disagio e disgregazione sociale.

Alcuni dati dell'Istat fotografano una situazione che, sebbene in lieve miglioramento nel 2013, permane molto deteriorata rispetto a quella pre-crisi: le famiglie in condizione di povertà assoluta sono passate da 4,1% del 2007 a 7,9% del 2013; nello stesso arco di tempo la quota di persone che vivono in stato di grave deprivazione è passata da 6,8% a 12,5% (22,3% nel Mezzogiorno). Le persone che vivono in famiglie dove nessuno lavora o percepisce una pensione erano nel 2004 il 4,8% della popolazione, nel 2013 sono diventate il 9,1% (16,5% nel Mezzogiorno).

La situazione sul versante occupazionale rivela preoccupanti ritardi anche nel confronto con l'Unione europea a 28: il divario del tasso di occupazione, pari a 7 punti percentuali nel 2008, arriva a 8,6 nel 2013. Nello stesso anno in 15 paesi si registra un aumento dell'indicatore, mentre in Italia l'andamento è ancora negativo e solamente in Grecia e Cipro la diminuzione del tasso di occupazione è più elevata che nel nostro Paese.

L'Italia compete anche per il primato di Paese con il più alto indice di vecchiaia nel mondo. A gennaio 2013 per ogni 100 giovani con meno di 15 anni si contavano 151,4 persone di 65 anni e oltre: un "debito demografico" molto pesante contratto con le generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, sanità e assistenza.

Aumenta anche la disabilità: nel 2012 la quota di anziani di 75 anni e oltre con problemi di limitazioni funzionali era pari al 39,8% per le donne e 23,8% per gli uomini.

Il sistema di *welfare* pubblico che nel secondo dopoguerra ha per lungo tempo offerto una robusta rete di protezione, arginando almeno gli scompensi sociali più gravi, ha mostrato vistosi limiti di tenuta. Nonostante un volume di spesa sociale pubblica in linea con il quadro europeo (nel 2012 l'Italia era al nono posto nell'UE a 27 con oltre il 30% del Pil dedicato al comparto), la netta prevalenza della componente previdenziale (pensioni e superstiti nel 2013 ancora oltre il 60%, nonostante le riforme pensionistiche degli ultimi anni), e la cospicua quota destinata alla malattia (23,6%) limitano notevolmente le risorse da destinare a tutela degli

altri principali rischi sociali. L'Italia si colloca, infatti, nelle ultime posizioni della graduatoria europea (tra il 23° e il 28° posto dell'UE a 28) per le risorse destinate a politiche di sostegno al reddito in caso di disoccupazione (6,3% della spesa per la protezione sociale), agli invalidi (5,5%), alle famiglie (4,2%), o per le politiche di contrasto alla povertà, edilizia sociale ed esclusione (0,7%).

Anche le reti di aiuto informale, altro pilastro del tradizionale sistema di *welfare*, sono entrate da tempo in una crisi strutturale. L'aumento considerevole della popolazione anziana ha determinato la crescita di quanti hanno bisogno di cura e assistenza, accanto ai bambini. Nello stesso tempo è cresciuta la presenza delle donne nel mercato del lavoro, aumentando il loro sovraccarico a fronte di politiche di conciliazione non idonee ad alleggerirle. L'intreccio di queste trasformazioni ha così generato una crescente difficoltà delle donne, pilastro delle reti di aiuto, a sostenere il carico del lavoro di cura determinando conseguentemente il taglio delle ore ad essa dedicate.

In definitiva: uno scenario estremamente complesso, con molti vuoti da colmare e un percorso ancora da definire per la necessaria riorganizzazione del sistema nazionale di *welfare*.

In questa cornice le Fondazioni sono particolarmente sollecitate: sul piano strategico, per la necessità di configurare con precisione il proprio ruolo nel settore, in coerenza con la visione sussidiaria che è loro propria, ma con tratti per molti versi inediti; dal punto di vista economico per le spinte che incessantemente provengono dal settore pubblico come da quello privato affinché esse prendano in carico oneri che il soggetto pubblico non può o non vuole più sostenere.

Riguardo al primo profilo le Fondazioni sono impegnate a marcare il confine tra il proprio intervento "sussidiario" e un'azione meramente "sostitutiva" dell'intervento pubblico, tesa cioè alla sola compensazione finanziaria dei deficit di bilancio delle amministrazioni statali o locali. Questa seconda prospettiva è evidentemente da evitare con decisione, poiché in contrasto con i principi di sussidiarietà orizzontale a cui le Fondazioni aderiscono e con la stessa disciplina normativa (la legge "Ciampi") che vieta loro di sostituirsi alle istituzioni deputate per legge al perseguimento delle finalità pubbliche; in vero essa è anche preclusa da un limite ancor più concreto, costituito dal divario economico esistente tra i fondi a disposizione delle Fondazioni e i volumi di risorse che sarebbero necessari a fronteggiare il complesso delle esigenze palesate, di scala enormemente maggiore.

La riflessione degli ultimi anni e la graduale maturazione di positive esperienze in questa direzione, hanno delineato quale principale modello di riferimento per le Fondazioni nel settore, quello del cosiddetto *welfare di comunità*.

Si tratta, in concreto, di promuovere l'attivazione della società civile, nella sua molteplice articolazione di soggetti e realtà locali, per la creazione di una rete solidaristica fortemente radicata nella comunità e capace di combinarsi e integrarsi con la presenza pubblica, comunque irrinunciabile, per il soddisfacimento dei bisogni sociali più gravi o urgenti.

Nel Rapporto dello scorso anno è stato pubblicato un position paper²⁶ in cui le Fondazioni, partendo da un'analisi delle criticità del contesto attuale del settore assistenziale, hanno tracciato alcune linee direttrici d'azione individuando le principali sfide da affrontare: l'efficacia e l'efficienza dei modelli di intervento, il superamento del carattere "risarcitorio" del sistema di protezione sociale, e la creazione di sistemi di governo comunitario per l'erogazione dei servizi. Il documento delinea tre orientamenti strategici "tipo" adottati dalle Fondazioni nel perseguimento di queste finalità, distillati dalle migliori esperienze realizzate. Il primo è rivolto all'innovazione, e si caratterizza per la sperimentazione e valutazione di metodologie di intervento inedite, volte a innalzare il grado di efficacia ed efficienza dell'azione. Gli esiti della sperimentazione sono quindi messi a disposizione della comunità al fine di accrescerne il patrimonio di competenze e favorire l'adozione su più vasta scala delle metodologie di maggior successo testate. Il secondo orientamento strategico intende promuovere l'estensione di servizi alla persona rivolti alle comunità, cioè integrare o ampliare le linee di servizio già esistenti (spesso gestite da soggetti pubblici), ma carenti rispetto al fabbisogno del territorio. In questo caso la valenza dell'intervento risiede, oltre che nella prestazione dei servizi in sé, nella possibilità per le Fondazioni di "volgere" in senso positivo logiche e modalità di produzione del servizio stesso, informandole a principi di maggiore efficienza ed efficacia, ovvero di determinare migliori condizioni per una futura sostenibilità del servizio stesso. Il terzo orientamento, infine, punta al consolidamento dei legami sociali nel territorio, assegnando alla Fondazione un ruolo di promotrice e animatrice di reti partecipate da attori privati e pubblici impegnati a vario titolo nel soddisfacimento dei bisogni sociali della comunità. La promozione e il rafforzamento di reti è un fattore altamente significativo nel settore in esame, e costituisce il fondamento stesso della nascita e dello sviluppo di un *welfare* comunitario. A completamento delle possibili connotazioni strategiche dell'intervento delle Fondazioni il documento Acri individua infine una linea d'azione volta a fronteggiare situazioni emergenziali che il territorio si trovi ad affrontare. E' una linea di intervento che per sua natura sfugge a logiche di pianificazione strategica, essendo legata ad eventi imprevedibili o estemporanei, ma che pur tuttavia incide sull'attività delle Fondazioni per il ruolo di primo piano che esse occupano nelle comunità e la responsabilità civica che ne consegue in momenti di particolare difficoltà.

Il quadro delle opzioni strategiche tracciato dal documento Acri fa da cornice a un'operatività particolarmente intensa delle Fondazioni nel settore, testimoniata dalla costante lievitazione negli ultimi anni della quota di risorse spese nell'ambito del welfare. Sommando le erogazioni dei settori tipici ivi ricompresi (Assistenza sociale, Salute Pubblica, Volontariato Filantropia e Beneficienza, Famiglia e valori connessi) nel 2014 si totalizza un volume di contributi concessi pari a 330 milioni di euro (il 10% in più del 2013, quando l'aggregato è stato di 303 milioni), di gran lunga il settore più importante nella complessiva attività istituzionale delle Fondazioni (il settore Arte Attività e beni culturali è solo secondo con 272,8 milioni di euro).

²⁶ Il documento, approvato dagli organi Acri, è frutto dell'elaborazione di un gruppo di lavoro costituito in seno all'Associazione, con la partecipazione di amministratori e esperti delle Fondazioni, per lo studio di strategie, modalità e strumenti per l'intervento delle Fondazioni nel settore *welfare*.

Tornando più specificamente al settore Assistenza sociale, l'esame dell'attività svolta nel 2014 dalle Fondazioni mostra nei contenuti un ampio raggio d'azione che tocca tutti i noti ambiti di criticità settoriale: disabilità, cura degli anziani e dei minori, contrasto delle diverse forme di dipendenza, a cominciare da quella dalle droghe, aiuto a molteplici categorie di soggetti "deboli" o a rischio di emarginazione sociale.

Pur nell'ampia gamma delle iniziative messe in campo è possibile individuare alcune direttrici prevalenti delle progettualità sostenute.

Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani e ai disabili prevalgono le politiche volte a contrastare la non autosufficienza, privilegiando forme di assistenza orientate alla domiciliarizzazione delle cure, pur non mancando interventi anche importanti sulle strutture di accoglienza. Sono altresì diffuse le iniziative volte a promuovere attività di socializzazione e l'inserimento lavorativo dei disabili.

L'ambito minorile vede in primo piano la promozione del benessere psico-fisico dei giovani nelle diverse fasce di età (dalla prima infanzia all'adolescenza) e la creazione di opportunità di sviluppo di capacità e potenzialità, anche nell'ottica della prevenzione dai rischi di emarginazione sociale e di devianza.

Gli strumenti utilizzati sono molteplici, e variano in funzione del contesto di riferimento e del bisogno da soddisfare: aiuti alle famiglie, progetti di auto-impiego, iniziative promozionali della coesione sociale, fondi di garanzia per l'accesso al microcredito ecc..


Passando all'analisi quantitativa del settore è utile un preliminare sguardo, come per quelli esaminati in precedenza, alla serie storica delle erogazioni rilevate nel periodo 2002-2014, comparate con il totale erogato in tutti i settori (Fig. 4.3). Rispetto a un *trend* delle erogazioni totali caratterizzato da una significativa oscillazione nel lungo periodo e da pronunciate variazioni annuali, l'andamento delle erogazioni nel settore è molto più stabile, con valori annuali abbastanza raccolti intorno alla media di periodo, che è pari a 144,7 milioni di euro (con una incidenza media di 11,8% sul totale erogazioni.). Va precisato che a partire dal 2013 le erogazioni censite nel settore non comprendono più, come invece era negli anni precedenti, il comparto dell'housing sociale, che pesa per circa 6-7 milioni di euro all'anno, che in un riordino del sistema di classificazione è stato incluso nel settore Sviluppo locale. Di ciò si deve ovviamente tenere conto nelle comparazioni di dati relative a questi due settori.

La comparazione dei due andamenti negli anni della crisi (2008-2013) evidenzia la precisa scelta delle Fondazioni di agire in questo settore secondo una logica, se non propriamente anticiclica, certamente di modulazione mirata e selettiva dei tagli di risorse. Dal 2008 al 2013, infatti, a fronte di un calo percentuale delle erogazioni totali del 47,2%, il settore Assistenza sociale ha visto diminuire gli importi erogati "solo" del 20,7%. La flessione sarebbe anzi per la precisione del 16,7% se il dato settoriale del 2013 fosse rettificato²⁷ con l'aggiunta delle

²⁷ Nel 2013 sono stati erogati 6,1 milioni di euro per iniziative di *housing sociale*. Se questo importo venisse ricompreso nel settore Assistenza sociale, come è avvenuto sino al 2012, il valore totale aggregato del settore Assistenza sociale sarebbe nel 2013 di 125,9 milioni di euro e non di 119,8

erogazioni nel campo dell'housing sociale (comparto che, come già evidenziato, a partire dal 2013 è stato censito nell'ambito di un altro settore). Una diminuzione quindi nettamente più contenuta, pur se naturalmente non trascurabile in assoluto, sintomatica di politiche di intervento attente a salvaguardare quanto più possibile un settore di fondamentale importanza per la tenuta della coesione sociale delle comunità in una fase di particolare fragilità economica.

Fig. 4.3 – Erogazioni totali e del settore Assistenza sociale nel periodo 2002-2014 (valori in milioni di euro)



Nel 2014 le erogazioni del settore si attestano a 123,6 milioni e gli interventi realizzati sono 2.385, contro 119,8 milioni di euro e 2.495 iniziative nel 2013 (Tab. 4.5), con un incremento degli importi (+3,1%) del tutto in linea con quello dell'insieme generale delle erogazioni. In leggero aumento è anche l'importo medio unitario degli interventi, passato da 48.029 euro a 51.818. Una prima scomposizione dei dati settoriali conferma la tradizionale preponderanza del comparto Servizi sociali (121,6 milioni di euro pari a 98,4% del totale di settore), che è in effetti il vero asse portante del settore stesso. La piccola quota rimanente, in leggerissimo aumento rispetto 2013, è destinata a Servizi di protezione civile e ad Assistenza a profughi e rifugiati (complessivamente 1,8 milioni di euro pari a 1,5%).

Per offrire una rappresentazione più dettagliata dell'azione delle Fondazioni si è quindi svolto, come nei precedenti Rapporti, un approfondimento sulla distribuzione delle risorse per Servizi sociali tra le varie categorie di destinatari finali tipici (Tab. 4.6). Il quadro d'insieme presenta un sostanziale mantenimento degli equilibri distributivi del 2013 tra i diversi gruppi di soggetti considerati.

La quota destinata ai Disabili si conferma anche nel 2014 di gran lunga prevalente rispetto a quella degli altri segmenti considerati: ad essa vanno 69,1 milioni di euro e 1.367 interventi (rispettivamente il 56,8% e il 61,6% del totale Servizi sociali). La categoria Anziani viene al secondo posto, guadagnando leggermente terreno rispetto al 2013 quanto ad importi erogati e attestandosi a 19,2 milioni di euro e 419 interventi, pari rispettivamente al 15,8% e 18,9% del comparto.

I Minori, al terzo posto in graduatoria, anche qui con un lieve progresso rispetto al 2013, sono destinatari di 15,6 milioni di euro (il 12,8% del totale importi) e di 243 iniziative (il 10,9% del comparto).

Alle spalle delle tre principali categorie di soggetti osservate si colloca la classe Altri soggetti, concepita nella classificazione come una miscellanea di interventi rivolti a una molteplicità di altre categorie “deboli” o “svantaggiate” o comunque a rischio di esclusione sociale. A titolo di esempio si possono citare gli interventi a favore di persone senza fissa dimora, componenti di famiglie a rischio di povertà, detenuti, prostitute, minoranze etniche, ecc.. Verso questa variegata area sociale di riferimento sono destinati nel 2014 15,1 milioni di euro (pari al 12,4% del comparto) e 47 interventi (2,1% del totale di settore).

Chiude la graduatoria delle categorie censite quella dei Tossicodipendenti, con una marginale incidenza sulle attività di settore (l'1,7 % degli importi, pari a 2,1 milioni di euro, e il 2,2% del numero di interventi).

Come già accennato in precedenza, le Fondazioni tendono a privilegiare le iniziative che prevedono l'erogazione dei servizi in forma non residenziale, secondo un orientamento, oggi prevalente, che rileva nella domiciliarità delle cure un fattore di miglioramento qualitativo dei servizi e di risparmio economico. A queste forme di intervento è destinato il 58% delle erogazioni del comparto.

Rimane comunque importante l'intervento (il restante 42% delle risorse del comparto) delle Fondazioni anche a sostegno dell'assistenza residenziale, che prevede invece la fruizione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza (case di riposo e residenze assistite per anziani) e rappresenta una soluzione obbligata nel casi più gravi di perdita di autonomia degli assistiti. Per quanto riguarda le destinazioni funzionali dei contributi, nel 2014 la quota prevalente delle erogazioni (circa il 29%) è stata assorbita da progettualità complesse, cioè articolate in una pluralità di azioni, attori e scopi interagenti tra loro, mentre il 24,5% degli importi erogati è andato in forma di Contributi generali per la gestione ordinaria delle organizzazioni erogatrici dei servizi. Circa il 17% dei contributi è invece andato a investimenti infrastrutturali, per Costruzione e ristrutturazione di immobili.

In merito alla natura dei soggetti beneficiari si rileva una larga prevalenza dei privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenza più alte (75,5% degli importi assegnati, contro una media di sistema di 67,7%). Il dato riflette la consuetudine delle Fondazioni a una stretta cooperazione con le organizzazioni di terzo settore presenti sul territorio, secondo la logica di *welfare comunitario* di cui si è detto nella premessa di questo paragrafo. Tra gli

interlocutori più ricorrenti compaiono le fondazioni civili, a cui va il 35,9% dei contributi del comparto, le associazioni private (tra cui le associazioni di promozione sociale) con il 14,8% delle erogazioni, le cooperative sociali con il 11,1% e gli altri soggetti privati con il 7,6% (tra cui Comitati, Ipab, Ong, Imprese sociali, strutture sanitarie).

Il riconoscimento a questo variegato insieme di soggetti di una forte capacità di lettura dei bisogni comunitari e di elaborazione di proposte progettuali con essi coerenti, trova riscontro statistico nel dato relativo all'origine delle iniziative sostenute. Qui infatti la prevalenza delle erogazioni a fronte di domande di terzi è più alta di quella registrata per il complesso dei settori (66,8% contro 59,9% a livello generale). Conseguentemente, rilevano meno in questo ambito i progetti di origine interna (che pesano per il 17% degli importi erogati rispetto al 20,5% sul volume totale delle erogazioni) e le assegnazioni tramite bando (nel settore al 16,2%, contro il 19,6% delle erogazioni complessive).

Anche per il settore Assistenza sociale si conclude l'approfondimento con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2014. E' già stato osservato, e qui si ribadisce, che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Denominazione del progetto:	Costruzione di una casa di riposo a Bolzano
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 1.988.911 Dal 2004 al 2013 circa € 13.000.000 di cui 11.000.000 per la RSA
Partner operativi:	Provincia autonoma di Bolzano e Società San Vincenzo Alto Adige
Descrizione del progetto:	La "Casa di San Vincenzo", gestita dalla Società San Vincenzo sudtirolese, si articola in cinque piani ed è situata nel Centro di Bolzano. La progettazione e la realizzazione della casa sono rispondenti ai più moderni requisiti di un'istituzione di questo tipo e può ospitare 62 anziani assistiti da un organico di circa 60 dipendenti.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cariplo
Denominazione del progetto:	Bando "Welfare di Comunità e Innovazione Sociale"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 9.700.000 per il finanziamento di 7 progetti triennali
Partner operativi:	I 7 progetti finanziati saranno realizzati da reti territoriali molto ampie, nate intorno a interessanti idee di rinnovamento e innovazione del welfare territoriale. Sono coinvolti 82 partner: 21 enti pubblici e 61 organizzazioni non profit. Per l'accompagnamento delle reti territoriali in fase di progettazione, la Fondazione ha garantito il supporto di un facilitatore metodologico (Istituto per la Ricerca Sociale - IRS) e di un fundraiser (Fundraiser per Passione). Quest'ultimo soggetto affiancherà i progetti anche nella fase attuativa
Descrizione del progetto:	Il bando intende permettere ai territori di riferimento della Fondazione di pensare e realizzare un nuovo welfare a livello locale, che sia in grado di coinvolgere la comunità e di riconnettere le risorse e le forze del territorio per innovare servizi, processi e modelli e quindi rispondere meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie. Per sostenere le reti territoriali nel percorso impegnativo e sfidante di rinnovamento del welfare locale, il bando si è articolato in tre fasi. La prima: call for ideas; la seconda: accompagnamento alla redazione degli studi di fattibilità; la terza: selezione degli studi più interessanti e accompagnamento alla fase realizzativa. Il bando è stato lanciato nel 2014. Sono previste altre due edizioni.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Denominazione del progetto:	Realizzazione di una struttura per l'infanzia in Lucrezia di Cartoceto (PU)
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 750.000
Partner operativi:	Comune di Cartoceto (PU)
Descrizione del progetto:	La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che sostiene interamente il progetto il cui costo è di € 1.500.000, ha iniziato i lavori per la costruzione dell'immobile. Terminata la realizzazione, la struttura ed il terreno diverranno di proprietà della Fondazione, che concederà il diritto reale d'uso per trent'anni al Comune di Cartoceto. Il progetto pluriennale prevede un impegno di risorse anche per il 2015. La struttura ospiterà 4 sezioni, per almeno 120 bambini. All'interno saranno realizzati aule per la didattica, per l'attività psicomotoria, laboratori, la mensa, la cucina, la lavanderia, l'aula insegnanti, oltre ai locali tecnici e di servizio. All'esterno sarà dotata di parcheggio e di un'ampia area verde attrezzata. L'edificio avrà un basso fabbisogno energetico, anche dovuto all'impiego di pannelli solari e fotovoltaici posti sulla copertura dello stesso.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Denominazione del progetto:	Emporio della Solidarietà
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 121.200
Partner operativi:	Caritas Diocesana di La Spezia, Sarzana e Brugnato Distretti Socio-sanitari della provincia della Spezia (Val di Magra, La Spezia Lerici Portovenere e Val di Vara)
Descrizione del progetto:	<p>L'obiettivo del progetto è garantire alle persone e alle famiglie in difficoltà economica temporanea la possibilità di avere prodotti alimentari di prima necessità. E' stato aperto l'Emporio della solidarietà, sito nella città di La Spezia, per tutti e tre i Distretti Socio-sanitari della provincia, in uno spazio messo a disposizione dalla Caritas spezzina, ristrutturato e messo a norma con il contributo della Fondazione. I prodotti alimentari presenti nell'Emporio sono garantiti dall'impegno economico della Fondazione Carispezia e dai 3 Distretti Socio-sanitari.</p> <p>L'Emporio è gestito da personale della Caritas, attraverso la Cooperativa La Piccola Matita, coadiuvato da tre persone in condizione di emarginazione sociale in borsa lavoro.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
Denominazione del progetto:	Iniziative a favore degli anziani colpiti dall'alluvione di Senigallia (Ancona)
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 50.000
Partner operativi:	La Consulta delle Fondazioni Marchigiane
Descrizione del progetto:	<p>Nel mese di maggio del 2014 la città di Senigallia è stata investita da un devastante evento atmosferico che ha provocato l'esondazione del fiume Misa. La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha deliberato un contributo urgente a sostegno delle famiglie colpite dall'alluvione per il ripristino delle condizioni di fruibilità delle abitazioni e/o il reperimento di alloggi alternativi, destinati agli anziani.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni
Denominazione del progetto:	Isola Digitale
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 50.000
Partner operativi:	Cooperativa Sociale "Digitabile Onlus"; Tribunale di Sorveglianza di Sassari; Casa Circondariale di Sassari
Descrizione del progetto:	<p>Il Progetto "Isola Digitale" della Cooperativa Digitabile Onlus mira a promuovere l'inserimento sociale e lavorativo di un gruppo di 19 detenuti del Carcere di Sassari attraverso un percorso di orientamento e formazione al lavoro. L'attività proposta consiste nella digitalizzazione, tramite scanner, di atti e documenti del Tribunale di Sorveglianza di Sassari e nella loro successiva indicizzazione, in modo da creare una banca dati digitale utile all'Amministrazione carceraria per snellire, velocizzare e ottimizzare le proprie attività. I benefici più evidenti riguardano la crescita della consapevolezza nei destinatari del Progetto sulle proprie capacità e potenzialità ed il ruolo lavorativo assunto nel percorso di reinserimento. Durante tale percorso socio-lavorativo, ad ogni allievo viene corrisposto un incentivo economico mensile (assunzione come dipendente o borsa lavoro). L'azione progettuale è inoltre finalizzata alla definizione e sperimentazione di un modello d'intervento, trasferibile e replicabile, in grado di promuovere l'occupabilità delle persone coinvolte attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle risorse e delle competenze dei destinatari.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Denominazione del progetto:	Intervento multidisciplinare riabilitativo rivolto a soggetti affetti da malattia di Parkinson
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 35.000
Partner operativi:	Comune di Imola; Ausl di Imola e alcune associazioni di volontariato dell'imolese con cui vengono condivisi alcuni progetti e servizi
Descrizione del progetto:	<p>Intervento multidisciplinare riabilitativo condotto da fisioterapisti, logopediste e psicologa per contrastare gli effetti degenerativi della malattia di Parkinson e sostenere pazienti e familiari nelle difficoltà.</p> <p>Il progetto si occupa di aiutare gli ammalati a sfruttare le proprie potenzialità motorie, a conservare la maggiore autonomia possibile, a prevenire i danni secondari e terziari causati dalla riduzione del movimento e dell'attività fisica generale.</p> <p>L'Associazione si impegna nel migliorare l'informazione e supportare nella comprensione dei problemi che la malattia crea nella quotidianità, e promuove attività ricreative per pazienti e caregiver per contrastare il rischio di isolamento del malato. Il progetto ha portato a un miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti, che hanno acquisito un maggiore livello di autonomia, contenendo i costi che la comunità deve sostenere per l'assistenza sanitaria nei loro confronti.</p>

4.1.2.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Nell'annuario statistico dell'Istat si legge che l'Italia è il Paese fra gli stati europei dell'Ocse che spende meno nell'istruzione: la spesa pubblica per la scuola ammonta al 4,6% del Pil, oltre tre punti percentuali in meno rispetto alla Danimarca al primo posto della classifica. Nulla di diverso quando si parla di fondi all'università e alla ricerca: l'Italia investe solo l'1%, ultima anche in questo caso rispetto alla media europea che si attesta sull'1,5%²⁸. Anche nel Rapporto intermedio Ocse sull'Istruzione 2015 l'Italia si colloca tra i primi cinque paesi con la più alta percentuale di persone con un titolo di studio di livello basso sia tra gli adulti (nella fascia 55-64 anni), sia tra i giovani (25-34 anni). L'Italia, inoltre, detiene assieme a Grecia, Spagna e Turchia il primato per il numero di giovani (tra i 25 e i 29 anni) che non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione, i cosiddetti "Neet"²⁹.

Le conseguenze della crisi investono in particolare la scuola e l'università proprio quando l'Ue, per una crescita intelligente e sostenibile dei paesi membri, pone l'istruzione al centro della strategia europea 2020. Nelle conclusioni che definiscono il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione si legge l'auspicio che l'Europa diventi un'economia basata sulla conoscenza, al fine di rendere l'apprendimento permanente una realtà accessibile a tutti. L'obiettivo indicato è di promuovere il miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione nazionali, i quali devono fornire i mezzi necessari per porre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, nonché garantire una prosperità economica sostenibile e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro³⁰.

Il ritardo dell'Italia rispetto a questi obiettivi è molto evidente.

In questo contesto l'intervento delle Fondazioni nel settore assume quindi un rilievo di particolare importanza. Non perché, come si è più volte evidenziato, le risorse delle Fondazioni possano in alcun modo sostituire quelle pubbliche indispensabili al funzionamento del sistema educativo nazionale. Quanto invece per la possibilità di promuovere e rafforzare, con interventi mirati e una massa critica di risorse comunque significativa, esperienze di eccellenza e di innovazione che facciano da volano a una riconfigurazione del panorama formativo del paese, rendendolo più aderente alle nuove esigenze della società, delle istituzioni e dei settori produttivi.

Nella convinzione che la capacità di produrre conoscenza e innovazione siano elementi oggi indispensabili per un futuro di sviluppo e crescita economica della società, e che essi dipendano soprattutto dalla qualità del capitale umano, le Fondazioni puntano all'implementazione di processi formativi più efficaci, in grado di generare una cittadinanza consapevole, competente, responsabile e democratica.

28 Si veda in proposito Istat. *Rapporto annuale 2015. La situazione del Paese*.

29 Cfr. www.universita.it.

30 Il quadro strategico prevede, in particolare, quattro obiettivi: fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione; promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

Ne deriva una molteplicità di interventi rivolti prevalentemente, ma non esclusivamente, ai due segmenti principali del sistema: la scuola e l'università.

Attente da sempre ai bisogni e alle urgenze della comunità scolastica del proprio territorio, le Fondazioni sostengono istituzioni, scuole e progetti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, all'innovazione degli strumenti didattici e soprattutto ad azioni educative con peculiare valore formativo per bambini e ragazzi, senza trascurare il rapporto con le famiglie e l'orientamento.

Lo sguardo verso la scuola cerca di cogliere anche la sua dimensione di argine contro i fenomeni di esclusione sociale e devianza. Di qui l'impegno delle Fondazioni sul tema della dispersione scolastica, dei servizi per l'infanzia e della formazione extra-curricolare, con una particolare attenzione, tra le problematiche emergenti, all'accoglienza e all'integrazione nella scuola dei bambini provenienti dai paesi del Sud del mondo.

Alcune Fondazioni focalizzano il loro intervento nell'ambito dell'innovazione e delle nuove tecnologie, la cui rapida diffusione pone evidenti problemi di adeguamento delle strutture scolastiche, creando nuove opportunità da cogliere, per il superamento di problematiche connesse alle disabilità di tipo intellettivo, motorio o di linguaggio, e delineando nuove strategie di diffusione della conoscenza.

Per quanto riguarda gli interventi nell'università, le Fondazioni sono fortemente interessate a sostenere l'istruzione specialistica di eccellenza, con particolare attenzione alle fasce più deboli, rafforzando l'offerta universitaria locale e migliorando le opportunità di accesso all'istruzione universitaria, anche all'estero.

Un ulteriore terreno di impegno delle Fondazioni, soprattutto in relazione alla crisi occupazionale di questi anni, è quello che mira a creare una maggiore e più efficace connessione tra i processi formativi e i successivi percorsi lavorativi.

Si conferma infine l'orientamento delle Fondazioni a sviluppare progettualità intersettoriali attraverso iniziative che coniugano l'obiettivo educativo dei giovani con tematiche proprie di altri settori, quali ad esempio la ricerca scientifica, la sanità e l'arte e cultura³¹.


L'analisi quantitativa del settore inizia, come per quelli esaminati in precedenza, da una visione comparativa delle due serie storiche 2002-2014 del settore rispetto al totale generale delle erogazioni (Fig.4.4).

Si osserva in generale una buona correlazione positiva: le erogazioni nel settore aumentano nei periodi di crescita complessiva dei volumi erogativi e flettono nelle fasi di generale recessione. Sono solo tre le annualità in controtendenza: nel 2004, in piena crescita del sistema,

31 Per la Fondazione CRT, ad esempio, l'area di intervento "Istruzione e ricerca" (che comprende i due settori "Educazione, istruzione e formazione" e "Ricerca Scientifica e tecnologica") rappresenta l'asse strategico di primaria importanza (le risorse destinate all'area nel 2014 sono pari a 13.200.000 euro). In particolare l'azione è orientata alla valorizzazione delle risorse umane e soprattutto all'investimento nelle giovani generazioni, allo scopo primario di far emergere il talento; si vedano in proposito i progetti *Talenti (Neolaureati, Neodiplomati, Musicali e Imprese)* e *Diderot*.

quando il settore subisce un riallineamento verso il basso; nel 2008, quando inizia la fase recessiva del sistema e il settore prosegue invece nel suo andamento espansivo, e infine nel 2012, quando il settore realizza un progresso significativo pur in presenza di una generalizzata caduta dei volumi erogati. La media annuale delle erogazioni nel periodo è di oltre 160 milioni di euro, con una incidenza di circa il 13% sul totale erogato.

Fig. 4.4 Erogazioni totali e del settore Istruzione negli anni 2002-2014 (*valori in milioni di euro*)



Nel 2014, come già osservato (Tab. 4.2), il settore si posiziona al quarto posto della graduatoria generale, con 120,9 milioni di euro erogati e 3.808 interventi (rispettivamente 13,3% degli importi e 16,7% delle iniziative totali). E' però secondo, subito dopo il Volontariato Filantropia e Beneficienza, per dinamismo rispetto all'anno precedente, con un incremento degli importi erogati del 14,8% (contro il 3,1% generale di sistema).

Nel seguito del paragrafo si esamina in maggior dettaglio la distribuzione delle risorse del 2014 nei diversi comparti del settore (Tab. 4.7).

L'Istruzione superiore torna ad attestarsi al primo posto nella graduatoria, recuperando il primato che aveva ceduto lo scorso anno. Il segmento, che comprende l'istruzione universitaria, para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie, registra 43 milioni di euro, pari al 35,6% degli importi, e 345 interventi pari al 9,1% del comparto. L'incremento rispetto all'anno precedente è in linea con quello dell'intero settore riguardo agli importi (+14,8%), ma ben più robusto per quanto attiene al numero di iniziative (+25,9% contro appena l'1,3% del settore).

L'Istruzione primaria e secondaria segue al secondo posto con 42,2 milioni di euro, pari al

34,9% degli importi erogati, e 1.618 interventi (42,5%). Le variazioni rispetto all'anno precedente rivelano un andamento contrastante, poiché di fronte a un incremento degli importi erogati in linea con il progresso dell'intero settore (+12,0% rispetto a +14,8%), il numero di iniziative, pur sempre molto rilevante in assoluto, subisce una contrazione dell'11,9%. Sembra di poterne dedurre una politica di maggiore focalizzazione degli interventi, con maggiori investimenti su un numero minore di iniziative.

L'Istruzione professionale e degli adulti si conferma al terzo posto in graduatoria, con 19,2 milioni di euro erogati e 950 interventi (il 15,9% degli importi e il 24,9% del numero di iniziative). Il *trend* è di crescita, sebbene meno pronunciata per gli importi, rispetto all'insieme del settore (+8,6% degli importi e +11,5% del numero di iniziative).

La Crescita e formazione giovanile resta stabile al quarto posto in graduatoria, ma è il comparto che aumenta più di tutti nel settore per importi erogati (+ 29,1 %, mentre il numero di iniziative segna un + 13,3% di incremento). Essa raccoglie 14,9 milioni di euro (12,3% del settore) per un totale di 776 interventi (20,4% del settore).

La Promozione della cultura finanziaria, classe di rilevazione introdotta nel 2013 per censire separatamente gli interventi volti alla divulgazione di temi economico-finanziari nelle scuole e iniziative di promozione della cittadinanza economica, chiude la graduatoria con volumi e incidenze ancora marginali.

Gli interventi realizzati nell'Istruzione superiore sono prevalentemente rivolti al sostegno dell'attività didattica di istituzioni universitarie e para-universitarie. Il 57% degli importi erogati, cioè oltre 25 milioni di euro, è destinato a contributi ad un'ampia gamma di corsi di diploma universitari, in discipline tradizionali (soprattutto scientifiche, giuridiche ed economiche) e su tematiche innovative (ad esempio quelle in campo informatico, dell'ambiente, dell'agro-alimentare), progetti specifici di supporto alla didattica e programmi di studio, forme di tirocinio aziendali, dottorati di ricerca e borse di studio.

Oltre che con sussidi finalizzati in modo specifico, le Fondazioni hanno sostenuto le Università e gli Istituti di alta formazione anche con contributi generali per lo sviluppo delle organizzazioni: nel 2014 sono stati erogati a questo titolo quasi 10 milioni di euro, pari al 22,6% del comparto. Si rilevano infine progetti per il potenziamento infrastrutturale delle istituzioni beneficiarie (nuovi insediamenti universitari e strutture integrate per l'alloggiamento degli studenti), con circa l' 11,4% degli importi (circa 5 milioni di euro).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari si evidenzia una prevalenza dei soggetti pubblici, a cui va il 72% delle erogazioni, contro il 28% assegnato ai beneficiari di natura privata. Sempre con riferimento alle tipologie di intervento, ma stavolta nel comparto dell'Istruzione primaria e secondaria, si osservano tra le più rilevanti per importi erogati, le infrastrutture scolastiche e progetti didattici specifici. La costruzione e ristrutturazione di immobili e l'acquisto di attrezzature scolastiche (laboratori linguistici e scientifici, aule multimediali, biblioteche) registrano infatti importi complessivi pari a oltre 17 milioni di euro, con un'incidenza

del 41%. Le risorse destinate a progetti per l'organizzazione scolastica, programmi e borse di studio assorbono il 20% del comparto, con circa 9 milioni di euro erogati.

Anche in questo comparto si rileva una maggioranza tra i beneficiari dei soggetti pubblici, destinatari del 61,4% degli importi erogati, contro il 38,6% assegnato a quelli privati.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti vengono utilizzati principalmente per borse di studio e realizzazione di programmi formativi e progetti integrati, anche per l'avviamento di attività economiche, a cui va il 24% delle erogazioni (circa 9 milioni di euro).

Alle dotazioni infrastrutturali (ristrutturazioni e attrezzature) viene riservato l'11% con una spesa di circa 3 milioni di euro, mentre alla gestione ordinaria e organizzazione interna di enti e istituzioni formative va il 16,7% dei contributi, pari a 3,2 milioni di euro.

In merito alla natura dei beneficiari, il comparto rivela una situazione opposta a quella osservata nei due precedenti, con una netta prevalenza dei soggetti privati su quelli pubblici (rispettivamente il 72% contro il 28%).

La quota prevalente delle erogazioni nell'ultimo comparto qui esaminato, cioè la Crescita e formazione giovanile, è destinata nel 2014 ai contributi per la gestione ordinaria delle organizzazioni e interventi di carattere infrastrutturale (per un totale di 4,8 milioni di euro e 32,4% degli importi). Si tratta di interventi prevalentemente finalizzati al recupero di edifici e alla dotazione di attrezzature nei luoghi dedicati all'aggregazione giovanile.

Seguono i progetti con pluralità di azioni integrate e le borse di studio (il 20% degli importi per un totale di 2,2 milioni di euro). Sono tipiche di questo ambito le iniziative per l'integrazione di giovani in difficoltà, il sostegno al diritto allo studio e l'arricchimento di percorsi formativi di giovani e adolescenti.

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari delle erogazioni, qui si riscontra una prevalenza dei privati, con una concentrazione in capo ad essi del 79% delle erogazioni.

L'analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione si conclude con un'ultima annotazione riguardante le fonti delle progettualità finanziate nel 2014. Le erogazioni basate su domande presentate da terzi prevalgono nettamente con il 62,7% degli importi erogati (una quota leggermente superiore a quella rilevata a livello generale, pari al 59,9%). I progetti di origine interna alla Fondazione pesano per il 20% degli importi erogati (in linea con il dato generale), mentre quelli selezionati attraverso bandi, con una quota del 17,3% degli importi, sono leggermente sottorappresentati rispetto a quanto accade per l'insieme delle erogazioni (19,6%).

L'approfondimento sul settore Educazione, Istruzione e Formazione si conclude, come per gli altri visti in precedenza, con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2014. Si deve ribadire, anche in questo caso, che i progetti presentati non costituiscono un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

Nome della Fondazione:	Compagnia di San Paolo
Denominazione del progetto:	Programma ZeroSei
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 1.230.000
Partner operativi:	Autorità pubbliche locali, ASL, servizi educativi, sociali, asili nido e scuole d'infanzia, enti del terzo settore, associazioni di genitori e famiglie
Descrizione del progetto:	<p>La Compagnia San Paolo intende sistematizzare il suo investimento per i bambini di 0-6 anni e per le loro famiglie, considerando questo specifico periodo fondamentale per lo sviluppo cognitivo, emotivo, fisico, relazionale della persona.</p> <p>ZeroSei comprende iniziative realizzate a Torino, in Piemonte, in Italia e a livello internazionale per sostenere politiche e pratiche multisettoriali e innovative per la prima infanzia.</p> <p>Tra le iniziative sostenute dal Programma:</p> <p>Atlante Torino Be.Bi Spazio ZeroSei Azione Porta Palazzo ZeroSei Azione Oltre i Campi ZeroSei Azione AltroTempo ZeroSei Bando Orizzonti ZeroSei Transatlantic Forum on Inclusive Early Years Nati Per Leggere Piemonte Clic ZeroSei</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
Denominazione del progetto:	Ostello della Città di Fossano
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€. 458.367, a fronte di un impegno complessivo di circa un milione di euro
Partner operativi:	Rapporti di collaborazione attivati con la Fondazione Federico Sacco (proprietaria della struttura, immobile vincolato), il Comune di Fossano e la Cooperativa Sociale Il Ramo (che si occuperà della gestione operativa dell'ostello)
Descrizione del progetto:	<p>La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, nell'ambito del progetto Acri di sviluppo del territorio ed in collaborazione con Fossano Bellacittà e Smartera, ha effettuato una serie di studi sul territorio fossanese, dai quali è emersa la necessità di una struttura ricettiva per il centro storico della città, adatta in particolare alle esigenze dei giovani. Da qui, l'idea di realizzare un Ostello a servizio dei cittadini e dei turisti. La Fondazione ha impegnato una parte ingente delle risorse del triennio 2014-2016 nella ristrutturazione e realizzazione di una struttura ricettiva a servizio della città. La gestione dell'immobile sarà affidata a una cooperativa sociale già attiva nel fossanese, che si occuperà di condurne l'attività ordinaria.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Denominazione del progetto:	Progetto professionalità Ivano Becchi
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 616.000
Descrizione del progetto:	<p>La Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha deciso di sostenere, fin dal 1999, una iniziativa annuale denominata Progetto Professionalità "Ivano Becchi", che ad oggi è giunta alla XVI edizione e che ha come obiettivo la valorizzazione del merito tra i giovani, indipendentemente dal titolo di studio, purché già inseriti nel mondo del lavoro. In particolare la Fondazione finanzia in modo totale e gratuito le spese per un percorso di formazione personalizzato, da svolgere presso imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole. Ad oggi, nelle sedici edizioni, si contano in totale 295 progetti formativi finanziati, 58 paesi visitati e quasi 7 milioni di euro investiti.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Denominazione del progetto:	Istituzione nuovi Corsi di Laurea Università A. Avogadro
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 250.000
Partner operativi:	Università, Comune e Provincia di Vercelli e Consorzio dei Comuni del Vercellese
Descrizione del progetto:	<p>Nel 2014 è stato siglato un protocollo di intesa per la promozione della presenza universitaria sul territorio di Vercelli. L'accordo prevede l'istituzione di due nuovi Corsi di Laurea triennali in Scienze biologiche e Scienze e tecnologie informatiche da attivare a partire dall'a.a. 2014/15 nei locali della ex sede del Politecnico di Vercelli, che per l'occasione vengono concessi in uso dalla provincia di Vercelli. La Fondazione ha previsto un impegno di un contributo annuo di € 250.000 per cinque anni, la cui prima quota è stata deliberata nell'anno in corso. L'iniziativa, che fa seguito a quella che già trasferì a Vercelli il Corso di Laurea in Scienze dei materiali, permetterà di riportare a Vercelli una presenza universitaria forte in ambito tecnico e scientifico, venuta meno dopo la chiusura della sede locale del Politecnico, con potenziali ricadute sul tessuto economico locale.</p> <p>La convenzione siglata prevede che gli enti partecipanti intervengano a vario titolo al finanziamento dei suddetti corsi per un periodo di cinque anni, per un impegno generale di € 1.900.000, cui va aggiunto l'impegno assunto dall'Università relativo ai lavori di allestimento dei laboratori didattici e di ricerca necessari.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Denominazione del progetto	Muse alla lavagna
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 93.000
Partner operativi:	<p>Nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti i seguenti enti: Ass. abc, Ass. Arcipelao Patatrac; Ass. mestieri d'Arte Contemporanei; Museo del Territorio Biellese; Università degli Studi del Piemonte Orientale; Cittadellarte Fondazione Pistoletto; L'altromercato società Cooperativa Sociale Onlus; Centro di educazione Ambientale Andirivieni; Associazione Amici di Bagneri; Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori onlus; A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso; Fondazione Teatro ragazzi di Torino; Museo del cinema fondazione Maria Adriana Prolo.</p> <p>Il progetto prevede, inoltre, una collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per l'ampliamento sul territorio biellese di due linee laboratoriali previste all'interno del progetto Diderot organizzato da CRT: "Ascoltar cantando...la figlia del reggimento" curato da Fondazione Teatro Nuovo di Torino e Istituto musicale Lorenzo Perosi di Biella e "No smoking be happy!" curato dalla Fondazione Umberto Veronesi</p>
Descrizione del progetto:	<p>Muse alla Lavagna nasce dalla volontà di ampliare l'offerta formativa per le scuole biellesi attraverso la messa a disposizione di laboratori didattici di qualità e completamente gratuiti in diverse discipline. Garantendo a tutti, sin dalle scuole primarie, facilità di accesso al sapere e moderni strumenti didattici è possibile contribuire a creare una società viva e democratica, capace di confrontarsi con le sfide del futuro. Un'occasione per allievi e docenti per confrontarsi con nuove discipline per apprendere. La realizzazione del progetto Muse alla Lavagna è un modo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per essere sempre più vicina al proprio territorio.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione A. De Mari - Cassa di Risparmio di Savona
Denominazione del progetto:	Progetto MUS-E 2013/2014
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 60.000
Partner operativi:	Associazione Mus-e Savona Onlus - affiliata alla International Yehudi Menuhin Foundation, Bruxelles
Descrizione del progetto:	<p>Si tratta di un progetto multiculturale europeo, sostenuto dall'Unione Europea e dall'Unesco, attivo in 15 nazioni. Le classi interessate sono state 45, distribuite tra i 22 plessi dei 14 Istituti Comprensivi aderenti al progetto, e gli alunni interessati 900. L'obiettivo del progetto è favorire l'integrazione tra i bambini, nelle scuole primarie, attraverso la partecipazione ad attività artistiche che ne sviluppano la creatività e li aiutano a scoprire l'importanza delle diversità, vivendole in situazioni di gioco. Il progetto si svolge per un totale di circa 30 ore, è completamente gratuito e prevede un evento finale con Dirigenti Scolastici, docenti e famiglie degli alunni.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza
Denominazione del progetto:	10° Anniversario della consegna di nove borse di studio in memoria del Prof. Fernando Bandini
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 13.500
Descrizione del progetto:	10° Anniversario della consegna di nove borse di studio a studenti meritevoli con famiglie in disagiate condizioni economiche che frequentano l'Università nella Regione Veneto dedicate al Prof. Fernando Bandini. L'iniziativa è stata un'occasione per festeggiare l'evento con il patrocinio del Comune di Vicenza che ha messo a disposizione la Sala Stucchi della sede comunale per la consegna delle borse di studio.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Bra
Denominazione del progetto:	Viaggi e miraggi
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 10.000
Partner operativi:	Associazione Quartiere Madonna dei Fiori, Bra. Il progetto è realizzato anche in collaborazione con i servizi specifici del territorio (ASL CN 2, Dipartimento dipendenze patologiche) e le Scuole "Medie inferiori" e del biennio delle "Superiori".
Descrizione del progetto:	Il Progetto "Viaggi e Miraggi" avviato nel gennaio 2007, si propone di prevenire le dipendenze complessivamente intese (legali ed illegali) tra adolescenti e giovani, mediante l'analisi dei contesti e degli stili di vita. Attraverso incontri indirizzati ai ragazzi, realizzati da educatori professionali in collaborazione con gli operatori del Servizio Tossico-dipendenze dell'ASL CN 2, il Progetto persegue vari obiettivi tra cui: fornire maggiori informazioni ai preadolescenti sulle tematiche quali l'uso e l'abuso di sostanze stimolanti che creano dipendenza; fornire supporto organizzativo e scientifico agli insegnanti e ai genitori; realizzare eventi pubblici finalizzati a mettere in discussione strategie, linguaggi e contenuti trasmessi durante gli incontri; produrre materiali video di prevenzione all'uso delle sostanze e all'adozione di comportamenti a rischio. Alle attività strutturate del progetto annualmente partecipano circa 300 ragazzi. Ad oggi si contano 4.000 giovani incontrati in ambito scolastico ed almeno altri 400 nelle iniziative extrascolastiche con i quali si è discusso di argomenti legati ai rischi dall'uso di sostanze stupefacenti, dall'uso all'abuso di alcool e nicotina ed in generale, di tutti i comportamenti a rischio.

Nome della Fondazione:	Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo
Denominazione del progetto:	Per una educazione ai sentimenti dei giovani: progetto di alfabetizzazione emotiva e pro sociale per le scuole
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 10.000
Partner operativi:	Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro Onlus
Descrizione del progetto:	Il progetto si propone di puntare sul ruolo delle scuole, orientando insegnanti e genitori al linguaggio delle emozioni, al loro significato e alla loro implicazione pro-sociale. Esso prevede attività formative per i docenti, costituzione di una equipe multidisciplinare, attività di comunicazione pubblica, incontri con i genitori, monitoraggio del progetto, valutazione di impatto e rapporto conclusivo con convegno.

4.1.2.5 Ricerca e Sviluppo

L'Unione europea è consapevole che promuovere la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione rappresenta uno degli obiettivi principali al fine di diventare, entro il 2020, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo. Attualmente, a livello mondiale, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, rispetto all'Unione europea, spendono somme più elevate per la ricerca e lo sviluppo. Per affrontare la sfida, l'Unione europea ha adottato la strategia di valorizzare le attività di ricerca nazionali e aggiungere ulteriori risorse laddove tali attività sono deboli e frammentate. L'European Research Area (ERA) attraverso il Programma Horizon 2020³² finanzia progetti congiunti garantendo un uso più efficace delle risorse al fine di, da un lato, aumentare efficacia e innovazione su scala continentale attraverso la cooperazione fra i 28 Stati e, dall'altro, di promuovere la collaborazione e le sinergie tra ricercatori di Paesi diversi. Tuttavia, ancora oggi il grado di internazionalizzazione delle ricerche nazionali è basso, sia in termini finanziari sia per quanto riguarda le reti collaborative esistenti, la maggior parte delle quali si sviluppano entro i confini nazionali.

Nell'Innovation Union Scoreboards 2015³³ emerge l'auspicio di un'Europa che migliori la sua capacità di innovare e di essere competitiva a livello globale, adottando maggiori e nuove politiche che possano incoraggiare ulteriori interventi, con lo scopo di incidere positivamente sul cambiamento. Il documento, elaborato dalla Commissione Europea, analizza e quantifica le prestazioni dei Paesi dell'Unione nel suo insieme e illustra le capacità di innovazione del settore pubblico e privato. La ricerca evidenzia che nel 2014 il livello complessivo di innovazione dell'Ue è rimasto stabile, ma emerge con chiarezza che la crisi ha intaccato l'attività innovativa del settore privato: il numero di imprese innovative è in diminuzione, così come lo

³² ec.europa.eu

³³ ec.europa.eu

sono le domande di brevetti, le esportazioni di prodotti *high-tech*, gli investimenti in capitale di rischio e le vendite di prodotti innovativi. Anche se ci sono stati lievi miglioramenti nel settore delle risorse umane e degli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, questi dati incoraggianti non sono sufficienti per determinare una *performance* d'innovazione realmente significativa. Nella classifica generale, la Svezia si conferma ancora una volta *leader* nell'innovazione, seguita da Danimarca, Finlandia e Germania. I paesi dove l'innovazione avanza più rapidamente sono Malta, Lettonia, Bulgaria, Irlanda, Regno Unito e Polonia. Come l'anno scorso, sulla base del rendimento medio di innovazione, gli Stati membri sono divisi in quattro diversi gruppi di prestazioni. Paesi "*leader*", con risultati al di sopra della media europea: Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia. Paesi che "tengono il passo" con un rendimento innovativo e nelle vicinanze alla media Ue: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Regno Unito. Paesi "moderati" con *performance* inferiori alla media: Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna e, purtroppo, Italia; Paesi "modesti", ultimo raggruppamento: Bulgaria, Lettonia e Romania che hanno prestazioni ben al di sotto della media europea.

La *performance* italiana, in quasi tutte le dimensioni dell'innovazione, si attesta al di sotto della media europea, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti a sostegno delle imprese, gli investimenti in capitale di rischio e i ricavi dall'estero da licenze e brevetti. Gli indicatori in cui l'Italia emerge sono le co-pubblicazioni scientifiche internazionali e, con riferimento alle piccole e medie imprese, l'innovazione *in-house*, l'innovazione di prodotto e di processo e l'innovazione organizzativa e di *marketing*.

In linea con tali considerazioni, la Conferenza internazionale Esof-2014³⁴ di Copenhagen, organizzata dall'associazione Euroscience, a cui hanno partecipato scienziati ed esponenti dei governi e delle istituzioni europee per discutere di temi cruciali per il futuro dell'Europa, ha evidenziato lo squilibrio dello sviluppo scientifico tra il Nord e il Sud degli Stati membri dell'Ue. In particolare, negli ultimi anni, il Portogallo, l'Italia, la Grecia e la Spagna hanno investito in modo non rilevante in ricerca e sviluppo, circa la metà rispetto ad esempio alla Germania. Sono gli Stati dell'Europa settentrionale, infatti, maggiormente impegnati a sostenere la ricerca e lo sviluppo, avvantaggiandosi del cosiddetto fenomeno *brain drain*.

Dal confronto internazionale il quadro della ricerca in Italia rivela una situazione di ritardo rispetto ai principali paesi industriali e di alcune economie europee di minori dimensioni. In termini di rapporto tra spesa per R&S e Pil, alcuni Paesi superano la soglia del 3%, mentre l'Italia con circa l'1,2%, si attesta su un livello inferiore alla media dell'Ue del 2%.

In tale contesto critico, le Fondazioni, con la loro attività istituzionale, operano con impegno per creare un ambiente più favorevole per la ricerca. La strategia di fondo è orientata a sostenere i processi eccellenti di produzione scientifica, la formazione di giovani ricercatori e lo sviluppo di progetti dove sia preponderante lo sviluppo e il sostegno alla ricerca applicata. Le

34 <http://esof2014.org>

molteplici iniziative messe in campo per conseguire questi obiettivi sono in parte rivolte ad attori del territorio, in un'azione come di consueto tendente anche allo sviluppo locale, e in parte inserite nell'ambito di forme varie di collaborazione con altre Fondazioni e importanti centri di ricerca per lo sviluppo di progetti comuni nazionali e internazionali.

L'impegno delle Fondazioni per la ricerca si rivolge a diversi ambiti di intervento, sviluppando i temi della salute, delle scienze sociali, della salvaguardia ambientale e della comunicazione e divulgazione scientifica, attraverso il sostegno di studi, ricerche, pubblicazioni specializzate e attività seminariali di condivisione della conoscenza.

Tra i numerosi esempi si segnalano gli interventi nell'ambito della ricerca medica di base e il sostegno a progetti di ricerca che contribuiscono a indagare i meccanismi patogenetici delle malattie. L'attività delle Fondazioni nel settore si concentra nella promozione dello studio e della ricerca al fine di identificare e valutare soluzioni innovative a problemi che limitano il benessere complessivo della persona, di tutte le malattie e in particolare quelle che riguardano disagi psico-fisici.


Nella ricerca applicata il contributo delle Fondazioni, in forte espansione, è volto a diffondere modelli organizzativi innovativi per la gestione e il finanziamento della ricerca, attraverso il sostegno di progetti di grande impatto applicativo che incoraggino la produttività e la specializzazione. Tra gli obiettivi in primo piano vi è anche, come già accennato, la cooperazione tra Fondazioni, vista come strumento per la creazione di una "massa critica" di risorse in grado di impattare significativamente sull'intero settore. Un significativo esempio in tal senso è costituito dal progetto Ager2, sviluppato dopo i positivi risultati della prima edizione e incentrato sul tema della ricerca agro-alimentare. I fondi di questa nuova edizione sono destinati a quattro comparti individuati per il forte richiamo alla tradizione agroalimentare italiana: cerealicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo e zootecnico (il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership* di sistema).

L'impegno delle Fondazioni a favore della ricerca si realizza anche attraverso interventi mirati nell'ambito dell'istruzione universitaria e post-universitaria. In questo ambito l'impegno delle Fondazioni è destinato alla promozione della formazione di capitale umano d'eccellenza: sia rivolgendosi ai laureati italiani di più elevato profilo, sia attraendo in Italia i migliori laureati stranieri. In materia di cooperazione scientifica in campo internazionale è da segnalare nel 2014 l'iniziativa denominata *Young Investigator Training Program*, promossa dall'Acri su proposta della Commissione Ricerca scientifica, finalizzata a promuovere, mediante un apposito Bando, la ricerca scientifica e le collaborazioni internazionali tra i centri di ricerca, mutuando le esperienze già realizzate da alcune Fondazioni. L'obiettivo del progetto è quello di consentire ai giovani ricercatori stranieri di stabilire contatti con ricercatori italiani per apprendere nuove tecniche di laboratorio e essere inseriti in programmi di ricerca di interesse comune e partecipare a congressi scientifici di rilevanza internazionale organizzati da enti italiani (il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6. dedicato alle *Partnership* di sistema).

Nel grafico di Fig. 4.5 sono riportate le erogazioni totali e le erogazioni nel settore ricerca dal

2002 al 2014. L'importo medio annuale delle erogazioni del periodo è di 156,6 milioni di euro, mentre l'incidenza media è pari a 12,2%. Il confronto tra le due serie evidenzia una correlazione complessivamente positiva sino al 2012, tranne una modesta eccezione nel 2008. Nell'ultimo biennio invece il *trend* del settore si muove in controtendenza rispetto a quello di sistema: nel 2013, il sesto anno di flessione per l'insieme delle erogazioni, il settore Ricerca mette a segno un incremento dell'8,2%; l'anno successivo, il 2014 (quello oggetto di esame in questo Rapporto), di fronte all'inversione di tendenza delle erogazioni totali che tornano a crescere, il settore invece regredisce, tornando al di sotto del valore di due anni prima.

Fig. 4.5 – Erogazioni totali e del settore Ricerca e Sviluppo nel periodo 2002-2014 (valori in milioni di euro)



La flessione rispetto al 2013 è del 10,8% degli importi erogati (a cui però si associa una crescita del numero di iniziative del 15,2%) e colloca il settore al quinto posto nella graduatoria generale dei settori di intervento (nel 2013 era al secondo). In valore assoluto, sono stati destinati al settore 114,4 milioni di euro per la realizzazione di 1.408 iniziative (nel 2013 le erogazioni ammontavano a 128,3 milioni di euro su un totale di 1.222 interventi).

La Tab. 4.8 evidenzia che la quota maggiore delle risorse (33,8 milioni per 404 interventi pari rispettivamente al 29,5% degli importi e 28,7% delle iniziative) continua ad essere destinata alla Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico. Il *trend* del comparto rispetto al 2013 denota una diminuzione degli importi erogati leggermente superiore al dato di settore (-13,2% rispetto a -10,8%), compensata però da un aumento nel numero di interventi (+17,4%).

Al secondo posto, con un significativo incremento sia negli importi che nel numero di iniziative, si posiziona il Trasferimento tecnologico e valorizzazione della conoscenza: 26,8 milioni di euro per 327 interventi nel 2014 (rispettivamente +69,2% e +172,5% rispetto alla passata rilevazione). Il comparto, comprendente iniziative finalizzate tipicamente alla protezione dei risultati della ricerca (brevettazione) e al loro trasferimento alle imprese, si muove quindi in forte controtendenza rispetto alla generalità del settore, realizzando un significativo *exploite* in un'annualità di complessiva recessione per il settore.

Al terzo posto nella graduatoria dei sotto-settori si trova il comparto della Ricerca nel campo delle scienze umane e sociali, con 22,4 milioni di euro per 357 interventi (rispettivamente il 33,7% e il 10,3% del settore). Il comparto subisce una consistente flessione rispetto al 2013, la maggiore nell'ambito del settore, registrando una diminuzione del 33,7% negli importi e del 10,3% nel numero di interventi.

Segue in quarta posizione, anch'essa in diminuzione rispetto al 2013 (-22,8% negli importi e -2,4% nelle iniziative) la Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali, che ottiene contributi per 17,6 milioni di euro (15,4% del settore) e 248 interventi (17,6%).

Chiude la graduatoria la Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria, assestata sulle posizioni dell'anno precedente (+1,8% degli importi e +10,6% del numero di interventi) con 8 milioni di euro e 52 iniziative.

Le tipologie di intervento più diffuse nel settore Ricerca e Sviluppo sono le progettualità complesse (cioè caratterizzate da una pluralità di azioni, attori e scopi) realizzate da enti e istituti di ricerca specializzati nei diversi campi, che assorbono il 35,5% degli importi (circa 41 milioni di euro). Seguono le Borse di studio con il 14,4% delle erogazioni del settore (oltre 16 milioni di euro) e i contributi destinati al potenziamento dell'organizzazione di enti e istituti specializzati con il 12,7% (14,5 milioni di euro).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, le erogazioni del 2014 nel settore Ricerca e Sviluppo mostrano una leggera prevalenza dei soggetti privati, che ottengono il 52,7% degli importi erogati contro il 47,3% destinato a istituti pubblici. Lo scostamento di quest'ultimo dato dai valori riferiti all'insieme delle erogazioni, che assegnano ai soggetti pubblici solo il 32,3% degli importi, riflette evidentemente la peculiarità del panorama nazionale dove le istituzioni di ricerca, con cui le Fondazioni sono in prevalenza impegnate a creare sinergie, sono in maggioranza di emanazione pubblica.

Proseguendo nella disamina più articolata dei dati censiti nel settore si osserva, relativamente all'origine dei progetti finanziati, una consistenza superiore alla media delle erogazioni conseguenti a bando, che qui assorbono il 28,6% degli importi contro il 19,6% del totale erogazioni. Sono invece al di sotto del valore di riferimento generale le erogazioni destinate a progetti presentati da terzi, quota comunque maggioritaria dell'aggregato, che qui ottengono il 55,8% degli importi contro il 59,9% riferito al totale erogazioni. Ugualmente sottorappresentate nel comparto, rispetto al dato generale, sono le progettualità proprie delle Fondazioni, che qui

non superano il 16% contro una quota di oltre il 20% nel totale sistema. Evidentemente il grado di complessità dei temi affrontati in questo settore riduce la propensione delle Fondazioni ad assumere un ruolo più attivo nella fase di proposizione delle specifiche progettualità da finanziare, e ancor meno in quella di gestione.

Come per gli altri settori esaminati sin qui, il paragrafo si conclude con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative nel settore Ricerca e Sviluppo realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2014. Si è già ampiamente sottolineato, ma lo si deve ancor qui ribadire, che i progetti presentati sono una mera esemplificazione delle numerose iniziative realizzate, e non costituiscono pertanto né un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cariplo
Denominazione del progetto:	Bando "Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 4.921.365 per il finanziamento di 20 progetti
Partner operativi:	<p>I partner operativi sono le organizzazioni di ricerca coinvolte nei diversi progetti sia in qualità di capofila sia in qualità di partner. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina - Fondazione Humanitas per la Ricerca - Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare - Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" - Istituto G. Gaslini di Genova - Accademia Europea di Bolzano - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Università degli Studi di Milano, Milano – Bicocca, Pavia, Torino e Ferrara
Descrizione del progetto:	<p>Il bando Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della "fuga dei cervelli", offrendo a giovani meritevoli l'opportunità di portare avanti un progetto sotto la propria responsabilità e di porre così le basi per lo sviluppo di una carriera indipendente. Il bando ha selezionato progetti di ricerca riguardanti le basi molecolari delle patologie umane e proposti da giovani ricercatori. La valutazione di merito è stata condotta ricorrendo a esperti stranieri indipendenti. Il bando, lanciato per la prima volta nel 2014, rappresenta uno strumento attuativo della sfida intersettoriale di Fondazione Cariplo volta a promuovere la realizzazione dei giovani in ambito culturale, sociale e professionale.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Denominazione del progetto:	Starting Grants
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 2.355.000
Partner operativi:	Università degli Studi di Padova
Descrizione del progetto:	<p>Il bando, emesso congiuntamente con l'Università di Padova (3,4 milioni di euro) per progetti di ricerca, è diretto a docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Padova. E' stato pubblicato dall'Università a dicembre 2014 e ha suscitato ampio interesse (332 progetti pervenuti). L'invio dei progetti di ricerca definitivi è previsto entro il mese di aprile mentre la pubblicazione dei progetti vincitori avverrà entro il fine giugno. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avverrà a cura dell'Università di Padova secondo le procedure di legge. Un Comitato Scientifico selezionerà le proposte. Per la conduzione dei progetti verranno reclutati poi, secondo le procedure di legge, studiosi senza incarichi di ruolo per i quali sarà previsto un contratto da ricercatore a tempo determinato che assumeranno il ruolo di coordinatore scientifico.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione di Venezia
Denominazione del progetto:	M9
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 1.150.000 (la cifra indicata si riferisce allo stanziamento a valere sulle disponibilità per erogazioni 2014; l'impegno in favore del progetto prevede inoltre un finanziamento soci in favore della società strumentale Polymnia finalizzato alla edificazione del costituendo M9. L'impegno complessivo previsto fino all'inaugurazione di M9 è pari a 110 milioni di euro)
Partner operativi:	Polymnia Venezia s.r.l.; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo (Mibact); Direzione Generale per gli Archivi (Mibact DGA); Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna; Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.
Descrizione del progetto:	<p>M9 sarà un nuovo centro espositivo, una mediateca, un auditorium, uno spazio di retail innovativo ed un'isola digitale ecologica. Attraverso installazioni multimediali, mostrerà le grandi trasformazioni che caratterizzano il Novecento e l'ingresso nel nuovo millennio. Si propone come un'istituzione innovativa, un centro di produzione culturale e strumento di diffusione della conoscenza nel centro di Mestre. M9 intende contribuire alla rigenerazione urbana e al rilancio economico di Mestre, riportando la cittadinanza a vivere il centro storico, grazie alla creazione di spazi innovativi e a una ricca programmazione di eventi. Grande attenzione è dedicata, in fase di realizzazione e durante il ciclo di vita degli edifici, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia
Denominazione del progetto:	Finanziamento assegni di ricerca annuali
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 325.000
Partner operativi:	Le Università pugliesi
Descrizione del progetto:	L'obiettivo del progetto è quello di incentivare la formazione del capitale umano di eccellenza della Regione Puglia anche al fine di arginare il fenomeno della "fuga dei cervelli" all'estero. Le Università pugliesi presenteranno alla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia i progetti scientifici nei quali saranno impegnati gli assegnisti di ricerca reclutati con il finanziamento di questa Fondazione. A conclusione dei progetti i Responsabili Scientifici con i quali collaboreranno gli assegnisti di ricerca produrranno un lavoro scientifico pubblicato su di una rivista di fascia A o internazionale o da una casa editrice di grande rilievo, supportati ambedue da un comitato scientifico o da referees secondo le procedure di "informed peer-review".

Nome della Fondazione:	Fondazione cassa di Risparmio di Calabria e Lucania
Denominazione del progetto:	Bando per programmi di ricerca volti all'individuazione di nuove tecnologie immunoterapiche per la cura del cancro
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 300.000
Partner operativi:	Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Descrizione del progetto:	Progetto di ricerca in Calabria finalizzato allo sviluppo di immunoterapie oncologiche innovative. La ricerca sarà condotta dall'Università Magna Graecia di Catanzaro, Dipartimento di Medicina, e dall'Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Denominazione del progetto:	Realizzazione di un Tecnopolo a Mirandola "Parco Scientifico e Tecnologico - materiali innovativi e ricerca applicata nel Mirandolese"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 100.000
Partner operativi:	Fondazione DemoCenter Sipe; Fondazione ITS; instaurazione di partnership e collaborazioni fra Centri di Ricerca, Università di Modena e Reggio Emilia ed imprese
Descrizione del progetto:	Il progetto è focalizzato sulla ricerca nel campo dei materiali al servizio della filiera biomedicale. Accanto alla ricerca applicata ci sono attività di sostegno per le imprese del territorio, azioni mirate di sensibilizzazione, coinvolgimento, raccolta di fabbisogni e supporto nelle fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e diffusione di nuovi prodotti, servizi e processi.

4.1.2.6 Salute pubblica

Nel *Millennium Summit del 2000* delle Nazioni Unite, i capi di stato e di governo di 189 Paesi hanno approvato la Dichiarazione in cui sono stati sanciti alcuni valori fondamentali raggruppati in otto ambiziosi obiettivi di sviluppo per il terzo millennio, concreti e misurabili, da raggiungere entro il 2015. Nell'agosto 2014 le Nazioni Unite³⁵ hanno sottolineato i progressi fatti dalla comunità internazionale nel loro raggiungimento, anche se permangono ancora varie sfide da affrontare. Dai dati diffusi tre degli otto obiettivi relativi alla salute sono stati raggiunti: è diminuita la mortalità infantile (nonostante la crescita della popolazione mondiale, il numero di morte di bambini sotto i 5 anni nel mondo è diminuita del 50%, passando dai 12,6 milioni del 1990 ai 6,6 milioni del 2012); è migliorata la salute materna (il tasso di mortalità materna ha registrato un calo del 45%); è diminuita la diffusione dell'Hiv-Aids, malaria e altre malattie (i nuovi casi di Hiv-Aids sono calati del 44% dal 2001 al 2012, e nello stesso periodo la mortalità per malaria è diminuita del 42%). Peraltro, anche gli altri obiettivi che hanno un'influenza indiretta sulla salute (malnutrizione, acqua e igiene, accesso ai farmaci di base) registrano dei valori positivi. A ciò va aggiunto che la salute non rappresenta solo una battaglia umanitaria, ma è altresì un'opportunità per la crescita dell'economia. Si stima, infatti, che ogni aumento del 10% dell'aspettativa di vita alla nascita corrisponda una crescita economica dello 0,4% all'anno.

Nella classifica di efficienza dei sistemi sanitari per il 2014, elaborata dalla multinazionale americana Bloomberg³⁶ sulla base dei dati della Banca mondiale, Fondo monetario internazionale e Organizzazione mondiale della sanità, il servizio sanitario italiano risulta essere il più efficiente in Europa e il terzo al mondo. Al primo posto figura Singapore e al secondo Hong Kong. Dal quarto al sesto posto: Giappone, Corea del Sud e Australia. La Francia ottava, il Regno Unito decimo, la Germania al 23° posto, gli Stati al 44° posto e in ultima posizione la Russia. Per la classifica Bloomberg ha considerato 51 Paesi con popolazione superiore ai 5 milioni, con un Pil pro capite di almeno 5 mila dollari USA e con un'aspettativa di vita superiore ai 70 anni.

Anche l'OCSE nel rapporto *Reviews of Health Care Quality 2014*³⁷ giunge ad una positiva conclusione sullo stato del sistema sanitario italiano. Lo studio esamina la qualità dell'assistenza sanitaria in un'ottica comparata tra paesi, mettendo a confronto le loro politiche e fornendo raccomandazioni sulle riforme. Nel documento si evidenzia come l'Italia abbia migliorato notevolmente la qualità dell'assistenza sanitaria, ma deve affrontare le consistenti disparità tra le Regioni. I principali indicatori di qualità sono le cure primarie, l'assistenza ospedaliera, l'aspettativa di vita (che è di 82,3 anni, la quinta più alta tra i Paesi Ocse). L'assistenza è buona ed è erogata ad un prezzo contenuto, pari a 3.027 dollari pro capite. L'Italia spende, infatti,

35 United Nations, *The Millennium Development Goals, Report 2014*.

36 Bloomberg, *Most Efficient health Care 2014: Countries* (Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali).

37 OECD, *Reviews of Health Care Quality: Italy 2014: Raising Standards*.

molto meno dei Paesi limitrofi quali Austria (4.593), Francia (4.121) e Germania (4.650). Il documento sottolinea come l'Italia ha compiuto un notevole miglioramento verso un maggiore coordinamento e integrazione dell'assistenza che incoraggia la creazione di reti territoriali. Ma, ovviamente, non mancano alcuni elementi di criticità quali la difficoltà di migliorare la qualità e la riorganizzazione del sistema durante il periodo di crisi economica la cui priorità era il risanamento delle finanze; l'esigenza di far fronte al crescente invecchiamento della popolazione ed un aumento delle patologie croniche che produrranno un aumento dei costi dell'assistenza e un ulteriore aggravio delle cure primarie. Da un punto di vista strutturale, viene evidenziata l'eterogeneità sociale e economica tra le Regioni le cui differenze sono notevoli e si riflettono direttamente sul sistema sanitario. Alcuni dei suggerimenti proposti dall'OCSE riguardano il rafforzamento della *governance*, l'assistenza primaria e territoriale, la qualità del personale sanitario, evitare che i continui sforzi per contenere la spesa intacchino la qualità dell'assistenza sanitaria come principio fondamentale.

L'Unione europea³⁸, nel corso dei vari anni, ha sempre ampliato la sua azione attraverso numerose politiche specifiche in materia di salute. Attualmente, la strategia sanitaria europea è rappresentata dall'istituzione del programma "Salute per la crescita" attraverso il terzo programma pluriennale d'azione per il periodo 2014-2020. Il programma opera di concerto con gli Stati membri e si pone quattro obiettivi specifici: contribuire a sistemi sanitari innovativi e sostenibili; migliorare l'accesso dei cittadini all'assistenza sanitaria in termini di qualità e sicurezza; promuovere la salute e prevenire le malattie; proteggere i cittadini dell'Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è pari a circa 450 milioni di euro per l'intero periodo 2014-2020 e i contributi finanziari assumono la forma di sovvenzioni.

L'attività delle Fondazioni nel settore della salute pubblica è sempre stata tra i sette principali ambiti di intervento, concentrandosi sul tema del diritto alla salute e della centralità del paziente, elementi fondamentali per il benessere e lo sviluppo dell'intera comunità. Ispirate dal principio di sussidiarietà e dalla necessità di riallineare i *budget* di spesa alle nuove condizioni determinate dalla crisi economica, le Fondazioni hanno indirizzato le loro risorse verso azioni più efficienti e capaci di produrre maggiore valore aggiunto; e quindi, in definitiva, un migliore impatto sociale e un contributo più tangibile al miglioramento delle condizioni di salute della comunità di riferimento.


Nel grafico di Fig. 4.6 è riportato il confronto tra le erogazioni totali e le erogazioni nel settore Salute pubblica dal 2002 al 2014. Durante il periodo la media annuale delle erogazioni è stata di oltre 107 milioni di euro, mentre l'incidenza sul totale è stata dell'8,5%. In questo caso tuttavia il valore medio non fornisce un'idea molto precisa dell'incidenza reale che il settore ha avuto negli anni, poiché la serie presenta oscillazioni frequenti e pronunciate, con conseguenti ampi scostamenti dalla media.

38 Ec. Europa.eu: Third health program (2014-2020)

L'andamento altalenante dei valori costituisce il tratto tipico della curva del settore: esso si manifesta costantemente negli anni della fase di crescita dei volumi erogativi (2002-2007), e con qualche minor regolarità nel periodo di recessione (2008-2013).

La tendenza del settore ad attenuare la variabilità dei propri andamenti rispetto a quelli dell'aggregato totale delle erogazioni si riscontra in modo evidente osservando i saggi di variazione conseguiti nel tempo: dal 2002 al 2007 il settore progredisce del 19% mentre il totale erogazioni lievita del 59%; per contro, nell'ultimo triennio di recessione (2011-2013) la contrazione subita dal settore è del 19% a fronte di un calo generale del 34%. Nel 2013, in particolare, il settore mette a segno un risultato molto positivo aumentando gli importi del 25,3% in piena controtendenza con la contrazione di sistema dell'8,4%. Se ne deduce una tendenza generale che, pur senza potersi definire del tutto anticiclica, porta il settore a "smorzare" l'enfasi degli andamenti più marcati, sia positivi che negativi. Ne fa fede da ultimo l'andamento del 2014, quando con una crescita di sistema del 3,1% il settore mantiene praticamente invariati i volumi di erogazione del 2013 (solo + 0,7%).

Fig. 4.6 - Erogazioni totali del settore Salute pubblica nel periodo 2002-2014 (valori in milioni di euro)



Alcuni tra i principi più importanti che ispirano l'azione delle Fondazioni nel settore della Salute pubblica riguardano l'universalità e l'equità delle prestazioni (dalla cui combinazione origina un'idea di "universalismo selettivo"), l'umanizzazione dei servizi, ma soprattutto l'integrazione socio-sanitaria. L'attenzione all'integrazione sociale, infatti, si rende sempre più necessaria per il continuo invecchiamento della popolazione che, inserito in un contesto di crescente disagio socio-economico, non solo incide sui bisogni di cura, assistenza e prevenzione, ma talora giunge a determinare vere e proprie emergenze sociali del territorio.

Molte iniziative in tale contesto sono rivolte alla prevenzione e cura delle principali patologie e dei fattori di rischio che possono indurre la perdita d'autonomia e la progressiva disabilità. Si aggiungono, infine, interventi di solidarietà connessi all'assistenza e al reinserimento dei soggetti affetti da disabilità, come attività di riabilitazione, creazione di centri di lavoro, ampliamento della dotazione di strutture e dotazione di mezzi per il servizio di trasporto fornito a disabili o a soggetti con difficoltà motorie. Gli interventi in questo comparto richiamano strettamente quelli inquadrati nel settore Assistenza sociale (già visti nel paragrafo a esso dedicato), integrandosi con essi al punto da rendere talora difficile la demarcazione di un preciso confine allo scopo di una classificazione settoriale.

Per evitare di disperdere le risorse si interviene preferenzialmente a favore di progetti coerenti con le strategie delle varie realtà socio-sanitarie esistenti sul territorio, puntando a favorire una maggiore efficienza dei servizi e delle strutture, e promuovendo un più deciso orientamento alla qualità della prestazione. Ne sono esempio alcune iniziative innovative volte a sostenere la progettazione di nuovi modelli gestionali delle aziende sanitarie e la promozione di sistemi di rete tra insediamenti socio-sanitari presenti sul territorio. O anche il supporto a forme di assistenza sanitaria che favoriscono migliori condizioni di autosufficienza dei pazienti e consentono di mantenerli nel proprio contesto familiare (servizi domiciliari). In questo solco si inseriscono, inoltre, i contributi al miglioramento della qualità organizzativa e professionale del personale medico e infermieristico, attraverso percorsi formativi dedicati.

Come evidenziato nel paragrafo precedente dedicato alla Ricerca e Sviluppo le Fondazioni presidiano in modo importante il campo della ricerca medica, con molteplici iniziative di collaborazione con università, istituti di ricerca, organismi di assistenza e istituzioni d'eccellenza operanti a livello nazionale. In questi ambiti gioca un ruolo di primo piano il sostegno ai giovani ricercatori, attraverso contratti di ricerca e borse di formazione, con particolare riguardo ai temi della diagnosi e delle cure innovative, per la prevenzione primaria e secondaria di patologie socialmente rilevanti, e per lo sviluppo del settore della ricerca biomedica, specialmente in campo pediatrico, e della biotecnologia.

Accanto a queste tipologie di interventi più innovativi si affiancano poi le numerose e tradizionali sovvenzioni finalizzate all'innovazione tecnologica delle strutture sanitarie del territorio, con la donazione di apparecchiature chirurgiche e terapeutiche e di sistemi diagnostici computerizzati.

In questo filone di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie rientrano anche gli interventi delle Fondazioni volti all'adeguamento e ammodernamento delle tecnologie di comunicazione e delle attrezzature informatiche, alla base dei processi informativi e operativi da sviluppare per il conseguimento di una gestione sanitaria integrata dei pazienti.

Il settore Salute pubblica si posiziona al sesto posto nella graduatoria degli importi erogati dalle Fondazioni nel 2014, con 68,9 milioni di euro ripartiti su 1.209 iniziative (7,6% degli importi totali erogati e 5,3% del numero di iniziative). Rispetto al 2013 si rileva un sostanziale assestamento dei dati (+ 0,7% negli importi e + 7,9% negli interventi).

Come di consueto le erogazioni sono destinate per la maggior parte al comparto dei Servizi ospedalieri (Tab. 4.9), che nel 2014 è destinatario di 41,7 milioni di euro su 434 interventi, rispettivamente il 60,5% degli importi e il 35,9% delle iniziative del settore (contro 41,4 milioni e 439 iniziative nel 2013).

La maggior parte dei contributi relativi in questo ambito è destinata a Ospedali e Case di cura generali, cui vanno 26,4 milioni di euro con un'incidenza del 63,4% degli importi nel comparto. Gli Istituti, cliniche e policlinici universitari seguono a distanza, ottenendo 9,8 milioni di euro (23,6%).

La categoria degli Altri servizi sanitari, al secondo posto, aumenta rispetto al 2013 dell' 8,2% negli importi e del 12,2% nel numero di interventi. Le erogazioni raggiungono i 13,6 milioni, e le iniziative aumentano sino a 708 (erano 631 nel 2013) a conferma della notevole vivacità del comparto e della molteplicità degli interventi finanziati. Se ne richiamano a titolo esemplificativo alcuni dei più significativi e ricorrenti: percorsi riabilitativi, informatizzazione dei mezzi di soccorso, progetti di personalizzazione dell'assistenza al paziente, corsi specialistici per il personale medico, progetti per l'applicazione della medicina "robotica", servizi di ambulanza, servizi di telemedicina, trattamenti medici mini-invasivi, progetti di formazione per la mobilità professionale, sostegno a centri di prevenzione medica, banche del sangue, attività paramediche rivolte in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici, ecc..

L'ambito delle Patologie e disturbi psichici e mentali, comunque destinato ad essere in coda alla distribuzione intra-settoriale per la sua connotazione molto specifica rispetto al profilo generale degli altri due comparti, registra nel 2014 una flessione molto marcata (-65,9% rispetto al 2013) riducendosi ai limiti della rilevabilità statistica (abbondantemente sotto il milione di erogazioni).

Una doverosa annotazione finale, nell'esame dei sotto-settori qui svolto, riguarda la consistente presenza, a differenza di quanto osservato negli altri ambiti settoriali, della voce "non classificato" (19,2% del totale importi del settore). Ciò è dovuto all'incidenza particolarmente significativa in questo settore delle erogazioni della Fondazione Roma, di importo pari a 13,1 milioni di euro, che non ha partecipato alla rilevazione statistica Acri e non ha quindi permesso una classificazione analitica dei dati (acquisiti per il tramite del bilancio pubblicato).

Dai dati sin qui riportati si palesa una preponderante proiezione degli interventi delle Fondazioni verso strutture sanitarie appartenenti alla rete del sistema sanitario nazionale. E' quindi del tutto coerente il risultato dell'indagine sulla natura dei soggetti beneficiari delle somme erogate durante il 2014: ai soggetti pubblici va infatti il 62,8% delle somme erogate nel settore, all'opposto del dato riferito al totale generale delle erogazioni che vede largamente prevalere i soggetti privati (67,7%).

Analizzando le finalità degli interventi si rileva che la quota maggiore di erogazioni nel settore, 20,6 milioni di euro per il 37,7% degli importi, è destinata alla dotazione di attrezzature specialistiche e tecnologicamente avanzate e strumentazioni per attività diagnostica e terapeutica, quali ad esempio laboratori scientifici, strumentazioni robotiche di ultima generazio-

ne per sale operatorie, macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc..

Gli interventi relativi alla Costruzione e ristrutturazione di immobili ricevono un volume di erogazioni di 13,6 milioni di euro e il 24,9% del totale importi assegnati nel comparto. Si tratta di importanti interventi edili e di riqualificazione funzionale di rilevante valenza economica, finalizzati all'estensione o all'ammodernamento di strutture già esistenti e, in alcuni casi, alla creazione di nuovi presidi sanitari.

A distanza seguono con 8,3 milioni di euro (il 15,3% del totale di settore) i contributi per allestimenti e arredi di ospedali e case di cura, e attrezzature minute come laser, monitor e mezzi ausiliari.

La quota residua delle risorse del settore è destinata in misura prevalente a progetti con pluralità di azioni integrate (4 milioni di euro erogati, pari al 7,3% del totale di settore), nella quale sono compresi i molteplici interventi orientati all'innovazione realizzati nell'ambito delle strutture sanitarie.

In merito all'origine progettuale delle iniziative nel settore si osserva, infine, che la parte largamente maggioritaria delle stesse deriva da proposte presentate da terzi (circa il 77,3% degli importi erogati). Rispetto alla media riscontrata per il totale delle erogazioni, sono pertanto largamente sotto-rappresentate in questo settore le iniziative originate da progettualità proprie delle Fondazioni (che qui pesano per il 14,9% degli importi, contro il 20,5% sul totale generale) e quelle selezionate tramite procedure di bando (presenti per il 7,8 % delle erogazioni, contro il 19,6% della media generale dei settori).

Anche per questo settore si propongono a conclusione dell'analisi alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2014.

Come ampiamente sottolineato per i settori precedenti, anche qui si precisa che i progetti qui presentati sono una mera esemplificazione delle numerose iniziative realizzate, e non costituiscono pertanto né un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Denominazione del progetto:	Ristrutturazione del reparto di Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 900.000
Descrizione del progetto:	La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha finanziato la completa ristrutturazione del reparto di Medicina dell'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. L'ala dell'Ospedale completamente rinnovata prevede anche un modulo di oncologia e due stanze di degenza per l'isolamento, con un sistema di condizionamento a circuito chiuso: una volta completata l'intera ristrutturazione il reparto potrà contare su circa 40 posti letto.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Denominazione del progetto:	Adeguamento tecnologico sistema di monitoraggio e aggiornamento apparecchiatura per il nuovo DEA
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 371.334
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto prevede il rinnovo tecnologico di due diversi sistemi, entrambi indispensabili a garantire con piena efficienza l'operatività per il nuovo Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'Ospedale S. Maria delle Croci a Ravenna. Il primo intervento è rivolto alla sostituzione dei sistemi di monitoraggio che dovranno supportare e integrare tra loro, pur con le diverse specifiche necessità, le attività delle diverse UU.OO. che confluiranno nel nuovo DEA. Il secondo intervento interessa una tecnologia tanto complessa quanto indispensabile quale un'apparecchiatura per Emodinamica.</p> <p>L'obiettivo che si è posto la Fondazione è quello di fornire la tecnologia più aggiornata ed adeguata a supportare l'operatività e i nuovi flussi di lavoro previsti per il nuovo DEA. Le finalità sono quelle di garantire un valore aggiunto mediante la realizzazione di soluzioni che permettano una gestione semplice ed intuitiva del flusso di informazioni cliniche, acquisite tramite una tecnologia e parametri clinici di eccellenza, una maggior sicurezza per i pazienti tramite allarmi precisi ed attendibili, vigilanza continua e notifiche immediate ed un miglioramento nella clinica e nel flusso di lavoro attraverso dispositivi flessibili ed accesso istantaneo alle informazioni.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
Denominazione del progetto:	Potenziamento Ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 302.960
Partner operativi:	Asl Umbria 2
Descrizione del progetto:	<p>Il potenziamento dell'Ospedale Santa Maria della Stella ha previsto, oltre alle necessarie modifiche organizzative e strutturali, un'importante attività di adeguamento tecnologico della strumentazione, inserendo apparecchiature di moderna concezione, più adeguate agli standard di elevata professionalità delle prestazioni che si intende raggiungere. La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto si è dimostrata nel corso degli anni, sempre disponibile al sostegno di progetti che mirino alla valorizzazione dell'Ospedale di Orvieto che rappresenta un presidio importante per la tutela e la salvaguardia della salute delle comunità di riferimento. Il determinante contributo della Fondazione ha reso possibile l'acquisto di due letti operatori di ultima generazione, di un apparecchio portatile per la radioscopia della mano e del piede, di un biometro ottico e di un microscopio speculare.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Denominazione del progetto:	Informatizzazione mezzi di soccorso delle associazioni di volontariato della Provincia di Pistoia
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 200.000
Partner operativi:	USL n. 3 di Pistoia - Associazioni di volontariato e CRI
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto prevede l'acquisto e la donazione di 40 tablet dotati di tecnologia avanzata e software LifeMobile, che permetteranno di collegare alla rete operativa del 118 i mezzi di soccorso operanti su tutto il territorio provinciale e le unità di Pronto soccorso. Grazie ai nuovi tablet installati sui mezzi di soccorso, sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della missione (coordinate di localizzazione, tempi e percorrenze, livello di operatività del mezzo) e agevolare i soccorsi anche nelle zone più disagiate, garantendo rapidità di intervento e maggior sicurezza dei percorsi diagnostici. L'equipaggio dell'ambulanza dovrà compilare la cartella clinica informatizzata e, tempestivamente, inviare alla centrale tutte le informazioni che permetteranno al Pronto soccorso ospedaliero di accogliere adeguatamente il paziente. Questo progetto completa l'efficientamento delle unità di soccorso iniziato con i defibrillatori semi automatici ed i massaggiatori cardiaci Lucas donati dalla Fondazione.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo
Denominazione del progetto:	Ambulatori della cronicità per la salute
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 100.000
Partner operativi:	ASL CN1
Descrizione del progetto:	Il progetto prevede il sostegno di apparecchiature medicali, l'informatizzazione e la formazione del personale dedicato al progetto di attivazione di tre ambulatori territoriali della cronicità per la salute nel territorio saluzzese. Il progetto è finalizzato a contenere la dispersione di risorse derivante dalla non aderenza alle terapie dei pazienti (il 20% della popolazione italiana) che dopo i 55 anni convivono con almeno due patologie croniche, trasferendo alla medicina del territorio il compito di gestire questa popolazione in emergenza sanitaria con modalità organizzative capaci di garantire i più idonei percorsi di cura. Gli ambulatori, attivati nelle valli del saluzzese, opereranno in collaborazione con il medico di famiglia e consentiranno una presa in carico del paziente cronico con l'obiettivo di raggiungere l'ottimizzazione dei risultati in termini di salute.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola
Denominazione del progetto:	Acquisto Autoambulanza attrezzata ed Ecografo per l'ospedale di Vignola
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 68.000
Descrizione del progetto:	Acquisto Ecografo per applicazioni di diagnostica ecografica internistica per la radiologia e autoambulanza attrezzata per le procedure di emergenza, entrambi destinati all'Ospedale di Vignola.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Denominazione del progetto:	Progetto di autonomia abitativa "Casa al sole"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 25.000
Partner operativi:	Azienda Sanitaria pordenonese
Descrizione del progetto:	Il progetto mira a rispondere alle esigenze di giovani adulti con sindrome di Down o con insufficienza mentale medio-breve, inseriti nel mondo del lavoro, che sentono il bisogno di staccarsi dalla famiglia per vivere in autonomia. Si tratta di un metodo educativo innovativo orientato all'autonomia possibile di disabili mentali che si è dimostrato, a distanza di 11 anni dall'avvio, il più efficace per togliere i disabili dal puro assistenzialismo, rendendoli soggetti attivi nella società. In occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down è stato presentato a New York, nella sede dell'Onu, come esempio di contributo dell'Italia a possibili modelli di vita indipendente per persone con disabilità intellettiva.

4.1.2.7 Sviluppo locale

La rassegna dei principali ambiti d'azione delle Fondazioni si conclude con l'esame del settore Sviluppo locale, che raccoglie un ventaglio molto diversificato di iniziative accomunate dalla finalità di promuovere lo sviluppo economico dei territori.

L'eterogeneità dei progetti qui ricompresi è frutto della notevole ampiezza del concetto di sviluppo, che la stessa normativa di riferimento delle Fondazioni certifica quando, nel delineare gli scopi delle Fondazioni stesse, configura sostanzialmente lo sviluppo economico dei territori come missione generale loro assegnata unitamente agli scopi di utilità sociale (art. 2 d.lgs.153/1999). Interpretando questa determinazione in senso estensivo si potrebbe giungere alla conclusione che tutte le iniziative e i progetti promossi dalle Fondazioni sono, per propria natura o per essere inseriti in un disegno pensato a tal fine, orientati a sostenere un processo di sviluppo territoriale, da qualificare di volta in volta in senso economico, culturale, sociale o ambientale.

Ma l'esigenza di classificare gli interventi in modo specifico, raggruppandoli per aggregati più omogenei (i settori visti sino ad ora), riduce grandemente il novero delle iniziative che confluiscono in questo "contenitore", conferendo allo stesso una natura quasi residuale rispetto agli altri settori censiti.

Sono pertanto le singole Fondazioni che giungono a definire il profilo di questo settore, determinandone i contenuti e il perimetro secondo la propria visione del contesto territoriale e in funzione delle leve che esse intendono attivare in un orizzonte di medio lungo periodo per la promozione della crescita equilibrata e sostenibile del territorio.

Le Fondazioni infatti hanno a disposizione una serie di strumenti diversificati, per il perseguimento di questo scopo, che impiegano in base a sensibilità e valutazioni tattiche proprie di ciascuna di esse, spaziando dalla tradizionale attività erogativa, alla promozione di reti territoriali ovvero all'impiego del patrimonio per investimenti correlati alla missione.

Nell'esperienza degli anni le Fondazioni hanno delineato alcune tipiche linee di intervento finalizzate allo "sviluppo locale":

- attività di "valorizzazione territoriale" volte ad accrescere l'attrattività dei "luoghi" per il miglioramento della quantità e qualità dei flussi turistici, valorizzando le eccellenze culturali e produttive dei territori di riferimento e stimolandone la messa in rete (diffusione di *brand* locali, strategie territoriali e innovazione organizzativa delle produzioni agro-alimentari locali e di qualità, organizzazione di eventi, produzione di guide, iniziative per la diffusione dei *saperi locali* come risorsa per lo sviluppo e la rivitalizzazione dei piccoli centri a rischio di spopolamento, ecc.);
- attività per il potenziamento e l'innovazione del tessuto produttivo locale, quali ad esempio "fondi per lo Sviluppo", iniziative per facilitare l'accesso al credito delle imprese, promozione di nuove imprenditorialità locali, progetti di fattibilità, promozione di distretti industriali, diffusione di tecnologie nelle aziende, ecc.;

- sostegno a grandi progetti per la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture territoriali (mobilità viaria, ferroviaria e aeroportuale, strutture turistiche, reti di cablaggio, ecc.), ivi inclusi interventi straordinari in zone colpite da sismi e alluvioni;
- strategie di investimento del patrimonio orientate a offrire un ulteriore apporto allo sviluppo economico delle aree di riferimento, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di adeguata redditività (investimenti nelle "*multiutilities*" locali, negli Enti, nel settore delle infrastrutture, in attività di "*venture capital*" e "*venture philanthropy*", ecc.);
- contrasto alle "vulnerabilità sociali" del territorio, cioè interventi volti ad affrontare problematiche che sono all'origine di condizioni di insicurezza degli individui e di vulnerabilità di alcune parti della popolazione. In questo contesto, che ha assunto rilievo crescente negli ultimi anni per l'impatto della crisi, le Fondazioni hanno individuato negli ultimi anni due categorie di soggetti verso cui convogliare i maggiori sforzi: le nuove generazioni e gli adulti in difficoltà. Verso le prime, spaziando dalle problematiche della prima infanzia a quelle dello sviluppo in ambito familiare e scolastico, e sino all'inserimento lavorativo; e nei confronti dei secondi con progetti anche sperimentali in sinergia con attori pubblici e privati per la soluzione di situazioni emergenziali, ad esempio sul terreno delle "nuove povertà" o del recupero dell'autonomia abitativa, o in ottica di prevenzione, ad esempio sui temi dell'inclusione sociale di categorie a rischio (immigrati, ex-detenuiti, ecc.).


Com'è evidente, le direttrici appena descritte presentano forti collegamenti con iniziative già esaminate nell'ambito degli altri settori, e con esse si integrano e si completano in una visione unitaria del rapporto della Fondazione con il territorio.

Un complessivo quadro del contributo delle Fondazioni allo sviluppo locale non può pertanto esaurirsi con le progettualità descritte in questo paragrafo, ma dovrebbe essere ricostruito con un'opera di riclassificazione che permetta di assemblare elementi da tutti gli altri settori esaminati³⁹.

Come per i settori esaminati in precedenza anche qui l'analisi quantitativa inizia con l'osservazione dell'andamento delle erogazioni nel settore nel periodo 2002-2014 in raffronto con l'andamento delle erogazioni totali delle Fondazioni (Fig. 4.7).

³⁹ Si veda in proposito lo studio monografico proposto nel Sedicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, edito da Acri nel 2011.

Fig. 4.7 – Erogazioni totali e del settore Sviluppo locale nel periodo 2002-2014 (valori in milioni di euro)



L'andamento delle due curve mostra una correlazione positiva tra i due trend, che procedono sempre nella stessa direzione con le uniche eccezioni del 2012 (settore in crescita rispetto ad un andamento generale in diminuzione) e del 2014 (settore in calo rispetto a totale erogazioni in crescita). Il valore medio annuale delle erogazioni del periodo è di 96,8 milioni, per una incidenza media sul totale erogazioni del 7,3%.

Il settore mostra variazioni pro-cicliche molto accentuate rispetto all'andamento generale del sistema: osservando infatti le variazioni comparate nelle fasi "di svolta" (positive o negative) dell'andamento generale del sistema si rileva che il settore presenta variazioni dello stesso segno, ma notevolmente più accentuate. Tra il 2005 e il 2007, in un contesto di crescita delle erogazioni totali del 25%, il settore Sviluppo locale aumenta i suoi volumi dell'88%; ugualmente, ma con segni invertiti, nell'ultimo quadriennio di crisi, dal 2010 al 2013, al calo del 35% del totale erogazioni corrisponde una caduta del 60% degli importi erogati nel settore. Emerge quindi una propensione delle Fondazioni a investire nel settore quando le disponibilità per l'attività erogativa sono più consistenti. Quando invece le disponibilità si riducono i "tagli" al settore sono piuttosto drastici: probabilmente la necessità di fronteggiare criticità sul breve periodo vanno a scapito delle iniziative aventi, come quelle di questo settore, carattere di investimento di lungo periodo.

Come sopra già evidenziato nel 2014 la descritta dinamica pro-ciclica non si ripete, poiché alla crescita delle erogazioni totali (+3,1%) corrisponde un calo degli importi destinati al settore dell'8,8%. Probabilmente per il permanere, nonostante i primi timidi segnali di ripresa,

delle principali criticità territoriali causate dalla lunga crisi e, con esse, di politiche erogative delle Fondazioni di impronta fortemente congiunturale.

Il volume delle erogazioni del settore nel 2014 rimane comunque significativo, e tale da assicurare saldamente al settore la settima posizione in graduatoria: in totale 45,4 milioni per 1.610 interventi (5,0% degli importi e 7,1% del numero di interventi totale).

La distribuzione interna tra i principali ambiti di intervento è descritta dalla Tab. 4.10.

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale rinsalda la sua posizione in testa alla graduatoria, nonostante una lieve contrazione degli importi rispetto al 2013 (-2,2%), con 28,9 milioni di euro erogati (63,6% del settore) e 1.312 iniziative (81,5%). La quota particolarmente elevata delle iniziative del comparto ne attesta l'assoluta preminenza rispetto a tutti gli altri. Nel gran numero di iniziative si ritrova la molteplicità di progetti di cui si è parlato a inizio paragrafo: azioni a sostegno del settore turistico, progetti di inclusione lavorativa e sociale, progetti di investimento per la creazione di distretti culturali, interventi di potenziamento delle infrastrutture locali, contributi a favore della sostenibilità abitativa e percorsi di lavoro (tirocini formativi e di orientamento al lavoro), ecc..

Al secondo posto nel settore si colloca il comparto Progetti di Housing Sociale con 7,6 milioni di euro e 42 interventi, mettendo a segno un significativo progresso rispetto alla passata rilevazione (+23,1% degli importi erogati e +17% degli interventi). La dinamica incrementale, in forte controtendenza con l'andamento recessivo del settore, conferma l'impegno con cui le Fondazioni proseguono nella strategia, ormai consolidata, di sviluppo di questa innovativa forma di risposta ai problemi abitativi del territorio. Ne sono alcuni esempi gli interventi per la creazione di soluzioni abitative innovative destinate a persone in condizione di fragilità; la ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a residenze sociali temporanee in aiuto a chi non riesce più a pagare il canone di locazione o le rate del mutuo; i progetti che, insieme a soluzioni abitative a costo contenuto, si propongono di accompagnare i nuovi insediamenti con servizi e progetti di promozione lavorativa e di cooperazione sociale, pensati insieme agli abitanti e integrati nella rete sociale esistente. Occorre tra l'altro puntualizzare che questo dato relativo agli importi erogati rappresenta solo una parte minoritaria dell'investimento delle Fondazioni nel campo dell'*housing sociale*, non essendo qui considerate le ingenti somme che parallelamente molte Fondazioni hanno destinato sotto forma di investimento del patrimonio in fondi specializzati operanti nel settore dell'edilizia sociale.

La Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità segue molto da vicino al terzo posto nella graduatoria, con 7,4 milioni di euro per 179 interventi. Anche in questo caso il confronto con il 2013 presenta un segno positivo, seppure molto più lieve rispetto al comparto precedente (+3,2% degli importi e +25% del numero delle iniziative). L'andamento del comparto va peraltro valutato anche ricordando che l'anno precedente esso aveva fatto registrare una contrazione molto forte passando da 20,5 milioni del 2012 a 7,2 nel 2013. La ripresa del 2014 segna quindi un momento di sostanziale assestamento su una scala di intervento nettamente inferiore a quella del passato: a conferma probabilmente di una scelta di minore

impegno in un ambito di intervento in cui il ruolo della Fondazione si connota in termini prevalentemente sostitutivi. Sono infatti tipici di questo comparto interventi ordinariamente ascritti alle competenze degli enti pubblici territoriali: realizzazione e potenziamento di infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni), rifunzionalizzazione e valorizzazione di aree urbane, riqualificazione ambientale (riequilibrio dell'eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc.), opere di rafforzamento degli spazi culturali e monumentali di aree urbane, messa in sicurezza e valorizzazione di aree extraurbane.

L'Edilizia popolare locale con 1,2 milioni di euro e con 36 interventi occupa il quarto posto nel comparto, ma presenta un volume di erogazioni in calo verticale rispetto alla passata rilevazione: -80% degli importi e -54% del numero di interventi. La diminuzione è probabilmente correlata con l'impegno crescente delle Fondazioni nel comparto dell'*housing sociale*, espressivo di una strategia alternativa di intervento nel settore dell'edilizia agevolata.

Chiudono la graduatoria del settore gli Interventi di Microcredito, che riguardano il sostegno a nuove iniziative imprenditoriali di giovani e forme di aiuto sia a coloro che svolgono (o intendono avviare) attività economiche in proprio e hanno difficoltà di accesso al credito bancario, sia a persone in condizioni di temporanea difficoltà economica; i volumi rilevati sono tuttavia molto modesti, ai limiti della significatività statistica (4 interventi per un totale di 200 mila euro erogati).

Tornando a esaminare il settore nel suo complesso, e con riferimento ai soggetti beneficiari dei contributi, si registra la prevalenza dei privati, a cui è destinato il 67,7% degli importi erogati, pienamente in linea con il dato relativo al totale delle erogazioni.

Il 50% degli importi assegnati nel settore riguarda iniziative sostenute sulla base di domande presentate da terzi, ma un rilievo particolare è anche assunto dalle assegnazioni mediante procedure di bando che rappresentano una quota del totale ben superiore alla media generale di sistema (31% contro 19,6% sul totale delle erogazioni). I progetti di origine interna alla Fondazione, con il 19,1% delle erogazioni, si presentano con incidenza prossima a quella osservata per il totale delle erogazioni (dove la quota è di 20,5%).

La rassegna del settore si chiude, anche in questo caso, con la presentazione di alcune schede progettuali riguardanti iniziative realizzate dalle Fondazioni nel corso del 2014.

Come ripetuto più volte nei casi precedenti, si precisa che i progetti qui descritti sono una mera esemplificazione delle numerose iniziative realizzate, e non costituiscono pertanto né un campione statisticamente rappresentativo dell'attività delle Fondazioni, né una selezione più o meno completa dei progetti più importanti.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Denominazione del progetto:	Piano Anticrisi e Antisfratti 2014
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 1.056.000
Partner operativi:	Unione di Terre d'Argine (Unione dei comuni di Carpi- Novi di Modena-Soliera-Campogalliano)
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto è stato avviato nel 2009 e ha visto la stretta collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e gli Assessorati competenti per la progressiva elaborazione del bando pubblico per il sostegno alle famiglie in situazione di crisi socio-economica. L'intervento è articolato in 4 categorie: 1) sostegno per l'utilizzo di servizi socio-sanitari; 2) sostegno all'educazione e formazione; 3) sostegno nella gestione della quotidianità; 4) sostegno nella gestione di beni di prima necessità.</p> <p>Le famiglie del territorio che hanno beneficiato di un sostegno sono state 1.040 e la maggior parte delle richieste ha riguardato famiglie con figli a carico (71%).</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila
Denominazione del progetto:	Progetto borse studio lavoro
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 410.000
Partner operativi:	Provincia dell'Aquila
Descrizione del progetto:	<p>Finanziamento di 39 borse di studio/lavoro, della durata di 12 mesi, per lo svolgimento da parte di giovani di tirocini formativo-professionalizzanti presso imprese e aziende operanti nella Provincia dell'Aquila. Si tratta di un progetto che intende favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani, in un contesto di gravissima crisi occupazionale.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Denominazione del progetto:	Iniziativa con Camera di Commercio Industria Artigianato di Alessandria per Fondo di Garanzia a favore dei Consorzi Fidi
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 200.000
Partner operativi:	Camera di Commercio Industria Artigianato di Alessandria
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto intende contribuire ad agevolare l'accesso al credito delle imprese della provincia di Alessandria, tramite la formazione ed il consolidamento dei fondi rischi posti dai Consorzi e dalle Cooperative di garanzia collettiva fidi a copertura dei rischi d'insolvenza delle imprese associate. A seguito di una attenta analisi della situazione dell'accesso al credito da parte delle imprese si è evidenziato quanto sia determinante, per facilitare le concessioni di finanziamenti da parte degli intermediari creditizi, l'intervento dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia fidi che operano nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI).</p> <p>Inoltre il progetto intende rafforzare la competitività, l'ammodernamento e la riorganizzazione delle strutture produttive artigiane, agricole, industriali, commerciali anche attraverso un intervento di sostegno dell'attività dei Consorzi e dalle Cooperative di garanzia collettiva fidi che operano con le imprese della provincia di Alessandria.</p> <p>L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi destinati ai fondi rischi dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia collettiva fidi, in regola con il versamento del diritto annuale camerale, operanti con le imprese della provincia di Alessandria.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Denominazione del progetto:	Monitoraggio mura Etrusche e Medioevali
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 200.000
Partner operativi:	Regione Toscana
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto prevede l'effettuazione di un rilievo tecnico dello "status" della cinta muraria medievale della città di Volterra; questo a seguito del grave evento franoso di un tratto di mura medievali avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2014 e del successivo crollo dello sperone e delle mura etrusche in Piazza Martiri della Libertà risalente a marzo 2014.</p> <p>Le mura di Volterra risalgono all'epoca etrusca. Le primitive mura furono costruite intorno al IV secolo a. C. e rimasero in uso per tutto l'alto medioevo, fin quando il Comune di Volterra decise la costruzione di un nuovo sistema difensivo, che tuttavia ingloba molte delle strutture murarie etrusche.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Denominazione del progetto:	I SQUARE
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 160.000 (diviso in due annualità 2014/2015) Oltre alla concessione gratuita della sede, completamente ristrutturata
Partner operativi:	I-Square nasce da una positiva cooperazione: Fondazione (che mette a disposizione gli spazi opportunamente ristrutturati ed un contributo economico biennale), Forum del Piano Strategico (che mette a disposizione competenze e servizi e che gestirà questi spazi), Regione Emilia Romagna (che, tramite apposito bando, ha recepito positivamente il progetto riminese e lo co-finanzia al 50%), il tutto con il concorso di Comune, Provincia e Camera di Commercio di Rimini
Descrizione del progetto:	<p>La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini al fine di creare condizioni per l'attivazione di processi e meccanismi di sviluppo del territorio e della comunità locale ha sostenuto il progetto I-Square, che consiste in uno spazio dedicato, una "piazza dell'innovazione" dove possano essere ospitate iniziative di vari soggetti che vogliano percorrere questa strada e dove possa poi trovare casa anche un incubatore d'impresa.</p> <p>Le tre principali caratteristiche lo vedono indirizzato preferenzialmente al mondo dei servizi per il turismo, con un'apertura internazionale (grazie all'esperienza del partner che seguirà il progetto, M31), e infine con attività di venture capital: non offrirà soltanto spazi e strumenti per lavorare, ma anche finanza per poter crescere.</p> <p>L'obiettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini è fare di questo luogo (I-Square) una vera e propria "casa dell'innovazione", dove chi ha idee (culturali, formative, imprenditoriali) possa trovare strumenti e condizioni per poter operare.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Denominazione del progetto:	Entrepreneurs for Social Change
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 160.000
Partner operativi:	United Nations Alliance of Civilizations e Ministero degli Affari Esteri
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto, tramite un intenso training condotto da esperti internazionali e un periodo di mentoring e incubazione di 9 mesi, si propone di: (1) aiutare giovani imprenditori dell'area euro-mediterranea, Italia inclusa, a sviluppare le proprie idee di business sociale; (2) favorire l'accesso dei giovani imprenditori alle risorse necessarie alla trasformazione delle idee in opportunità di business contribuendo alla creazione di una solida rete di relazioni tra il territorio di riferimento della Fondazione e i paesi di provenienza dei giovani; (3) promuovere, attraverso le attività imprenditoriali, una cultura di comprensione reciproca, rispetto e tolleranza all'interno della propria comunità locale così come a livello euro-mediterraneo.</p> <p>Lanciato nel febbraio 2013, il progetto è oggi alla sua terza edizione. Alle prime due edizioni – tenutesi presso la Fondazione CRT - hanno partecipato 40 giovani imprenditori da 26 paesi diversi, selezionati su oltre 700 candidature. Il tasso di successo degli imprenditori sociali parti del progetto è molto elevato rispetto alla vita media di una start up nell'euro-mediterraneo. La Stampa ha dedicato un webdoc al progetto che è disponibile in rete. Il Segretario Generale Ban Ki Moon ha citato il progetto tra le migliori pratiche delle Nazioni Unite, in uno dei suoi rapporti annuali.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni
Denominazione del progetto:	Fondo di Solidarietà per le famiglie in difficoltà a causa della perdita di lavoro
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014	€ 100.000
Partner operativi:	Diocesi di Terni Narni Amelia Caritas diocesana
Descrizione del progetto:	<p>L'iniziativa intende venire incontro alla grave situazione lavorativa che attraversa la Provincia di Terni anche a seguito delle recenti vicende che hanno interessato le Acciaierie. Si tratta di un atto di solidarietà a favore di famiglie in difficoltà economica a causa della perdita del lavoro o del mancato pagamento della retribuzione protrattosi per diversi mesi. Con lo stanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Carit si conta di erogare fino ad un massimo di 500 euro a famiglia in stato di bisogno. Nel rispetto della logica sussidiaria e collaborativa, le richieste di accesso al fondo vengono raccolte dalle realtà ecclesiali cittadine, in particolare dalle parrocchie. Una Commissione di Solidarietà, presieduta dal direttore della Caritas e dal Vice Presidente della Fondazione Carit, si occupa della valutazione delle richieste, della loro ammissione al contributo e della redazione di report periodici sull'andamento delle attività.</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Denominazione del progetto:	Sostegno ai saperi e alle tecniche artistiche
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 72.000
Partner operativi:	Proprietari delle opere (Soprintendenze, Archivio di Stato, Comuni, Enti ecclesiastici, Musei pubblici); la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Bologna (che ha esercitato l'Alta Sorveglianza nell'esecuzione dei restauri); tredici laboratori di restauro con sedi nelle province di Bologna e Ravenna
Descrizione del progetto:	<p>Il progetto sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha tre obiettivi: ridare linfa alle attività artigianali del settore del restauro delle opere d'arte, colpite dalla crisi e dal calo dei fondi pubblici; contribuire alla conservazione del patrimonio artistico con il restauro di opere trascurate e a rischio di degrado; valorizzare il patrimonio dimenticato attraverso lo studio, l'esposizione e la ricollocazione delle opere recuperate. Il progetto ha fino ad oggi risanato 27 dipinti coinvolgendo 13 laboratori di restauro.</p> <p>L'innovazione introdotta dal progetto è la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati coinvolti (proprietari, Soprintendenza, laboratori e Fondazione), grazie alla quale è stata possibile una più rapida e funzionale realizzazione dei restauri.</p> <p>Una selezione delle opere restaurate è stata esposta nelle sale della Fondazione dal 18 aprile al 7 giugno 2015 nella mostra "Restauri inattesi. Ai margini del patrimonio".</p>

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti
Denominazione del progetto:	Conservatorio di Musica S. Cecilia - parco della Musica di Villa Battistini
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 50.000
Descrizione del progetto:	Il Conservatorio di Musica S. Cecilia - parco della Musica di Villa Battistini, frequentato da 150 alunni provenienti da tutta la Provincia di Rieti, era destinato alla chiusura per mancanza di risorse finanziarie. Il contributo della Fondazione permetterà il completamento dell'anno di studi 2014-2015.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno
Denominazione del progetto:	"Natale con i tuoi 2014"
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 32.000
Descrizione del progetto:	Il progetto, che ha impegnato economicamente la Fondazione e visto la collaborazione di tutte le associazioni culturali ed il Comune di Foligno, ha previsto una serie di eventi dedicati ai bambini per tutto il mese di dicembre. Il 2 dicembre è stato presentato il cartellone di eventi che hanno interessato la città di Foligno dal 5 dicembre al 6 gennaio. L'iniziativa ha rappresentato un'importante sinergia che ha visto la Fondazione attore protagonista nel mettere in rete tante energie del tessuto associativo locale, concorrendo a rendere più vitale il centro storico della città, con installazioni rivolte ai più giovani e a misura di famiglia.

Nome della Fondazione:	Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Denominazione del progetto:	Crow Prato
Contributo deliberato dalla Fondazione nel 2014:	€ 25.000
Partner operativi:	Fondazione Museo del Tessuto, Camera di Commercio di Prato, Unione Industriale Pratese
Descrizione del progetto:	Il progetto è nato nell'intento di sviluppare idee e riflessioni sul futuro di Prato attraverso un ampio processo partecipativo ritenuto fondamentale per il rilancio economico della città. Sono stati organizzati tavoli tematici per stimolare riflessioni e approfondimenti, attivare nuove energie, dare visibilità ad idee innovative e individuare possibili strategie e collaborazioni per la nuova costruzione di una "nuova identità di Prato". Sono stati assegnati due premi ai cui vincitori saranno dedicati programmi di sviluppo e supporto.

4.1.3 Beneficiari delle iniziative

Concluse le analisi di dettaglio relative ai principali settori di intervento, da questo paragrafo in poi l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni prosegue con una serie di approfondimenti riferiti all'insieme delle erogazioni di tutti i settori e dedicati in sequenza alle altre variabili indicate nel paragrafo 4.1⁴⁰.

Questo paragrafo è dedicato all'esame delle organizzazioni beneficiarie dei contributi.

Come già osservato in apertura del Capitolo, i beneficiari tipici dei contributi delle Fondazioni sono istituzioni pubbliche oppure enti e organismi privati *non profit* che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Questi soggetti costituiscono il tramite per il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio delle comunità a cui, in ultima istanza, si rivolge l'azione delle Fondazioni.

La Tab. 4.11 propone un primo livello generale di analisi evidenziando in che proporzione le risorse delle Fondazioni sono state destinate alle due grandi categorie di soggetti appena richiamate: i soggetti pubblici e quelli privati. Nel 2014 la distribuzione ricalca sostanzialmente quella dell'anno precedente: i soggetti beneficiari privati confermano la posizione di netta preminenza rispetto a quelli pubblici ottenendo il 67,7% degli importi erogati e il 69,1% del numero di interventi (nel 2013 erano rispettivamente il 67,1% e il 69,6%).

Il dato ribadisce il prevalente interesse delle Fondazioni a operare in rete con le altre realtà del privato sociale presenti nei territori. E' infatti attraverso questa collaborazione, sostanziata non solo da contributi finanziari ma anche da una cooperazione progettuale sempre più articolata, che le Fondazioni puntano a realizzare il modello di pluralismo e sussidiarietà orizzontale più volte richiamato in questo Capitolo, un modello a cui le Fondazioni si ispirano con convinzione ritenendolo il più idoneo a dare risposte efficaci per il miglioramento della qualità di vita delle comunità di riferimento.

Analizzando le categorie specifiche di beneficiari (Tab. 4.12), si osserva nel comparto dei soggetti privati la conferma al primo posto, in lieve aumento rispetto al 2013, della categoria Fondazioni con il 30,8% degli importi erogati e il 14,7% del numero di interventi (nel 2013 erano rispettivamente il 29,6% e il 14,8%).

In seconda posizione si colloca, in leggera diminuzione rispetto al 2013, l'eterogenea categoria dell'associazionismo privato, (con le Associazioni di promozione sociale e le Altre associazioni private di varia natura) a cui va complessivamente l'11,3% degli importi erogati e il 25,1% degli interventi.

Seguono gli Altri soggetti privati (anche qui un raggruppamento molto diversificato di enti,

⁴⁰ Come già evidenziato nel paragrafo 4.1 queste analisi di dettaglio non tengono conto delle erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro, per le quali è prevista una forma semplificata di rilevazione che non contempla tutte le variabili qui indagate, e gli interventi relativamente ai quali, in sede di rilevazione, non sono stati forniti dalle Fondazioni tutti i necessari elementi informativi.

istituti, consorzi e comitati di natura privata, operanti sul territorio con le più disparate finalità di pubblico interesse) con il 10,7% degli importi e il 10,6% delle iniziative.

Al quarto posto si trovano le Organizzazioni di volontariato a cui è destinato il 6,9% degli importi erogati. Si rinvia a quando già osservato nel paragrafo 4.1.2.2 per evidenziare il rilievo e le peculiarità del rapporto delle Fondazioni con il mondo del Volontariato.

Gli altri soggetti considerati presentano quote di incidenza minori rispetto alle prime categorie osservate; in ordine decrescente di importi ricevuti essi sono: le Cooperative sociali (3,2% degli importi), gli Enti religiosi e di culto (2,5%), le Imprese Sociali (0,2%) e le Cooperative dello Spettacolo dell'informazione e del tempo libero (0,2%).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari pubblici, che come già evidenziato ottengono complessivamente il 32,3% delle erogazioni delle Fondazioni, si rafforza la prevalenza degli Enti locali a cui va il 17,0% degli importi totali e il 15,1% del numero di iniziative (nel 2013 le quote erano rispettivamente il 13,7% e il 13,8%).

Seguono in graduatoria: le Scuole e Università pubbliche (8,7% del totale importi erogati) e gli Enti e Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche (3,5% degli importi totali) entrambi in flessione rispetto ai dati del 2013 che rispettivamente registravano il 10,0% e il 4,5%.

A distanza chiudono la graduatoria gli Altri enti pubblici (2,1%) e le Amministrazioni Centrali (1,2%).

4.1.4 Tipo di intervento

Le erogazioni delle Fondazioni, come è già stato ampiamente illustrato sin qui nel Rapporto, sono dirette a sostenere interventi molto diversificati in funzione delle specifiche finalità perseguite. Attraverso la promozione e il sostegno di questa varietà di azioni le Fondazioni esprimono la capacità, che è loro propria e ne costituisce un punto di forza, di interagire flessibilmente con le problematiche del territorio, dando impulso a strumenti di intervento selezionati in una gamma molto ampia, riconosciuti di volta in volta come i più idonei a fornire le risposte auspiccate.

La Tab. 4.13 illustra i principali tipi di intervento realizzati nel 2014.

Al primo posto in graduatoria, in crescita rispetto all'anno precedente, vi sono i Contributi generali per la gestione ordinaria; essi raccolgono il 23,3% degli importi erogati e il 16,9% del numero di interventi (nel 2013 le incidenze erano rispettivamente 20,4% e 14,4%). Si tratta di contributi destinati alle organizzazioni beneficiarie in ragione di un apprezzamento generale dell'attività istituzionale da esse svolta e diretti a un supporto complessivo della gestione, non correlato a progettualità specifiche preventivamente individuate.

In seconda posizione vi è la Realizzazione di progetti con pluralità di azioni integrate con il 21,6% degli importi e il 20,1% del numero di interventi. In questa categoria di interventi sono comprese le progettualità articolate, che, prevedendo una pluralità di azioni, attori e scopi, sottendono una gestione progettuale di complessità medio-alta. La consistente quota

di incidenza di questa tipologia, seppure in lieve diminuzione rispetto al 2013 (quando raccoglieva il 23,6% degli importi), attesta il perdurante impegno delle Fondazioni ad innescare sul territorio progettualità di elevato “spessore”, offrendo così risposte commisurate al crescente grado di complessità dei problemi da affrontare, e agendo al contempo come propulsore nell’innalzamento qualitativo delle capacità progettuali degli attori del territorio.

La terza principale forma di intervento alimentata dalle erogazioni delle Fondazioni è la Costruzione e ristrutturazione di immobili con il 14,7% degli importi e il 9,7% del numero di iniziative. Questa linea di intervento (in crescita rispetto all’anno precedente) è sempre stata particolarmente presidiata dalle Fondazioni, sia per la propensione delle stesse a dare concretezza ai propri interventi portando tangibili e duraturi benefici al patrimonio artistico, civile e religioso delle comunità, sia per il fatto che spesso le Fondazioni sono tra i pochi attori del territorio in grado di affrontare le ingenti spese di opere di ristrutturazione edilizia.

Gli altri tipi di finalizzazione censiti presentano incidenze decisamente minori di quelle relative alle tipologie già osservate. Limitando la citazione a quelle che pesano sul totale degli importi erogati per almeno l’1%, si rilevano nell’ordine: Produzione di opere e rappresentazioni artistiche (5,4%), Borse di studio (4%), Allestimenti, Arredi e Attrezzature (3,9%), Sviluppo dell’organizzazione (3,6%), Sviluppo di programmi di studio e di alta formazione (3,1%), Attrezzature specialistiche e tecnologicamente avanzate (3%), Sussidi Individuali (2,8%), Restauro e conservazione di beni storici e artistici (2,8%), Mostre ed esposizioni (2,1%), Avviamento di Progetti e Attività Economiche (2%), Conferenze e Seminari (1,4%), Fondi di dotazione (1,1%).

Si fa rinvio alla Tab. 4.13 per la rassegna completa delle tipologie di intervento censite, comprendente anche quelle con incidenze inferiori all’1% degli importi erogati.

4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti

L’esame delle caratteristiche principali degli interventi erogativi delle Fondazioni si completa in questo paragrafo dove vengono analizzati alcuni ulteriori profili delle iniziative indagate.

Anche in questo caso, come per le variabili esaminate nei due precedenti paragrafi, le analisi si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2014, essendo infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali il dettaglio informativo raccolto è più limitato) e gli interventi che non presentavano informazioni relativamente alla variabile indagata.

I dati del 2014 ribadiscono la predominanza dell’impostazione “erogativa”⁴¹ delle Fondazioni (il modello *granting* dell’esperienza anglosassone) sebbene, come già osservato, siano in

⁴¹ Come già ricordato all’inizio di questo Capitolo, il modello erogativo (o *granting*) prevede il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l’erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, ai quali è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell’altro approccio tipico (c.d. “operativo”, ovvero *operating* nella dizione anglosassone) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

aumento i casi di rimodulazione di questo approccio in una versione tesa a garantire alla Fondazione una compartecipazione alla formulazione di strategie e criteri attuativi degli interventi (configurandosi così quel modello “misto” di cui si è parlato a inizio Capitolo, tipico delle Fondazioni di origine bancaria).

Le prime due variabili qui esaminate consentono di cogliere questo aspetto, offrendo un quadro d'insieme degli orientamenti di sistema riguardo al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi e all'origine dei progetti.

La modalità del Sovvenzionamento di opere e servizi (Tab. 4.14), tipica espressione dell'approccio “erogativo”, si conferma largamente prevalente anche nel 2014 coprendo l'87,6% degli importi erogati e il 93,8% del numero di iniziative. A conferma di quanto sopra osservato si registra però una correzione verso il basso della quota di incidenza rispetto al 2013 (nel 2013 era il 91,8% degli importi e il 94,4% delle iniziative).

Aumentano infatti le altre due modalità rilevate: le Iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni passano, quanto a importi erogati, da 6,1% del 2013 al 9% del 2014 e, quanto al numero di interventi, dal 4,5% al 5,1%. Gli interventi realizzati tramite Imprese strumentali (altra modalità che implica un coinvolgimento più pieno della Fondazione nel governo dei progetti) arrivano a coprire il 3,4% degli importi e l'1,1% delle iniziative (erano rispettivamente il 2,1% e l'1% nel 2013).

La propensione delle Fondazioni ad assumere la regia delle iniziative finanziate (o a comparteciparvi in un ruolo primario) è misurata anche dalla variabile Origine dei progetti sostenuti (Tab. 4.15), che indaga sulla fonte da cui origina l'idea primaria delle iniziative. Anche in questo caso si osserva una dinamica analoga a quella vista per la variabile precedente.

Gli interventi che originano da proposte di terzi sono sempre la maggioranza, con il 59,9% degli importi erogati e il 64,5% del numero di iniziative, ma diminuiscono rispetto al 2013 a favore delle altre due modalità censite (nel 2013 la quota era del 64,7% per gli importi e 72,1% per il numero di interventi).

I progetti di origine interna alle Fondazioni passano da 17,3% a 20,5% degli importi e da 8,9% a 9,5% del numero di iniziative. Le erogazioni conseguenti a bando, nel 2014 segnano un progresso dal 18% al 19,6% degli importi e dal 19,1% al 26% quanto a numero di iniziative.

Lo strumento del bando per la selezione dei progetti da finanziare, indicato peraltro anche come modalità da privilegiare nel recente Protocollo d'intesa siglato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Acri, è spesso concepito dalle Fondazioni come via intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri. Utilizzando le diverse modulazioni che lo strumento consente (bandi aperti o chiusi, bandi di idee, bandi di co-progettazione, ecc.) le Fondazioni attivano processi coerenti con una loro visione dei bisogni della comunità e delle risposte più adatte a soddisfarli, stimolando così i proponenti dei bandi a conformare il loro disegno progettuale a quella visione. In tal modo, in definitiva, le Fondazioni finiscono per esercitare una funzione di indirizzo strategico degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase esecutiva degli stessi; con il vantag-

gio di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture e di stimolare e valorizzare al tempo stesso le competenze progettuali “esterne” presenti sul territorio. Un'altra caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti nel sostegno alle iniziative (c.d. erogazioni in pool). L'argomento viene qui sviluppato con riferimento alle collaborazioni realizzate con tutti i *partner* censiti, mentre nel paragrafo successivo si presenterà un approfondimento particolare sulle collaborazioni tra Fondazioni di origine bancaria.

Le forme di collaborazione tra *partner* possono essere di varia natura, spaziando da una partecipazione esclusivamente finanziaria al progetto a un coinvolgimento di tipo anche gestionale e operativo, con l'impiego di proprie risorse manageriali e tecniche nelle fasi di pianificazione, attuazione e controllo del progetto.

Nel raggruppamento delle erogazioni *in pool* vengono esaminati gli interventi in cui si presentano collaborazioni di questo secondo tipo, mentre le forme di coinvolgimento solo finanziario sono analizzate successivamente attraverso gli andamenti della variabile “cofinanziamento”. Nel 2014 le erogazioni *in pool* hanno interessato il 16,3% degli importi erogati e il 4,3% delle iniziative (Tab. 4.16), ad evidenza di una dimensione del fenomeno apprezzabile e in crescita (il peso percentuale degli importi erogati nel 2013 era 13,1%).

In sintonia con quanto già osservato riguardo ai soggetti beneficiari dei contributi, anche nelle *partnership* qui esaminate le collaborazioni più ricorrenti sono con i soggetti privati del terzo settore (tra cui le altre Fondazioni di origine bancaria), impegnati nel 39,5% dei casi. Gli Enti della pubblica amministrazione sono invece coinvolti nel 36,3% dei casi (in linea con il 2013). La restante quota delle progettualità compartecipate dalle Fondazioni con altri soggetti (il 24,2%) vede coinvolto un ventaglio eterogeneo di enti (es.: enti di ricerca, strutture socio-sanitarie, enti ecclesiastici, organizzazioni internazionali, imprese, ecc.), a conferma dell'ampiezza della rete di relazioni che le Fondazioni intrattengono, nel perseguimento della loro missione, con le più varie espressioni del territorio di riferimento.

Relativamente alle forme di Cofinanziamento, che come si è visto riguardano il concorso finanziario di altri soggetti al sostegno dei progetti, si osserva una notevole incidenza del fenomeno e un *trend* di consistente crescita (Tab. 4.17). Le iniziative cofinanziate da altri soggetti erogatori nel 2014 hanno interessato il 40,6% degli importi e il 30% del numero (nel 2013 erano rispettivamente il 23,3% e il 24%) .

La richiesta di cofinanziamento è posta spesso dalle Fondazioni come requisito obbligatorio per la concessione del contributo, sia con lo scopo di promuovere un effetto moltiplicatore delle risorse investite, sia come indiretta forma di ulteriore validazione della serietà e affidabilità dell'iniziativa finanziata.

L'entità del co-finanziamento è spesso indicatrice del ruolo della Fondazione nell'ambito del progetto finanziato. Vi è il caso in cui la quota di finanziamento della Fondazione è maggioritaria, o comunque molto rilevante, al punto che senza di essa difficilmente il progetto potrebbe essere realizzato. All'opposto, può esservi una preponderante incidenza di risorse

provenienti da altri soggetti, con un impegno della Fondazione molto limitato e di valenza solo marginale. In mezzo ai due casi prospettati vi è ovviamente una graduazione ampia di situazioni intermedie.

I dati raccolti con la rilevazione dell'Acri consentono alcune interessanti valutazioni in proposito. Le somme impegnate dalle Fondazioni nel 2014 per interventi assistiti da forme di co-finanziamento (di qualsiasi entità) ammontano a 351,6 milioni di euro su 6.811 progetti (nel 2013 erano 195,4 milioni di euro su 5.244 progetti); a fronte di questo impegno, il valore complessivo dichiarato delle progettualità realizzate è di 1.548,5 milioni di euro (erano 1.135,9 nel 2013). Ciò significa che per ogni euro investito dalle Fondazioni nel sostegno di progetti se ne sono sommati circa 3 e mezzo.

Questo calcolo grezzo dell'effetto moltiplicatore dell'intervento delle Fondazioni può essere affinato circoscrivendo l'analisi ai progetti in cui la Fondazione giochi un ruolo determinante e trainante, quelli cioè in cui è effettivamente l'investimento della Fondazione ad attrarre altre risorse e non viceversa. A tal fine si è assunto come parametro la presenza di un contributo della Fondazione almeno pari al 40% del valore progettuale complessivo. I dati del 2014 espongono in questo caso un impegno delle Fondazioni di 238,6 milioni di euro (erano 105,9 nel 2013), a fronte del quale si è sviluppata una progettualità del valore di 408,6 (erano 168,1 milioni nel 2013). In questo caso dunque l'investimento di un euro delle Fondazioni ha mobilitato un *plus* di risorse di oltre 70 centesimi.

4.1.6 *Partnership di sistema*

Da alcuni anni a questa parte uno specifico paragrafo del Rapporto è dedicato alla descrizione delle principali iniziative scaturite dalla cooperazione tra le Fondazioni di origine bancaria per la realizzazione di interventi coordinati e proiettati in un orizzonte pluriennale.

Questi progetti sono talvolta frutto dell'iniziativa diretta di alcune Fondazioni che autonomamente decidono di mettere in comune con altre le proprie esperienze, competenze e risorse per la realizzazione di un progetto condiviso. In altri casi l'impulso viene dall'Acri, dove prendono corpo ipotesi di progettualità comune aventi finalità di portata sistemica, di respiro spesso nazionale, con successiva volontaria adesione alle stesse da parte delle Fondazioni che ne condividono gli obiettivi.

In entrambi i casi la coralità dell'approccio al progetto è un fattore essenziale di successo, per motivazioni diverse che possono variamente intrecciarsi tra di loro.

Una prima può essere certamente la scala territoriale dei problemi che si vogliono affrontare, quando essi si estendono oltre i confini locali in cui tradizionalmente operano le Fondazioni, richiedendo perciò la costituzione di una rete di soggetti che permetta una più ampia copertura geografica.

Un secondo motivo di innesco della cooperazione può ritrovarsi nella dimensione economica del progetto, quando essa è tale da richiedere la mobilitazione di risorse che nessuna Fondazione potrebbe (o riterrebbe opportuno) investire da sola.

La *partnership* può essere dettata talora anche dalla necessità di affrontare con maggiore efficacia iniziative complesse e altamente innovative, rispetto alle quali si reputi opportuno combinare competenze complementari delle singole Fondazioni, derivanti da specializzazioni diverse maturate nella rispettiva esperienza.

Può influire, infine, il perseguimento da parte delle Fondazioni di obiettivi di maggiore efficienza e razionalizzazione degli interventi, con la conseguente ricerca di una sincronizzazione degli sforzi con altri attori, capace di evitare la dispersione delle utilità prodotte e di conseguire un maggiore impatto.

Ma effetti positivi della cooperazione tra Fondazioni possono intravedersi anche andando oltre le specifiche motivazioni che l'hanno attivata.

Ad esempio, lo sviluppo di competenze integrate negli ambiti disciplinari dei progetti realizzati, con messa in circolarità delle professionalità specifiche maturate da ciascuna Fondazione nel proprio ambito territoriale. Oppure, la più efficace disseminazione dei risultati e delle buone prassi derivanti dai progetti, facendo leva sulla più ampia platea di titolari coinvolti, ognuno dei quali motivato a promuovere sul proprio territorio gli esiti positivi della propria azione. Non da ultima, l'opportunità di affermare su scala nazionale una soggettività "di sistema" delle Fondazioni di origine bancaria, completandone e rafforzandone il profilo di ruolo e di responsabilità sociale nello scenario istituzionale del Paese.

Come nel precedente Rapporto si fornisce di seguito una rassegna delle principali iniziative avviate, in essere o conclusesi nel 2014.

* * *

FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI

Il Fondo Nazionale Iniziative Comuni è il risultato di una iniziativa Acri approvata dall'Assemblea del 4 aprile 2012. L'idea del Fondo nasce dall'esigenza, più volte manifestatasi nel corso degli anni, di fornire una risposta da parte del sistema delle Fondazioni a situazioni sia di carattere emergenziale, che strategico/istituzionale. Alcuni esempi sostenuti sono stati: gli interventi post terremoto in Abruzzo, in Haiti e in Emilia o l'intervento in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Si tratta di iniziative in cui si è ravvisata l'opportunità di un intervento comune e corale da parte delle Fondazioni per manifestare il proprio impegno e la propria presenza in risposta a esigenze ritenute prioritarie o di particolare rilevanza generale.

Le citate iniziative sono state realizzate con una azione di chiamata a raccolta di risorse finanziarie attivata da Acri nei confronti delle Fondazioni associate, successivamente al manifestarsi della specifica esigenza. Questa modalità di raccolta, non essendo pianificabile, è andata spesso a inserirsi in maniera estemporanea nell'attività istituzionale delle Fondazioni, con conseguenti difficoltà nel reperimento delle risorse.

Per ovviare a questo inconveniente si è pertanto deciso di dare vita al Fondo Nazionale Iniziative Comuni che ha lo scopo di raccogliere in maniera sistematica le risorse da parte delle Fondazioni aderenti. Al fine di garantire sia una omogenea contribuzione da parte delle Fondazioni, che una coerenza tra l'impegno a favore del Fondo e le risorse disponibili in capo a ciascuna di esse, gli importi annuali di contribuzione al Fondo sono determinati sulla base di una percentuale dell'Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserva patrimoniale o a copertura di disavanzi pregressi.

L'individuazione delle iniziative cui destinare le risorse del Fondo vengono quindi determinate dagli organi Acri potendo contare preventivamente su un ammontare noto di risorse a disposizione. Due sono stati sino ad oggi gli impieghi del Fondo. Il primo, di carattere strategico, a copertura degli impegni assunti a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Acri-Volontariato⁴², l'altro, di carattere emergenziale, a sostegno delle popolazioni della Sardegna colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013.

Partner

All'iniziativa hanno aderito 81 Fondazioni associate che, nel 2012, hanno siglato con Acri un protocollo, di durata quinquennale, che regola i reciproci impegni.

Risorse disponibili

Le Fondazioni aderenti destinano annualmente al Fondo nazionale lo 0,3% dell'Avanzo di gestione netto. L'importo complessivo dell'accantonamento, per la sua terza annualità (2014), è pari a circa 3,3 milioni di euro.

⁴² Per un dettaglio sull'Accordo Acri-Volontariato si veda il paragrafo 4.1.2.2.

FONDAZIONE CON IL SUD

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia – regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 – attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione con il Sud non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo di comunità locali attive, coese e solidali, di organizzazioni della società civile pluralistiche e partecipate, capaci di esprimere bisogni e proposte condivisi. L'esperienza di una moderna filantropia propria delle Fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono quindi gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione.

Partner

La Fondazione nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dal Forum del Terzo Settore e dall'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, dalla Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, dalla Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, da Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione-Co.Ge.

Risorse investite

La Fondazione con il Sud si è costituita alla fine del 2006 con un patrimonio di circa 315 milioni di euro, di cui 210 milioni versati dalle 77 Fondazioni aderenti e i restanti 115 milioni provenienti dai fondi speciali del volontariato (ex D.M. 11.09.2006).

Oltre a tali risorse, nei sette anni di attività, le Fondazioni aderenti hanno versato ulteriori contributi finalizzati a sostenere l'attività erogativa per circa 210 milioni di euro complessivi.

Risultati

Nel periodo 2007-2014 la Fondazione ha finanziato 361 Progetti Esemplari, 279 programmi di sostegno delle reti di volontariato, 62 iniziative speciali e l'avvio delle prime cinque Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno (Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Fondazione di Comunità Val di Noto, Fondazione di Comunità San Gennaro).

Le risorse messe complessivamente a disposizione, attraverso le numerose iniziative promosse, sono state pari a circa 134 milioni di euro, con un valore medio unitario dei contributi assegnati di circa 191.000 euro. Ulteriori 54 milioni di euro sono stati destinati a bandi e iniziative in corso di implementazione a fine 2014 o da avviare nel 2015, oltre a circa 40 milioni di euro destinati al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA COLPITE DAL TERREMOTO

Il sisma che il 20 e il 29 maggio e il 3 giugno del 2012 ha colpito le popolazioni delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia ha generato presso le Fondazioni un forte coinvolgimento che si è tradotto in una adesione ampia e convinta alla iniziativa di solidarietà promossa da Acri, mettendo a disposizione delle collettività interessate un totale di oltre 5,7 milioni di euro da destinare alla realizzazione di iniziative coordinate da Acri, su proposta delle Fondazioni operanti nei territori colpiti dal sisma. L'importo messo a disposizione complessivamente dalle Fondazioni, includendo anche i fondi destinati dalle Fondazioni locali, è risultato essere di circa 24 milioni di euro.

A fine 2013, Acri ha sottoscritto con l'Associazione federativa dell'Emilia-Romagna un protocollo d'intesa per l'impiego delle risorse raccolte. L'Associazione regionale ha inoltre promosso e finanziato un'azione di monitoraggio sugli interventi per il terremoto incaricandone Action Aid.

Le risorse sono state destinate al sostegno di 12 progetti volti al recupero delle strutture scolastiche che hanno subito lesioni per il terremoto, classificate con la lettera E nei comuni delle province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna, secondo la seguente distribuzione delle risorse per provincia: Modena 45%; Ferrara 34%; Reggio Emilia 11%; Bologna 10%.

Partner

All'iniziativa comune coordinata da Acri hanno aderito 78 Fondazioni.

Risorse investite

Oltre 5,7 milioni di euro per l'iniziativa comune promossa da Acri, più altri 18,4 milioni di euro circa erogati dalle Fondazioni per iniziative autonomamente definite e realizzate.

R'ACCOLTE. L'ARTE DELLE FONDAZIONI

Il progetto è finalizzato al censimento delle collezioni d'arte delle Fondazioni di origine bancaria con l'obiettivo primario di realizzare la catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime. E' stata costituita una banca dati in rete, accessibile dall'area riservata del sito *web* di Acri, che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Il progetto consente non solo di sviluppare una maggiore cooperazione tra le associate per iniziative comuni, ma permette altresì una maggiore diffusione delle conoscenze e informazioni sull'entità e sul valore del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. Oltre a identificare il bene culturale e le sue qualità intrinseche, *R'Accolte* si candida a divenire un "laboratorio di ricerca" storico-artistico, in grado di creare le premesse per un'azione finalizzata alla valorizzazione dei beni culturali delle Fondazioni. La base del lavoro svolto può definirsi "anagrafica" per l'essenzialità dei dati rilevati, ma, grazie alla conoscenza specifica del singolo bene, alle sue finalità e alla relazione con il contesto culturale e territoriale, rappresenta il solido presupposto per ogni altra azione di approfondimento come la catalogazione, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Il lavoro promosso e sostenuto da Acri è articolato in un impegno conoscitivo di base che si è tradotto in un'operazione complessa di indagine e documentazione, in continuo sviluppo, e condotta con rigore scientifico, anche grazie al lavoro corale degli operatori e collaboratori delle singole Fondazioni, che ha portato alla registrazione e alla consultazione informatica dei dati e delle immagini di oltre 12.000 opere, appartenenti a 71 collezioni d'arte. Alla "tutela oggettiva" del bene, svolta dalle singole Fondazioni, Acri ha voluto contribuire attraverso la divulgazione della conoscenza della fisionomia di questo particolare panorama artistico aprendo (nel dicembre del 2012) al pubblico esterno il sito "*R'Accolte*": la banca dati in rete, ora accessibile a tutti (raccolte.acri.it), rende dunque fruibili le informazioni sull'entità e la composizione delle collezioni d'arte, favorendo la diffusione della conoscenza del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. Sempre nell'ambito del progetto *R'Accolte*, dopo l'esposizione bolognese dedicata al barocco emiliano, lo scorso ottobre 2014 a Milano, presso le Gallerie d'Italia, si è tenuta la mostra, "Da Tiepolo a Carrà. I grandi temi della vita nelle collezioni delle Fondazioni", promossa dalla Fondazione Cariplo. Si è trattato di un percorso espositivo con capolavori di tre secoli di pittura italiana -Seicento, Settecento e Novecento- provenienti dalle collezioni di otto Fondazioni, che hanno integrato e completato il nucleo pittorico ottocentesco dalle raccolte d'arte della Fondazione Cariplo, esposto permanentemente alle Gallerie d'Italia.

Per rispondere ad alcune esigenze delle Fondazioni relative alla gestione interna dei dati delle opere e al contempo favorire l'aggiornamento dei contenuti del progetto *R'Accolte*, è stato inoltre realizzato un prodotto informatico atto a organizzare i dati "sensibili" delle singole opere d'arte. DBArte, infatti, è uno strumento studiato per supportare gli uffici delle Fondazioni, curatori del patrimonio artistico, a sistematizzare in formato elettronico l'insieme dei dati relativi allo stato biografico delle opere, permettendo di integrare i parametri già previsti

nella scheda di catalogazione di *R'Accolte* con altre informazioni di carattere amministrativo e gestionale.

Partner

Attualmente a *R'Accolte* aderiscono 59 Fondazioni con 71 collezioni.

Risorse impiegate

Per le spese d'impianto del prodotto informatico e per la realizzazione del sito *R'Accolte*, Acri ha sostenuto il costo complessivo di circa 100.000 euro. Per la gestione del progetto la spesa annua è di circa 15.000 euro.

Risultati

Sono state catalogate finora 12.069 opere di cui 6.386 dipinti, 1.784 disegni e 798 sculture. La catalogazione comprende anche un nucleo consistente di circa 1.087 opere tra ceramiche, porcellane, maioliche e vetro. Sono catalogate, inoltre, opere di numismatica (440), stampe (930), arte contemporanea (139) e foto d'autore (375), cui vanno aggiunte opere che comprendono arredi antichi e strumenti musicali (130). Attualmente è in corso la schedatura di importanti collezioni che, per la fine di quest'anno, incrementeranno la banca dati di oltre 2.000 opere.

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE

L'Associazione *Osservatorio dei Mestieri d'Arte* (OmA) nasce nel 2010 su proposta dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e diviene associazione senza scopo di lucro delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, con sede e personale specializzato a Firenze presso l'Ente Cassa di Risparmio. La partecipazione si è immediatamente estesa anche ad altre Fondazioni italiane interessate a valorizzare, conservare e tutelare il patrimonio storico artistico, con particolare riferimento all'artigianato artistico di qualità. L'allargamento a tutto il territorio nazionale di questa esperienza di successo vuole rappresentare un contributo alla rinascita della qualità, all'occupazione qualificata dei giovani e all'immagine di un paese che deve gran parte del patrimonio storico e culturale all'abilità e alla competenza degli artigiani del passato. La rivista bimestrale "OmA", la cui redazione riunisce rappresentanti delle Fondazioni di origine bancaria aderenti all'Associazione, il portale *web*, la *newsletter* mensile e il *blog* dei giovani artigiani "OmA Ventiquaranta" sono alcuni degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione per promuovere i mestieri d'arte in contesto nazionale e estero, con l'obiettivo di creare una rete europea di istituzioni per favorire la comprensione delle varie identità culturali e approfondire i temi della qualità delle produzioni. OmA persegue i suoi obiettivi mediante un'articolata attività editoriale, conferenze, convegni, *workshop* e didattica a sostegno dei mestieri d'arte.

Partner

Attualmente fanno parte dell'Associazione OmA, 18 Fondazioni di origine bancaria:

Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione con il Sud.

Risorse

E' stato stabilito per la sola annualità 2015 di ridurre a € 3.000 la quota associativa; questo in funzione dell'adesione al progetto www.italia-sumisura.it di 20 Fondazioni di origine bancaria facenti parti della Commissione Acri per l'Artigianato Artistico (e per la maggior parte già associate OmA) che hanno contribuito per lo stesso importo. Dal 2016 la quota associativa annua per l'Associazione OmA tornerà al suo importo originario di € 5.000.

TENDER TO NAVE ITALIA

Si tratta di un vasto progetto che utilizza la navigazione a vela per favorire processi di crescita e integrazione a beneficio di giovani appartenenti a categorie svantaggiate o a rischio. La Fondazione Tender to Nave Italia ha sviluppato una metodologia che consente a ragazzi portatori di disabilità psicofisiche e adolescenti resi fragili dal disagio familiare o sociale di vivere il mare da vicino, navigando a vela per cinque giorni lungo le coste del Tirreno su Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, il cui equipaggio è composto da personale della Marina Militare. Il Brigantino è stato costruito nel 1993 rispettando fedelmente la struttura di una nave del XIX secolo: è lungo 61 metri e largo 9, ha una superficie velica di 1.300 mq ed è in grado di alloggiare, oltre l'equipaggio, 24 ospiti. Nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Nave Italia ha navigato lungo tutte le coste italiane.

Le Fondazioni di origine bancaria si sono affiancate alla Fondazione Tender to Nave Italia per realizzare il progetto, i cui obiettivi sono al contempo terapeutici e formativi. La navigazione a vela, infatti, è unica per efficacia nell'insegnare regole di convivenza, rispetto degli altri e dell'ambiente, limiti e pregi di ciascuno e di se stessi. Un'efficacia misurata con specifici indicatori, come il livello di autostima, che la vita di bordo può rapidamente modificare. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono selezionati da organizzazioni di volontariato e scuole operanti in tutta Italia nel settore dell'assistenza ai disabili e nella prevenzione del disagio giovanile. L'iniziativa, avviata nel 2010, ha ricevuto fino ad oggi il sostegno di 33 Fondazioni con il coordinamento e il patrocinio di Acri.

Partner

La Fondazione Tender to Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, ha ricevuto nel 2014 il sostegno di 33 Fondazioni (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Agostino De Mari Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparo, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cariverona, Fondazione con il Sud, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Carical, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Sicilia, Fondazione BNC, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti), della Consulta Regionale delle Fondazioni Toscane e della Consulta Fondazioni Lazio, con il coordinamento e il patrocinio di Acri.

Risorse

Le risorse impiegate complessivamente nel 2014 dalle Fondazioni ammontano a 101.500 euro.

Risultati

Dal 2010, anno d'avvio della collaborazione con Acri, sono state 12 le regioni coinvolte per un totale di 69 progetti cofinanziati e 48 enti beneficiari. Nella stagione 2014 sono stati portati a termine 7 progetti, che hanno coinvolto 147 soggetti con disabilità o con disagi psicologici o sociali.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: INIZIATIVA ACRİ IN BURKINA FASO

Sulla base dei risultati positivi ottenuti dall'iniziativa Fondazioni4Africa in Senegal e Nord Uganda, promossa da quattro Fondazioni (Cariplo, Compagnia di San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Cariparma) per la prima volta insieme in una logica di sussidiarietà, di valorizzazione di percorsi di sviluppo e di massimizzazione dell'impatto complessivo degli interventi sostenuti, il Consiglio di Acri ha approvato la proposta della Commissione per la Cooperazione internazionale, elaborata nel corso del 2013, di dare avvio a un progetto più ampio in grado di coinvolgere diverse Fondazioni italiane, a favore di un altro Paese africano: il Burkina Faso. Il programma di attività prevede un intervento di durata triennale (2014-2016).

In linea con le anticipazioni fornite nel precedente Rapporto, per l'anno 2014 l'importo stanziato è di circa 1,6 milioni di euro messi a disposizione attualmente da 25 Fondazioni associate e dalle Regioni Piemonte, Toscana, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano (sono in corso contatti con altri Enti e Fondazioni associate). La *Leading Foundation* è stata individuata nella Fondazione Cariplo che, in nome e per conto proprio e dei soggetti partecipanti, compie gli atti relativi alla realizzazione dell'iniziativa.

Il progetto consiste in azioni di inclusione finanziaria delle popolazioni locali e della "diaspora", con interventi volti al rafforzamento istituzionale e organizzativo delle istituzioni di micro finanza, all'educazione finanziaria, all'offerta di prodotti di credito e investimento per sostenere attività produttive nelle aree rurali. L'iniziativa, che valorizzerà il ruolo centrale svolto dalle donne in attività generatrici di reddito, tenderà ad innescare meccanismi virtuosi di promozione allo sviluppo integrato di filiere, in cui risorse "a dono" verrebbero incrementate da risorse "a credito", così da sostenere interventi di dimensioni diverse e produrre un impatto complessivo più ampio. Un elemento caratterizzante dell'intera iniziativa è la valorizzazione del ruolo che le associazioni della diaspora burkinabè svolgono in interventi di co-sviluppo e nella promozione di partenariati tra territori in Italia e Burkina Faso.

Per quanto riguarda la *governance* del progetto, è stato istituito un apposito "Comitato di Indirizzo", con la responsabilità di orientamento, impulso e supervisione di tutte le fasi dell'intervento, da quella di progettazione esecutiva a quella di attuazione. La compagine dei soggetti attuatori è composta da quattro ONG (LVIA, CISV, ACRACCS e MANITESE) e altri due soggetti specializzati nel settore (CESPI e Fondazione Slow Food per la Biodiversità), scelti sulla base di criteri di competenza territoriale e di capacità di *networking*. A questi soggetti si potranno poi aggiungere altri *partner* e associazioni legate alla diaspora in funzione di specifiche esigenze che si manifesteranno nel corso della fase esecutiva. L'intervento potrebbe, inoltre, sostenere forme di investimento produttivo avviate in Burkina Faso da imprenditori locali, imprenditori italiani o migranti.

In collegamento con le azioni sopradescritte (attività nel settore della micro finanza, delle filiere di produzione agricola, dell'imprenditorialità femminile), verranno individuati specifici ambiti in cui sostenere organizzazioni di rappresentanza (associazioni di produttori, associazioni di imprenditrici, sindacati, ecc.) e soggetti pubblici coinvolti a livello locale o nazionale che potrebbero essere accompagnati nell'elaborazione di *policy* capaci di rendere più efficienti e trasparenti i meccanismi di *governance* di questi settori.

Con questa iniziativa Acri, oltre ai benefici che potranno derivare dalla collaborazione tra i diversi enti, ha inteso porre all'attenzione del mondo della cooperazione internazionale l'approccio delle Fondazioni di origine bancaria ai temi dello sviluppo, attraverso un'azione corale che veda coinvolte il maggior numero di Fondazioni in un intervento di carattere innovativo ed esemplare.

Partner

All'iniziativa hanno aderito 25 Fondazioni: Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparma, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Monte Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Monte di Parma, Istituto Banco di Napoli Fondazione. Alla *partnership* hanno aderito anche le Regioni Veneto, Piemonte, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Risorse

L'iniziativa prevede un intervento triennale (2014-2016); per il primo anno è stato stanziato un importo di circa 1,6 milioni di euro.

AGER 2

Ager, acronimo di "Agroalimentare e Ricerca", è un progetto triennale recentemente conclusosi, che ha visto la collaborazione di 13 Fondazioni e che si è posto l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore agroalimentare italiano (nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico) attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica. Particolare attenzione è stata rivolta a progetti con ricadute applicative con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di tecnologie, alla promozione e valorizzazione del capitale umano. Il progetto, nel triennio 2009-2012, ha avuto un contributo complessivo 27 milioni di euro.

Alla luce dell'esperienza positiva di *Ager*, avviata sette anni fa, le Fondazioni hanno manifestato l'interesse a proseguire l'iniziativa e hanno concretizzato il loro impegno mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato, gestito attraverso un'Associazione Temporanea di Scopo, che vede il coinvolgimento di un gruppo iniziale di 10 Fondazioni, un po' più ristretto rispetto al precedente, ma geograficamente più ampio. Nel 2014 è stata così avviata la seconda edizione del progetto denominato "*Ager 2*" con una dotazione finanziaria di 7,2 milioni di euro, con durata triennale, per rafforzare e consolidare la *leadership* delle produzioni di eccellenza italiane. Le risorse saranno convogliate nei seguenti quattro settori:

Acquacoltura

Agricoltura di montagna

Olio ed olio

Prodotti caseari

Ferme restando le precedenti modalità operative dell'intervento, per questa seconda edizione di *Ager* le Fondazioni hanno deciso di privilegiare ulteriormente i progetti di ricerca che dedicheranno particolare attenzione ai temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale. Sarà quindi prioritario il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche alle imprese e la loro ricaduta nei confronti della società civile.

Partner

A *Ager* 2 partecipano 10 Fondazioni, un gruppo geograficamente rappresentativo del territorio italiano composto da: Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione con il Sud, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Risorse

Le risorse programmate sull'iniziativa ammontano a 7.220.000 di euro.

YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM

L'iniziativa, denominata *Young Investigator Training Program*, prevede un programma di accoglienza di 1 mese a favore di giovani ricercatori italiani e stranieri, residenti all'estero, in laboratori italiani. Il progetto avviato nel 2014 con la collaborazione di 13 Fondazioni, è stato pubblicato con un apposito bando sul sito Acri.

L'obiettivo è quello di consentire ai giovani ricercatori che operano fuori dal nostro paese di stabilire contatti con colleghi italiani per apprendere nuove tecniche di laboratorio e essere inseriti in programmi di ricerca di interesse comune. I soggiorni di ricerca comprendono la partecipazione a congressi scientifici di rilevanza internazionale organizzati da centri di ricerca italiani.

La valutazione delle richieste di contributo sarà effettuata da un'apposita Commissione Acri, composta da rappresentanti delle Fondazioni, che potrà avvalersi di competenze esterne nella valutazione dei Congressi. I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: rispondenza agli obiettivi del bando e chiarezza e precisione nell'esposizione degli obiettivi e dei contenuti dell'iniziativa; caratteristiche dell'ente di ricerca proponente; caratteristiche internazionali dell'iniziativa, valutate sulla base del programma del congresso, dei relatori e del numero previsto di partecipanti; caratteristiche e disponibilità dei Centri di ricerca italiani ad ospitare giovani ricercatori.

Il budget previsto è di circa € 300 mila con l'assegnazione fino a 70 premi di ricerca dell'importo di 3.000 euro per giovani ricercatori dell'area europea, e di 4.000 euro per i giovani

ricercatori dell'area extra-europea. I destinatari sono le università, gli istituti di ricerca di natura pubblica e privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro ed impegnati attivamente nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.

Partner

All'iniziativa hanno aderito 12 Fondazioni: Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Banco di Sicilia, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Risorse

Le risorse messe a disposizione per il progetto ammontano a 300.000 euro.

FUNDER35. UN FONDO PER L'IMPRESA CULTURALE GIOVANILE

Lo stato attuale delle imprese culturali giovanili è caratterizzato da una forte fragilità strutturale e operativa, e dalla dipendenza da finanziatori pubblici e privati. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'esistenza delle imprese culturali giovanili è intimamente legata al ciclo di vita dei progetti per i quali ricevono occasionali finanziamenti che molto di rado riescono a innescare processi capaci di garantire un'attività più consolidata e costante. Funder35 è un'iniziativa "a bando" a carattere sperimentale di durata triennale (2012-2014), promossa da 10 Fondazioni di origine bancaria ed è nata nel 2011 nell'ambito dell'attività della Commissione per le Attività e i Beni culturali di Acri. Il bando intende selezionare e accompagnare le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Pertanto, il contributo si configura come un incentivo destinato a un numero limitato di soggetti che, oltre a distinguersi per la qualità dell'offerta culturale, nonché per una corretta politica del lavoro, si prefiggano chiari obiettivi di sostenibilità economica tramite specifici progetti di miglioramento. Sono sostenuti interventi tesi all'efficienza gestionale e finalizzati a rendere sostenibili nel tempo tali imprese e le loro attività attraverso:

- azioni mirate al consolidamento/valorizzazione della struttura organizzativa (come ad esempio iniziative di qualificazione del personale non artistico e dei servizi interni tramite percorsi di formazione e innesto di competenze manageriali);
- azioni finalizzate al rinnovamento delle modalità e degli strumenti di produzione (funzionali al rafforzamento, all'estensione, alla differenziazione dell'offerta quando non addirittura alla riconversione delle attività, attraverso *start up* di nuove iniziative);
- azioni orientate all'attivazione di collaborazioni stabili (ad esempio attraverso il meccanismo della residenza artistica) e aggregazioni/fusioni con altri soggetti del settore nella prospettiva di realizzare economie di scopo e di scala.

Per quanto riguarda il bando 2014, su un totale di 47 progetti pervenuti, ne sono stati finanziati 21, di cui 8 operanti in ambito teatrale, 3 in campo musicale e ciascuno degli altri 10 in diversi settori, quali l'arte contemporanea, la danza, l'editoria, gli eventi culturali e il turismo. I soggetti beneficiari, come già i vincitori del bando precedente, hanno collaborato tra loro per lo sviluppo di una comunità di pratica, al fine di condividere sia le competenze proprie delle singole organizzazioni, sia le numerose esperienze acquisite durante lo svolgimento dei progetti, nonché affrontare e approfondire temi di comune interesse quali, ad esempio, gli aspetti finanziari dell'impresa *non profit* e le strategie di *fundraising* e di *accountability* per i soggetti senza scopo di lucro. Anche in questa edizione, al fine di valorizzare l'attività di supporto alle imprese selezionate, sono state organizzate due giornate di formazione in cui è stato possibile approfondire alcuni nodi critici relativi alla progettazione culturale e allo sviluppo delle organizzazioni beneficiarie oltretutto assistere alla testimonianza di alcuni vincitori delle precedenti edizioni di Funder35.

Partner

L'iniziativa è promossa e sostenuta dalle seguenti 10 Fondazioni: Fondazione Cariplo, capofila del progetto, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Risorse

Per l'anno 2014, l'ammontare del fondo è stato di 1.000.000 di euro, destinato totalmente ai vincitori del bando.

PRIMA LE MAMME E I BAMBINI

Si tratta di un programma lanciato dall'ONG "Medici con l'Africa Cuamm" per garantire l'accesso gratuito al parto sicuro e la cura del neonato. L'obiettivo è arrivare a 125.000 parti assistiti nell'arco di 5 anni, in 4 distretti di 4 paesi africani. La scelta di Cuamm è da sempre quella di favorire il rapporto attivo con le comunità locali, le autorità sanitarie pubbliche e i servizi privati *non profit*. Il progetto, dunque, farà perno sulla collaborazione con Istituzioni Cattoliche del settore sanitario, che operano in Angola, Etiopia, Uganda, Tanzania che ricevono già un supporto governativo. La popolazione direttamente interessata sarà complessivamente di circa 1.300.000 abitanti, con 4 ospedali principali e 22 centri di salute periferici capaci di garantire il parto sicuro. L'accesso al parto assistito è la prestazione che più di ogni altra segna drammaticamente la differenza tra i diversi paesi e le diverse classi sociali. I problemi sono molti, e a volte banali: i costi, la difficoltà dei trasporti, la scarsità e la bassa qualità dei servizi locali. Le mortalità materne nei paesi coinvolti nel programma sono tra le più alte del mondo.

In Angola la mortalità materna è stimata a 14 ogni 1.000. In Etiopia è di 7 per 1.000. In Uganda è di 5 per 1.000. In Tanzania la mortalità materna è di 9 per 1.000. L'obiettivo è di raddoppiare in 5 anni il numero dei parti assistiti, passando dagli attuali 16.000 a oltre 33.000 l'anno, con un efficace coinvolgimento di ospedali e centri di salute governativi dei distretti di Chiulo in Angola, Wolisso in Etiopia, Aber in Uganda e Tosamaganga in Tanzania.

Un progetto ambizioso che è partito con il sostegno congiunto di 4 Fondazioni di origine bancaria e che ha raccolto un vasto consenso e un forte incoraggiamento da parte di molte istituzioni africane, della Chiesa Cattolica, del Governo italiano, di agenzie sanitarie internazionali, di enti locali, di organizzazioni professionali e della società civile.

Partner

Il progetto riceve il sostegno economico di 4 Fondazioni: Fondazione Cariparo, Fondazione Cariverona, Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo.

Risorse

Il costo del progetto quinquennale è di cinque milioni di euro.

Risultati

A 3 anni dall'avvio del progetto sono 69.803 i parti assistiti realizzati (di cui 4.999 parti cesarei) nei 4 ospedali (per un totale di 22.856) e nei distretti di riferimento (per un totale di 46.944); sono 154.909 le mamme assistite assieme ai loro bambini; sono 405 le persone formate.

FONDO GREEN STAR-COMPARTO BIONERGIE

Ream, l'unica Sgr italiana che ha per azionisti le Fondazioni di origine bancaria, ha avviato nel 2013 l'operatività del Fondo Green Star – Comparto Bioenergie che avrà la durata di 25 anni a decorrere dalla data di avvio del funzionamento. Il fondo ha lo scopo di creare un modello sostenibile e replicabile orientato alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, attraverso un *network* di piccoli impianti di cogenerazione alimentati a biomassa, situati su tutto il territorio nazionale. L'approvvigionamento delle biomasse sarà gestito in collaborazione con le cooperative sociali ed è previsto unicamente l'utilizzo di biomasse reperibili dai terreni boschivi e agricoli situati in aree prossime agli impianti. L'obiettivo del Fondo consiste nell'effettuare investimenti per circa 120 milioni di Euro in 16/17 impianti dislocati sull'intero territorio nazionale, in un periodo di circa 3 anni (2014-2016) che comprendono principalmente:

- impianti di piccola cogenerazione alimentati da biomasse solide. Si tratta di impianti cogenerativi con potenza elettrica installata non superiore a 1 MWe e potenza termica indicativamente pari a 4 MWT, dotati di una rete di distribuzione dell'energia termica prodotta (rete di teleriscaldamento) affinché si possa cedere tale energia a più edifici (industriali, commerciali, pubblici o privati);

- impianti di “microcogenerazione” alimentati da biocombustibili (biomasse trattate). Si tratta di impianti con produzione elettrica non superiore a 200 KWe e produzione termica non superiore a 2 MWT che verranno dotati di una rete di distribuzione dell’energia termica prodotta (rete di teleriscaldamento).

Nel 2014, il Fondo ha iniziato lo sviluppo del primo investimento in Sardegna, un impianto cogenerativo alimentato a biomassa per la produzione di energia elettrica e termica nella zona industriale “Sa Stoa”, nel Comune di Iglesias (CI). A inizio 2015 è partito a Caltagirone (CT) il secondo investimento del Fondo, che ha come obiettivo di replicare l’esperienza dell’iniziativa sarda in particolar modo dal punto di vista della valenza sociale del progetto.

Partner

Hanno aderito 3 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) e la Fondazione con il Sud.

Risorse investite

Il fondo ha complessivamente raccolto fino ad ora dalle Fondazioni circa 18 milioni di euro. Lo scopo è realizzare investimenti su tutto il territorio nazionale per un totale di 120 milioni di euro nel triennio 2014-2016.

PROGETTO VENTO E INIZIATIVE AD ESSO COLLEGATE

VENTO è il progetto per la realizzazione di una dorsale cicloturistica da VENEZIA a TORINO lungo il fiume Po elaborato dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano coordinato dal Prof. Paolo Pileri. Il progetto propone la realizzazione di una pista ciclabile di oltre 650 km, con l’intento di riattivare, riqualificare e completare il percorso ciclabile che corre lungo il fiume Po, da Venezia a Torino, che fungerebbe da elemento di attrazione ciclo turistica per centinaia di migliaia di persone. VENTO è l’asse portante di un sistema di mobilità dolce che vuole stare al passo con le grandi ciclovie europee che da anni sono solcate da milioni di cicloturisti. VENTO non è un progetto locale, ma un progetto del Paese: i 679 km di infrastruttura leggera ciclabile sono anche 679 km di *green economy*, di *green jobs* e di potenziale crescita dell’economia. In parte la ciclovie già esiste: 102 km sono piste ciclabili e pedalabili in sicurezza già esistenti (15%); 284 km sono percorsi pedalabili mettendo in sicurezza gli argini (42%); 148 km necessitano di pochi e semplici interventi per diventare pedalabili in sicurezza (22%); 145 km non sono pedalabili se non con interventi impegnativi (21%).

Collegata al progetto è l’iniziativa “VENTO Bici Tour” che, da due anni, viene sostenuta da tre Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano), per diffondere il progetto

VENTO nei territori di riferimento del Po. Si tratta di un tour che si svolge lungo il tracciato della ciclovia VENTO soffermandosi nelle piazze dei tanti centri attraversati per far conoscere meglio e per raccontare perché il progetto è importante e quali sono le potenzialità del cicloturismo ai cittadini, alle imprese nel territorio, alle associazioni, e alle amministrazioni. Collegato a VENTO vi è anche il bando “BREZZA”, lanciato nel 2014 da Fondazione Cariplo con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di studi di fattibilità di dorsali cicloturistiche lungo gli affluenti lombardi del fiume Po e connessi alla dorsale VENTO. Studi che, attraverso opportuni approfondimenti tecnici, urbanistici ed economici, hanno il compito di elaborare una proposta strategica per valorizzare e collegare i percorsi ciclabili esistenti mettendo in comunicazione tra loro luoghi di valore naturalistico, paesaggistico, turistico, culturale ed enogastronomico.

VENTO da una parte, e BREZZA dall’altra rappresentano due facce della stessa medaglia, che trasmettono il senso di un impegno rispettoso dell’ambiente, di una riscoperta dei paesaggi, delle culture e dei patrimoni locali, e di una rinascita dei territori a partire dalle eccellenze che ciascuno di essi è capace di esprimere. Un impegno che fa della bicicletta e della mobilità dolce un vero asse portante.

Partner e adesioni

Hanno aderito al progetto VENTO 165 Enti: 2 Regioni, 11 Province, 126 Comuni, 11 Parchi e altre (15) rappresentanze istituzionali, tra cui le due autorità fluviali (AIPO e ABPO); 82 Associazioni, tra cui Acri, e circa 4.600 cittadini privati. Il progetto è stato riconosciuto da Agenda Italia 2015, dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che, tra l’altro, hanno conferito il proprio patrocinio all’edizione 2014 del VENTO Bici Tour.

Risorse disponibili

Le risorse impiegate complessivamente per l’iniziativa VENTO Bici Tour 2014 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ammontano a 20 mila euro.

Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo per il bando BREZZA nel 2014 ammontano a 1.094.000 euro.

4.1.7 Localizzazione delle iniziative

Il legame con le comunità di appartenenza è uno dei tratti più peculiari delle Fondazioni. Esso è sempre stato molto stretto, ereditato dallo storico radicamento territoriale delle originarie Casse di Risparmio e, non a caso, riproposto dalla normativa di settore tra i requisiti ineludibili dell’attività delle Fondazioni.

I dati del 2014, illustrati in questo paragrafo, forniscono una puntuale conferma di questo nesso, riproponendo una situazione analoga a quella dell'anno precedente e di tutte le rilevazioni ancor più antecedenti (Tab. 4.18).

La quota preponderante dell'attività erogativa è destinata a iniziative che interessano il territorio di più diretto riferimento della Fondazione: la provincia (61,1% degli importi e 73,6% del numero di iniziative), e l'ambito regionale per le Fondazioni di dimensioni maggiori (26% degli importi e 21,5% delle iniziative). Globalmente, dunque, oltre l'87% delle risorse viene destinato all'interno del contesto regionale: una concentrazione certamente massiccia, ma che lascia intravedere alcune aperture delle Fondazioni, rispetto al passato, nei confronti di progettualità di orizzonte più esteso (nel 2013 infatti le erogazioni in ambito regionale superavano il 90%).

Le risorse assegnate oltre i confini regionali infatti aumentano: alle regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione va il 3,1% delle erogazioni (contro 1,6% nel 2013), ad altre ripartizioni geografiche è destinato il 7,5% degli importi (era 4,6% nel 2013) e infine il 2,3% degli importi erogati è finalizzato a interventi di valenza nazionale (il 2,5% nel 2013).

Nell'insieme quindi, questa componente "extra-regionale" dell'attività delle Fondazioni raggiunge un volume di poco inferiore al 13% degli importi erogati (era il 9% nel 2013), una quota certamente minoritaria, ma non più marginale nel panorama operativo delle Fondazioni. I dati richiamati peraltro danno riscontro di una nuova tendenza delle Fondazioni, mostratasi in più occasioni negli ultimi anni, a muoversi in un'ottica più sistemica, facendo rete tra loro, misurando le scelte di intervento con criteri di impronta non più strettamente localistica e partecipando a progettualità di respiro nazionale, spesso coordinate da Acri.

Un altro profilo interessante di analisi in merito alla destinazione territoriale delle erogazioni riguarda la loro distribuzione per area geografica, descritta nella Tab. 4.19⁴³.

Prima di addentrarsi nell'analisi dei dati è doveroso tenere presente che la distribuzione geografica delle erogazioni è condizionata da uno squilibrio strutturale oggettivo, dipendente dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le Fondazioni presenti al Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale.

⁴³ In proposito si è proceduto, come negli anni passati, a un assestamento dei dati desunti dal censimento delle erogazioni deliberate dalle Fondazioni per tenere conto di tutti gli impegni assunti dalle stesse nei confronti della Fondazione con il Sud, in attuazione dell'accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010, che hanno previsto anche nel 2014 la destinazione di 20 milioni di euro, da liquidare nel 2015. L'assestamento in questione si rende infatti necessario in ragione del fatto che le Fondazioni non hanno adottato un unico criterio per la contabilizzazione di tali impegni: alcune (la maggioranza) hanno iscritto l'impegno tra le delibere dell'anno 2014, per un totale di 13,3 milioni di euro; altre hanno invece registrato l'importo tra i fondi per future erogazioni (per un totale di 6,7 milioni di euro). Se si fosse tenuto conto esclusivamente degli importi deliberati nell'anno, questa seconda quota sopra richiamata non avrebbe potuto essere considerata tra le risorse indirizzate nel 2014 verso le regioni del Sud. Si è quindi ritenuto opportuno rettificare, esclusivamente ai fini dell'elaborazione della Tab. 4.19, l'evidenza riveniente dalla rilevazione delle erogazioni deliberate, aggiungendo l'importo di 6,7 milioni di euro a quelli destinati al Sud e Isole; in tal modo la tabella, omogeneamente a quelle degli anni precedenti, offre un'evidenza più completa delle risorse messe a disposizione delle regioni meridionali.

Il Nord raccoglie la quota maggiore di erogazioni: il 70,6% degli importi e il 62,2% del numero di interventi. Rispetto al 2013 i dati all'interno della macro-area Nord sono sostanzialmente stabili, con un lieve assestamento positivo di tutte e due le aree di riferimento (+0,3% degli importi per il Nord Ovest e +0,2% per il Nord Est).

Il Centro, in leggera diminuzione, ottiene il 22,7% degli importi e il 26,4% del numero delle erogazioni (era rispettivamente 23,3% e 24,9% nel 2013).

Il Sud e Isole registra un leggero aumento della posizione dello scorso anno quanto ad importi, con lo 0,2 % in più di incidenza rispetto al 2013 (6,8% contro 6,6%), e una lieve flessione invece riguardo al numero di iniziative (11,4% contro 11,8% nel 2013). Come già evidenziato, il sostegno rivolto alle regioni meridionali da parte delle Fondazioni trova, ormai da diversi anni, un funzionale e programmato complemento nell'attività istituzionale svolta dalla già citata Fondazione con il Sud, strumento di cui le Fondazioni si sono dotate, in cooperazione con il mondo del Volontariato e del Terzo settore, proprio a questo scopo. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche quantitative e qualitative dell'intervento di questa Fondazione si rinvia al paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership* di sistema.

Analisi riferita a gruppi di Fondazioni

Dopo aver esaminato gli andamenti relativi all'attività di erogazione dell'insieme di tutte le Fondazioni si procede, in questa ultima parte del capitolo, ad analizzare i medesimi andamenti con riferimento ai loro tradizionali raggruppamenti dimensionali e geografici⁴⁴.

4.1.8 Quadro sintetico

Uno sguardo d'insieme dell'attività erogativa realizzata dai raggruppamenti di Fondazioni presi in considerazione è offerto dalla Tab. 4.20.

La prima evidenza riguarda la forte concentrazione delle somme erogate in relazione ai gruppi dimensionali delle Fondazioni. I dati ricalcano in buona misura quelli dell'anno precedente: le Fondazioni Grandi, che numericamente rappresentano il 20,7% del totale, distribuiscono il 77,7% dell'importo complessivo erogato e realizzano il 42,2% degli interventi.

All'opposto le Fondazioni Piccole, il cui peso numerico coincide con quello delle Grandi (20,7% del totale) erogano importi pari all'1,5% del totale e realizzano il 10,9% delle iniziative complessive.

Nell'anno una Fondazione Grande realizza in media 534 progetti di importo unitario di 73.250 euro; una Fondazione Piccola sostiene invece mediamente 137 iniziative di 5.317 euro cadauna. Gli altri gruppi dimensionali si collocano pure a distanza dalle Fondazioni di maggiori dimen-

⁴⁴ Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

sioni, distribuendosi su una scala crescente in funzione della dimensione con una media di iniziative oscillante tra 149 e 242, e importi medi unitari tra 13.000 e 25.000 euro.

Per quanto riguarda la variabile geografica, le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per il 74,5% dell'importo complessivo e per il 62,4% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, quanto a importi erogati si allarga leggermente la forbice tra il Nord Ovest e il Nord Est a favore del primo (da 14,1% a 16,1% di scarto), mentre per numero di interventi permane una sostanziale parità, con solo un leggero vantaggio del Nord Est (31,5% contro 30,8% degli interventi).

Il Centro mantiene la propria quota rispetto all'anno precedente, con un piccolo incremento, attestandosi al 21,5% delle erogazioni e al 26,7% del numero di iniziative (nel 2013 erano, rispettivamente, 21,2% e 24,1%).

Anche le Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole confermano il dato del 2013, erogando una quota largamente minoritaria del totale erogazioni, molto sottorappresentata anche tenendo conto del loro minor numero rispetto alle Fondazioni presenti nelle altre ripartizioni geografiche. Numericamente esse contano per il 13,8% del totale (sono in tutto 12), ma incidono solo per il 4% quanto a importo e per l'11% sul numero di interventi (nel 2013 le quote erano rispettivamente 4,1% e 11,7%).

Il differenziale tra il Nord e il Centro-Sud trova conferma anche relativamente ai valori medi di attività: il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord Ovest (413) e si attesta intorno alle 256 iniziative nel Nord Est, mentre scende a 207 nel Sud e Isole e a 202 al Centro. L'importo unitario medio degli interventi è di 58.141 euro nel Nord Ovest, 36.557 euro nel Nord Est e 32.106 euro nel Centro; si riduce notevolmente nel Sud e Isole attestandosi a 14.280 euro.

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (Tab. 4.21) evidenzia, com'è naturale, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni Grandi indirizzano la quota nettamente più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro destinando a questa classe di intervento più della metà del totale erogato (50,6%); nelle ripartizioni geografiche si osserva un maggiore equilibrio: il Nord Ovest detiene la quota più alta delle erogazioni di questo taglio (46,5%), ma il Nord Est e il Centro non sono molto distanti con quote molto consistenti e simili tra loro (rispettivamente il 41,9% e il 41,6% del totale erogato). Nel Sud e Isole la quota in argomento si riduce a meno del 15%, mentre per contro il 58,3% degli importi viene erogato con interventi al di sotto di 100.000 euro (di cui il 37% inferiori a 25.000 euro). Soffermandosi ancora su quest'ultimo raggruppamento geografico, e sempre riguardo alle erogazioni di limitato importo, è da rimarcare che l'incidenza delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro è notevolmente più alta che nelle altre ripartizioni (oltre che della media nazionale, pari a 2,9%): essa raggiunge il 9,9% degli importi erogati, contro l'1,8% rilevato nel Nord Ovest, il 3,3% nel Nord Est ed il 3,4% nel Centro.

Il dato relativo a queste erogazioni di importo unitario più modesto mostra un andamento molto differenziato anche in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le Grandi, esse incidono in misura molto marginale (1,1%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque significativamente superiore al dato medio complessivo (2,9%), giungendo a toccare il massimo tra le Fondazioni Piccole (23,5%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (Tab. 4.22), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno il peso più significativo tra le Fondazioni del Nord Est, del Centro (rispettivamente del 19,6 % e del 17,4%) e tra le Medio-grandi, dove assumono un'incidenza del 15,4% contro l'11,6% rilevato a livello complessivo. La loro incidenza è particolarmente bassa invece nelle Fondazioni del Nord Ovest (4,3%) e Piccole (4,4%), ma rimane comunque al di sotto della media generale anche nelle Fondazioni Medie (11,0%), Grandi (11,1%) e nel Sud e Isole (5,7%).

4.1.9 Settori di intervento

In questo paragrafo si prende in esame la distribuzione per settori beneficiari degli importi erogati da parte dei diversi raggruppamenti di Fondazioni, evidenziando come di consueto gli scostamenti di maggior rilievo rispetto alla media complessiva riferita agli importi erogati (Tab. 4.23).

Concentrando l'esame sui sette principali settori di intervento (che assorbono complessivamente il 96,3% del totale erogato) si osserva che:

1. nel settore Arte, Attività e Beni culturali, con riferimento ai gruppi dimensionali, le Fondazioni Medio-piccole sono le più attive, mostrando un picco del 46,8% rispetto al dato generale del 29,9%. Tutti gli altri gruppi dimensionali presentano un'incidenza nel settore in linea con il dato di sistema tranne le Fondazioni Piccole che mostrano uno scarto leggermente più marcato (22,2% contro 29,9%). Relativamente ai raggruppamenti geografici, l'importanza del settore risulta più elevata tra le Fondazioni del Nord Est e del Sud e Isole, dove impegna rispettivamente il 33,9% e il 32,5% delle risorse;
2. nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza i gruppi dimensionali di Fondazioni Medio-grandi e Piccole registrano i valori più alti rispetto al dato di sistema (che è 14,4%): rispettivamente il 18,9% e il 19,1%. Viceversa le Fondazioni Medio-piccole mostrano le percentuali più basse (10,7%). Secondo la ripartizione geografica, è invece il Sud e Isole a evidenziare il maggior peso del settore, con una quota di incidenza del 18,2%, mentre nelle altre aree i valori di incidenza sono prossimi al dato di tutte le erogazioni;
3. il settore Assistenza sociale (che incide per il 13,6% a livello complessivo), mostra una rilevanza maggiore tra le Fondazioni Grandi (15,7%) e, ancor di più, tra quelle del Nord Ovest (19,8%). Particolarmente bassa è invece l'incidenza nelle Fondazioni piccole (4,8%) e in quelle del Sud e Isole (2,0%);

4. per quanto riguarda l'Educazione, Istruzione e Formazione, si evidenzia una netta differenziazione tra le Fondazioni Grandi e gli altri gruppi dimensionali. Mentre nelle prime il peso del settore è inferiore alla media generale (11,7% contro 13,3% complessivo), nei secondi l'incidenza è superiore anche di molto al parametro nazionale (oscillando tra il 15,7% e il 21,3%). Dal punto di vista geografico il settore mostra una forte concentrazione soprattutto nel Centro (18,6%); il Nord Est è pure sopra alla media generale (14,5%), mentre le altre due ripartizioni sono piuttosto indietro con la punta minima nel Sud e Isole che si attesta al 6,4%;
5. il settore Ricerca e Sviluppo mostra un'incidenza particolarmente alta nel Sud e Isole, dove quasi raddoppia la quota della media nazionale (22,2% contro il 12,5%). Sempre al di sopra della media, ma più prossime, si collocano le Fondazioni Grandi (14%) e quelle del Nord Ovest (14,2%); il peso del settore è invece modesto tra le altre classi dimensionali dove i dati oscillano tra il 2,8% e il 9,1%;
6. il settore Salute pubblica (che incide per il 7,6% a livello complessivo), presenta la maggiore incidenza nelle Fondazioni Piccole (16,5%), mentre risulta particolarmente sottorappresentato tra le Fondazioni Medio-piccole (4,9%). Nei raggruppamenti territoriali il Centro e il Sud e Isole evidenziano percentuali ben superiori al dato complessivo (rispettivamente 10,9% e 10,6%), mentre invece il Nord Ovest si caratterizza per un'incidenza particolarmente bassa del settore (4,7%);
7. lo Sviluppo locale mostra percentuali particolarmente basse nelle Fondazioni Grandi (3,9%) mentre gli altri gruppi dimensionali registrano tutti percentuali superiori al dato di sistema (5%); a livello di gruppi territoriali si registra invece uno scostamento negativo rispetto al dato nazionale solo nel raggruppamento del Nord Est (2,1%).

4.1.10 Beneficiari delle iniziative

Con lo stesso metodo di analisi del paragrafo precedente, anche qui, con riferimento ai soggetti beneficiari, si esaminano i principali scostamenti rispetto ai risultati complessivi delle Fondazioni (Tab. 4.24).

Come rilevato a livello generale, anche per tutti i gruppi dimensionali e geografici si osserva una netta prevalenza, tra i beneficiari, dei soggetti privati, con punte verso l'alto nelle Fondazioni Medio-piccole (75,2% contro 67,7% degli importi totali assegnati) e un'incidenza meno pronunciata nelle Fondazioni Medie (61,3%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Nord Ovest (75,8%) e segna invece una minor incidenza nel Nord Est (58,6%).

La distribuzione degli importi assegnati alle singole categorie di soggetti beneficiari da parte dei vari raggruppamenti di Fondazioni, in confronto a quella complessiva, presenta le seguenti caratteristiche (Tab. 4.25).

La categoria Fondazioni assorbe una percentuale molto superiore⁴⁵ nel Nord Ovest (36,3% contro 30,8% della media generale), mentre registra i dati più bassi nelle Fondazioni Piccole (11,4%) e nelle Fondazioni del Sud e Isole (13,4%).

Gli Enti locali sono in posizione di prevalenza assoluta nei gruppi delle Fondazioni Grandi (17,3%) e in quelle del Centro (26,2%). Sono invece particolarmente sottorappresentati nel Sud e Isole (7,3%).

Per quanto riguarda le Altre Associazioni private (che comprendono le Associazioni di promozione sociale e altre associazioni private di varia natura) percentuali superiori al dato di sistema si riscontrano nelle Fondazioni Piccole (16% contro l'11,3% del dato generale) e nelle ripartizioni geografiche del Sud e Isole (22,5%) e del Nord Ovest (15,2%).

Gli Altri soggetti privati registrano percentuali significativamente più alte del dato generale (10,7%) in quasi tutti i raggruppamenti dimensionali e geografici, toccando la punta massima nelle Fondazioni Piccole (21,2%). Le eccezioni si riferiscono alle Fondazioni Grandi (9,7%), Medio-piccole (8,2%) e del Nord Ovest (8,9%).

Le Scuole ed Università pubbliche mostrano le minori incidenze rispetto al dato generale (che è dell'8,7%) nelle Fondazioni Medio-piccole e Medio-grandi (rispettivamente 5,9% e 7,3%), mentre nel Sud e Isole si registrano le percentuali in assoluto più alte (24%).

Tra le altre categorie di soggetti considerate, aventi un peso meno rilevante ma comunque superiore al 3%:

- le Organizzazioni di volontariato presentano, in tutti i raggruppamenti dimensionali, un'incidenza superiore al dato complessivo tranne che nelle Fondazioni Medie e Grandi (rispettivamente 6,4% e 6,7% contro un dato di sistema del 6,9%); geograficamente la punta più alta si registra nelle Fondazioni del Centro (8,2%);
- gli Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche raccolgono quote più consistenti di contributi nelle Fondazioni Medie (7,2%), mentre mostrano incidenze significativamente più basse rispetto al dato generale (3,5%) nelle Fondazioni del Nord Ovest (1,6%), nel Sud e Isole (2%) e nel Centro (2,1%);
- le Cooperative sociali, infine, ricevono più della media generale nelle Fondazioni del Nord Ovest (4,5% contro 3,2%), e registrano valori fortemente al di sotto della media generale nelle Fondazioni Medio-piccole (0,5%) e del Sud e Isole (1,6%).

4.1.11 Tipo di Intervento

L'analisi prosegue anche per questa variabile con l'evidenziazione degli andamenti dei singoli raggruppamenti di Fondazioni rispetto al totale (Tab. 4.26). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare quanto segue:

⁴⁵ Si osservi, al riguardo, che in questa ripartizione si concentra la maggior parte delle fondazioni di comunità operanti nel Paese e sono altresì attive alcune importanti fondazioni strumentali costituite dalle Fondazioni di origine bancaria di grande dimensione.

- i Contributi generali per la gestione ordinaria assumono un valore maggiore tra le Fondazioni del Nord Ovest (28%), mentre le più basse incidenze si osservano nelle Fondazioni Piccole e nel Nord Est (rispettivamente 18,2% e 16,2%);
- la Realizzazione di Progetti con pluralità di azioni integrate mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni Medio-grandi (26,9% contro 21,6% complessivo), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord Ovest (33,6%) e nel Sud e Isole (25,2%);
- la Costruzione e ristrutturazione di immobili pesa maggiormente tra le Fondazioni Piccole (19,4% contro il 14,7% complessivo). A livello territoriale un'incidenza ancora maggiore si rileva nel Centro (25,1%) e nel Nord Est (24,5%), mentre risulta particolarmente limitata nel Sud e Isole (2,5%);
- le erogazioni per le Produzioni di opere e rappresentazioni artistiche mostrano una maggiore consistenza nei gruppi di Fondazioni Medio-piccole, Medie e Piccole (con incidenze che oscillano tra l'8% e l'8,7%) e soprattutto nel Sud e Isole dove si registra il 12% contro una media nazionale del 5,4%);
- le Borse di studio vedono le quote di incidenza distribuirsi più uniformemente intorno alla media (4%), presentando scostamenti più marcati di segno positivo nelle Fondazioni del Sud e Isole (6,6%), e di segno negativo nel Nord Ovest (3,5%); riguardo alle classi dimensionali si rilevano scostamenti di segno negativo nelle Fondazioni Medio-piccole e Piccole (entrambi 2,1%);
- per quanto riguarda gli Allestimenti, arredi e attrezzature (media generale del 3,9%) la maggiore quota compete alle Fondazioni Medio-grandi e Medie (7,2% e 6,9%) , e per quanto riguarda i gruppi geografici, a quelle del Centro (7,2%);
- lo Sviluppo dell'organizzazione risulta essere una finalizzazione tipica nelle sole Fondazioni Grandi e del Nord Ovest (rispettivamente 4,4% e 6,2% contro 3,6% della media), registrando in tutti gli altri raggruppamenti dimensionali quote molto marginali;
- lo Sviluppo programmi di studio e di alta formazione ottiene i maggiori contributi rispetto al dato generale del 3,1% nelle Fondazioni Medio-piccole e Medie (rispettivamente il 5,7% e il 4,7%) e, relativamente alle aree geografiche, nel Nord Est (il 3,8%).

4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo conclusivo dell'analisi per gruppi di Fondazioni vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.1.5 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello complessivo con quelli relativi ai raggruppamenti osservati.

Per quanto attiene al ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (Tab. 4.27), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione *erogativa*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo quote quasi totalitarie nel Nord Ovest (93,3%) e tra le Fondazioni Grandi (90,8%). Nelle Fondazioni Piccole si registra invece

un maggiore equilibrio tra le due modalità operative principali, con questa in esame di poco prevalente (49%) rispetto alla realizzazione diretta di progetti che presenta la rimarchevole quota del 48%. Relativamente a quest'ultima modalità si deve constatare che gli andamenti dei gruppi rivelano situazioni completamente disomogenee e in alcuni casi fortemente disallineate rispetto alla media generale (9%). Oltre al caso delle Fondazioni Piccole appena citate, mostrano quote molto consistenti e ben superiori alla media generale le Fondazioni Medio-grandi (20,9%) e le Medie (13,2%). Questa modalità operativa risulta invece sotto-rappresentata nelle Fondazioni Grandi (6,6%) e, quanto ai raggruppamenti geografici, nelle Fondazioni del Nord Ovest (5,5%) e Sud e Isole (5%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali, che come si è visto rappresentano una modalità residuale a livello di media generale (3,4%), toccano punte più significative nelle Fondazioni Medio-grandi (7,7%) e nel Sud e Isole (8,2%).

Passando a esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.28), la prevalenza dei contributi su domande di terzi osservata a livello generale trova conferma in tutti i gruppi tranne che nelle Fondazioni Piccole (45,4%) e in quelle del Centro (46,2%). Nelle Fondazioni Medie (68,7%), nel Nord Est (67,5%) e nel Sud e Isole (64,3%) il dato relativo a questa modalità si colloca molto al di sopra della media complessiva (59,9%). L'utilizzo di bandi per l'assegnazione delle risorse, che nella media nazionale riguarda il 19,6% delle erogazioni, assume un rilievo maggiore nelle Fondazioni del Nord Ovest (28%), del Centro (23,2%) e in quelle Grandi (21,4%). Lo strumento del bando è viceversa molto poco utilizzato dalle Fondazioni del Sud e Isole (3,6%) e del Nord Est (6,9%).

I progetti di origine interna alla Fondazione che a livello generale incidono per il 20,5, sono molto più frequenti nelle Fondazioni Piccole (46,2%), in quelle del Sud ed Isole (32,1%) e del Centro (30,7%).

Una ulteriore analisi è dedicata agli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri *partner* progettuali: le cosiddette erogazioni *in pool* (Tab. 4.29). Solo nelle Fondazioni Grandi esse presentano un'incidenza superiore alla media nazionale (18,8% contro 16,3%), mentre i raggruppamenti che fanno minor ricorso a questo tipo di progettualità sono quelli delle Fondazioni Medio-grandi (7,1%) e delle Piccole (4,9%). A livello geografico, il Nord Ovest evidenzia una spiccata propensione verso le erogazioni della specie in esame, impegnando in esse il 29,3% delle risorse; all'opposto, nelle Fondazioni del Centro la modalità di intervento in questione ricorre in misura molto marginale, assorbendo solo l'1,5% degli importi assegnati. Infine, l'ultimo approfondimento riguarda la presenza di cofinanziamenti a favore dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.30). Il caso si presenta con incidenza significativa soprattutto nelle Fondazioni Grandi, dove il 44,6% degli importi è erogato in presenza di questa modalità, contro il 40,6% della media generale. Tutti gli altri gruppi dimensionali si posizionano al di sotto del dato medio, con le quote più limitate nelle Fondazioni Piccole (13,3%) e Medio-piccole (15,9%).

Per quanto riguarda la ripartizione geografica gli scostamenti più marcati dalla media generale riguardano, in positivo, le Fondazioni del Nord Ovest (49,6%), mentre lo scarto negativo più marcato interessa il Centro (27,5%).

4.2 Gli investimenti correlati alla missione

4.2.1 Un breve inquadramento teorico

Come anticipato nell'introduzione del Capitolo si sta sempre più affermando, anche in Italia, una visione evoluta dell'attività delle Fondazioni, che in linea con l'orientamento già affermatosi a livello internazionale, tende a perseguire gli scopi istituzionali anche tramite l'investimento delle risorse patrimoniali. In tale contesto, si attribuisce all'investimento non solo la finalità propria di conseguire i proventi, ma anche quella di raggiungere gli obiettivi statuari, orientando l'impiego delle disponibilità in settori e verso soggetti le cui caratteristiche operative e qualitative siano in linea con quelle proprie della Fondazione. Si parla in questi casi di *Mission Related Investment (MRI)*.

Per descrivere gli MRI si può far riferimento a una frase, molto esplicativa e di forte impatto, tratta da un documento illustrativo sugli MRI redatto dalla Trillium Asset Management Corporation, una società leader che opera in maniera innovativa negli USA nell'investimento sostenibile e responsabile: "Investire senza avere alcun riguardo all'impatto sociale o allo sviluppo può comportare dei seri problemi alla struttura degli investimenti che si tenderà successivamente a risolvere con la politica delle erogazioni. È come se da un lato si premesse sull'acceleratore e dall'altro, contemporaneamente, si frenasse".

Gli MRI, dunque, possono essere intesi come uno strumento grazie al quale un soggetto erogativo, quale una Fondazione, riesce a moltiplicare l'effetto della propria azione nei settori di intervento indirizzando sugli stessi sia gli investimenti che i proventi da questi generati.

Gli MRI sono in generale caratterizzati da due aspetti principali: il primo è rappresentato dalla capacità di avvicinare l'operatività delle organizzazioni agli obiettivi definiti dalla missione, grazie all'adozione di un processo di selezione degli investimenti che tende a escludere quelli che contrastano con i principi di base della missione. Il secondo concerne la gamma di strumenti attraverso i quali perseguire i propri scopi istituzionali, che nel caso degli MRI risulta più ampia, contemplando anche l'investimento come mezzo per concretizzare le aspirazioni definite nella *mission*.

Questo approccio rappresenta la forma probabilmente più avanzata nel quadro dei cosiddetti investimenti responsabili, che si inseriscono in un ampio spettro di comportamenti che vanno, come appena illustrato, dal cosiddetto "*screening* negativo" (che esclude alcune categorie di investimento considerate eticamente sconvenienti, come ad esempio nei settori della produzione di armi e delle forniture militari, del tabacco, degli alcolici, ecc.), passando per lo "*screening* positivo" (che orienta gli investimenti verso prodotti finanziari aventi contenuto

etico, come ad esempio le energie rinnovabili), sino a giungere, appunto, ai *Mission Related Investment*, in cui l'investitore svolge un ruolo attivo nella ricerca di opportunità di investimento che consentano, insieme alla generazione di una adeguata redditività, di perseguire gli obiettivi di missione.

Nelle accezioni sopra richiamate, l'“investitore responsabile” è quello che opera le proprie scelte, in modo consapevole, basandosi oltre che sui classici criteri economico-finanziari (rendimento, rischio, liquidabilità, scadenza, trattamento fiscale, ecc.), anche su altre variabili che attengono ai principi etici, sociali e/o ambientali.

È opportuno chiarire che l'ipotesi per cui l'investimento responsabile ha una redditività bassa o addirittura nulla oltre a non essere automaticamente verificata è inappropriata, poiché esistono opportunità di reddito anche in questo settore, del tutto paragonabili a quelle offerte dagli investimenti tradizionali non legati alla missione. Il tema è particolarmente rilevante per le Fondazioni che, in materia di impiego delle risorse patrimoniali e di adeguato rendimento, debbono osservare precise disposizioni di legge⁴⁶, che impongono loro di investire il patrimonio nel rispetto dei principi della prudenza e della diversificazione, “al fine di conservarne il valore e di ottenerne una adeguata redditività”. A tal fine le Fondazioni investono comunemente in strumenti finanziari tra i quali peso significativo hanno quelli azionari; le partecipazioni in società non devono raggiungere la quota di maggioranza a meno che queste società siano le conferitarie (nei casi espressamente previsti dalla norma) o siano strumentali alla loro attività, nel qual caso ne possono detenere il controllo. Infine le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili da destinare al reddito. La deroga al principio generale dell'adeguata redditività è ammessa solo nel caso di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Va osservato, dunque, che la normativa di riferimento delle Fondazioni, anche se non cita esplicitamente gli investimenti responsabili, nel delineare i criteri che sovrintendono l'attività di impiego del patrimonio, da un lato richiama il principio di moralità secondo cui le Fondazioni devono operare, dall'altro tende ad esaltare la valenza istituzionale degli investimenti e il riflesso che questi dovrebbero produrre sulla collettività e sullo sviluppo del territorio. Nella norma, dunque, si ritrovano tutti gli elementi distintivi dell'investimento correlato alla missione, quando si raccomanda il collegamento con gli scopi istituzionali propri della Fondazione e con quelli del territorio di riferimento⁴⁷.

Le motivazioni sottostanti le decisioni di investimento delle Fondazioni in correlazione alla propria missione possono essere diverse, ma riconducibili a due specifiche fattispecie:

- in primo luogo, in quanto consente loro di perseguire gli obiettivi di missione con una pro-

46 D.lgs. n. 153/90, art. 5, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, commi 1 e 3-bis.

47 L'art. 7, comma 1, in particolare prevede per gli investimenti patrimoniali un “collegamento funzionale con le [loro] finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio”.

spettiva di lungo periodo. A differenza del finanziamento di progetti attraverso l'utilizzo di risorse erogative, che normalmente si realizzano nell'arco di uno o due anni, gli investimenti responsabili possono sostenere attività nel lungo periodo, fornendo solide e stabili basi alle iniziative promosse;

- in secondo luogo, perché questi investimenti innescano un importante effetto “leva”, o moltiplicativo, sia in termini quantitativi che di ambiti di applicazione; infatti si sostengono iniziative coerenti con la missione e, al contempo, si generano risorse per alimentare l'attività erogativa ordinaria; inoltre, si amplia il campo di azione nei settori di interesse delle Fondazioni, integrando l'attività erogativa con investimenti correlati in settori contigui.

Gli strumenti e le forme tecniche che possono assumere gli MRI sono quelle tradizionali degli investimenti finanziari, per cui si possono avere partecipazioni azionarie, investimenti obbligazionari, in quote di fondi, ecc..

In merito alla partecipazione azionaria si osserva che, data la facilità con cui l'investimento si realizza, essa è assai diffusa e assume un aspetto preponderante, anche se più recentemente sta acquisendo una sempre maggiore frequenza l'impiego del patrimonio in fondi di investimento, dedicati esplicitamente ai settori di operatività istituzionale.

Un'altra modalità di realizzare gli MRI è il *community investing*, una forma di finanziamento che mira a generare risorse e opportunità per le persone economicamente svantaggiate o che hanno difficile accesso ai tradizionali canali di finanziamento creditizio, favorendone l'inclusione finanziaria.

A questa categoria possono essere ricondotte le esperienze delle Fondazioni nel settore del Microcredito con iniziative in *partnership* con soggetti attivi nel comparto come Banca Popolare Etica, Banca Etica Adriatica, Banca Prossima e Extranbanca e alcuni fondi di investimento quale il Fondo Microfinanza 1.

La valenza di questi investimenti si concretizza nella possibilità di raggiungere settori, persone o aree geografiche marginali, e quindi nell'allargamento (e in alcuni casi nel completamento) del mercato finanziario che ne deriva.

Gli interventi realizzati, oltre che favorire l'accesso al credito ad attività o gruppi di persone che altrimenti ne resterebbero escluse o penalizzate, producono un effetto riflesso dovuto all'impatto che il finanziamento erogato ha, o può avere, sull'intera comunità in cui il progetto è inserito, ampliando, in tal modo, i benefici ben oltre i confini dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Agli effetti ora descritti spesso si affianca un altro fattore che contribuisce a elevare l'impatto sociale del finanziamento e cioè l'attività di consulenza finanziaria, l'accompagnamento nella fase di progettazione, la creazione di reti territoriali, la formazione nel campo economico-finanziario, ecc..

Tali aspetti qualificano le operazioni di finanziamento a favore del terzo settore (o settore non profit), e in particolare gli interventi di microcredito e/o di microfinanza in paesi in via di sviluppo o in altri contesti di marginalità socioeconomica.

In breve, questi interventi producono degli effetti virtuosi che vanno al di là del mero finanziamento, innescando processi di crescita non solo economica, ma anche culturale nelle collettività di riferimento.

A completamento della panoramica sul tema dell'utilizzo diretto del patrimonio per finalità istituzionali, una attenzione particolare merita il tema dell'“*impact investing*” che ha animato di recente il dibattito tra gli addetti ai lavori.

Se i *Mission Related Investment* fanno esplicito riferimento alla missione del soggetto investitore (per questo motivo si parla appunto di investimenti correlati alla missione), nell'“*impact investing*” l'attenzione è rivolta al soggetto beneficiario o al contesto in cui si investe con riguardo ai risultati raggiunti, più che alla relazione tra investitore e la sua *mission*.

Nell'“*impact investing*” gli attori non sono necessariamente soggetti non profit, ma possono essere di varia natura, anche imprese, la cui missione è, ad evidenza, rivolta alla creazione di utile più che al perseguimento di finalità socialmente rilevanti. L'“*impact investing*” si propone di conseguire effetti positivi nei confronti di questioni di natura sociale o ambientale mediante l'impiego di capitali in iniziative di imprenditorialità sociale, che altrimenti non avrebbero possibilità di essere realizzate. Il conseguimento di positivi risultati di natura sociale è dunque un obiettivo primario del progetto di investimento, al pari del ritorno economico, e ne costituisce la premessa e la ragion d'essere. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che la *mission* dell'investitore preveda il perseguimento di obiettivi sociali (fattore che, invece, contraddistingue gli MRI).

Per investitori quali le Fondazioni, gli investimenti a impatto sociale rientrano all'interno della più ampia categoria degli MRI, ne sono cioè parte integrante dal momento che nell'“*impact investing*” viene superata la logica degli *screening* negativi, a favore dell'approccio ad un investimento che è concepito e costruito intorno ad obiettivi sociali da raggiungere, che risulta possibile e sostenibile grazie alla capacità di produrre redditività per il capitale impiegato ed è supportato da una modellistica per la misurazione dell'impatto conseguito e la sua certificazione. Non è un caso, perciò, che gli investimenti ad impatto sociale rappresentino una modalità di intervento che sta richiamando un diffuso interesse fra le Fondazioni, così come è testimoniato dal Rapporto Italiano⁴⁸ predisposto, anche con il supporto dell'Acri, dalla Social Impact Investment Task Force, istituita nell'ambito del G8.

Gli strumenti per mezzo dei quali si realizza l'investimento ad impatto sociale sono variegati e vanno dal debito all'*equity*, dal credito tradizionale e mutualistico alla *venture philanthropy*, passando attraverso il microcredito e il *lending crowdfunding* fino ai *social impact funds* e agli incubatori sociali.

Infine un altro diffuso esempio di impiego del patrimonio per finalità istituzionali sono gli investimenti finalizzati, indirettamente, allo sviluppo economico del territorio di riferimento,

⁴⁸ “La finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia”. Il testo è disponibile, all'interno del sito della Social Impact Investment Task Force, al seguente indirizzo web: [http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Rapporto Italiano Ultima versione.pdf](http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Rapporto%20Italiano%20Ultima%20versione.pdf)

dell'intero Paese, o di settori specifici nei quali la Fondazione opera (ad esempio a sostegno della sanità o della ricerca scientifica o della cultura o del sistema delle infrastrutture, ecc.).

Anche in questo caso, la modalità di realizzazione dell'investimento assume le tradizionali forme della partecipazione azionarie in società che operano direttamente per lo sviluppo economico del territorio locale o a vantaggio dell'intero Paese (nei settori delle infrastrutture, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, ecc.) o attraverso la partecipazione a iniziative comuni di investimento attuate tramite fondi immobiliari o specializzati, ad esempio, nelle operazioni di *venture capital* o di *private equity*.

4.2.2 La situazione attuale

Al fine di proporre un quadro descrittivo sufficientemente ampio e, per quanto possibile, esaustivo del panorama dell'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni appare utile estendere l'analisi qui sviluppata, dedicando un commento all'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni tramite l'impiego delle risorse patrimoniali, cioè gli MRI di cui si è dianzi trattato. A tale proposito si descriveranno i risultati dell'indagine che è stata condotta sulla base delle informazioni contenute nei bilanci di esercizio 2013, raffrontando queste con i dati relativi al 2012, con riferimento agli investimenti finanziati con le sole risorse patrimoniali, escludendo quelli effettuati con risorse destinate all'attività istituzionale generate dai flussi di reddito e rilevati, quindi, nella tradizionale attività erogativa.

Sono stati censiti gli investimenti delle Fondazioni correlati alla missione, nel senso appena descritto, comprendendo sia le partecipazioni assunte in società, che la sottoscrizione di quote di fondi o altre forme di investimento, sempre facendo riferimento alle somme effettivamente versate alla data di chiusura del bilancio e non a quelle sottoscritte.

Nei bilanci del 2013 gli investimenti correlati alla missione si attestano complessivamente a 4.385 milioni di euro (3.679 nel 2012) e rappresentano l'8,9% del totale attivo e il 10,7% del patrimonio, valori in crescita rispetto all'anno precedente.

Complessivamente si registra una variazione positiva di 706 milioni di euro (+19,2%), rispetto ad un aumento di 146 rilevato nel 2012.

I dati confermano il quadro generale che era emerso sulla base dei bilanci precedenti: il settore Sviluppo locale risulta essere quello cui va la maggioranza delle risorse investite con oltre il 90% del totale.

Alcuni settori mostrano, anche se in misura diversa, un incremento degli investimenti, mentre fanno segnare una riduzione il settore Educazione, Istruzione e Formazione e quello della Salute pubblica per i quali si conferma un *trend* di costante contrazione.

Nella tabella e nel successivo grafico viene proposto un confronto fra i dati relativi ai cinque anni presi in considerazione dall'indagine, distinti per settore, mentre nelle due successive tabelle i dati sono distinti fra investimenti in partecipazioni, nella prima, e investimenti in

fondi e in altri strumenti finanziari, nella seconda. Le variazioni registrate annualmente e nel periodo dei cinque anni considerati, sono evidenziate in tabelle separate per una più chiara lettura dei dati e del loro andamento.


Emerge con evidenza che la variazione più significativa del 2013 si è verificata nel settore dello Sviluppo locale (+649 milioni di euro), in particolare fra gli investimenti in partecipazioni, il cui incremento di 592 milioni di euro rappresenta oltre l'84% dell'intera crescita degli investimenti collegati alla missione nell'anno. Tale variazione è da ricollegarsi all'operazione di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. avvenuta all'inizio del 2013, secondo quanto previsto dallo statuto della società.

Successivamente alla conversione, le Fondazioni hanno proceduto all'acquisto di azioni ordinarie detenute dal Ministero dell'economia al fine di riequilibrare il peso societario della loro partecipazione al capitale, portandola ad un livello del 18,4 per cento. L'operazione nel suo complesso ha comportato l'esborso da parte delle Fondazioni di oltre 568 milioni di euro, che è alla base della variazione registrata nel settore dello Sviluppo locale e che rappresenta l'80% della variazione complessiva degli MRI nel 2013.


Non considerando l'operazione relativa alla CDP prima descritta, si osserva che il comparto dell'investimento in fondi e in strumenti finanziari mostrerebbe una maggiore vivacità rispetto a quello partecipativo; infatti, nel periodo dal 2009 al 2013, a fronte di una relativa stabilità della situazione degli investimenti partecipativi (si sarebbe registrata una crescita di soli 25 milioni di euro), quelli negli strumenti finanziari (quote di OICR, obbligazioni, ecc.) risulterebbero molto più movimentati dal momento che hanno più che raddoppiato il loro ammontare passando da 486 a 1.042 milioni.

L'incremento degli investimenti in fondi e in altri strumenti finanziari è particolarmente evidente nei settori dello Sviluppo locale e dell'Assistenza sociale, mentre sia nel settore dell'Educazione, istruzione e formazione che in quello della Salute pubblica la scadenza, nel corso dell'esercizio, di prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative in quei campi ha determinato la riduzione delle somme investite rispetto al 2012.

DISTRIBUZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (milioni di euro)					
SETTORI	2013	2012	2011	2010	2009
SVILUPPO LOCALE	3.978	3.329	3.185	3.117	2.923
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	143	138	135	128	114
ASSISTENZA SOCIALE	124	89	73	46	37
RICERCA	69	45	38	31	22
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	33	44	67	80	101
FONDI ETICI	25	13	12	13	11
SALUTE PUBBLICA	12	19	21	24	26
ALTRI	1	2	2	2	2
Totale complessivo	4.385	3.679	3.533	3.441	3.236



ANDAMENTO DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI (valori in milioni di euro)



VARIAZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI (valori in milioni di euro)

SETTORI	Δ 2013/12	Δ 2012/11	Δ 2011/10	Δ 2010/09	Δ 2013/09
SVILUPPO LOCALE	649	144	68	194	1.055
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	5	3	7	14	29
ASSISTENZA SOCIALE	35	16	27	9	87
RICERCA	24	7	7	9	47
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	-11	-23	-13	-21	-68
FONDI ETICI	12	1	-1	2	14
SALUTE PUBBLICA	-7	-2	-3	-2	-14
ALTRI	-1	0	0	0	-1
Totale complessivo	706	146	92	205	1.149

DISTRIBUZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI
 (Somme investite in partecipazioni - valori in milioni di euro)

SETTORI	2013	2012	2011	2010	2009
SVILUPPO LOCALE	3.152	2.560	2.608	2.653	2.626
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	133	128	124	117	84
RICERCA	24	5	8	8	7
ASSISTENZA SOCIALE	18	11	12	20	15
SALUTE PUBBLICA	12	12	12	12	12
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	4	5	5	5	4
ALTRI	0	1	2	2	2
Totale complessivo	3.343	2.722	2.771	2.817	2.750

VARIAZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI
 (somme investite in partecipazioni - valori in milioni di euro)

SETTORI	Δ 2013/12	Δ 2012/11	Δ 2011/10	Δ 2010/09	Δ 2013/09
SVILUPPO LOCALE	592	-48	-45	27	526
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	5	4	7	33	49
RICERCA	19	-3	0	1	17
ASSISTENZA SOCIALE	7	-1	-8	5	3
SALUTE PUBBLICA	0	0	0	0	0
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	-1	0	0	1	0
ALTRI	-1	-1	0	0	-2
Totale complessivo	621	-49	-46	67	593

DISTRIBUZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI
(Somme investite in fondi e in altre forme - valori in milioni di euro)

SETTORI	2013	2012	2011	2010	2009
SVILUPPO LOCALE	826	769	577	464	297
ASSISTENZA SOCIALE	106	78	61	26	22
RICERCA	45	40	30	23	15
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	29	39	62	75	97
FONDI ETICI	25	13	12	13	11
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	10	10	11	11	30
SALUTE PUBBLICA	0	7	9	12	14
ALTRI	1	1	0	0	0
Totale complessivo	1.042	957	762	624	486

VARIAZIONE DEGLI MRI DELLE FONDAZIONI PER SETTORI
(somme investite in fondi e in altre forme - valori in milioni di euro)

SETTORI	Δ 2013/12	Δ 2012/11	Δ 2011/10	Δ 2010/09	Δ 2013/09
SVILUPPO LOCALE	57	192	113	167	529
ASSISTENZA SOCIALE	28	17	35	4	84
RICERCA	5	10	7	8	30
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	-10	-23	-13	-22	-68
FONDI ETICI	12	1	-1	2	14
ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI	0	-1	0	-19	-20
SALUTE PUBBLICA	-7	-2	-3	-2	-14
ALTRI	0	1	0	0	1
Totale complessivo	85	195	138	138	556

Dopo un primo commento ai dati, l'analisi prenderà in esame i vari settori, soffermandosi sugli investimenti partecipativi e quelli nei diversi strumenti finanziari.

La crescita degli investimenti nei settori dello sviluppo locale e dell'assistenza pubblica è quasi totalmente da attribuire al maggior investimento nella partecipazione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di cui si è accennato in precedenza; per l'investimento di natura non partecipativa si segnalano come più importanti i versamenti effettuati nel 2013 dalle Fondazioni nei fondi di investimento: fra questi meritano di essere menzionati il Fondo F2i, il Fondo PPP, per il settore dello Sviluppo locale e il Fondo *Social and Human purpose* e l'aumento degli immobili messi a disposizione per finalità di *housing* sociale, nel settore dell'Assistenza sociale.

Con riferimento ai dati complessivi disaggregati per settore di intervento si osserva che il settore Sviluppo locale è quello verso il quale sono canalizzate la maggioranza delle risorse dato che questo settore include la partecipazione azionaria che 65 Fondazioni detengono in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

L'ingresso nel capitale della CDP da parte delle Fondazioni avvenne a fine 2003 in occasione della privatizzazione della società, a cui seguì anche un ampliamento delle sua operatività e più in generale della sua missione.

La CDP, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha esteso la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese e al commercio con l'estero, al settore della ricerca e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc..

Nello specifico, facendo riferimento ai dati tratti dal bilancio 2014, la Cassa, nell'ultimo esercizio, ha mobilitato e gestito risorse per complessivi 19 miliardi di Euro (che salgono a circa 29 se si considera l'intero gruppo societario), in crescita del 18% rispetto al 2013. Tale risultato è dovuto principalmente all'entrata a regime dei finanziamenti a valere sul *plafond* per i beni strumentali e per le anticipazioni finalizzate al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.

CDP, oltre a concedere finanziamenti, sostiene gli Enti pubblici sia acquisendo e valorizzando immobili di loro proprietà, in vista di una successiva cessione, sia offrendo loro servizi di assistenza e consulenza e mettendo a disposizione attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

La Cassa, inoltre, anche come gruppo, svolge l'attività di finanziamento che si articola fra i seguenti principali filoni di operatività⁴⁹:

- il finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, enti locali e altre strutture afferenti allo Stato, utilizzando quale fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale. A fine 2014, CDP aveva circa 82 miliardi di euro di crediti per finanziamenti verso gli Enti Pubblici, circa 2 miliardi per il finanziamento delle infrastrutture e 14 miliardi verso le imprese; la raccolta ammontava a 325 miliardi

⁴⁹ La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha visto ampliare di molto il perimetro della propria operatività; ad esempio essa si occupa anche dell'edilizia sociale, della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ecc..

- di euro di cui 252 veicolata attraverso il canale postale. Sempre in questo ambito, CDP può anche utilizzare il risparmio postale per finanziare iniziative, realizzate anche da privati, purché siano operazioni di interesse pubblico da questi ultimi promosse, nonché assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico;
- il supporto all'economia e il finanziamento di infrastrutture quali opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Per far fronte a questa attività CDP raccoglie risorse anche attraverso l'assunzione di finanziamenti e l'emissione di titoli, in particolare obbligazioni.

Le Fondazioni, inoltre, hanno diffuse partecipazioni in società che hanno forti legami con il territorio di riferimento e operano per lo sviluppo economico dello stesso. Sono, per lo più, società che gestiscono le infrastrutture come le autostrade (oltre 700 milioni di euro per la società Atlantia S.p.A.) o gli aeroporti locali (oltre 43 milioni di euro per le società che detengono quelli delle città di Firenze, di Verona, di Pisa, di Treviso, di Venezia, di Sarzana), oppure le municipalizzate e le società a capitale misto pubblico-privato che operano nella distribuzione di energia (gas e elettricità, quali ad esempio Hera S.p.A., Terna S.p.A., Edipower S.p.A., Iren S.p.A., A2A S.p.A., SnamRetegas S.p.A., e, a livello locale tra le altre, la Dolomiti Energia S.p.A., la Aimag S.p.A., un gruppo che gestisce servizi nel settore energetico, idrico, ambientale e tecnologico; nell'insieme l'investimento complessivo si attesta intorno ai 290 milioni di euro), o che hanno finalità di promozione del tessuto economico locale, essendo attive nei settori che spaziano dalla promozione del turismo a quella dell'artigianato, alla rivalutazione di aree urbane degradate, o che gestiscono le fiere e i mercati locali (a titolo di esempio di piccole e medie realtà che operano a livello locale si ricordano l'Ente Autonomo Fiera di Bolzano, la Fiera di Forlì S.p.A., la Rimini Fiera S.p.A., la Terme di Acqui S.p.A., la Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.).

Fra gli investimenti partecipativi merita citare quelli in banche la cui operatività è particolarmente attenta a segmenti di clientela svantaggiata, che avrebbero difficile accesso ai tradizionali canali finanziari e creditizi, per le condizioni sociali ed economiche (disoccupati, occupati a basso reddito o non in grado di offrire garanzie, immigrati, ecc.). Rientrano tra questi casi le partecipazioni in Banca Prossima (che vede oltre alla Banca Intesa San Paolo, partecipare la Fondazione Cariplo a cui si sono aggiunte recentemente la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), che è particolarmente vicina alle associazioni, alle fondazioni e alle cooperative sociali; la Banca Popolare Etica (Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio di Prato) la cui gestione, improntata sulla base dei principi fondanti della Finanza Etica, cerca di coniugare l'etica e l'operatività bancaria; la Extranbanca (i cui principali azionisti sono la Fondazione Cariplo e le Assicurazioni Generali), una banca dedicata ai cittadini stranieri residenti in Italia.

Per quanto riguarda l'investimento non partecipativo, quindi in fondi o in obbligazioni, nel settore dello Sviluppo locale, meritano di essere citati, fra gli altri, il Fondo F2i, il Fondo Clessidra Capital Partners (CCP e CCP II), il Fondo FIP Immobili Pubblici e il Fondo Microfinanza 1, nonché il sostegno finanziario offerto alle società tramite la sottoscrizione di obbligazioni.

Il Fondo F2i, uno dei principali fondi italiani, è attivo dal 2007 nel settore delle infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia, nella gestione dei rifiuti. Nel 2012 è stato varato un secondo fondo che si pone l'obiettivo di raccogliere 1.200 milioni di euro ed opera negli stessi settori del primo fondo promosso dalla Sgr. Il Fondo raccoglie adesioni fra molti investitori istituzionali e, in particolare, 22 Fondazioni hanno già investito circa 396 milioni di euro complessivamente nei due fondi (+65 milioni rispetto al 2012).

La missione del Fondo è quella di affermarsi come investitore e *partner* di lungo periodo, contando sulle seguenti leve:

- gli *sponsor*, costituiti da primarie istituzioni finanziarie in Italia che forniscono a F2i supporto professionale e finanziario e un capillare *network* di relazioni e penetrazione sul territorio;
- il *management*, che comprende professionisti del settore con qualificate esperienze e competenze industriali e finanziarie;
- il settore d'intervento, quello delle infrastrutture, che in Italia presenta rilevanti opportunità d'investimento, nell'ambito sia di processi di modifica di assetti societari sia di processi di sviluppo, tenuto conto del rilevante *gap* infrastrutturale che caratterizza l'Italia rispetto agli altri Paesi europei.

I fondi Capital Partners e Capital Partners II raccolgono circa 67 milioni di euro da tre grandi Fondazioni. I due Fondi chiusi sono riservati a investitori istituzionali italiani ed esteri di elevatissimo *standing*; sono i Fondi di *private equity* di maggiori dimensioni focalizzati sul mercato italiano, per la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di società di dimensioni medio – grandi, leader di mercato nei rispettivi settori.

Il Fondo CCP, con una dotazione di 820 milioni di euro, ha iniziato a operare nel 2004 e ha completato l'attività di investimento realizzando 11 operazioni.

Il Fondo CCP II, con una dotazione di 1.100 milioni di euro, ha completato il *fundraising* nel 2009 e ha già portato a conclusione 8 operazioni di investimento.

Il Fondo Microfinanza 1, nel quale l'investimento ammonta a 47 milioni di euro investe almeno l'80% delle proprie disponibilità finanziando oppure partecipando al capitale delle MFI (*Micro Finance Institution*) che a loro volta concedono piccoli prestiti, nell'ottica di sostenere attività artigiane e la piccola imprenditoria realizzata da lavoratori dei Paesi emergenti o delle fasce sociali che sarebbero escluse dai tradizionali canali finanziari.

Il fondo è presente in 73 Paesi e ha finanziato oltre 7 milioni di microimprenditori. I primi 5 Paesi per massa di finanziamenti sono il Perù, l'India, la Colombia, la Mongolia e la Cambogia. Per quanto riguarda l'investimento in obbligazioni si possono citare, come esempi più significativi, quello relativo alla società Dolomiti Energia che ammonta a 29 milioni di euro, quello in A2A per oltre 4 milioni e quello in Hera per oltre 3 milioni.

Il settore dell'Arte, Attività e Beni culturali non presenta significative variazioni: con 142 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 138 del 2012, rappresenta il 3,2% di tutte le risorse investite e si pone al secondo posto per importanza. Nel suo ambito operano 26 società la cui attività spazia dalla editoria alla organizzazione e realizzazione di opere teatrali e musicali. Anche in questo settore si possono elencare, a mero titolo di esempio, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, a livello nazionale, e società a operatività locale come la Palazzo del Governatore S.r.l. che ha curato il restauro del *Palatium vetus*, edificio di origine medievale in Alessandria, la Polymnia Venezia S.r.l. che sta realizzando un importante progetto relativo alla creazione di un polo museale, la Teatri S.p.A. che nel Trevigiano promuove iniziative teatrali e concertistiche, la Carima Arte S.r.l. che opera per la valorizzazione del patrimonio artistico nella zona di Macerata, la RiminiCultura S.r.l., attiva a Rimini, la società "Centro di promozione attività culturali e di documentazione – Ce.P.A.Cu.D. Srl", che opera nel Sud, a Cosenza.

Gli investimenti di carattere non partecipativo non presentano movimentazione.

Nel settore dell'Assistenza sociale sono impiegati complessivamente circa 124 milioni di euro, pari al 2,8% del totale degli MRI; il dato è in continua crescita rispetto al 2009 (+87 milioni complessivamente; +35 rispetto al 2012), grazie all'incremento degli investimenti in fondi che, per effetto dei versamenti effettuati, passano da 78 milioni del 2012 a 106 nel 2013, mentre nel comparto partecipativo si registra una variazione positiva di 7 milioni rispetto all'anno passato, dopo due anni di diminuzioni.

Le variazioni sopra richiamate fanno riferimento agli investimenti in fondi immobiliari che operano nell'*housing sociale*, cui le Fondazioni attribuiscono particolare importanza.

Con il termine *housing sociale* si fa riferimento a un programma di interventi che prevede l'offerta di alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l'assenza di un'offerta adeguata. La soluzione del problema del disagio abitativo è fortemente sentito anche a livello governativo, come testimoniano le norme varate negli ultimi anni, tra cui il decreto ministeriale del 22 aprile 2008, col quale si è data una definizione di abitazione in regime di *housing sociale* come una "unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie". L'*housing sociale* si pone quindi l'obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere della comunità.

Il tema dunque rientra pienamente fra gli scopi istituzionali delle Fondazioni che già da qualche anno operano con interventi volti ad arginare il problema dell'emergenza abitativa dei soggetti che pur non rientrando nei parametri per l'assegnazione delle case popolari, non

sono in grado di accedere a un'abitazione a prezzi di mercato (come giovani coppie, famiglie monogenitoriali, anziani, giovani professionisti, studenti e immigrati).

In tale contesto, l'azione condotta dalle Fondazioni si concretizza sia partecipando a fondi specializzati nell'investimento di risorse nell'*housing sociale*, sia attraverso autonome iniziative realizzate anche in *partnership* con altre Fondazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione a fondi specializzati, la sperimentazione positiva di singole Fondazioni ha consentito di offrire al Governo la proposta di un piano di edilizia sociale da attuare attraverso un fondo nazionale: il *Fondo Investimenti per l'Abitare-FIA* che realizzerà nei prossimi anni 20.000 alloggi da dare in locazione a canoni ridotti del 40-50% a studenti universitari, anziani, giovani coppie, lavoratori a basso reddito, immigrati con un posto di lavoro. Il Fondo FIA è promosso e gestito da CDP Investimenti Sgr, società partecipata al 70% da CDP S.p.A. e al 15% ciascuna dall'Acri e dall'Abi, e ha ricevuto sottoscrizioni per oltre 2 miliardi di euro. CDPI Sgr, per conto del FIA, ha assunto delibere di investimento per 1,5 miliardi di euro in 27 fondi locali, gestiti da 8 Società di gestione del risparmio immobiliari. I finanziamenti approvati sono relativi a 220 progetti immobiliari (erano 159 lo scorso anno) per un ammontare complessivo di 14.000 alloggi sociali e 6.800 posti letto in residenze temporanee e studentesche. Tra i fondi locali in ambito FIA, a titolo di esempio, meritano di esserne citati alcuni che illustriamo di seguito:

- il Fondo Parma Social House che ha in corso 7 progetti per complessivi 852 alloggi;
- il Fondo Immobiliare Lombardia (Comparto Uno e Due) che catalizza risorse in ambito lombardo ed è impegnato a dare concrete risposte al disagio abitativo con modalità innovative, affrontando tale disagio secondo prospettive non convenzionali. Nato su iniziativa della Fondazione Cariplo è stato il primo fondo etico dedicato all'*housing sociale*. Attualmente il fondo gestisce 25 progetti per 273 milioni di euro relativi alla realizzazione di 2.409 alloggi sociali;
- il Fondo Housing Toscana, con 82 milioni di euro per 1.042 alloggi.

Questi sono solo alcuni dei principali fondi di investimento che operano a livello locale; in realtà vi sono molte altre iniziative, come ad esempio nel Veneto, in Italia Centrale, in Emilia-Romagna, in Trentino, in Liguria, in Sardegna. Ovviamente l'elenco non è esaustivo ma fornisce un quadro informativo utile a rappresentare un fenomeno che si sta sviluppando in tutto il territorio nazionale.

Per ciò che riguarda le iniziative realizzate al di fuori del FIA e svolte in *partnership* con altre Fondazioni, è di esempio in Piemonte il Fondo *Social and Human Purpose*, che annovera tra gli investitori la Fondazione Crt, la Fondazione Sviluppo e Crescita-Crt, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e la Fondazione Cariplo. Il Fondo è suddiviso in due comparti (Immobiliare sociale ad uso collettivo e Campus universitari) e gli investimenti sono indirizzati prevalentemente in Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Le risorse sono destinate a favore di asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, e *housing sociale* temporaneo.

Sono interessanti inoltre le iniziative prese dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pistoia, Cassa di Risparmio di Prato e Cassa di Risparmio di Civitavecchia che offrono un chiaro esempio della varietà di tipologie di investimenti con finalità sociali. Queste Fondazioni, nell'ambito dei loro rispettivi progetti di *social housing*, hanno messo a disposizione di nuclei familiari alcune unità abitative a canoni calmierati. Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca riguarda 48 alloggi e ha comportato un investimento di circa 10 milioni di euro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia ha adibito tre unità immobiliari all'accoglienza di soggetti interessati da procedure di "sfratto incolpevole" ed altre ne sta costruendo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha messo a disposizione un immobile per l'accoglienza di minori privi di sostegno familiare, mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha destinato 9 unità abitative a soggetti bisognosi.

Proseguendo l'analisi dei vari settori di intervento si osserva che nel settore della Ricerca gli MRI sommano, a fine 2013, 69 milioni di euro, con un aumento del 55% rispetto al 2012 (erano 45 milioni), ripartiti in 24 milioni sotto forma di partecipazioni e 45 milioni in fondi di investimento. L'aumento di 24 milioni di euro è da attribuirsi in via maggioritaria agli investimenti in partecipazioni, in particolare finalizzati al rafforzamento patrimoniale di società già esistenti. L'attività svolta dalle società partecipate e dai fondi di investimento in questo settore si concretizza nell'assunzione di partecipazioni dirette e indirette in enti, imprese e società che svolgono attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, delle scienze della vita, dello sviluppo di produzione di energie rinnovabili e di altre aree ad alto contenuto innovativo, nonché il trasferimento sul piano industriale e tecnologico dei risultati dell'attività di ricerca. Le società partecipate sono 12 fra le quali rilevano la Lucca Solare S.p.A. e la Produttori Sementi S.p.A., oltre all'I.R.S.T. Istituto Ricerca Tumori S.r.l., alla Romagna Innovazione S.r.l., alla Veneto Nanotech S.c.p.a..

Per quanto riguarda l'investimento in fondi si menzionano il Fondo *TTVenture* e il Fondo Toscana Innovazione.

Il primo è il più importante fondo italiano di *venture capital* dedicato al trasferimento tecnologico: la sua caratteristica peculiare è quella di privilegiare investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostenere progetti ad alto contenuto tecnologico in *joint-venture* tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei materiali. A fine 2013, 8 Fondazioni avevano investito circa 34 milioni di euro, con un incremento di 7 milioni. I principali interventi del fondo sono rappresentati dall'avvio di alcune società: la BlueGreen, specializzata nell'identificazione e nella produzione di molecole bioattive per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; la Directa Plus, focalizzata su due principali piattaforme nano tecnologiche con diverse applicazioni industriali, dai catalizzatori nel settore automobilistico alle batterie al litio, ai chip elettronici; la BiOnSil, che è uno *spin-off* dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che opera nel settore biotecnologie (la società sviluppa *kit* per la diagnosi di farmacoresistenza dei tumori del colon; fanno parte delle future linee di sviluppo anche inibitori farmacologici che potrebbero

risensibilizzare i tumori ai trattamenti chemioterapici); la Biouniversa, *spin-off* dell'Università del Salento, concluso insieme alla realtà napoletana Vertis Sgr, concentrata sul settore della diagnostica con l'obiettivo, per la fase di *start-up*, di realizzare *biomarkers* in ambito cardiovascolare e oncologico-pancreatico.

L'investimento nel Fondo Toscana Innovazione è di oltre 13 milioni di euro e vede la partecipazione, oltre alla Regione Toscana, di 11 Fondazioni (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Livorno, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Monte dei Paschi di Siena). Il fondo opera a livello regionale a favore delle piccole e medie imprese operanti in Toscana, o che abbiano in programma un investimento finalizzato all'insediamento nella regione, sostenendole anche in fase di *start-up*, e che siano attive in settori ad alto contenuto tecnologico o innovativo. Settori di particolare interesse sono l'aerospaziale, l'ambiente e le energie rinnovabili, l'automazione industriale, la meccanica avanzata, la domotica, la fotonica, le biotecnologie, l'ottica avanzata, la microelettronica. Ma anche tutti i settori tradizionali oggetto di innovazione tecnologica di processo o di prodotto. Gli interventi del Fondo sono diretti ad acquisire partecipazioni sino al 100% del capitale delle società partecipate con una dimensione indicativa dei singoli investimenti compresi tra 500.000 e 5 milioni di euro, con un limite di 1.500.000 euro all'anno per singola impresa. Il periodo di detenzione delle partecipazioni è indicativamente compreso tra i 3 e i 7 anni.

Attualmente il fondo ha investito in 17 aziende impiegando una somma di 24 milioni di euro; i settori verso i quali si sono rivolti i finanziamenti spaziano dai sistemi medicali ai servizi ingegneristici avanzati, dalle energie rinnovabili alla valorizzazione dei rifiuti per la produzione di energia.

Il settore dell'Educazione e Istruzione mostra una flessione rispetto al 2012 e, in generale, dal 2009, dovuta allo scadere nel corso degli anni di parte delle obbligazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche; al contrario il dato relativo all'investimento partecipativo è stabile. In coda alla graduatoria degli investimenti correlati alla missione si collocano i due settori dei Fondi etici e della Salute pubblica con investimenti complessivi per 25 milioni e 12 milioni di euro rispettivamente. Mentre le somme investite nei Fondi etici sono aumentate significativamente nel 2013, quelle nel settore Salute pubblica segnano una riduzione per effetto della scadenza di prestiti obbligazionari finalizzati al finanziamento di interventi in tale ambito.

In conclusione di questa analisi degli investimenti correlati alla missione si può affermare che il fenomeno è presente nel panorama delle Fondazioni, in particolare nella forma di investimenti partecipativi in società la cui attività è rivolta prevalentemente allo sviluppo dei territori di riferimento, anche se l'adesione ai fondi di investimento promossi negli ultimi anni per intervenire nei settori quali l'*housing sociale*, la ricerca ed il trasferimento delle tecnologie

al mondo della produzione, il finanziamento del microcredito, sembra mostrare una spiccata vivacità, con investimenti sempre crescenti.

Tale crescita testimonia il successo di queste forme di investimento dovuto al rafforzamento della presenza di intermediari qualificati, quali i fondi e le società di gestione, che, da un lato, sono in grado di garantire un elevato grado di efficienza degli investimenti in campi in cui è importante un alto livello di specializzazione (ad es. nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie) e, dall'altro, dispongono della necessaria massa critica di risorse per avviare investimenti a elevato assorbimento di capitali (*housing sociale*).

Le possibilità di ampliamento di queste modalità di investimento sono significative, sia per la maggiore sensibilità delle Fondazioni nei confronti di questa tematica, sia per l'emergere di nuovi strumenti e tecniche di correlazione con la missione delle Fondazioni.

L'affiancamento dei MRI alla tradizionale attività erogativa delle Fondazioni, quale opportunità per amplificare il loro impatto nei vari settori di intervento, sta registrando un sempre maggiore interesse e potrà generare ulteriori positivi sviluppi nel prossimo futuro.

TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Avvertenza

L'eventuale disallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle e il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione.

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2014-2013)

VOCI	2014		2013	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
1) Tipologia di erogazioni:				
a) erogazioni annuali:				
- di importo non superiore a 5.000 euro	2,9	49,2	3,0	47,3
- di importo superiore a 5.000 euro	85,5	48,0	86,6	49,4
b) erogazioni pluriennali	11,6	2,8	10,4	3,3
2) Classi di importi unitari delle erogazioni:				
- oltre 500 mila euro	42,9	1,2	42,0	2,1
- da 250 a 500 mila euro	11,6	1,3	12,8	1,4
- da 100 a 250 mila euro	14,0	3,4	14,0	3,5
- da 25 a 100 mila euro	18,4	13,9	17,8	13,5
- da 5 a 25 mila euro	10,2	31,0	10,4	32,2
- fino a 5 mila euro	2,9	49,2	3,0	47,3

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2014-2013)

SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi		milioni di euro		Interventi		milioni di euro	
Arte, Attività e Beni culturali	7.786	34,1	272,8	29,9	7.681	34,4	269,2	30,4
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	2.812	12,3	131,7	14,4	2.790	12,5	104,6	11,8
Assistenza sociale	2.385	10,5	123,6	13,6	2.495	11,2	119,8	13,5
Educazione, Istruzione e Formazione	3.808	16,7	120,9	13,3	3.759	16,8	105,3	11,9
Ricerca e sviluppo	1.408	6,2	114,4	12,5	1.222	5,5	128,3	14,5
Salute pubblica	1.209	5,3	68,9	7,6	1.121	5,0	68,4	7,7
Sviluppo locale	1.610	7,1	45,4	5,0	1.464	6,6	49,7	5,6
Protezione e qualità ambientale	363	1,6	18,4	2,0	336	1,5	16,2	1,8
Sport e ricreazione	1.157	5,1	8,1	0,9	1.138	5,1	12,1	1,4
Famiglia e valori connessi	169	0,7	6,2	0,7	234	1,0	10,5	1,2
Religione e sviluppo spirituale	25	0,1	0,7	0,1	33	0,1	0,2	0,0
Diritti civili	53	0,2	0,5	0,1	47	0,2	0,5	0,1
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	20	0,1	0,3	0,0	14	0,1	0,2	0,0
Totale complessivo	22.805	100	911,9	100,0	22.334	100,0	884,8	100,0

**Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Arte, Attività e Beni culturali
(2014-2013)**

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.213	15,6	93,0	34,1	1.154	15,0	71,1	26,4
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema)	3.212	41,3	80,7	29,6	3.396	44,2	88,1	32,7
Promozione e valorizzazione delle arti visive	1.652	21,2	41,6	15,2	1.404	18,3	40,8	15,1
Attività dei musei	391	5,0	25,8	9,4	403	5,2	17,8	6,6
Attività di biblioteche e archivi	386	5,0	9,7	3,5	298	3,9	8,9	3,3
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet)	649	8,3	7,5	2,8	646	8,4	17,1	6,4
Non classificato	283	3,6	14,6	5,3	380	4,9	25,3	9,4
Totale complessivo	7.786	100,0	272,8	100,0	7.681	100,0	269,2	100,0

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Volontariato Filantropia e Beneficenza (2014-2013)

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Accantonamenti ai Fondi speciali per il Volontariato (L.266/91)	82	2,9	45,0	34,2	82	2,9	31,5	30,1
Interventi diretti di promozione e sostegno del Volontariato	1.738	61,8	37,3	28,3	1.323	47,4	20,0	19,1
Contributi a fondazioni <i>grant-making</i> e ad altri intermediari filantropici	274	9,7	27,9	21,2	355	12,7	30,1	28,8
Iniziative umanitarie e filantropiche	491	17,5	6,1	4,6	754	27,0	11,1	10,6
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	109	3,9	5,6	4,2	108	3,9	6,1	5,8
Scambi culturali e cooperazione internazionale	27	1,0	0,5	0,4	19	0,7	0,3	0,3
Non classificato	91	3,2	9,3	7,0	149	5,3	5,5	5,3
Totale complessivo	2.812	100,0	131,7	100,0	2.790	100,0	104,6	100,0

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2014-2013)

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Servizi sociali	2.220	93,1	121,6	98,4	2.268	90,9	118,2	98,7
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	129	5,4	1,8	1,5	148	5,9	1,4	1,2
Non classificato	36	1,5	0,2	0,2	79	3,2	0,2	0,2
Totale complessivo	2.385	100,0	123,6	100,0	2.495	100,0	119,8	100,0

Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2014-2013)

TIPOLOGIE DI DESTINATARI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Disabili	1.367	61,6	69,1	56,8	1.299	57,3	69,4	58,7
Anziani	419	18,9	19,2	15,8	481	21,2	18,4	15,6
Minori	243	10,9	15,6	12,8	238	10,5	14,3	12,1
Tossicodipendenti	49	2,2	2,1	1,7	55	2,4	2,7	2,3
Altri soggetti	47	2,1	15,1	12,4	105	4,6	12,6	10,6
Non classificato	95	4,3	0,6	0,5	90	4,0	0,8	0,7
Totale complessivo	2.220	100,0	121,6	100,0	2.268	100,0	118,2	100,0

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Educazione, Istruzione e Formazione
(2014-2013)

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Istruzione superiore	345	9,1	43,0	35,6	274	7,3	37,5	35,6
Istruzione primaria e secondaria	1.618	42,5	42,2	34,9	1.837	48,9	37,7	35,8
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	950	24,9	19,2	15,9	852	22,7	17,7	16,8
Crescita e formazione giovanile	776	20,4	14,9	12,3	685	18,2	11,5	11,0
Promozione della cultura finanziaria	6	0,2	0,1	0,0	8	0,2	0,1	0,1
Non classificato	113	3,0	1,4	1,2	103	2,7	0,7	0,7
Totale complessivo	3.808	100,0	120,9	100,0	3.759	100,0	105,3	100,0

Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca e Sviluppo (2014-2013)

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	404	28,7	33,8	29,5	344	28,2	38,9	30,3
Trasferimento tecnologico e valorizzazione della conoscenza	327	23,2	26,8	23,4	120	9,8	15,8	12,3
Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umane e sociali	357	25,4	22,4	19,6	398	32,6	33,8	26,3
Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali	248	17,6	17,6	15,4	254	20,8	22,8	17,8
Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria	52	3,7	8,0	7,0	47	3,8	7,8	6,1
Non classificato	20	1,4	5,8	5,1	59	4,8	9,1	7,1
Totale complessivo	1.408	100,0	114,4	100,0	1.222	100,0	128,3	100,0

Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2014-2013)

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Servizi ospedalieri	434	35,9	41,7	60,5	439	39,2	41,4	60,6
Altri servizi sanitari	708	58,6	13,6	19,7	631	56,3	12,6	18,4
Patologie e disturbi psichici e mentali	43	3,6	0,4	0,6	33	2,9	1,1	1,7
Non classificato	24	2,0	13,2	19,2	18	1,6	13,2	19,4
Totale complessivo	1.209	100,0	68,9	100,0	1.121	100,0	68,4	100,0

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sviluppo locale (2014-2013)

SOTTO-SETTORI	2014				2013			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	1.312	81,5	28,9	63,6	1.189	81,2	29,5	59,4
Progetti di Housing Sociale	42	2,6	7,6	16,7	36	2,5	6,1	12,4
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	179	11,1	7,4	16,3	143	9,8	7,2	14,4
Edilizia popolare locale	36	2,2	1,2	2,7	78	5,3	6,1	12,3
Interventi di microcredito	4	0,2	0,2	0,4	5	0,3	0,7	1,5
Non classificato	37	2,3	0,11	0,2	13	0,9	0,1	0,1
Totale complessivo	1.610	100,0	45,4	100,0	1.464	100,0	49,7	100,0

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2014-2013)

SOGGETTI	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Enti privati	69,1	67,7	69,6	67,1
Enti pubblici	30,9	32,3	30,4	32,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2014-2013)

SOGGETTI	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Fondazioni	14,7	30,8	14,8	29,6
Altre associazioni private	25,1	11,3	26,1	12,1
Altri soggetti privati	10,6	10,7	11,5	11,9
Organizzazioni di volontariato	4,8	6,9	4,2	5,4
Cooperative sociali	4,6	3,2	4,0	3,2
Enti religiosi o di culto	4,0	2,5	3,9	2,8
Associazioni di promozione sociale	5,2	1,7	4,9	2,0
Imprese sociali	0,1	0,2	0,1	0,2
Cooperative del settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero	0,2	0,2	0,1	0,0
Enti locali	15,1	17,0	13,8	13,7
Scuole ed Università pubbliche	9,5	8,7	9,8	10,0
Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche	2,0	3,5	2,0	4,5
Altri enti pubblici	1,9	2,1	1,8	1,8
Amministrazioni centrali	2,2	1,2	3,0	2,8
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2014-2013)

TIPO DI INTERVENTO	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Contributi generali per la gestione ordinaria	16,9	23,3	14,4	20,4
Realizzazione di progetti con pluralità di azioni integrate	20,1	21,6	21,3	23,6
Costruzione e ristrutturazione immobili	9,7	14,7	10,1	13,9
Produzione di opere e rappresentazioni artistiche	9,6	5,4	10,1	5,7
Borse di studio	3,7	4,0	2,9	3,3
Allestimenti, arredi e attrezzature	7,6	3,9	8,6	4,0
Sviluppo dell'organizzazione	1,8	3,6	1,7	3,8
Sviluppo programmi di studio e di alta formazione	3,8	3,1	4,0	3,1
Attrezzature specialistiche e tecnologicamente avanzate	3,1	3,0	3,1	4,2
Sussidi individuali	2,3	2,8	1,6	2,1
Restauro e conservazione di beni storici ed artistici	2,2	2,8	3,2	2,4
Mostre ed esposizioni	3,2	2,1	3,5	2,8
Avviamento di progetti ed attività economiche	2,3	2,0	2,7	2,3
Conferenze e seminari	3,5	1,4	3,2	1,2
Fondi di dotazione	1,0	1,1	0,9	2,0
Iniziative in coordinamento con altre Fondazioni	0,4	0,9	0,3	0,3
Dottorati di ricerca	0,8	0,8	0,6	0,7
Pubblicazioni	2,4	0,7	2,0	0,4
Valutazione di progetti	0,7	0,6	0,8	0,7
Altre tipologie minori	4,9	2,1	5,1	3,2
Totale	100	100	100	100

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2014-2013)

TIPO DI INTERVENTO	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Sovvenzionamento di opere e servizi	93,8	87,6	94,4	91,8
Realizzazione diretta della Fondazione	5,1	9,0	4,5	6,1
Sovvenzionamento di imprese strumentali	1,1	3,4	1,0	2,1
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all' origine dei progetti (2014-2013)

TIPO DI INTERVENTO	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Progetti e domande presentati da terzi	64,5	59,9	72,1	64,7
Progetti di origine interna alla Fondazione	9,5	20,5	8,9	17,3
Erogazioni conseguenti a bando	26,0	19,6	19,1	18,0
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2014-2013)

TIPO DI INTERVENTO	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	95,7	83,7	95,8	86,9
Erogazioni in <i>pool</i>	4,3	16,3	4,2	13,1
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.17 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla presenza di cofinanziamento di altri soggetti erogatori (2014-2013)

TIPO DI INTERVENTO	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Erogazioni senza il cofinanziamento di altri soggetti erogatori	70,0	59,4	76,0	76,7
Erogazioni cofinanziate insieme ad altri soggetti erogatori	30,0	40,6	24,0	23,3
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2014-2013)

LOCALIZZAZIONE	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Provincia sede della Fondazione	73,6	61,1	73,7	62,5
Altre province della stessa regione della Fondazione	21,5	26,0	17,7	28,9
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	1,4	3,1	0,6	1,6
Altre ripartizioni geografiche	2,8	7,5	7,5	4,6
Nazionale	0,6	2,3	0,6	2,5
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.19 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2014-2013)

AREA GEOGRAFICA	2014		2013	
	Numero %	Importo %	Numero %	Importo %
Nord Ovest	30,5	40,0	32,0	39,7
Nord Est	31,7	30,6	31,3	30,4
Centro	26,4	22,7	24,9	23,3
Sud e Isole ⁽¹⁾	11,4	6,8	11,8	6,6
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Dati assestati considerando tutti gli impegni dell'esercizio a favore della Fondazione con il Sud, comunque contabilizzati.

Tab. 4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2014 - 2013)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Distribuzioni					
	Fondazioni		2014		2013	
	Numero	%	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni Grandi	18	20,7	42,2	77,7	43,6	75,3
Fondazioni Medio-grandi	17	19,5	18,1	11,5	18,7	11,7
Fondazioni Medie	17	19,5	17,6	5,7	16,6	6,5
Fondazioni Medio-piccole	17	19,5	11,1	3,7	12,9	4,9
Fondazioni Piccole	18	20,7	10,9	1,5	8,2	1,5
Totale Fondazioni	87	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	17	19,5	30,8	45,3	32,1	44,4
Nord Est	28	32,2	31,5	29,2	32,1	30,3
Centro	30	34,5	26,7	21,5	24,1	21,2
Sud e Isole	12	13,8	11,0	4,0	11,7	4,1

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di singoli importi (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Classi di importi singoli					
	<= 5000 euro	da 5 a 25 mila euro	da 25 a 100 mila euro	da 100 a 250 mila euro	da 250 a 500 mila euro	oltre 500 mila euro
1) Secondo la classe dimensionale:						Totale
Fondazioni Grandi	1,1	7,7	15,4	13,0	12,1	50,6
Fondazioni Medio-grandi	5,5	15,1	31,3	16,6	9,9	21,7
Fondazioni Medie	12,0	20,5	25,6	21,7	10,6	9,6
Fondazioni Medio-piccole	10,7	22,6	28,6	17,6	8,6	12,0
Fondazioni Piccole	23,5	33,6	23,1	6,1	8,0	5,7
Totale Fondazioni	2,9	10,2	18,4	14,0	11,6	42,9
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	1,8	8,0	16,3	14,6	12,8	46,5
Nord Est	3,3	10,3	19,2	14,9	10,3	41,9
Centro	3,4	11,7	21,3	11,4	10,6	41,6
Sud e Isole	9,9	27,1	21,3	15,0	12,5	14,2

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	88,9	11,1	100,0
Fondazioni Medio-grandi	84,6	15,4	100,0
Fondazioni Medie	89,0	11,0	100,0
Fondazioni Medio-piccole	85,0	15,0	100,0
Fondazioni Piccole	95,6	4,4	100,0
Totale Fondazioni	88,4	11,6	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	95,7	4,3	100,0
Nord Est	80,4	19,6	100,0
Centro	82,6	17,4	100,0
Sud e Isole	94,3	5,7	100,0

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Arte, Attività e Beni culturali	Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Assistenza sociale	Educazione, istruzione e formazione	Ricerca e sviluppo	Salute pubblica	Sviluppo locale
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni Grandi	29,9	13,9	15,7	11,7	14,0	7,4	3,9
Fondazioni Medio-grandi	26,8	18,9	3,8	18,9	9,1	7,3	10,4
Fondazioni Medie	27,4	13,8	11,1	19,5	7,4	9,5	7,1
Fondazioni Medio-piccole	46,8	10,7	6,8	15,7	5,3	4,9	7,6
Fondazioni Piccole	22,2	19,1	4,8	21,3	2,8	16,5	6,7
Totale Fondazioni	29,9	14,4	13,6	13,3	12,5	7,6	5,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord Ovest	27,0	14,0	19,8	10,5	14,2	4,7	5,7
Nord Est	33,9	14,5	12,6	14,5	8,7	9,1	2,1
Centro	30,2	14,7	3,9	18,6	12,5	10,9	6,8
Sud e Isole	32,5	18,2	2,0	6,4	22,2	10,6	8,0

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per categorie di soggetti beneficiari (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Totale soggetti privati	Totale soggetti pubblici	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	67,5	32,5	100,0
Fondazioni Medio-grandi	69,7	30,3	100,0
Fondazioni Medie	61,3	38,7	100,0
Fondazioni Medio-piccole	75,2	24,8	100,0
Fondazioni Piccole	68,4	31,6	100,0
Totale Fondazioni	67,7	32,3	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	75,8	24,2	100,0
Nord Est	58,6	41,4	100,0
Centro	62,2	37,8	100,0
Sud e Isole	62,9	37,1	100,0

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipologie di soggetti beneficiari (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Fondazioni	Enti locali	Altre ass. private	Altri soggetti privati	Scuole ed Università pubbliche	Org. di volontariato	Enti ed Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche	Coop. sociali	Enti religiosi o di culto	Altri enti pubblici	Ass. di promozione sociale	Amm. centrali	Coop. del settore dello spettacolo, informazione e tempo libero	Imprese sociali	Tot.
1) Secondo la classe dimensionale:															
Fondazioni Grandi	31,7	17,3	11,4	9,7	8,7	6,7	3,2	3,6	2,3	2,2	1,6	1,1	0,2	0,2	100,0
Fondazioni Medio-grandi	26,9	17,2	9,2	18,5	7,3	9,1	3,1	1,5	3,0	0,9	1,4	1,8	0,0	0,0	100,0
Fondazioni Medie	23,0	15,0	11,7	10,6	11,6	6,4	7,2	2,8	4,4	2,3	2,4	2,5	0,0	0,0	100,0
Fondazioni Medio-piccole	41,0	11,3	13,0	8,2	5,9	6,8	3,5	0,5	3,1	2,9	2,7	0,8	0,1	0,0	100,0
Fondazioni Piccole	11,4	16,0	16,0	21,2	8,6	7,5	5,7	4,7	1,9	1,4	5,3	0,0	0,2	0,0	100,0
Totale Fondazioni	30,8	17,0	11,3	10,7	8,7	6,9	3,5	3,2	2,5	2,1	1,7	1,2	0,2	0,2	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:															
Nord Ovest	36,3	11,1	15,2	8,9	7,7	7,4	1,6	4,5	2,1	2,6	0,8	1,2	0,4	0,3	100,0
Nord Est	28,0	22,2	6,1	11,0	9,5	5,6	7,3	2,2	3,6	1,8	1,9	0,5	0,0	0,1	100,0
Centro	24,4	26,2	6,9	14,8	5,9	8,2	2,1	1,9	1,8	1,1	4,1	2,6	0,0	0,0	100,0
Sud e Isole	13,4	7,3	22,5	14,0	24,0	7,0	2,0	1,6	2,3	2,7	1,9	1,1	0,2	0,0	100,0

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI		Principali tipi di intervento							
		Contributi generali per la gestione ordinaria	Realizzazione di progetti con pluralità di azioni integrate	Costruzione e ristrutturazione immobili	Produzione di opere e rappresentazioni artistiche	Borse di studio	Allestimenti, arredi e attrezzature	Sviluppo dell'organizzazione dello studio ed alta formazione	Sviluppo programmi di studio ed alta formazione
1) Secondo la classe dimensionale:									
Fondazioni Grandi		24,0	22,0	14,5	5,3	4,4	3,2	4,4	3,0
Fondazioni Medio-grandi		19,9	26,9	17,1	3,4	2,5	7,2	1,0	2,4
Fondazioni Medie		24,2	14,5	9,9	8,3	3,7	6,9	0,3	4,7
Fondazioni Medio-piccole		18,5	12,0	18,0	8,7	2,1	2,8	0,4	5,7
Fondazioni Piccole		18,2	12,5	19,4	8,0	2,1	5,3	0,1	2,3
Totale Fondazioni		23,3	21,6	14,7	5,4	4,0	3,9	3,6	3,1
2) Secondo la ripartizione geografica:									
Nord Ovest		28,0	33,6	5,8	4,9	3,5	2,1	6,2	2,8
Nord Est		16,2	10,8	24,5	4,5	4,0	4,9	1,7	3,8
Centro		22,3	6,4	25,1	7,0	5,2	7,2	0,3	2,4
Sud e Isole		24,9	25,2	2,5	12,0	6,6	2,6	0,6	3,3

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Realizzazione diretta della Fondazione	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Sovvenzionamento di opere e servizi	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	6,6	2,7	90,8	100,0
Fondazioni Medio-grandi	20,9	7,7	71,3	100,0
Fondazioni Medie	13,2	5,8	81,1	100,0
Fondazioni Medio-piccole	8,4	4,5	87,0	100,0
Fondazioni Piccole	48,0	3,0	49,0	100,0
Totale Fondazioni	9,0	3,4	87,6	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	5,5	1,2	93,3	100,0
Nord Est	15,4	4,9	79,7	100,0
Centro	8,0	6,1	86,0	100,0
Sud e Isole	5,0	8,2	86,7	100,0

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Progetti e domande presentati da terzi	Erogazioni conseguenti a bando	Progetti di origine interna alla Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	59,8	21,4	18,7	100,0
Fondazioni Medio-grandi	57,4	14,3	28,3	100,0
Fondazioni Medie	68,7	9,6	21,7	100,0
Fondazioni Medio-piccole	60,4	14,2	25,4	100,0
Fondazioni Piccole	45,4	8,4	46,2	100,0
Totale Fondazioni	59,9	19,6	20,5	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	59,4	28,0	12,6	100,0
Nord Est	67,5	6,9	25,7	100,0
Centro	46,2	23,2	30,7	100,0
Sud e Isole	64,3	3,6	32,1	100,0

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	81,2	18,8	100,0
Fondazioni Medio-grandi	92,9	7,1	100,0
Fondazioni Medie	90,1	9,9	100,0
Fondazioni Medio-piccole	91,8	8,2	100,0
Fondazioni Piccole	95,1	4,9	100,0
Totale Fondazioni	83,7	16,3	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	70,7	29,3	100,0
Nord Est	92,1	7,9	100,0
Centro	98,5	1,5	100,0
Sud e Isole	83,9	16,1	100,0

Tab. 4.30 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione alla presenza di cofinanziamento di altri
soggetti erogatori (2014)

GRUPPI DI FONDAZIONI	Erogazioni senza cofinanziamento	Erogazioni in cofinanziamento	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	55,4	44,6	100,0
Fondazioni Medio-grandi	72,5	27,5	100,0
Fondazioni Medie	64,3	35,7	100,0
Fondazioni Medio-piccole	84,1	15,9	100,0
Fondazioni Piccole	86,7	13,3	100,0
Totale Fondazioni	59,4	40,6	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	50,4	49,6	100,0
Nord Est	63,0	37,0	100,0
Centro	72,5	27,5	100,0
Sud e Isole	61,5	38,5	100,0

CAPITOLO 5

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA E SOLIDARISMO INNOVATIVO*

di Alberto Quadrio Curzio**

Premessa

Le Fondazioni di origine bancaria (Fondazioni) hanno ormai 25 anni di vita ovvero un quarto di secolo, per usare una misura che rende meglio l'idea della prospettiva di lungo periodo. Le loro opere sono note e sono state ampiamente commentate da studiosi e da operatori che ne hanno riconosciuto la crescita come soggetti delle intraprese sociali. Eppure di tanto in tanto su questa loro missione si intromettono tentativi di operazioni che, fondandosi sulla concezione riduttiva del dualismo tra stato e mercato, puntano ad indebolirle o a snaturarle. Per questo con grande soddisfazione abbiamo preso atto della stipula del "Protocollo di intesa tra Acri e MEF" firmato il 22 aprile 2015¹. Si tratta di un accordo che nel metodo e nel merito rispetta il principio di sussidiarietà. Ciò significa che da un lato sostiene l'autonomia delle Fondazioni e dell'altro le colloca dentro una cornice istituzionale che è in parte legislativa ed in parte esito di una pattuizione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in avanti, MEF), che ha funzione di vigilante, e le Fondazioni, che da esso sono vigilate. Pattuizione che, a sua volta, esprime la sussidiarietà collaborativa tra le parti contraenti. E' probabilmente noto che noi sosteniamo da decenni il liberalismo sociale, ovvero un paradigma socio-economico e politico che, sulla base dei principi di sussidiarietà, solidarietà e sviluppo (le 3S), considera fondamentale la complementarietà tra Istituzioni, Società ed Economia (ISE) in modo che libertà e responsabilità si bilancino e si valorizzino reciprocamente.

Si tratta di un paradigma che abbiamo approfondito seguendo almeno due prospettive che sempre guardano all'Italia in Europa, sotto il profilo delle idee, delle personalità, delle istituzioni, delle organizzazioni, dei fatti. Una prospettiva riguarda quella che si è delineata dalla fine della seconda guerra mondiale ai giorni nostri²; l'altra è una prospettiva di tipo storico che parte dalla seconda metà del XVIII secolo e arriva selettivamente al presente³. Queste due prospettive risentono sia del pensiero sociale cattolico teso al bene comune sia dell'illuminismo lombardo teso all'incivilimento.

Questo richiamo al liberalismo sociale è per noi importante perché le Fondazioni hanno dato allo stesso un forte contributo in Italia, non solo per il rafforzamento della componente sociale

* Si ringrazia Ilaria Pasotti per l'intelligente collaborazione. Ogni responsabilità è tuttavia dell'autore.

** Professore Emerito di Economia Politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

1 Il testo del Protocollo d'intesa è inserito in conclusione al presente capitolo.

2 Tra i contributi dove abbiamo sviluppato una visione sistematica si veda: Quadrio Curzio A. (2002), *Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l'Europa e per l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano.

3 Quadrio Curzio A. (2007), *Economisti ed Economia. Per un'Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo*, Il Mulino, Bologna.

ma anche per evitare che la tripartizione ISE si risolvesse riduttivamente nella bipartizione Stato-mercato usata tanto dai dirigisti quanto dai liberisti.

Data questa premessa, la nostra riflessione sarà su tre aspetti: le Fondazioni e il liberalismo sociale; le Fondazioni e l'innovazione; le Fondazioni e il Protocollo di Intesa. I primi due temi sono per noi premessa indispensabile al terzo tema.

5.1 Le Fondazioni nel liberalismo sociale

5.1.1 Sussidiarietà, solidarietà e sviluppo

Come abbiamo già argomentato in passato⁴, le Fondazioni sono una delle più interessanti innovazioni di organizzazione sociale del nostro Paese in applicazione della sussidiarietà per uno sviluppo solidale. Esse si configurano come soggetti strutturati delle libertà sociali che ampliano gli spazi della democrazia partecipativa, la quale è, insieme con la democrazia economica e la democrazia rappresentativa, uno dei fondamenti costitutivi di un sistema liberal-democratico.

La sussidiarietà in Italia ha trovato nelle Fondazioni una forte affermazione fattuale e un ruolo moltiplicatore di altre iniziative. Anche perché in un confronto che le ha opposte al Governo esse hanno contribuito a innescare quella determinazione con cui la Corte Costituzionale nel 2003 (sentenza del 24 settembre 2003, n. 300) le ha definite quali soggetti dell'ordinamento civile e dell'organizzazione delle libertà sociali. Questa caratterizzazione è assai più pertinente di quella che la stessa Costituzione utilizza nel Titolo V riformato all'art. 118 comma 4 secondo il quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Come già avevamo rilevato⁵, questa codificazione della sussidiarietà non ci convince perché sembra limitare il contributo all'interesse generale da parte dei soggetti sociali all'orientamento dato dai soggetti istituzionali.

In realtà nel liberalismo sociale la sussidiarietà orizzontale è più ampia e deve essere intesa come una garanzia di libertà che se non può certo svolgersi contro le leggi, al contempo non dipende da indirizzi obbligatori dei soggetti pubblici. Proprio in questa concezione trova anche ragion d'essere il Protocollo di intesa di cui tratteremo nel paragrafo 5.3.

In Italia il ruolo propulsivo e creativo dei soggetti sociali è sempre stato sentito, ma non si è mai espresso (o non lo ha fatto in modo sistemico) in una dimensione e forma così organizzata prima della nascita delle Fondazioni. L'inclinazione solidaristica dei soggetti sociali è stata

⁴ Quadrio Curzio A. (2010), "Le Fondazioni e la sussidiarietà: il ruolo sociale per uno sviluppo creativo e solidale", in ACRI (2010), *Fondazioni: Eredi di comunità, figlie del Parlamento. A Vent'anni dalla legge Amato, una storia tra finanza e sussidiarietà. Atti del Convegno X Giornata della Fondazione*, 10 giugno 2010, pp. 50-64.

⁵ Quadrio Curzio A. (2002), *Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l'Europa e per l'Italia*, ibidem, pp. 253-256.

forte ma limitata a contesti territoriali circoscritti ed a funzioni limitate. Con le Fondazioni si è passati a quella progettazione regionale e nazionale che ha reso possibile l'applicazione di un paradigma delle 3S (sussidiarietà, solidarietà, sviluppo) che ha radici storiche e dottrinali profonde.

5.1.2. Istituzioni, società, economia

In Italia (come altrove) non è sempre stato facile il bilanciamento delle funzioni di queste tre essenziali componenti di una buona democrazia liberale. Tra gli eccessi c'è stata in certi periodi la prevalenza dello statalismo, con la reazione successiva verso un liberismo non tipico delle tradizioni continentali europee. In questa dialettica ha prevalso infine una terza scelta: quella di rafforzare il principio di sussidiarietà verticale attraverso l'ordinamento regionale semi-federalista per ridurre il peso dello Stato.

Non siamo interessati qui a valutare se questa scelta sia stata coronata da successo, ma riteniamo importante rilevare che vi è stata la mancanza di una discussione sulla sussidiarietà orizzontale. In altre parole, non si è adeguatamente chiarito il ruolo di istituzioni, società ed economia in funzione dei "beni" che ciascuno di questi soggetti complessi "produce". Inoltre, spesso si è considerata la società come un soggetto residuale, anche con terminologie non del tutto convincenti. Per questo è bene riepilogare qui le funzioni e i beni che attengono i tre soggetti complessi.

Le istituzioni, che sono tipiche espressioni della democrazia rappresentativa, erogano beni pubblici (tra cui, secondo la tripartizione classica, primeggiano la moneta, la giustizia e la difesa) nell'esercizio del comando e del controllo. Esse devono assicurare un servizio universale erogato ai cittadini (che pagano - o dovrebbero pagare - le imposte) con efficienza ed efficacia e con la caratteristica qualificante della sicurezza e dell'equità.

L'economia produce beni economici che si caratterizzano per la scambiabilità di mercato in base ai prezzi e per il perseguimento del profitto che va tuttavia caratterizzato per i profili temporali connessi alla crescita. Ma se ci si limita al mercato (che è una fondamentale configurazione economica dove si incontrano domanda ed offerta) e si trascura la rilevanza della produzione (che trova nell'impresa e nell'imprenditore la sua espressione centrale) e della distribuzione del reddito (che trova nelle parti sociali degli attori contrattuali), si comprime l'economia al solo momento dello scambio.

La società genera beni sociali (tra cui arte e beni culturali, ricerca, educazione ed istruzione, volontariato, assistenza sociale, salute, qualità ambientale, sport) che non vengono prezzati alle condizioni di mercato, che richiedono soprattutto convinzione e coesione, che si caratterizzano dalla prossimità tra erogatori e beneficiari. Essi hanno valori e costi ma non si misurano e non si vendono a prezzi di mercato. In base a questa definizione la stessa configurazione di soggetti sociali come soggetti no-profit, potrebbe essere completata da quella di soggetti che

creano valori non misurabili in base ai prezzi. Non basta infatti che un soggetto sociale non persegua o consegua il profitto, in quanto è necessario che esso crei valore sociale. Ed a tal fine deve essere efficiente ed efficace perché lo spreco riduce il valore sociale dell'opera.

5.1.3. Le Fondazioni sui confini delle istituzioni e dell'economia

Tra istituzioni, società ed economia non è sempre facile tracciare i confini perché tra loro possono esserci complementarietà così come importanti collaborazioni tra i soggetti che le compongono. Il contesto storico-istituzionale di un Paese è rilevante nella definizione e nell'esame di questi aspetti.

Nel corso dei 25 anni dalla loro creazione, le Fondazioni di origine bancaria, che si collocano tra i soggetti sociali, hanno operato anche sui confini dell'economia e delle istituzioni. Questo ruolo non è stato sempre compreso e talvolta si è tentato di estremizzarlo o di criticarlo fino a tentare l'assorbimento delle Fondazioni nelle istituzioni o nell'economia. Tuttavia, questi tentativi non sono riusciti, non solo per le sentenze della Corte costituzionale ma anche perché le citate Fondazioni hanno assunto una loro forte soggettività sociale.

In particolare, sui confini dell'economia esse si sono poste, non come sostituti delle imprese, ma per contribuire al buon funzionamento di alcuni tra questi soggetti in modo che essi perseguano degli scopi di lungo periodo che, pur non essendo loro tipici, avvantaggino anche il sociale. In questo senso va intesa la partecipazione delle Fondazioni all'azionariato di molte banche italiane, non solo nelle cosiddette conferitarie, ma anche in quelle la cui operatività è dedicata a segmenti di clientela che, per condizioni sociali ed economiche, hanno difficoltà di accesso ai tradizionali canali finanziari e creditizi (es. partecipazioni in Banca Prossima, Banca Popolare Etica, ...). Il fatto che talune Fondazioni siano state caratterizzate da malagestio non cambia la valutazione per la media delle altre.

Sul confine delle istituzioni (economiche) di grande rilevanza è la partecipazione di 64 Fondazioni a Cassa depositi e prestiti (Cdp) che è controllata oggi per l'80,1% dal MEF. L'operazione era avvenuta nel 2003 con l'acquisizione del 30% (essendo la quota detenuta dal Ministero dell'Economia del 70%, in tal modo consentendo di de-consolidare la Cdp dal debito pubblico) in azioni privilegiate con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, con una garanzia di dividendo e con specifiche clausole di conversione. Si trattava di una formula che garantiva alle Fondazioni di non compromettere i propri fini sociali e nel contempo di tutelare al meglio il proprio patrimonio. La quota delle Fondazioni è poi scesa al 18,4% nel marzo 2013, avendo esse esercitato il diritto di conversione che ha trasformato le azioni privilegiate in azioni ordinarie. Inoltre, il 12 novembre 2014, ben 33 Fondazioni hanno sottoscritto la partecipazione del 3,3% al capitale sociale di Cdp RETI Spa, società di proprietà della Cdp che detiene una partecipazione del 30% del capitale di Snam

Spa e del 29,851% di quello di Terna Spa⁶. Nell'ambito della Cdp, le Fondazioni sono state co-promotrici di iniziative importanti, tra cui ricordiamo in particolare quella dei fondi di *social housing* che hanno dato impulso ad un'esperienza innovativa in Italia (vedi §5.2.4). Il progetto è stato sperimentato a livello locale dalle Fondazioni e poi 'portato' a livello centrale in Cdp. Infine, vi sono anche le diffuse partecipazioni in società di settori che hanno legami con il territorio di riferimento e che operano per lo sviluppo locale.

5.2 Le Fondazioni e l'innovazione sociale

5.2.1 Sussidiarietà, supplenza, innovazione

Le Fondazioni hanno dato prova di un'operatività sostanziale e vigorosa all'interno della società civile e per il sistema economico italiano in anni caratterizzati da un graduale arretramento dell'intervento pubblico in aree importanti per la coesione sociale e lo sviluppo socio-economico. Ciò è avvenuto anche nel contesto della crisi, prima finanziaria e poi economica. Infatti, nonostante la riduzione dei proventi dalle loro partecipazioni nelle conferitarie, come conseguenza della sensibile correzione dei rendimenti fatta registrare dai mercati, le loro erogazioni non hanno subito rilevanti contrazioni, avendo anche attinto, qualora necessario, alle risorse accantonate negli anni passati (si veda il Diciannovesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2013).

5.2.2 Il metodo: progressi, condivisione, confronto

Le Fondazioni hanno contribuito ad un processo di innovazione del Paese attraverso lo sviluppo di strategie operative per la progettualità territoriale e la catalizzazione delle risorse necessarie ad essa. Uno dei focus di questa innovatività è la creazione di sistemi di rete e la promozione di una strumentazione che è stata messa al servizio della loro operatività. In linea di massima le Fondazioni hanno sostenuto iniziative che sono state poi gestite in autonomia da soggetti terzi, tra i quali sono stati privilegiati quelli con la propensione a mettersi in rete con altri partners (vedi Carta delle Fondazioni, p. 8) e quelli che erano in grado di generare un co-finanziamento. A nostro avviso, la creazione di reti di soggetti locali, pubblici e privati, ha una duplice valenza positiva: accresce l'effettiva realizzazione dell'iniziativa in contesti di scarsità di risorse finanziarie a disposizione; favorisce le condizioni per la sostenibilità nel tempo di una rete solidaristica radicata nella comunità.

⁶ <http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa/cdp-trasferito-il-40-9-del-capitale-di-cdp-reti-a-state-grid-e-investitori-istituzionali-italiani.html>, accesso: 09-06-2015.

Un'altra innovazione di sistema delle Fondazioni si è espressa nella definizione di linee guida comuni per l'esercizio delle attività istituzionali e che è anche stata posta al servizio dei destinatari della loro attività erogativa, così contribuendo alla diffusione di *best practices*. L'obiettivo è quello sia di promuovere l'innovazione sociale, centrata sul coordinamento tra diversi soggetti, sia di garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

In particolare, ricordiamo le linee guida per la valutazione della ricerca scientifica finalizzate alla promozione sia della terzietà di giudizio con *referee* esterni sia di criteri di efficienza e di efficacia in tutte le sue fasi: dalla selezione dei progetti da finanziare, all'esame dello stato di avanzamento di un progetto, fino all'analisi dei suoi impatti diretti e delle sue ricadute economiche e sociali.

Inoltre, più recente, la definizione delle priorità a cui si devono ispirare gli interventi in ambito socio-assistenziale: perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza; sviluppo e potenziamento delle risorse umane e professionali, così come delle reti presenti sui territori; promozione di sistemi di "governo comunitario" e di erogazione dei servizi in grado di integrare in modo virtuoso, in una logica di sussidiarietà, le risorse pubbliche e quelle private disponibili.

5.2.3 Un esempio emblematico: il welfare di comunità

In applicazione dei criteri generali precedenti si consideri il contributo delle Fondazioni ai settori attinenti al sistema di *welfare* (assistenza sociale, volontariato, salute). Allo stesso, su base annuale, sono destinate intorno al 30% delle loro erogazioni filantropiche. La quota diventa assai maggiore se si tiene conto dei settori contigui, quali l'educazione, la dispersione scolastica, la disabilità.

In termini quantitativi assoluti, l'apporto delle Fondazioni è ovviamente inferiore a quello catalizzato dalle politiche sociali facenti carico alle istituzioni. Tuttavia, esso è cresciuto nel tempo, prefigurando un modello di *welfare* di comunità che le Fondazioni intendono promuovere nella convinzione che la risposta alla progressiva riduzione dell'intervento pubblico nel *welfare* sia lo sviluppo di una rete solidaristica da parte delle varie articolazioni della società civile di un territorio, che si combina e si integra, in un ruolo sussidiario e non sostitutivo, con la presenza dei soggetti pubblici, che rimane comunque necessaria ed irrinunciabile.

A questo proposito, richiamiamo il XIX Rapporto Acri (2013) nel quale si presenta un documento per identificare le caratteristiche di un *welfare* di comunità complementare a quello esistente in cui gli attori del territorio, pubblici e privati, profit e no-profit, operano in modo coordinato per dare risposte ai bisogni della comunità⁷.

⁷ Ci riferiamo al lavoro del gruppo coordinato dal Vice-Presidente Acri Vincenzo Marini Marini, ed inserito come "Capitolo 5. Le fondazioni e il *welfare*. Analisi, prospettive e modelli di intervento (con prefazione del Prof. Becchetti)", *Dicennovesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2013*, pp. 269-307.

Il *welfare* di comunità richiama il concetto di solidarietà dinamica che noi abbiamo sempre sostenuto⁸. Accanto ad una forma di solidarietà che possiamo chiamare redistributiva perché fa riferimento alla distribuzione di beni e risorse già esistenti e/o prodotte, vi è la solidarietà che noi definiamo dinamica, in quanto, oltre alla distribuzione, si preoccupa anche della creazione delle risorse e della produzione dei beni sociali. E questa solidarietà si esplica attraverso lo sviluppo e la valorizzazione della persona, nella sua autonomia e responsabilità. L'applicazione di questa solidarietà dinamica al *welfare* di comunità è ben spiegata da Leonardo Becchetti⁹, che chiarisce la sua origine anche da un'analisi dei limiti qualitativi del sistema tradizionale di *welfare*. Tali limiti sono legati non solo alla minore disponibilità di risorse finanziarie pubbliche ma anche all'approccio risarcitorio che lo caratterizza. In particolare, il sussidio può generare un duplice meccanismo negativo: da una parte, la manipolazione da parte dei potenziali beneficiari per avere l'accesso; dall'altra, innesca un processo senza miglioramento della qualità della vita dei beneficiari stessi che, in quanto persone, richiedono e meritano dignità¹⁰.

Nel documento citato vengono individuati i principi sui quali dovrebbe realizzarsi il *welfare* di comunità, con un'enfasi in particolare al principio di *cost-effectiveness* (ovvero di ricerca di efficienza dell'intervento) e del ruolo catalizzatore che le Fondazioni possono svolgere costruendo reti di attori sul territorio.

5.2.4 La molteplicità delle reti innovative

Le stesse Fondazioni hanno creato reti tra di loro o si sono messe in rete con altri soggetti della società dando origine a nuovi enti. In altri termini la sussidiarietà è stata intesa ad ampio raggio. Impossibile dare conto di tutto ciò e pertanto ci limiteremo ad alcuni casi esemplificativi.

Innanzitutto con il cambiamento della *mission* di Acri (creata nel 1912 tra le Casse di Risparmio), le Fondazioni hanno dimostrato la capacità di muoversi in sinergia fra loro e realizzare interventi di sistema per affrontare problemi nazionali e internazionali legati a situazioni di emergenza o a problemi di rilevanza strategica. Dunque al di là dei confini territoriali in cui esse sono chiamate ad operare. Consideriamo nel seguito tre casi applicati.

Nel campo del *welfare*, particolare importanza ha l'impegno già citato per *l'housing sociale* o edilizia privata sociale. Acri ha partecipato al fondo nazionale FIA (Fondo Investimenti per l'Abitare) promosso e gestito da Cdp Investimenti Sgr (società partecipata al 70% da Cdp Spa

8 Quadrio Curzio A. (2002), *Sussidiarietà e sviluppo*, ibidem; Quadrio Curzio A., Marseguerra G. (2007), *Intrapresa, sussidiarietà e sviluppo*, Fondazione Centesimus Annus, Scheiwiller, Milano; Quadrio A., Marseguerra G. (2014), *Solidarity as a 'social value'. Paradigms for a good society*, Fondazione Centesimus Annus, LED, Città del Vaticano.

9 Becchetti L. (2013), "Prefazione" in *Capitolo V. Le Fondazioni e il Welfare. Analisi, prospettive e modelli di intervento*, Diciannovesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2013, pp. 269-278.

10 Becchetti L. (2013), "Prefazione" in *Capitolo V. Le Fondazioni e il Welfare. Analisi, prospettive e modelli di intervento*, Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2013, p. 270.

e al 15% ciascuna da Acri e ABI) dal 2009. FIA investe il proprio patrimonio in fondi comuni di investimento immobiliari operanti a livello locale e governati da altre società di gestione di risparmio, attraverso una partecipazione nel limite massimo dell'80%. Tale limite è volto a sollecitare sul territorio l'investimento di risorse da parte di soggetti terzi rispetto al Fondo, permettendo nel contempo a FIA di mantenere una presenza rilevante nelle singole iniziative. Nel campo dell'arte e della cultura, Acri promuove il bando fUnder35, inteso a sostenere le organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte in prevalenza da persone con età inferiore ai 35 anni con una finalità prevalente. Quella della produzione artistica e creativa in tutte le sue forme o quella nell'ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali. Il fine non è la creazione di *start-up* ma quello di rendere più solide e stabili le imprese già avviate, fornendo loro opportunità di crescita e di sviluppo per favorire un migliore posizionamento sul mercato e una maggiore efficienza e sostenibilità.

Infine, nel 2012 Acri ha creato un Fondo nazionale iniziative comuni attraverso il quale essa interviene a sostegno di situazioni emergenziali (ad es. l'alluvione del 2013 in Sardegna) o di interesse generale (ad es. l'integrazione dei fondi a sostegno dei Centri di servizio per il volontariato) con un'azione sistematica e non estemporanea nell'attività istituzionale delle Fondazioni. In tal modo si possono superare difficoltà nel reperimento delle risorse e nella organizzazione dell'intervento che potrebbero sorgere qualora agiscano in modo isolato.

Molto importante è la Fondazione con il Sud nata nel novembre 2006 dall'alleanza tra le Fondazioni e il mondo del terzo settore e del volontariato. Suo scopo è promuovere l'infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno, non intervenendo sui bisogni immediati ma supportando la crescita di reti e il sostegno di idee e progetti esemplari. A tal fine sono state avviate cinque Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno: Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Fondazione di Comunità della Val di Noto e Fondazione di Comunità San Gennaro. Si tratta di esperienze che hanno fornito una risposta parziale allo squilibrio nella distribuzione delle erogazioni delle Fondazioni tra Nord e Sud del paese, data la prevalenza per origine su fattori di forza socio-economica delle Fondazioni nel Nord del Paese e la forte caratterizzazione localistica dell'attività erogativa.

Vi sono infine le Fondazioni di Comunità, avviate a partire dal 1998, per favorire lo sviluppo sul territorio di Fondazioni autonome che promuovano la filantropia, la cultura della gratuità e della prossimità e lo sviluppo della società civile. Esse operano sulla base di un meccanismo di co-finanziamento che parte dalle Fondazioni di origine bancaria. Su scala europea va ricordata anche la sinergia a livello europeo attraverso lo European Foundation Centre (di cui molte Fondazioni fanno parte) e il Donors and Foundations' Networks in Europe (DAFNE), a cui Acri è associata.

5.2.5 La redditualità nella missione

In tempi più recenti, le Fondazioni hanno affiancato all'attività erogativa un'attività di investimento, i cosiddetti investimenti correlati alla missione. Sebbene la quota di risorse finanziarie investite in questa linea di intervento è ancora contenuta, essa si caratterizza per un *trend* in crescita.

Questi investimenti, che avvengono in settori coerenti con quelli ammessi dalla normativa vigente per l'attività erogativa, consentono di perseguire gli obiettivi di missione con una prospettiva di lungo periodo, conferendo stabilità e continuità all'azione delle Fondazioni. Essi infatti puntano a coniugare l'obiettivo dell'adeguata remunerazione del capitale, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzionale, con quello di sostenere e dare impulso ad attività dedicate al perseguimento di fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Gli investimenti correlati alla missione dunque innescano un effetto leva, sia in termini quantitativi che in ambiti di applicazione: generano risorse finanziarie, che alimentano l'attività erogativa ordinaria; ampliano il campo di azione nei settori di interesse delle Fondazioni.

Tra le varie esperienze, oltre a quella sopra citata di Cdp e di investimento partecipativo in società la cui attività è rivolta prevalentemente allo sviluppo dei territori di riferimento, ricordiamo anche quella in fondi per la promozione della ricerca ed il trasferimento di tecnologie al mondo della produzione (es. Fondo *TTVenture*) ed in fondi per il supporto del microcredito (Fondo Microfinanza 1).

5.3 Protocollo di intesa Acri e MEF

5.3.1 Un atto negoziale innovativo

Abbiamo visto la capacità di iniziativa e di innovazione sociale delle Fondazioni per quanto riguarda la loro strategia ed operatività. Questa capacità innovativa ha riguardato anche la precisazione degli aspetti economico-patrimoniali e di *governance*, dei quali ci interessiamo nel seguito.

Nell'aprile 2012 le Fondazioni hanno approvato all'unanimità la Carta delle Fondazioni: un codice volontario ma vincolante nel campo della *governance* ed *accountability*, dell'attività istituzionale, della gestione del patrimonio¹¹. Non ne riprendiamo qui i contenuti perché esaminati e commentati nel "Diciassettesimo Rapporto Acri - anno 2011"¹² e perché il processo di autoriforma delle Fondazioni è proseguito. Infatti a fine 2014 la Commissione

¹¹ Il testo, approvato dall'Assemblea Acri del 4 aprile 2012, è disponibile in: <https://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/557/carta-delle-fondazioni>, accesso: 30 giugno 2015.

¹² De Servo U. (2011), "Le fondazioni e la 'Carta delle Fondazioni'", *Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2011*, pp.243-268; Mirabelli C. (2011), "Prima lettura della 'Carta delle Fondazioni'", *Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2011*, pp. 269-285.

Acri per il Bilancio e le Questioni fiscali ha messo a punto 2 documenti per migliorare e aumentare il livello di efficacia nella rendicontazione.

Ad essa è seguito l'atto negoziale con il MEF, che svolge la funzione di Autorità di Vigilanza¹³, concluso l'11 marzo 2015 e che ha condotto alla firma di un Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015¹⁴ tra il Presidente di Acri, Giuseppe Guzzetti, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Alla tavola rotonda tenutasi in concomitanza alla firma del Protocollo hanno partecipato personalità che in diversi ruoli si sono interessate delle Fondazioni e cioè Giuliano Amato, Franco Bassanini, Marcello Clarich, Roberto Garofoli, Carlo Messina, Alberto Quadrio Curzio, Alessandro Rivera, Salvatore Rossi.

Riconoscendo e confermando il carattere di principio della normativa vigente che regola le Fondazioni, il Protocollo definisce, in modo più analitico della legge, i parametri di riferimento rispetto ai quali le Fondazioni devono conformare i loro comportamenti, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la *governance*.

L'obiettivo è dunque duplice: da un lato, l'efficacia della prevenzione dei rischi nell'operare delle Fondazioni; dall'altro, il rafforzamento della loro autonomia dalle istituzioni della politica e dall'economia per il corretto perseguimento degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico e sociale che è proprio della loro missione.

L'atto negoziale, come è stato rilevato ad un seminario Aspen (coordinato dal sottoscritto ed al quale hanno partecipato Giuseppe Guzzetti e il Capo di Gabinetto del MEF, Roberto Garofoli, insieme a molti autorevoli esperti), è molto originale in quanto l'istituzione vigilante, il MEF, non ha scelto lo strumento legislativo per esplicitare il suo ruolo ma ha costruito con le Fondazioni vigilate gli strumenti per definire comportamenti e prassi virtuose. In tal modo si è anche rafforzato il riconoscimento del ruolo delle Fondazioni come controparte che opera con competenza ed oggettività per generare beni sociali.

5.3.2 Le ragioni di un Protocollo d'intesa

Dando per noto il contesto normativo in cui si colloca il Protocollo¹⁵, riprendiamo le quattro ragioni alla base della sua adozione specificate nello stesso. Esse valorizzano ulteriormente la natura di soggetti sociali delle Fondazioni alle quali è preposta una vigilanza che però non ne lede l'autonomia operativa ed innovativa.

¹³ E' noto che il MEF svolge l'attività di vigilanza sulla legittimità delle attività delle Fondazioni di origine bancaria fino a quando nell'ambito di una riforma della disciplina delle persone giuridiche private di cui al Titolo II, Libro I del Codice Civile, non istituisca una nuova autorità sulle medesime. Le Fondazioni che manterranno direttamente o indirettamente il controllo sulle società bancarie rimarranno sottoposte alla vigilanza del MEF anche dopo l'istituzione di tale autorità.

¹⁴ Il testo del Protocollo è disponibile in: <http://www.acri.it/PublicFondazioniOnline/Detail/581>, oppure in <http://www.mef.gov.it/invevidenza/documenti/acri.pdf>, accesso: 30 giugno 2015.

¹⁵ Si veda la rassegna cronologica delle principali disposizioni intervenute dal 1990, disponibile in: <https://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/1657/rassegna-cronologica>, accesso: 30 giugno 2015.

La prima ragione del Protocollo è l'opportunità di "rafforzare e valorizzare con il proprio contributo uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché di adottare comportamenti coerenti che consentano alle parti coinvolte di migliorare l'efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge". Per l'articolo 13 il contenuto del protocollo può essere rivisto quattro anni dopo la sua sottoscrizione, avendone le parti valutati gli effetti.

La rilevanza del "rafforzamento" e della "valorizzazione" di un rapporto che è riconosciuto come di "collaborazione" è comprensibile se si ricorda che in una delle due sentenze della Corte Costituzionale nel 2003, dichiarando incostituzionale un inciso della legge Tremonti (art.11, legge n. 448/01), si è affermato che l'Autorità di Vigilanza non può emanare atti di indirizzo vincolanti per le Fondazioni, aprendo dunque alla possibilità di una vigilanza blanda che con il Protocollo diventa vigilanza preventiva. Infatti, le Fondazioni si impegnano a tradurre i termini del Protocollo negli statuti.

La seconda ragione è la necessità di specificare i contenuti e la portata operativa delle norme vigenti che disciplinano le Fondazioni, considerata sia "l'esperienza e la casistica delle questioni sottoposte" all'Autorità di Vigilanza sia il "mutato contesto storico, economico e finanziario" avvenuto in seguito alla loro introduzione.

La terza ragione è la volontà di potenziare ulteriormente il ruolo delle Fondazioni quali soggetti no profit nella realizzazione della solidarietà e della sussidiarietà e la conseguente loro responsabilità sociale.

La quarta ragione è l'opportunità di "definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l'impegno di applicare criteri di condotta comuni" sia per quanto riguarda la gestione patrimoniale ed economica che la *governance* degli enti.

L'analisi dei criteri economico-patrimoniali e di quelli relativi alla *governance*, entrambi definiti in modo molto analitico nel Protocollo, non è lo scopo di questa nostra riflessione. Ci concentriamo perciò solo su alcuni punti. In particolare, per quelli relativi alla gestione economico-patrimoniale, selezioniamo il criterio che chiarisce, anche storicamente, il rapporto tra Fondazioni e banche conferitarie. Mentre, per quanto riguarda, i criteri di *governance*, riprendiamo in sintesi i principi guida. In entrambi i casi si dimostra che, pur nell'evoluzione storica della loro *mission* e adeguandosi nella loro operatività ai cambiamenti economico-finanziari e sociali, le Fondazioni hanno adempiuto ai loro ruoli, in tal modo legittimandosi sempre di più quali soggetti sociali sussidiari meritevoli di fiducia nella leale collaborazione con le istituzioni. La nostra sintesi del Protocollo va vista alla luce di tutte le argomentazioni precedenti sul liberalismo sociale e sulle relazioni sulle complementarità tra istituzioni, società ed economia in applicazione della sussidiarietà.

5.3.3 Aspetti economico-patrimoniali

Gli articoli relativi agli aspetti economico-patrimoniali sono suddivisi in quattro punti.

Il primo punto riguarda la gestione del patrimonio, che deve essere finalizzata alla generazione di “redditività per lo svolgimento delle attività istituzionali”. Si precisano dunque i criteri per l’impiego del patrimonio. In particolare, si deve ottimizzare la “combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso”. Quest’ultimo deve inoltre essere diversificato al fine di contenere sia la concentrazione del rischio sia la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche. Nello specifico si afferma che una Fondazione può esporsi nei confronti di un singolo soggetto per un ammontare non superiore ad 1/3 del totale dell’attivo del suo stato patrimoniale. Si prevede così che, nel caso di superamento di questa soglia, a partire dalla firma del Protocollo vi sia un periodo transitorio per la dismissione delle quote in eccedenza (di 3 anni per le società quotate e di 5 anni per le società non quotate), dando comunicazione all’autorità di vigilanza di tutte le misure adottate per l’attuazione.

Sia Guzzetti¹⁶ che Garofoli¹⁷ hanno rilevato che i tempi e i modi previsti per la dismissione sono stati definiti in modo che fossero coerenti con l’esigenza di non porre in condizioni di debolezza le Fondazioni al momento di negoziare la cessione delle quote eccedenti e permettere una opportuna valutazione della situazione di mercato.

Il secondo punto concerne l’indebitamento. Si specifica che deve essere evitato al fine di salvaguardare l’integrità patrimoniale, salvo in casi di temporanee e limitate esigenze di liquidità, rispetto alle quali si pone un limite nell’esposizione non superiore al 10% del patrimonio. Si precisa inoltre che le Fondazioni aventi, alla firma del Protocollo, un’esposizione debitoria superiore a tale limite devono programmare un piano di rientro della durata massima di 5 anni, mantenendo informata l’Autorità di Vigilanza.

Il terzo punto concerne la prudenzialità nel ricorso a contratti e strumenti finanziari derivati nella gestione del patrimonio, affermando che essi siano utilizzati solo per copertura finanziaria o operazioni in cui non sono presenti rischi di perdite patrimoniali. A supporto di questo impegno, le Fondazioni devono fornire nel bilancio informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, così garantendo piena trasparenza nella loro gestione.

Infine, l’ultimo punto riguarda l’investimento nelle imprese e negli enti strumentali che si specifica deve essere realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito (salvo quanto previsto per i beni immobili, decreto leg. 153/99). Nel caso manchi un fondo di copertura capiente nel passivo di bilancio, le Fondazioni devono predisporre

16 https://www.acri.it/_files/pressSelections/mf_240415-27_4_2015-12_44_7.pdf, accesso: 30 giugno 2015. Intervista di Andrea Cabrini a Giuseppe Guzzetti, “Fondazioni, garantita l’autonomia”, pubblicata su Milano Finanza, 24 aprile 2015, pp. 1-2.

17 <http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-04-21/fondazioni-operazione-trasparenza-063856.shtml?uuid=ABC3bqSD&fromSearch>, accesso 11 giugno 2015 Intervista di Rossella Bocciarelli a Roberto Garofoli “Fondazioni, operazione trasparenza”, pubblicata su sole 24 Ore, 21 aprile 2015, p. 26.

un programma per la sua costituzione nei 5 anni successivi alla firma del Protocollo, trasmettendolo all'Autorità di Vigilanza.

Queste disposizioni rimandano al rapporto tra Fondazioni e banche conferitarie, che è stato spesso oggetto di polemiche nei confronti delle prime senza tenere in adeguato conto che la loro presenza nel capitale delle banche conferitarie ha contribuito alla stabilità dell'intero sistema bancario italiano. Per questo è utile riepilogare alcuni punti dell'accaduto.

Negli anni Novanta fino alla prima metà degli anni Duemila, le Fondazioni hanno favorito la creazione di grandi gruppi bancari in grado di competere a livello internazionale. Mentre, le Fondazioni di dimensioni minori – che non hanno l'obbligo di dismissione del controllo – hanno mantenuto la maggioranza delle rispettive banche conferitarie, consentendo a queste ultime di continuare ad operare positivamente in relazione di prossimità con l'economia dei loro territori. Nella crisi finanziaria iniziata nel 2008, le Fondazioni sono state essenziali per il rafforzamento della solidità patrimoniale delle banche conferitarie anche su sollecitazione delle autorità di vigilanza (EBA compresa). Si è stimato che tra il 2008 e il 2013 esse hanno contribuito ad aumenti di capitali delle banche partecipate per circa 7.5 miliardi di euro.

5.3.4 Aspetti di governance

Gli articoli riguardanti la *governance* possono essere ricondotti a tre criteri essenziali.

Il primo criterio riguarda la composizione degli organi. Si definiscono i limiti temporali delle cariche dei membri degli organi, con il fine di assicurare un ricambio e dunque un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio – in coerenza con decreto leg. 153/99.

Inoltre, la selezione dei componenti degli organi deve svolgersi in base a principi guida quali: il rispetto della pari opportunità; la professionalità delle persone; la territorialità, ovvero la presenza di una qualificata rappresentanza delle realtà territoriali; l'uso limitato dello strumento della cooptazione.

Si fissano anche dei limiti (in termini numerici) per la definizione dei corrispettivi per gli organi. In ogni caso, in via generale, essi devono essere “di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni di origine bancaria e con l'assenza di finalità lucrative” e “commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni”.

Infine, si declinano con precisione le regole di incompatibilità ed ineleggibilità al fine di garantire la piena autonomia ed imparzialità delle decisioni delle Fondazioni rispetto sia alla politica che alla banca conferitaria.

Il secondo criterio stabilisce le modalità per garantire che le attività delle Fondazioni si conformino al principio di trasparenza. Si tratta di un aspetto importante alla luce delle note criticità che hanno interessato alcune di esse.

Infine, il terzo criterio stabilisce che le Fondazioni, nella prospettiva del perseguimento di una gestione basata sull'efficienza e sull'economicità, possano valutare il ricorso a forme di

cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni. Inoltre, per quelle che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, che si possano attivare forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative o che procedano a fusioni tra Enti.

5.4 Conclusioni

Con il Protocollo d'intesa le Fondazioni hanno ufficialmente iniziato una nuova fase della loro storia, nel corso della quale si andrà ad attenuare il rapporto con le banche conferitarie. A questo proposito, la storia passata registra, con le valutazioni risolutive date nel 2009 dall'autorevolezza della personalità di Mario Draghi, che “[le] Fondazioni sono state un’ancora per le banche italiane. Le hanno accompagnate, anche nella fase più tempestosa della crisi finanziaria, nel rafforzamento patrimoniale; le stanno accompagnando ora nella debole ripresa che si prospetta. Molte hanno accettato sacrifici nell’immediato, contribuendo alla solidità del sistema, alla capacità delle banche di fare credito all’economia, valorizzazione di lungo termine del proprio stesso investimento”. Ed ancora: “il sistema bancario italiano, dopo le grandi fusioni di due anni fa, ha bisogno di stabilità per affrontare le sfide gestionali e strategiche che l’uscita dalla crisi richiede. Ha bisogno che le Fondazioni continuino ad accompagnare il rafforzamento patrimoniale e perseverino in quel ruolo, di azionista presente ma non intrusivo nella gestione, che è stato negli ultimi anni alla base del loro successo”¹⁸.

Questa opinione è stata condivisa dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che poi, guardando al futuro, nelle considerazioni finali del 2014 rileva come “[g]li afflussi di risorse connessi con la rinnovata fiducia degli investitori nelle prospettive del nostro paese forniscono l’occasione alle banche per rafforzare la dotazione patrimoniale e alle Fondazioni per diversificare ulteriormente la composizione delle loro attività. Nello stesso tempo bisogna operare, come ho più volte indicato, per rafforzare la separazione tra fondazione e banca”¹⁹. Argomento ripreso nelle considerazioni finali del 2015, in cui vi è anche un esplicito e favorevole riferimento al Protocollo d’Intesa²⁰.

Per tutti i critici delle Fondazioni questi pareri di Mario Draghi e Ignazio Visco – così come quello del Ministro Pier Carlo Padoan, cioè di personalità con una grande caratura internazionale, dovrebbero essere conclusivi. Al Ministro dell’Economia e delle Finanze neppure sfugge la constatazione che le Fondazioni hanno contribuito all’erario italiano, arrivando nel 2014 ad un carico fiscale di 424 milioni di euro. Probabilmente il massimo tra i soli 4 Paesi europei dove le Fondazioni hanno una tassazione. Argomento che, non appena l’economia italiana avrà rafforzato la sua ripresa, dovrebbe essere riesaminato in quanto l’eccesso di fiscalità danneggia la sussidiarietà.

18 Draghi M. (2009), “Intervento”, Aciri - Giornata Mondiale del risparmio, Roma, 29 ottobre 2009, p. 14.

19 Banca d'Italia (2014), *Considerazioni finali del Governatore*, Roma, pp.18-19.

20 Banca d'Italia (2015), *Considerazioni finali del Governatore*, Roma, p.13.

La sussidiarietà è il valore ed il principio, anche operativo, con il quale vogliamo concludere la nostra riflessione, attraverso due citazioni.

Nell'enciclica *Quadragesimo Anno* di Pio XI, che per riconoscimento generale sta alla base della concezione moderna della sussidiarietà, si legge: “deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società: perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”²¹. Questa concezione è stata poi di continuo ripresa sia dal pensiero sociale cattolico²² sia da quello politico di costruttori del bene comune. Wilhelm Röpke, esponente del movimento dell'Ordoliberalismo che ha tracciato le linee guida dell'economia sociale di mercato nella cultura tedesca nel secondo dopoguerra, descrisse così il principio di sussidiarietà: “dal singolo individuo fino al centro statale il diritto originario è sul gradino più basso, e ogni gradino superiore subentra soltanto come sussidio al posto di quello immediatamente più basso quando un compito esorbita dal territorio di quest'ultimo. (...) In questo senso sussidiario il principio di decentramento politico contiene dunque già il programma del liberalismo nella sua accezione più lata e generale, un programma che è una delle condizioni essenziali di uno Stato sano che impone a se stesso i limiti necessari e conserva nel rispetto delle libere zone statali la propria sanità, la propria forza e stabilità”²³.

Infine, nel 1992 Jacques Delors, grande europeista, scrisse: “la sussidiarietà discende da una difesa morale nei confronti della dignità e della responsabilità degli individui che rappresentano lo scopo di ogni società”²⁴.

21 *Quadragesimo Anno*, par.80

22 Ci limitiamo a richiamare in un letteratura sconfinata alcuni dei nostri contributi alla Fondazione Centesimus Annus: Quadrio Curzio A. (2001), *Globalizzazione, solidarietà, sussidiarietà: una prospettiva europea*, Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontefice, Città del Vaticano; Quadrio Curzio A. e Marseguerre G. (a cura di) (2007), *Intrapresa, sussidiarietà, sviluppo*, Fondazione Centesimus Annus, Libri Scheiwiller, Milano; Quadrio Curzio A., Marseguerre G. (2013), *Introduzione – Sussidiarietà orizzontale e governance globale*, in Quadrio Curzio A. e Marseguerre G. (a cura di), *Institutions, society and markets: toward a new international balance?*, Fondazione Centesimus Annus, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 11-20.

23 Da W. Röpke, *Civitas Humana* (ed. originale 1944), in W. Röpke (2004), *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, a cura di S. Cotellessa e prefazione di L. Ornaghi e A. Quadrio Curzio, Il Mulino, Bologna, pp. 124-125

24 J. Delors, *Le principe de subsidiarité: contribution ou débat*, in AA. VV. (1991), *Subsidiarité défi du changement*, Atti del colloquio Institut d'Administration Européenne, Maastricht, 21-22 marzo 1991.

BIBLIOGRAFIA

- Acri (2011), *Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2011*.
- Acri (2012), *Diciottesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2012*.
- Acri (2013), *Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2013*.
- Banca d'Italia (2014), *Considerazioni finali del Governatore*, Roma.
- Banca d'Italia (2015), *Considerazioni finali del Governatore*, Roma.
- Becchetti L. (2013), "Prefazione" in Capitolo V. Le Fondazioni e il Welfare. Analisi, prospettive e modelli di intervento, *Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2013*, pp. 269-278.
- Comana M., Previtali D. (2012), "Casse di Risparmio ed Economie Regionali: un modello consolidato di sviluppo", *Diciottesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2012*, pp.257-288.
- De Siervo U. (2011), "Le fondazioni e la 'Carta delle Fondazioni'", *Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2011*, pp.243-268.
- Delors, *Le principe de subsidiarité: contribution ou débat*, in AA. VV. (1991), *Subsidiarité défi du changement*, Atti del colloquio Institut d'Administration Européenne, Maastricht, 21-22 marzo 1991.
- Draghi M. (2009), "Intervento", Acri - Giornata Mondiale del risparmio, Roma, 29 ottobre 2009, p. 14.
- Mirabelli C. (2011), "Prima lettura della 'Carta delle Fondazioni'", *Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria - Anno 2011*, pp.269-285.
- Quadrio Curzio A. (2002), *Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l'Europa e per l'Italia*, Vita e Pensiero, Milano.
- Quadrio Curzio A. (2007), *Economisti ed Economia. Per un'Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo*, Il Mulino, Bologna.
- Quadrio Curzio A. (2010), "Le Fondazioni e la sussidiarietà: il ruolo sociale per uno sviluppo creativo e solidale", in Acri (2010), *Fondazioni: Eredi di comunità, figlie del Parlamento. A Vent'anni dalla legge Amato, una storia tra finanza e sussidiarietà. Atti del Convegno X Giornata della Fondazione*, 10 giugno 2010, pp. 50-64.
- Quadrio Curzio A., Marseguerra G. (a cura di) (2007), *Intrapresa, sussidiarietà, sviluppo*, Fondazione Centesimus Annus, Libri Scheiwiller, Milano.
- Quadrio Curzio A., Marseguerra G. (2013), *Introduzione - Sussidiarietà orizzontale e governance globale*, in Quadrio Curzio A., Marseguerra G. (a cura di), *Institutions, society and markets: toward a new international balance?*, Fondazione Centesimus Annus, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, pp. 11-20.
- Quadrio A., Marseguerra G. (2014), *Solidarity as a 'social value'. Paradigms for a good society*, Fondazione Centesimus Annus, LED, Città del Vaticano.
- Röpke W. (2004), *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, a cura di S. Cotellessa e prefazione di L. Ornaghi e A. Quadrio Curzio, Il Mulino, Bologna.

PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (di seguito denominato anche Autorità di Vigilanza), avente sede in Roma, Via XX Settembre, 97

E

L'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO SPA (di seguito ACRI), avente sede in Roma, Via del Corso, 267

Premesso che

- con il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono state emanate le disposizioni relative alla *“Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”*;
- con decreto del 18 maggio 2004, n. 150 è stato emanato il *“Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie”*;
- l’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 153/99, prevede che *“la vigilanza sulle fondazioni bancarie ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti”*;
- la *ratio* di tale norma deve essere individuata nell’interesse pubblico a controllare che siano efficacemente e correttamente perseguite le finalità istituzionali proprie delle suddette Fondazioni;
- nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 461/98 e dal decreto legislativo n. 153/99, l’Autorità di vigilanza riconosce ad ACRI, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni di origine bancaria, un ruolo di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza. In questa interazione, l’ACRI può concorrere efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza favorendo la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. La Carta delle fondazioni, approvata dall’Assemblea dell’ACRI il 4 aprile 2012, è un valido esempio in questo senso.

Considerato che

- L’ACRI, in qualità di Associazione di categoria delle Fondazioni di origine bancaria, promotrice del presente accordo, ritiene opportuno rafforzare e valorizzare con il proprio contributo

- uno stabile e proficuo rapporto di leale collaborazione tra vigilante e vigilati, nonché adottare comportamenti coerenti che consentano alle Parti coinvolte di migliorare l'efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge;
- l'esperienza e la casistica delle questioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità di vigilanza fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, nonché il mutato contesto storico, economico e finanziario, hanno progressivamente fatto emergere l'esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni di origine bancaria;
 - le Fondazioni, dalla loro costituzione, oltre alle azioni nei settori di intervento individuati dal legislatore, hanno svolto un ruolo di solidarietà e sussidiarietà nel terzo settore anche con iniziative, quali la creazione della Fondazione con il Sud, di responsabilità sociale nei confronti dei territori di maggiore svantaggio socio-economico;
 - le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale assumendo l'impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a quanto di seguito rappresentato:
 - individuare criteri di determinazione dei corrispettivi economici, comunque denominati (compensi, indennità, gettoni di presenza, medaglie, altri oneri ecc.) da attribuire ai componenti degli organi, in modo da assicurare la loro coerenza con la collocazione delle fondazioni nel terzo settore e l'assenza di finalità lucrative, e tenuto conto degli effetti della crisi economica e finanziaria sulla dimensione patrimoniale e operativa delle fondazioni;
 - favorire, in coerenza con l'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, l'obiettivo di garantire il periodico ricambio degli organi delle Fondazioni al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio;
 - assicurare adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi attraverso procedure di nomina che valorizzino adeguatamente i percorsi professionali e il possesso di competenze specialistiche;
 - preservare la funzionalità del circuito della responsabilità sociale delle fondazioni garantendo il pieno rispetto del principio di trasparenza, e la diffusione di informazioni complete alla collettività sull'attività svolta, usando le modalità e gli strumenti più idonei, fruibili e funzionali;
 - garantire il rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99, evitando che le Fondazioni controllino banche anche attraverso accordi, in qualsiasi forma conclusi, che consentano l'esercizio di un'influenza dominante.

Tutto ciò premesso e considerato

L'ACRI, in persona del Presidente Giuseppe Guzzetti, sottoscrive il presente Protocollo d'intesa in rappresentanza delle seguenti Fondazioni associate, Compagnia di San Paolo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banca del Monte

di Rovigo, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione CARIT, Fondazione Carivit, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Savignano, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassamarca, Fondazione CRUP, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione Livorno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte di Parma, Fondazione Pescaraabruzzo - Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, Fondazione Sicilia, Fondazione TERCAS, Fondazione Varone Cassa di Risparmio di Rieti, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, che assumono l'impegno a modificare gli statuti secondo il contenuto del presente Protocollo d'intesa;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro Pier Carlo Padoan, prende atto degli impegni assunti dalle suddette Fondazioni e, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge, verificherà il rispetto delle disposizioni statutarie che saranno introdotte.

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Protocollo si intendono per:

- “Fondazione”: la persona giuridica di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- “Autorità di Vigilanza”: l'autorità prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- “Società Bancaria Conferitaria”: la società come definita all'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
- “Ente strumentale”: ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti.

TITOLO I ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI

Art. 2

Gestione del patrimonio

1. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'*asset allocation*.
2. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. Le fondazioni verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.
4. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.
5. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.
6. Decorsi i termini di cui al successivo comma 8, in caso di superamento della soglia massima di esposizione definita al comma 4 dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, le Fondazioni predispongono un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte.

La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

8. Le Fondazioni che, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, hanno un'esposizione superiore a quella massima definita al precedente comma 4, ove la stessa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, la riducono al di sotto dei limiti ivi indicati entro tre anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Ove l'esposizione superiore a quella massima definita riguardi strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati, le Fondazioni riducono la stessa al di sotto dei limiti indicati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.
9. Le Fondazioni, entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, comunicano all'Autorità di vigilanza tutte le misure adottate per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3

Indebitamento

1. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.
2. Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno un'esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, provvedendo a darne tempestiva informativa all'Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere prorogato su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 4

Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto

“di copertura”; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

3. Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell’Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell’eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
 - a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l’obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
4. Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 5

Imprese ed enti strumentali

1. L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99.
2. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l’attività d’istituto, attraverso l’iscrizione di un importo equivalente alla voce “Altri fondi”, e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
3. Le Fondazioni che, alla data del presente Protocollo, non hanno nel passivo un fondo di copertura capiente predispongono un programma per la sua costituzione, nell’importo indicato al comma 2, entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni del richiamato art. 7, comma 3-*bis*, effettuati dalle imprese ed enti strumentali. Tale programma è tempestivamente trasmesso all’Autorità di vigilanza.

TITOLO II GOVERNANCE

Art. 6

Partecipazioni

1. Le Fondazioni trasmettono all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 153/99.
2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 7

Mandati

1. Nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/99, al fine di assicurare il ricambio dei componenti degli organi, le Fondazioni adeguano i loro statuti ai seguenti principi:
 - a) l'Organo di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del presente Protocollo;
 - b) le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo;
 - c) ai fini della lettera b), non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 8

Selezione dei componenti degli organi

1. Le Fondazioni garantiscono la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 10.
2. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.
3. Gli statuti assicurano la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
4. Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 153/99, le Fondazioni, verificano che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Le Fondazioni, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuovono uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.
5. Le nomine per cooptazione sono previste esclusivamente ai fini della nomina di personalità di chiara e indiscussa fama, sono effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non superano il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo, arrotondato all'unità superiore.
6. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 9

Corrispettivi per i componenti degli organi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.

3. Per le fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a duecentoquarantamila euro. Per le altre Fondazioni il compenso massimo del Presidente è determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, le Fondazioni provvedono ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di controllo, di comitati e/o commissioni non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
 - a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
 - b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
 - c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
 - d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Art. 10

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Gli statuti specificano le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge individuando anche ulteriori fattispecie che possono compromettere il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi, tenuto conto, in particolare, degli incarichi politici e dell'esigenza di assicurare una discontinuità temporale, pari ad almeno un anno, tra il ruolo politico in precedenza ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione.
2. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
3. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non

può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 11

Trasparenza

1. Le Fondazioni rendono pubbliche informazioni complete sulla loro attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
2. Sono resi pubblici sui siti internet delle Fondazioni almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e *curricula* dei componenti degli organi.
3. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.
5. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni *ex post* in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 12

Cooperazione e forme di aggregazione

1. Le Fondazioni perseguono l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.

Art .13*Attuazione del protocollo*

1. Le Parti si impegnano a valutare gli effetti del presente Protocollo e l'opportunità di rivenderne il contenuto quattro anni dopo la sua sottoscrizione.
2. Le Fondazioni adottano le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. Restano ferme le disposizioni statutarie e le delibere più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Protocollo.

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati e al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto, sono stati rilevati con riferimento ai periodi e alle scadenze più appropriate in funzione del contenuto informativo dei fenomeni oggetto di indagine, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di confrontabilità degli stessi.

Sono state adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2014;
- l'analisi degli investimenti correlati alla missione è relativa alle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2013;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2014.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni di origine bancaria

È opportuno evidenziare che l'aggregato dei dati economici e patrimoniali esaminato in questo 20° Rapporto è relativo a 87 Fondazioni sulle 88 esistenti. L'esclusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si è resa necessaria perché i dati del suo bilancio non presentano requisiti di omogeneità tali da renderli confrontabili con quelli dell'intero sistema. Ciò chiarito, per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (17), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nel diciassettesimo rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espore tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;

Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

Mezzogiorno o Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 20° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A) ATTIVO	(B) ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita); 4) Crediti limitatamente alle operazioni PCT	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo
PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate da liquidare
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L.266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 20° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A) CONTO ECONOMICO	(B) CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati; 5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 11) Proventi straordinari limitatamente alle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie 12) Oneri straordinari limitatamente alle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	Risultato della gestione di strumenti finanziari
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie 9) Altri proventi 11) Proventi straordinari (al netto delle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	Altri proventi e proventi straordinari
	Totale proventi
10) Oneri	Oneri
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
13) Imposte	Imposte
12) Oneri straordinari (al netto delle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	Oneri straordinari
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
	Accantonamenti al Patrimonio:
Copertura disavanzi pregressi 14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	Copertura disavanzi pregressi a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo [c+d+g]

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- i proventi sono al netto delle trattenute operate alla fonte;
- i valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili risultanti dai bilanci.

(Footnotes)

1 Nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola dimensione e di quelle con sede nelle regioni a statuto speciale.

2 Come già evidenziato nella nota 1, i dati relativi alle due Fondazioni non associate ad ACRI (la Fondazione Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa) sono ripresi dai bilanci pubblicati che, in relazione a questa variabile, non offrono informazioni sulla distinzione di genere del personale. Conseguentemente l'analisi di questo profilo non comprende il personale delle due suddette Fondazioni e il totale della t.

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

**DECRETO LEGISLATIVO
17 MAGGIO 1999,
N. 153 (TESTO VIGENTE¹)**

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, Comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, E disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 Della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
 - a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
 - b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]⁵;

1. Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, come modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

2. Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

3. L'articolo 153, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessi anche "*la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità*".

4. L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "*La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso*, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 *ter* del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.

5. Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

- d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;
- e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
- f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
- g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
- h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari

- perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;
- i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
- j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
- k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
- l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

6. Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

Art. 3*Modalità di perseguimento degli scopi statutarî*

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutarî ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.
2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero⁸, delle imprese sociali⁹ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

8. Le parole *“delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero”* sono state inserite dall'articolo 1, comma 7-ter, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

9. Le parole *“delle imprese sociali”* sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

Art. 4*Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
 - a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
 - b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;
 - c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]¹⁰, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a criteri oggettivi

10. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede *“una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”*.

- e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,¹¹ dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;
- d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo¹²;
- e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
- f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
- g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹³ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;
- g-bis. previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo¹⁴;
- h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;
- i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
- j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

11. Le parole "*ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,*" sono state aggiunte dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

12. Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

13. Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

14. Lettera aggiunta dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

- 2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹⁵.
3. Abrogato [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria]¹⁶.
4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹⁷.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarî ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro

15. Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

16. Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

17. Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁸. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:
- a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

18. Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
- 5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.
- 5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁹.

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

- 1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali²⁰.
- 2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.
- 3. Le operazioni aventi per oggetto le partici-

19. Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che "la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova".

20. Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

zioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

- 3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15²¹ per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali²².

Art. 8

Destinazione del reddito

- 1. Le Fondazioni destinano il reddito²³ secondo il seguente ordine:
 - a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;
 - b. oneri fiscali;
 - c. riserva obbligatoria, nella misura determinata

21. La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

22. Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

23. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

- dall'Autorità di Vigilanza²⁴;
- d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;
 - e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
 - e-bis. acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole²⁵;
 - f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
 3. E' fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai

24. La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirett. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D.Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85); per l'esercizio 2011, con D.Dirett. 26 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77); per l'esercizio 2012 con D. Dirett. 25 marzo 2013 (Gazz. Uff. 29 marzo 2013, n. 75); per l'esercizio 2013, con D. Dirett. 15 aprile 2014 (Gazz. Uff. 18 aprile 2014, n. 91), con D. Dirett. 20 marzo 2015 (Gazz. Uff. 27 marzo 2015, n. 72).

25. Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di

Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

- a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;
- b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²⁶.
2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

- a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;
- b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;
- c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
- d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;
- e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]²⁷ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la

26. Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "*L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo*".

27. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

- disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.
- f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
 - g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;
 - h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;
 - j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
 - k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.
 - k-bis. presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.²⁸

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutori e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio

28. Lettera aggiunta dal comma 1-*quinqüies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.
9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]²⁹, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.
2. Abrogato [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]³⁰.
3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7,

29. L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

30. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

comma 3-bis³¹. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1³² si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".
9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13

Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005³³. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

31. Comma così modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

32. Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

33. Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

TITOLO III34 REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informativi.
3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con ri-

34. A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

ferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16

Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501- quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.
3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel

rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.
2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori

**TITOLO IV35
DISCIPLINA FISCALE
DELLE RISTRUTTURAZIONI**

Art. 22

*Fusioni ed altre operazioni di
concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
 2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.
 3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
 4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.
35. A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione³⁶.
- 1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1³⁷.
- 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁸.
2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1³⁹.
3. Abrogato [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis]⁴⁰.
- 3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto⁴¹.

36. Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

37. Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

38. Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

39. Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

40. Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

41. Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.
2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:
 - a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
 - b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
- c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.
4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche sta-

tutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:
 - a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;
 - b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.
4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordina-

mento previsto dal presente decreto⁴².

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
 - b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
 - c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

42. L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:
 - a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
 - b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:
 - a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
 - b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
 - c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;
 - d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutarî, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese;
 - e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione,

- anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;
- f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;
 - g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
 - h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;
 - i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
 - l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;
 - m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.
2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:
 - a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

- b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;
 - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo

o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

- c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;
- d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;
 - b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);
 - c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguar-

do alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

- a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;
- b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;
- c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;
- d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;
- e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30

luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150**Regolamento ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in materia di disciplina
di fondazioni bancarie.****IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al de-
creto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre
2003 della Corte costituzionale relative all'articolo
11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché
all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone
che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamen-
to da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni
attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 ci-
tato anche al fine di coordinarle con le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-nonies, del decre-
to-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27
aprile 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regola-
mento corrispondono a quelle dell'articolo 1
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute
nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e succes-
sive modificazioni.

Art. 2.*Attività istituzionale*

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento,
delle tradizioni storiche e delle dimensioni della
fondazione, può definire specifici ambiti territo-
riali cui si indirizza l'attività della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei setto-
ri ammessi, un massimo di cinque settori (i
c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più
di una delle categorie di settori ammessi. La
scelta dei settori rilevanti può essere effettuata
nello statuto o in altro deliberato dell'organo
della fondazione a ciò competente secondo lo
statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle
sue modificazioni è data comunicazione all'Au-
torità di vigilanza. Ove la scelta comporti una
modifica dello statuto si applica l'articolo 10,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei set-
tori rilevanti, assegnando ad essi il reddito resi-
duo dopo le destinazioni indicate nelle lettere
a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destina-
zioni di cui al precedente comma 3, nonché di
quelle relative al reinvestimento del reddito ed
agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti
dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei
settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3.

Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.
2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.
3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.
4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.
5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina

entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.
2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono

sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.
2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

**Il Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della
Programmazione Economica**

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del

quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

- a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
- b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. Redazione del bilancio

- 1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- 1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
- 1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- 1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. Principi di redazione del bilancio

- 2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

- 3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
- 3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

- 3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
- 3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.
- 3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
- 3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
- 3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. Gestioni patrimoniali individuali

- 4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
- 4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
- 4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.
- 4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.
- 4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individua-

le nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

- 5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
- 5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.
- 5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
- 5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
- 5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.
- 5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

- 6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
- 6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
- 6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
- 6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

- 7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.
- 7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.
- 7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. Conti d'ordine

- 8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.
- 8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. Disposizioni relative al conto economico

- 9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.
- 9.2 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.
- 9.3 Nella voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
- 9.4 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.
- 9.5 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.
- 9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.
- 9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. Criteri di valutazione

- 10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- 10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
- 10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.
- 10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
- 10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
- 10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
- 10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
- 10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.
- 10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
- 10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere

agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

- 10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durvolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica: i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

- b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;
- c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

- f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
- g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;
- i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;
- j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;
- k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;
- m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai

- fini della comprensione del bilancio;
- n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
- o) la composizione delle voci "rivalutazione (svallutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svallutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
- q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. Relazione sulla gestione

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

- a) relazione economica e finanziaria;
 - b) bilancio di missione.
- 12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:
- a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;

- b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
- c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;
- d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;
- e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
- g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- h) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

- a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";
- b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;
- c) l'attività di raccolta fondi;
- d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
- e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patri-

monio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

- g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;
- h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;
- i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;
- j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13 *Pubblicità*

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14 *Disposizioni finali*

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusva-

lenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi

sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali a) beni immobili di cui: - beni immobili strumentali b) beni mobili d'arte c) beni mobili strumentali d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie: a) partecipazioni in società strumentali di cui: - partecipazioni di controllo b) altre partecipazioni di cui: - partecipazioni di controllo c) titoli di debito d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati: a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale b) strumenti finanziari quotati di cui: - titoli di debito - titoli di capitale - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio c) strumenti finanziari non quotati di cui: - titoli di debito - titoli di capitale - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività di cui: - attività impiegate nelle imprese - strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto: a) fondo di dotazione b) riserva da donazioni c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze d) riserva obbligatoria e) riserva per l'integrità del patrimonio f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto: a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate: a) nei settori rilevanti b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo	

CONTI D'ORDINE*Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine*

[illegible]

ALTRA NORMATIVA

**SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA	Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY	Giudice
- Valerio ONIDA	“
- Carlo MEZZANOTTE	“
- Fernanda CONTRI	“
- Guido NEPPI MODONA	“
- Piero Alberto CAPOTOSTI	“
- Annibale MARINI	“
- Franco BILE	“
- Giovanni Maria FLICK	“
- Francesco AMIRANTE	“
- Ugo DE SIERVO	“
- Romano VACCARELLA	“
- Paolo MADDALENA	“
- Alfio FINOCCHIARO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte

analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le ordinanze di rimessione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti – tra gli ammessi – ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le fondazioni indirizzino la loro attività esclusi-

sivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle stesse fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro – ad avviso ancora del rimettente – l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi – e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità – rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost.,

nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione – sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 – riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. – che riserva al Parlamento l'attività legislativa – comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub* A).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali – ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle fon-

dazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente – secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria – il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole – ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazio-

ne; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe – ad avviso del rimettente – irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regola-

mento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF – Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione – quanto al regime delle incompatibilità personali – tra le fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - E' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori. Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di spe-

cifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei presistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere

il diritto di costituire fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti – ad avviso dell'Avvocatura – il regime delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate – ad avviso ancora dell'Avvocatura – non riguarderebbero la capacità delle

persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 – che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate – va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato – a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente – dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi – ripercorrendo l'iter argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto

con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti – quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private – ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata – ad avviso del rimettente – neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire – in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge

n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche – che l'analogo regime introdotto per le fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della “piena autonomia statutaria e gestionale” delle fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera h).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera g), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera i), della legge delega, sono comunque preordinati

a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico. Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle – sole – norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare – secondo il giudice *a quo* – che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili – ad avviso sempre del rimettente – in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle fondazioni bancarie.

2.2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe – ad avviso dell'Avvocatura – inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge

n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto – a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza – in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza – nelle ordinanze di remissione – di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di remissione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorrendo l'origine delle fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate – che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica – non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività. Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpreta-

zione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 – secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che – come precisato dalla parte pubblica – non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli – tra gli ammessi – scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse – riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» – di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevan-

ti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di

essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo. Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata – in ossequio al canone di ragionevolezza – nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i

componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello – ipotizzato dal rimettente – limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccezione di irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza comprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indiret-

tamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione. Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più fondazioni. Senza, ripetersi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censu-

rabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrando nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), as-

segna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera *h*).

L'art. 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *i*), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impuginate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impuginate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUES TI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
 - dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;
 - degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);
- 2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;
- 3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2,

della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

E.to:

Riccardo CHIEPPA,	Presidente
Annibale MARINI,	Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA,	Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

E.to: FRUSCELLA

**SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA	Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY	Giudice
- Valerio ONIDA	"
- Carlo MEZZANOTTE	"
- Fernanda CONTRI	"
- Guido NEPPI MODONA	"
- Piero Alberto CAPOTOSTI	"
- Annibale MARINI	"
- Franco BILE	"
- Giovanni Maria FLICK	"
- Francesco AMIRANTE	"
- Ugo DE SIERVO	"
- Romano VACCARELLA	"
- Paolo MADDALENA	"
- Alfio FINOCCHIARO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera *d*; 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione

assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò – precisa la Regione Marche – in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo – «transitorio» – di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dismissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995). Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia. Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato. Strettamente conseguente alla suddetta censura è

la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza – attualmente, al Ministro competente – una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le fondazioni costituiscano «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare – per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» – affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore – quello delle casse di risparmio – di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugnate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato alle fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resisten-

te, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente – da ultimo appunto con la

disciplina in questione – sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente – prosegue la Regione – si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività

ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono costituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo

(reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casche di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle fondazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno

2002, n. 112, che – con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti – comunque afferma che le fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casche di risparmio», essendo in definitiva le fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste – non lo Stato – essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la nor-

mativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che – secondo quanto sopra detto – non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle fondazioni di una «piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di mo-

dificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò – si aggiunge – è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale – così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) – e, dall'altro, la normativa comunitaria – nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici –. La ricorrente sostiene dunque (a) che le fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugunate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex* art. 117, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le

corrispondenti fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare

le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dismissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia – quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» – che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe

altresi dalla circostanza che tali fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza – attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze – una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per

azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione – tradizionale per le Casse di risparmio – nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intromissioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero – soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 – concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato

agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi – quali

enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie – cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statutari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statutari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natu-

ra dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più – a differenza degli originari «enti pubblici conferenti» – elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti. Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa con-

corrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - E' bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti

conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera *i*), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che – si aggiungeva in quella circostanza – con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera *h*) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Sennonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti – fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale,

ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Um-

bria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in questione. Le fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili. Questo modo di ragionare presuppone che le fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano – anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione – le fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro sogget-

to dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

E.to:

Riccardo CHIEPPA,	Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY,	Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA	Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
E.to: FRUSCELLA



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002

C (2002) 3118 def.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22.08.2002
RELATIVA ALLE MISURE FISCALI PER LE FONDAZIONI BANCARIE
cui l'Italia ha dato esecuzione

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.08.2002

RELATIVA ALLE MISURE FISCALI PER LE FONDAZIONI BANCARIE**cui l'Italia ha dato esecuzione**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

C 54/2000/CE (ex NN 70/2000)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.
2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.
3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*². La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

¹ GU C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

² Cfr. nota 1.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle fondazioni bancarie:
 - (1) Le fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).
 - (2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).
 - (3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).
 - (4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).
6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.
7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate – obbligatoriamente nel 1993 – in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.
9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:
 - La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.
 - Benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.
 - Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.
 - Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni adottate dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.
12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.
13. Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.
14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.
15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.
16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione – sia pure indirettamente – nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *“perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo”*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

³ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate "imprese" ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ("decreto 356/90") ha stabilito precisi limiti all'attività delle fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica⁵.
19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori ("settori rilevanti") nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti ("imprese strumentali"). L'articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".
20. Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: *"Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato"*⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.
21. Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di

⁵ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV / Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

⁶ Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.
23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.
24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.
25. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.
26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.
27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

⁷ GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che – nelle fattispecie previste dal diritto tributario – dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.
29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).
30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.
31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.
32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle fondazioni bancarie

33. Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e

l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis* del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.
35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o

⁸ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

¹⁰ Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:
- (a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - (b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
 - (c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.
38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.
39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono

ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.
41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento..

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

44. La gestione del patrimonio delle fondazioni – se vi provvede la fondazione stessa¹² – non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale", "si fonda sul principio della solidarietà" e "non ha alcuno scopo di lucro". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio – SGR*). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali"

48. Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "imprese strumentali"). In ogni caso né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.
49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, *"la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento ... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"*¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge – istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli – è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.
50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei "settori rilevanti" siano di "natura economica". Analogamente, alcune delle attività – pur essendo "economiche" – potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

¹⁴ Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee / Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV / Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei "settori rilevanti"¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come "impresa" ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei "settori rilevanti". Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.
52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le fondazioni e le "imprese strumentali" che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.
53. Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei "settori rilevanti" non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei "settori rilevanti", che abbiano natura economica.
54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle fondazioni nei "settori rilevanti" ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizioni preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica – anche se nei "settori rilevanti" – nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.
56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniquale volta le fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese – anche se nei "settori rilevanti" – questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie – costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 – alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.
61. Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
63. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri – anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità – qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se

le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 3

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri – anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità – qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 4

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione

Mario Monti
Membro della Commissione

Avvertenza

Ove detta decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi della data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. Detta domanda, che precisa gli elementi in oggetto, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commission europea
Direzione generale concorrenza
Direzione H3
B-1049 BRUXELLES
Fax: +32 2 296 98 17

Progetto grafico KMSTUDIO
Stampa Istituto Arti Grafiche Mengarelli
Finito di stampare Ottobre 2015

